

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 15 maggio 2014

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI

<u>Regolamento n. 239/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE0673).....</u>	Pag. 1
<i>Publicato nel n. L 73 del 13 marzo 2014</i>	
<u>Regolamento n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (14CE0674).....</u>	Pag. 3
<u>Regolamento n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (14CE0675).....</u>	Pag. 10
<u>Regolamento n. 242/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lammefjordskartofler (IGP)] (14CE0676).....</u>	Pag. 29
<u>Regolamento n. 243/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [BornheimerSpargel/Spargel aus dem Anbauebiet Bornheim (IGP)] (14CE0677).....</u>	Pag. 31
<u>Regolamento n. 244/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Strachitunt (DOP)] (14CE0678).....</u>	Pag. 33
<u>Regolamento n. 245/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile (14CE0679).....</u>	Pag. 35
<u>Regolamento n. 246/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rimozione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti (14CE0680).....</u>	Pag. 60



Regolamento n. 247/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE0681).....	Pag. 63
<i>Pubblicati nel n. L 74 del 14 marzo 2014</i>	
Regolamento n. 248/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione (14CE0682).....	Pag. 65
Regolamento n. 249/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 26 febbraio 2014, che abroga il regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico ( <i>Thunnus obesus</i> ) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001 (14CE0683).....	Pag. 68
Regolamento n. 250/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE (14CE0684).....	Pag. 70
Regolamento n. 251/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (14CE0685).....	Pag. 78
Regolamento n. 252/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto riguarda le competenze di esecuzione e i poteri delegati da conferire alla Commissione (14CE0686).....	Pag. 99
Regolamento n. 253/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi (14CE0687).....	Pag. 102
Regolamento n. 254/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (14CE0688).....	Pag. 106
Regolamento n. 255/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 26 febbraio 2014, recante modifica dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione (14CE0689).....	Pag. 121
Regolamento n. 256/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio (14CE0690).....	Pag. 125
Regolamento n. 257/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 26 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley (14CE0691).....	Pag. 133
<i>Pubblicati nel n. L 84 del 20 marzo 2014</i>	
Regolamento n. 258/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (14CE0692).....	Pag. 136
Regolamento n. 259/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (14CE0693).....	Pag. 144
<i>Pubblicati nel n. L 105 dell'8 aprile 2014</i>	



## DIRETTIVE

Direttiva n. 26/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (14CE0694)..... Pag. 147

*Pubblicata nel n. L 84 del 20 marzo 2014*

Direttiva n. 27/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (14CE0695)..... Pag. 174

*Pubblicata nel n. L 65 del 5 marzo 2014*


Direttiva n. 28/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (14CE0696)..... Pag. 181

Direttiva n. 29/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (14CE0697)..... Pag. 225

*Pubblicate nel n. L 96 del 29 marzo 2014*

## AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».*





# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 239/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014

Per la Commissione,  
a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.



## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	77,2
	TN	103,3
	TR	104,8
	ZZ	95,1
0707 00 05	MA	182,1
	TR	152,1
	ZZ	167,1
0709 91 00	EG	45,1
	ZZ	45,1
0709 93 10	MA	41,8
	TR	78,3
	ZZ	60,1
0805 10 20	EG	46,6
	IL	67,5
	MA	50,8
	TN	51,1
	TR	61,0
	ZZ	55,4
0805 50 10	TR	77,5
	ZZ	77,5
0808 10 80	CL	110,0
	CN	98,4
	MK	30,8
	US	207,8
	ZZ	111,8
0808 30 90	AR	102,4
	CL	159,0
	CN	68,3
	TR	158,2
	US	211,0
	ZA	95,8
	ZZ	132,5

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2014

## recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento ha l'obiettivo di fornire un codice europeo di condotta per sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione di partenariati finalizzati agli accordi di partenariato e ai programmi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dal Fondo di coesione, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Tali fondi operano ora nell'ambito di un quadro comune e sono denominati «fondi strutturali e d'investimento europei» (in appresso «fondi SIE»).
- (2) Lavorare in partenariato è un principio consolidato nell'attuazione dei fondi SIE. Il partenariato implica una stretta cooperazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società civile a livello nazionale, regionale e locale nel corso dell'intero ciclo del programma, che si articola in preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione.


- (3) È opportuno che i partner selezionati siano il più possibile rappresentativi delle parti interessate. Occorre che le procedure di selezione siano trasparenti e tengano conto dei diversi contesti istituzionali e giuridici degli Stati membri e delle loro competenze nazionali e regionali.

- (4) I partner dovrebbero includere autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali e le organizzazioni locali e di volontariato, che possono influenzare significativamente l'attuazione dell'accordo di partenariato e dei programmi o risentire dei loro effetti. È opportuno prestare una particolare attenzione all'inclusione dei gruppi che possono risentire degli effetti dei programmi ma che incontrano difficoltà a influenzarli, in particolare delle comunità più vulnerabili ed emarginate, a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, segnatamente delle persone con disabilità, dei migranti e dei Rom.

- (5) Per la selezione dei partner è opportuno tenere conto delle differenze tra accordi di partenariato e programmi. Gli accordi di partenariato riguardano tutti i fondi SIE che forniscono sostegno a ciascuno Stato membro, mentre i programmi fanno riferimento soltanto ai fondi SIE dai quali ricevono un contributo. I partner degli accordi di partenariato dovrebbero essere quelli pertinenti in considerazione dell'uso di tutti i fondi SIE, mentre per i programmi è sufficiente che i partner siano quelli pertinenti in considerazione dell'uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma.

- (6) I partner devono essere coinvolti nell'elaborazione e nell'attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi. A tale scopo, è necessario stabilire i principi essenziali e le buone prassi in materia di consultazione tempestiva, pertinente e trasparente dei partner sull'analisi delle sfide e delle esigenze da fronteggiare, sulla selezione degli obiettivi e delle priorità per raggiungerli, e sulle strutture di coordinamento e sugli accordi di governance a più livelli necessari per una realizzazione efficace delle politiche.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.



- (7) I partner dovrebbero essere rappresentati in seno ai comitati di sorveglianza dei programmi. Le norme che disciplinano la composizione e le procedure dei comitati dovrebbero promuovere la continuità e la responsabilità nella programmazione e nell'attuazione, e accordi di lavoro chiari e trasparenti, nonché la tempestività e la non discriminazione.
- (8) È opportuno che i partner, mediante la loro partecipazione attiva ai comitati di sorveglianza, siano coinvolti nella valutazione del grado di efficienza per le diverse priorità, delle pertinenti relazioni sui programmi e, se del caso, degli inviti a presentare proposte.
- (9) Va agevolato un partenariato efficace aiutando i partner interessati a rafforzare la loro capacità istituzionale in vista della preparazione e dell'attuazione dei programmi.
- (10) La Commissione dovrebbe facilitare lo scambio di buone prassi, rafforzando la capacità istituzionale e la diffusione dei risultati di maggior rilievo tra gli Stati membri, le autorità di gestione e i rappresentanti dei partner attraverso l'istituzione di una comunità di prassi sul partenariato riguardanti tutti i fondi SIE.
- (11) È opportuno che il ruolo dei partner nell'attuazione degli accordi di partenariato e i risultati e l'efficacia del partenariato nel periodo di programmazione siano sottoposti a valutazione da parte degli Stati membri.
- (12) Al fine di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione alcuni esempi delle migliori prassi esistenti negli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

##### DISPOSIZIONI GENERALI

###### Articolo 1

###### Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce il codice europeo di condotta sul partenariato per gli accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai fondi strutturali e d'investimento europei.

#### CAPO II

##### PRINCIPI ESSENZIALI RELATIVI A PROCEDURE TRASPARENTI PER L'IDENTIFICAZIONE DEI PARTNER INTERESSATI

###### Articolo 2

###### Rappresentatività dei partner

Gli Stati membri provvedono a che i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 siano il più

possibile rappresentativi delle parti interessate e siano nominati in qualità di rappresentanti debitamente autorizzati, tenendo conto delle loro competenze, della capacità di partecipare attivamente e di un adeguato livello di rappresentanza.

#### Articolo 3

##### Identificazione dei partner pertinenti per gli accordi di partenariato

1. Per l'accordo di partenariato, gli Stati membri devono identificare i partner pertinenti tra, come minimo:

- a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, tra cui:
- i) le autorità regionali, i rappresentanti nazionali delle autorità locali e le autorità locali che rappresentano le maggiori città e aree urbane, aventi competenze connesse all'uso previsto dei fondi SIE;
  - ii) i rappresentanti nazionali di istituti di istruzione superiore, organismi di istruzione e di formazione e centri di ricerca, tenendo conto dell'uso previsto dei fondi SIE;
  - iii) altre autorità pubbliche nazionali competenti per l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto dell'uso previsto dei fondi SIE; in particolare gli organismi per la promozione della parità di trattamento stabiliti in conformità alle direttive del Consiglio (CE) 2000/43/CE<sup>(1)</sup> e 2004/113/CE<sup>(2)</sup> e alla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup>;
- b) le parti economiche e sociali, tra cui:
- i) organizzazioni delle parti sociali riconosciute a livello nazionale, in particolare organizzazioni interprofessionali a carattere generale e organizzazioni settoriali i cui settori sono connessi all'uso previsto dei fondi SIE;

- ii) camere di commercio nazionali e associazioni imprenditoriali che rappresentano l'interesse generale delle industrie e dei settori, tenendo conto dell'uso previsto dei fondi SIE e al fine di garantire una rappresentanza equilibrata di grandi, medie, piccole e micro imprese, insieme con i rappresentanti dell'economia sociale;

(1) Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

(2) Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

(3) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).



- c) organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, tra cui:
- i) organismi che operano nei settori connessi all'uso previsto dei fondi SIE e all'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in base alla loro rappresentatività, e tenendo conto della copertura geografica e tematica, della capacità di gestione, delle competenze e degli approcci innovativi;
  - ii) altre organizzazioni o gruppi che sono o che è probabile che siano interessati in modo significativo dall'attuazione dei fondi SIE, in particolare gruppi considerati a rischio di discriminazione e di esclusione sociale.
2. Qualora le autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la società civile abbiano creato un organismo che raggruppa i loro interessi al fine di favorire il loro coinvolgimento nel partenariato (organizzazione ombrello), essi possono designare un unico rappresentante che presenti il punto di vista dell'organizzazione ombrello in seno al partenariato.
- iv) altri organismi a livello nazionale, regionale o locale e autorità che rappresentano i settori in cui vengono attuati gli investimenti territoriali integrati e le strategie di sviluppo locale finanziati dal programma;
- b) le parti economiche e sociali, tra cui:
- i) organizzazioni delle parti sociali riconosciute a livello nazionale o regionale, in particolare organizzazioni inter-professionali a carattere generale e organizzazioni settoriali, i cui settori sono connessi all'uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma;
  - ii) camere di commercio nazionali o regionali e associazioni imprenditoriali che rappresentano l'interesse generale delle industrie o dei settori, al fine di garantire una rappresentanza equilibrata di grandi, medie, piccole e micro imprese, insieme con i rappresentanti dell'economia sociale;
  - iii) altri organismi analoghi a livello nazionale o regionale;
- c) organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, tra cui:
- i) organismi che operano nei settori connessi all'uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma e all'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in base alla loro rappresentatività, e tenendo conto della copertura geografica e tematica, della capacità di gestione, delle competenze e degli approcci innovativi;
  - ii) organismi che rappresentano i gruppi di azione locale di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
  - iii) altre organizzazioni o gruppi che sono o che è probabile che siano interessati in modo significativo dall'attuazione dei fondi SIE, in particolare gruppi considerati a rischio di discriminazione e di esclusione sociale.

#### Articolo 4

##### Identificazione dei partner pertinenti per i programmi

1. Per ciascun programma, gli Stati membri devono identificare i partner pertinenti tra, come minimo:

- a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, tra cui:
  - i) le autorità regionali, i rappresentanti nazionali delle autorità locali e le autorità locali che rappresentano le maggiori città e aree urbane, aventi competenze connesse all'uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma;
  - ii) i rappresentanti nazionali o regionali di istituti di istruzione superiore, organismi che forniscono servizi di istruzione, formazione e consulenza e centri di ricerca, tenendo conto dell'uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma;
  - iii) altre autorità pubbliche competenti per l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto dell'uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma, in particolare gli organismi per la promozione della parità di trattamento stabiliti in conformità alle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE e alla direttiva 2006/54/CE;

2. Per quanto riguarda i programmi di cooperazione territoriale europea, gli Stati membri possono coinvolgere nel partenariato:

- i) gruppi europei di cooperazione territoriale che operano nell'ambito dei rispettivi programmi transfrontalieri o transnazionali;
- ii) autorità o organismi coinvolti nello sviluppo o nell'attuazione di una strategia macroregionale o per i bacini marittimi nella zona interessata dal programma, compresi i coordinatori di settori prioritari per le strategie macroregionali.



3. Qualora le autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la società civile abbiano creato un'organizzazione ombrello, essi possono designare un unico rappresentante che presenti il punto di vista dell'organizzazione ombrello in seno al partenariato.

### CAPO III

#### PRINCIPI ESSENZIALI E BUONE PRASSI IN MATERIA DI COINVOLGIMENTO DEI PARTNER PERTINENTI NELLA PREPARAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DEI PROGRAMMI

##### Articolo 5

#### Consultazione dei partner pertinenti nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi

1. Al fine di garantire la trasparenza e il coinvolgimento effettivo dei partner pertinenti, gli Stati membri e le autorità di gestione li consultano sul processo e sulla tempistica della preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi. A tal fine, essi li tengono pienamente informati del loro contenuto e delle eventuali modifiche.

2. Per quanto riguarda la consultazione dei partner interessati, gli Stati membri tengono conto della necessità di:

- a) comunicare tempestivamente le informazioni pertinenti e renderle facilmente accessibili;
- b) dare ai partner tempo sufficiente per analizzare e commentare i principali documenti preparatori, il progetto di accordo di partenariato e i progetti di programmi;
- c) mettere a disposizione canali attraverso i quali i partner possono porre domande, fornire contributi ed essere informati del modo in cui le loro proposte sono state prese in considerazione;
- d) divulgare i risultati delle consultazioni.

3. Per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri devono tenere conto del ruolo che le reti rurali nazionali istituite in conformità all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> possono svolgere per il coinvolgimento dei partner pertinenti.

4. Qualora siano in essere accordi formali tra i differenti livelli di governo al di sotto del livello nazionale, lo Stato membro terrà conto di tali accordi di governance a più livelli conformemente al suo quadro istituzionale e giuridico.

##### Articolo 6

#### Preparazione dell'accordo di partenariato

Gli Stati membri, in conformità al loro quadro istituzionale e giuridico, coinvolgono i partner pertinenti nella preparazione dell'accordo di partenariato, in particolare per quanto riguarda:

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).


- a) l'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici, compresi quelli definiti nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per paese;
- b) le sintesi delle condizionalità ex ante dei programmi e le conclusioni essenziali di eventuali valutazioni ex ante dell'accordo di partenariato effettuate su iniziativa dello Stato membro;
- c) la scelta degli obiettivi tematici, la dotazione indicativa dei fondi SIE e i loro principali risultati attesi;
- d) l'elenco dei programmi e i meccanismi a livello nazionale e regionale finalizzati al coordinamento tra i fondi SIE e dei fondi SIE con altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la Banca europea per gli investimenti;
- e) le modalità per garantire un approccio integrato all'uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca e delle zone con caratteristiche territoriali particolari;
- f) le modalità per garantire un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà e dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o di esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate;
- g) l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

##### Articolo 7

#### Informazioni sul coinvolgimento dei partner pertinenti nell'accordo di partenariato

Gli Stati membri forniscono in relazione all'accordo di partenariato almeno le seguenti informazioni:

- a) l'elenco dei partner coinvolti nella preparazione dell'accordo di partenariato;
- b) le azioni intraprese per garantire la partecipazione attiva dei partner, comprese le azioni intraprese in termini di accessibilità, in particolare per le persone con disabilità;
- c) il ruolo dei partner nella preparazione dell'accordo di partenariato;
- d) i risultati della consultazione con i partner e una descrizione del suo valore aggiunto nella preparazione dell'accordo di partenariato.



*Articolo 8***Preparazione dei programmi**

Gli Stati membri, in conformità al loro quadro istituzionale e giuridico, coinvolgono i partner pertinenti nella preparazione dei programmi, in particolare per quanto riguarda:

- a) l'analisi e l'identificazione delle esigenze;
- b) la definizione o la selezione delle priorità e dei relativi obiettivi specifici;
- c) l'assegnazione dei finanziamenti;
- d) la definizione degli indicatori specifici dei programmi;
- e) l'applicazione dei principi orizzontali quali definiti agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- f) la composizione del comitato di sorveglianza.

*Articolo 9***Informazioni sul coinvolgimento dei partner pertinenti nei programmi**

Gli Stati membri forniscono in relazione ai programmi almeno le seguenti informazioni:

- a) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione dei programmi e nelle relative modifiche;
- b) le azioni previste per garantire la partecipazione dei partner all'attuazione dei programmi.

## CAPO IV

**BUONE PRASSI RELATIVE ALLA FORMULAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO LA COMPOSIZIONE E LE PROCEDURE INTERNE DEI COMITATI DI SORVEGLIANZA***Articolo 10***Norme che disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza**

1. Nel formulare le norme che disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza gli Stati membri prendono in considerazione il coinvolgimento dei partner che hanno partecipato alla preparazione dei programmi e mirano a promuovere la parità tra uomini e donne e la non discriminazione.

2. Per quanto riguarda i comitati di sorveglianza dei programmi di cooperazione territoriale europea, i partner possono essere rappresentati da organizzazioni ombrello a livello transnazionale o dell'Unione nell'ambito dei programmi di cooperazione interregionale e transnazionale. Gli Stati membri possono coinvolgere i partner nella preparazione del comitato di sorveglianza, in particolare tramite la loro partecipazione ai comitati di coordinamento a livello nazionale negli Stati membri partecipanti.

*Articolo 11***Norme che disciplinano la procedura del comitato di sorveglianza**

Nel formulare le norme che disciplinano la procedura, i comitati di sorveglianza devono tenere conto dei seguenti elementi:

- a) i diritti di voto dei membri;
- b) il preavviso da dare per le riunioni e la trasmissione dei documenti che, come regola generale, non può essere inferiore a 10 giorni lavorativi;
- c) le modalità di pubblicazione e accessibilità dei documenti preparatori presentati al comitato di sorveglianza;
- d) la procedura di adozione, pubblicazione e accessibilità dei verbali;
- e) le modalità di istituzione dei gruppi di lavoro e relative alle loro attività nell'ambito dei comitati di sorveglianza;
- f) le disposizioni sul conflitto di interessi per i partner coinvolti nella sorveglianza, nella valutazione e negli inviti a presentare proposte;
- g) le condizioni, i principi e le modalità che regolamentano i rimborsi, le opportunità di sviluppo delle capacità e il ricorso all'assistenza tecnica.

## CAPO V

**PRINCIPI ESSENZIALI E BUONE PRASSI PER QUANTO RIGUARDA IL COINVOLGIMENTO DEI PARTNER PERTINENTI NELLA PREPARAZIONE DI INVITI A PRESENTARE PROPOSTE E RELAZIONI SULLO STATO DEI LAVORI E IN MATERIA DI SORVEGLIANZA E DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI***Articolo 12***Obblighi in merito alla protezione dei dati, alla riservatezza e al conflitto di interessi**

Gli Stati membri provvedono a che i partner coinvolti nella preparazione di inviti a presentare proposte, relazioni sullo stato dei lavori e attività di sorveglianza e valutazione dei programmi siano consapevoli dei loro obblighi relativi alla protezione dei dati, alla riservatezza e al conflitto di interessi.

*Articolo 13***Coinvolgimento dei partner pertinenti nella preparazione degli inviti a presentare proposte**

Le autorità di gestione prendono i provvedimenti necessari per evitare potenziali conflitti di interesse quando coinvolgono i partner nella preparazione di inviti a presentare proposte o nella loro valutazione.



Articolo 14

**Coinvolgimento dei partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato dei lavori**

Gli Stati membri coinvolgono i partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato dei lavori concernenti l'esecuzione dell'accordo di partenariato di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare per quanto riguarda la valutazione del ruolo dei partner nell'esecuzione dell'accordo di partenariato e la panoramica dei pareri formulati dai partner nel corso della consultazione, compresa, se del caso, la descrizione del modo in cui i pareri dei partner sono stati presi in considerazione.

Articolo 15

**Coinvolgimento dei partner pertinenti nella sorveglianza dei programmi**

Le autorità di gestione coinvolgono i partner, nel quadro del comitato di sorveglianza e dei loro gruppi di lavoro, nel valutare l'efficacia del programma, comprese le conclusioni della verifica di efficacia dell'attuazione, e nella preparazione delle relazioni di attuazione annuali relative ai programmi.

Articolo 16

**Coinvolgimento dei partner nella valutazione dei programmi**

1. Le autorità di gestione coinvolgono i partner pertinenti nella valutazione dei programmi nell'ambito dei comitati di sorveglianza e, se del caso, dei gruppi di lavoro specifici istituiti dai comitati di sorveglianza a tal fine.

2. Le autorità di gestione dei programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione consultano i partner sulle relazioni che sintetizzano le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione, in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

CAPO VI

**AREE DI MASSIMA, TEMATICHE E BUONE PRASSI SULL'UTILIZZO DEI FONDI SIE PER RAFFORZARE LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE DEI PARTNER PERTINENTI E RUOLO DELLA COMMISSIONE NELLA DIVULGAZIONE DELLE BUONE PRASSI**

Articolo 17

**Rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti**

1. L'autorità di gestione esamina la necessità di avvalersi di assistenza tecnica al fine di sostenere il rafforzamento delle capacità istituzionali dei partner, in particolare per quanto riguarda i piccoli enti locali, le parti economiche e sociali e le organizzazioni non governative, al fine di aiutarli a partecipare con efficacia alla preparazione, all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può assumere la forma di, tra l'altro, seminari ad hoc, sessioni di formazione, coordinamento e collegamento in rete di strutture o contributi ai costi di partecipazione a riunioni sulla preparazione, sull'attuazione, sulla sorveglianza e sulla valutazione del programma.

3. Per i programmi di sviluppo rurale, il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere fornito attraverso la rete rurale nazionale stabilita in conformità all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

4. Per i programmi del FSE, le autorità di gestione nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni in transizione o negli Stati membri ammissibili al sostegno del Fondo di coesione garantiscono che, in base alle esigenze, siano assegnate adeguate risorse del FSE alle attività di sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni non governative che partecipano ai programmi.

5. Per la cooperazione territoriale europea, il sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 può inoltre coprire il sostegno ai partner per il potenziamento delle capacità istituzionali finalizzate alla partecipazione ad attività di cooperazione internazionale.

Articolo 18

**Ruolo della Commissione nella divulgazione delle buone prassi**

1. La Commissione istituisce un meccanismo di cooperazione denominato comunità europea di prassi sul partenariato, che è comune ai fondi SIE e aperto agli Stati membri interessati, alle autorità di gestione e alle organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione.

La comunità europea di prassi sul partenariato agevola lo scambio di esperienze, lo sviluppo di capacità, nonché la diffusione dei risultati di maggior rilievo.

2. La Commissione rende disponibili gli esempi di buone prassi nell'organizzazione del partenariato.

3. Lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone prassi e di approcci innovativi in relazione all'attuazione dei programmi e delle azioni di cooperazione interregionale di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> comprende l'esperienza del partenariato nei programmi di cooperazione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).



## CAPO VII

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 19***Entrata in vigore**


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

14CE0674



## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 241/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2014

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4, terzo comma; l'articolo 27, paragrafo 2, terzo comma; l'articolo 28, paragrafo 5, terzo comma; l'articolo 29, paragrafo 6, terzo comma; l'articolo 32, paragrafo 2, terzo comma; l'articolo 36, paragrafo 2, terzo comma; l'articolo 41, paragrafo 2, terzo comma; l'articolo 52, paragrafo 2, terzo comma; l'articolo 76, paragrafo 4, terzo comma; l'articolo 78, paragrafo 5, terzo comma; l'articolo 79, paragrafo 2, terzo comma; l'articolo 83, paragrafo 2, terzo comma; l'articolo 481, paragrafo 6, terzo comma; l'articolo 487, paragrafo 3, terzo comma,


considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, poiché si riferiscono a elementi dei requisiti di fondi propri degli enti e a deduzioni da questi stessi elementi dei fondi propri per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013. Per garantire la coerenza fra tali disposizioni, che devono entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali requisiti di avere una visione globale e un accesso unico a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione previste dal regolamento (UE) n. 575/2013.
- (2) Al fine di garantire una maggiore convergenza in tutta l'Unione per quanto riguarda le modalità con cui i dividendi devono essere dedotti dagli utili di periodo o di fine esercizio, è necessario introdurre una gerarchia delle modalità per valutare la deduzione: in primo luogo la decisione sulle distribuzioni da parte dell'organo competente, in secondo luogo la politica dei dividendi e in terzo luogo il tasso storico di distribuzione degli utili.
- (3) Di conseguenza, oltre ai requisiti generali di fondi propri, integrati o modificati dai requisiti specifici fissati in termini di fondi propri per questi tipi di enti, è necessario specificare le condizioni in base alle quali le autorità

competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo ai fini dei fondi propri, al fine di attenuare il rischio che un ente possa operare con lo specifico status di società mutua o cooperativa, ente di risparmio o ente analogo a cui si possono applicare requisiti di fondi propri specifici, se l'ente non possiede caratteristiche comuni agli enti del settore bancario cooperativo dell'Unione.

- (4) Per un ente riconosciuto, ai sensi della normativa nazionale applicabile, quale società mutua o cooperativa, ente di risparmio o ente analogo, è opportuno in alcuni casi distinguere tra i possessori di strumenti di capitale primario di classe 1 dell'ente e i membri di tale ente, dal momento che i membri solitamente devono possedere strumenti di capitale per aver diritto ai dividendi nonché a parte degli utili e delle riserve.
- (5) In generale, la caratteristica comune di una società mutua o cooperativa, di un ente di risparmio o di un ente analogo è quella di svolgere un'attività a vantaggio dei clienti e dei membri dell'ente, e di offrire un servizio al pubblico. L'obiettivo principale non è di generare e pagare un rendimento finanziario ai fornitori esterni di capitale, come fanno le società per azioni con i loro azionisti. Per questo motivo, gli strumenti di capitale utilizzati da questi enti sono diversi dagli strumenti di capitale emessi dalle società per azioni, che solitamente concedono ai possessori pieno accesso alle riserve e agli utili in situazione sia di continuità aziendale che di liquidazione e sono trasferibili a terzi.
- (6) Per quanto riguarda le società cooperative, generalmente una caratteristica comune consiste nella capacità dei membri di ritirarsi e quindi di richiedere il rimborso degli strumenti di capitale primario di classe 1 che essi possiedono. Ciò non impedisce a una società cooperativa di emettere strumenti di capitale primario di classe 1 ammissibili che i possessori non possono restituire all'ente, a condizione che tali strumenti rispettino le disposizioni di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013. Se un ente emette diverse tipologie di strumenti conformi all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013, non si dovrebbero conferire privilegi solo ad alcune di queste tipologie di strumenti, salvo quelli previsti all'articolo 29, paragrafo 4, di tale regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.



- (7) L'organizzazione degli enti di risparmio è solitamente simile a quella di una fondazione, il che significa che il capitale non è posseduto da nessuno, per cui nessuno partecipa al capitale e può beneficiare degli utili dell'ente. Una delle principali caratteristiche delle società mutue è che generalmente i membri non contribuiscono al capitale dell'ente e nel corso normale dell'attività non beneficiano della distribuzione diretta delle riserve. Ciò non dovrebbe impedire a questi enti di emettere, al fine di sviluppare la propria attività, strumenti di capitale primario di classe 1 a favore di investitori o membri che possono partecipare al capitale e beneficiare in una certa misura delle riserve in situazione sia di continuità aziendale che di liquidazione.
- (8) Tutti gli enti esistenti già costituiti e riconosciuti come società mutue, società cooperative, enti di risparmio o enti analoghi ai sensi della normativa nazionale applicabile prima del 31 dicembre 2012 continuano a essere classificati come tali ai fini della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013, indipendentemente dalla loro forma giuridica, purché continuino a soddisfare i criteri che hanno determinato il riconoscimento come uno di tali soggetti ai sensi della normativa nazionale applicabile.
- (9) Per definire le situazioni che sarebbero qualificate come finanziamenti indiretti per tutte le tipologie di strumenti di capitale, è più pratico e completo farlo specificando le caratteristiche del concetto opposto, ossia del finanziamento diretto.
- (10) Le norme sui fondi propri da applicare alle società mutue, alle società cooperative, agli enti di risparmio o ad enti analoghi dovrebbero tenere debitamente conto delle specificità di tali enti. È necessario prevedere alcune norme affinché tali enti siano in grado di limitare il rimborso dei propri strumenti di capitale, se del caso. Quindi, laddove il rifiuto al rimborso degli strumenti sia proibito ai sensi della normativa nazionale applicabile per queste tipologie di enti, è essenziale che le disposizioni che regolano gli strumenti conferiscano all'ente la capacità di rinviare il loro rimborso e limitare l'importo da rimborsare. Inoltre, data l'importanza della capacità di limitare o rinviare il rimborso, le autorità competenti dovrebbero avere il potere di limitare il rimborso delle quote delle cooperative e gli enti dovrebbero documentare qualsiasi decisione volta a limitare il rimborso.
- (11) È necessario definire, e allineare con le prassi internazionali (quelle definite dal comitato di Basilea per la vigilanza bancaria), il trattamento del concetto di plusvalenza connesso al reddito futuro atteso nel contesto della cartolarizzazione, e garantire che nessuna plusvalenza revocabile venga inclusa tra i fondi propri di un ente, data la sua temporaneità.
- (12) Per evitare l'arbitraggio regolamentare e assicurare un'applicazione armonizzata delle norme sui requisiti patrimoniali nell'Unione, è importante garantire un approccio uniforme in merito alle deduzioni dai fondi propri di alcuni elementi come le perdite relative all'esercizio in corso, le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e le attività dei fondi pensione a prestazioni definite.
- (13) Per garantire una valutazione coerente degli incentivi al rimborso in tutta l'Unione, è necessario descrivere i casi in cui ci si aspetta che lo strumento probabilmente verrà rimborsato. È altresì necessario elaborare norme che favoriscano la tempestiva attivazione dei meccanismi di assorbimento delle perdite per strumenti ibridi, in modo da aumentare in futuro l'assorbimento delle perdite di questi strumenti. Inoltre, poiché gli strumenti emessi da società veicolo offrono una minore certezza in termini prudenziali rispetto agli strumenti emessi direttamente, l'utilizzo di società veicolo per l'emissione indiretta di fondi propri deve essere limitata e inquadrata in termini rigorosi.
- (14) Occorre trovare un equilibrio tra la necessità di garantire un calcolo prudenzialmente appropriato delle esposizioni degli enti verso le partecipazioni indirette derivanti dalla detenzione di indici e la necessità di assicurare che questo non diventi eccessivamente oneroso per loro.
- (15) Si ritiene necessario prevedere un processo dettagliato e completo per la concessione dell'autorizzazione a ridurre i fondi propri da parte delle autorità di vigilanza competenti. I riacquisti integrali o parziali e i rimborsi degli strumenti di fondi propri non dovrebbero essere annunciati ai possessori prima che l'ente abbia ottenuto l'autorizzazione preventiva dell'autorità competente. Gli enti dovrebbero fornire un elenco dettagliato degli elementi, affinché l'autorità competente possa disporre di tutte le informazioni necessarie prima di decidere se concedere la propria approvazione.
- (16) Sono concesse, laddove opportuno, deroghe temporanee alla deduzione dagli elementi dei fondi propri per consentire l'attuazione di piani di assistenza finanziaria. Pertanto, la durata di tali deroghe non dovrebbe superare la durata dei piani di assistenza finanziaria.
- (17) Affinché le società veicolo abbiano i requisiti per essere incluse tra gli elementi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1 e 2, le attività di tali società non investite in strumenti di fondi propri emessi dagli enti dovrebbero rimanere a un livello minimo e poco significativo. A tale scopo, a questo importo delle attività viene imposto un limite espresso in relazione alla media delle attività totali della società veicolo.



- (18) Le disposizioni transitorie mirano a consentire un passaggio agevole al nuovo quadro normativo; è quindi importante che il trattamento previsto dalle disposizioni transitorie per filtri e deduzioni contenute nel regolamento (UE) n. 575/2013 sia applicato uniformemente, ma in modo da tenere conto del punto di partenza originario creato dalle norme nazionali che recepiscono il precedente regime normativo dell'Unione rappresentato dalle direttive 2006/48/CE<sup>(1)</sup> e 2006/49/CE<sup>(2)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (19) Gli strumenti di capitale primario di classe 1 o di capitale aggiuntivo di classe 1 in eccesso soggetti alla clausola *grandfathering* conformemente alle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013 possono, sulla base di tali disposizioni, essere inclusi nei limiti degli strumenti soggetti alla clausola *grandfathering* per le classi inferiori di capitale. Questo tuttavia non può alterare i limiti per gli strumenti soggetti alla clausola *grandfathering* per le classi inferiori; pertanto, qualsiasi inclusione nei limiti della clausola *grandfathering* per la classe inferiore dovrebbe essere possibile solo se vi è margine sufficiente in quella classe inferiore. Infine, poiché si tratta di strumenti in eccesso della classe superiore, dovrebbe essere possibile riclassificare successivamente questi strumenti in una classe superiore di capitale.
- (20) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall'Autorità bancaria europea alla Commissione.
- (21) L'Autorità bancaria europea ha svolto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup>.
- (22) È opportuno che l'Autorità bancaria europea effettui una revisione dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, delle norme in materia di procedure d'autorizzazione per il rimborso di strumenti di capitale primario di classe 1 delle società mutue, delle società cooperative, degli enti di risparmio o di enti analoghi, e proponga modifiche, se del caso.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

- (23) L'Autorità bancaria europea ha consultato l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali in materia di trattamento degli strumenti di capitale di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi e in materia di trattamento degli strumenti di capitale delle imprese escluse dal campo di applicazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(4)</sup> ai fini dell'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento fissa regole concernenti:

- a) il significato di «prevedibile» quando si stabilisce se gli oneri e i dividendi prevedibili sono stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- c) le forme e la natura applicabili del finanziamento indiretto degli strumenti di capitale di cui all'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- d) la natura delle limitazioni del rimborso che si rendono necessarie quando la normativa nazionale applicabile vieta all'ente di rifiutare il rimborso degli strumenti di fondi propri, di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- e) l'ulteriore specifica del concetto di plusvalenza al momento della vendita di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

<sup>(4)</sup> Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).



- f) l'applicazione delle deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 e di altre deduzioni per il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 e il capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- g) i criteri in base ai quali un'autorità competente autorizza un ente a ridurre l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- h) la forma e la natura degli incentivi al rimborso, la natura di un'eventuale rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1 a seguito di una svalutazione del valore nominale a titolo temporaneo, le procedure e le scadenze relative ad eventi attivatori, le caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione e l'uso di società veicolo di cui all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- i) il margine di prudenza richiesto in stime utilizzate in alternativa al calcolo delle esposizioni sottostanti per partecipazioni indirette derivanti dalla detenzione di indici di cui all'articolo 76, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- j) alcune condizioni particolari che devono essere soddisfatte prima che le autorità di vigilanza possano concedere l'autorizzazione a ridurre i fondi propri e la relativa procedura di cui all'articolo 78, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- k) le condizioni per la concessione di una deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri di cui all'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- l) i tipi di attività che possono riguardare la gestione di società veicolo e i concetti di «minimo» e «non significativo» ai fini della determinazione del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- m) le condizioni particolari per gli aggiustamenti da apportare ai fondi propri in base alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 481, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- n) le condizioni per gli elementi esclusi dalla clausola grandfathering per gli elementi di capitale primario di classe 1 o di capitale aggiuntivo di classe 1 in altri elementi dei fondi propri, di cui all'articolo 487, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

## CAPO II

## ELEMENTI DEI FONDI PROPRI

## SEZIONE I

*Capitale primario di classe 1 e relativi strumenti*

## Sottosezione 1

**Dividendi e oneri prevedibili**

## Articolo 2

**Il significato di «prevedibile» in dividendo prevedibile ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. L'importo dei dividendi prevedibili che gli enti devono dedurre dagli utili di periodo o di fine esercizio a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 è determinato conformemente ai paragrafi da 2 a 4.
2. Se l'organo di amministrazione dell'ente adotta formalmente o propone una decisione all'organismo competente dell'ente in merito all'importo dei dividendi da distribuire, tale importo è dedotto dagli utili di periodo o di fine esercizio corrispondenti.
3. Quando si distribuiscono dividendi intermedi, l'importo residuo degli utili di periodo derivante dal calcolo di cui al paragrafo 2, che deve essere aggiunto agli elementi del capitale primario di classe 1, è ridotto, tenendo conto delle norme di cui ai paragrafi 2 e 4, dell'importo di qualsiasi dividendo che si prevede sarà distribuito da quegli utili di periodo residui e versato con i dividendi finali per l'esercizio finanziario completo.
4. Prima che l'organo di amministrazione adotti formalmente o proponga una decisione all'organo competente in merito alla distribuzione dei dividendi, l'importo dei dividendi prevedibili che gli enti devono dedurre dagli utili di periodo o di fine esercizio è uguale all'importo degli utili di periodo o di fine esercizio moltiplicato per il tasso di distribuzione degli utili.
5. Il tasso di distribuzione degli utili è determinato sulla base della politica dei dividendi approvata per il periodo pertinente dall'organo di amministrazione o da altri organi competenti.
6. Se la politica dei dividendi prevede un intervallo di valori, invece di un valore fisso, per il tasso di distribuzione degli utili, ai fini del paragrafo 2 è usato il limite superiore dell'intervallo.
7. In mancanza di una politica dei dividendi approvata oppure se, a giudizio dell'autorità competente, è probabile che l'ente non applichi la propria politica dei dividendi, o ancora se questa politica non costituisce un principio prudente su cui determinare l'importo della deduzione, il tasso di distribuzione degli utili si basa sul maggiore dei due elementi seguenti:



- a) la media dei tassi di distribuzione degli utili dei tre anni precedenti all'anno in esame;
- b) il tasso di distribuzione degli utili dell'anno che precede l'anno in esame.

8. L'autorità competente può consentire all'ente di aggiustare il calcolo del tasso di distribuzione degli utili di cui al paragrafo 7, lettere a) e b), per escludere i dividendi straordinari distribuiti nel periodo in questione.

9. Per determinare l'importo dei dividendi prevedibili da dedurre si tiene conto degli eventuali limiti di natura normativa imposti alle distribuzioni, e in particolare dei limiti introdotti ai sensi dell'articolo 141 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>. L'importo degli utili dopo la deduzione degli oneri prevedibili soggetti a tali limiti può essere incluso integralmente negli elementi del capitale primario di classe 1 laddove si soddisfa la condizione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Se tali limiti sono applicabili, i dividendi prevedibili da dedurre si basano sul piano di conservazione del capitale concordato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 142 della direttiva 2013/36/UE.

10. L'importo dei dividendi prevedibili da distribuire in una forma che non riduca l'importo degli elementi del capitale primario di classe 1, ad esempio i dividendi in forma di azioni, non sono dedotti dagli utili di periodo o di fine esercizio da includere tra gli elementi del capitale primario di classe 1.

11. Prima di consentire all'ente di includere gli utili di periodo o di fine esercizio tra gli elementi del capitale primario di classe 1, l'autorità competente accerta che siano state effettuate tutte le deduzioni necessarie agli utili di periodo o di fine esercizio e tutte quelle connesse ai dividendi prevedibili, conformemente alla disciplina contabile applicabile o nell'ambito di altri aggiustamenti.

#### Articolo 3

#### **Il significato di «prevedibile» in onere prevedibile ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. L'importo degli oneri prevedibili di cui tener conto comprende i seguenti elementi:

- a) l'importo delle imposte;
- b) l'importo connesso a qualsiasi obbligo o circostanza emersi durante il relativo periodo di riferimento per la segnalazione che probabilmente riducono gli utili dell'ente e per i quali l'autorità competente non riscontra che sono state effettuate tutte le rettifiche di valore necessarie, come le rettifiche di valore supplementari di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 575/2013, o i necessari accantonamenti.

2. Gli oneri prevedibili che non sono già stati inclusi nel conto profitti e perdite sono assegnati al periodo intermedio

durante il quale sono stati sostenuti, in modo che a ciascun periodo intermedio corrisponda un importo ragionevole di tali oneri. Degli eventi rilevanti o non ricorrenti si tiene conto integralmente e tempestivamente nel periodo intermedio nel quale si verificano.

3. Prima di consentire all'ente di includere gli utili di periodo o di fine esercizio tra gli elementi del capitale primario di classe 1, l'autorità competente accerta che siano state effettuate tutte le deduzioni necessarie agli utili di periodo o di fine esercizio e tutte quelle connesse agli oneri prevedibili, conformemente alla disciplina contabile applicabile o nell'ambito di altri aggiustamenti.

#### Sottosezione 2

#### **Le società cooperative, gli enti di risparmio, le società mutue ed enti analoghi**

##### Articolo 4

#### **Tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile quale società cooperativa ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. Le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto una società cooperativa ai fini della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013, se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Per poter essere considerati società cooperative ai fini del paragrafo 1, gli enti devono avere uno dei seguenti status giuridici:

- a) in Austria: essere registrati come «eingetragene Genossenschaft (e.Gen.)» oppure «registrierte Genossenschaft» in virtù del «Gesetz über Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (GenG);
- b) in Belgio: essere registrati come «Société Coopérative/Cooperative Vennootschap» e approvati in virtù del regio decreto dell'8 gennaio 1962, il quale fissa le condizioni di approvazione dei raggruppamenti nazionali di società cooperative e delle società cooperative;
- c) a Cipro: essere registrati come «Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα ή ΣΠΠ» istituiti ai sensi delle leggi sulle società cooperative del 1985;
- d) nella Repubblica ceca: essere autorizzati come «spořitelní a úvěrní družstvo» in virtù della «zákon upravující činnost spořitelních a úvěrních družstev»;
- e) in Danimarca: essere registrati come «andelskasser» o «sammenslutninger af andelskasser» in forza della legge danese sull'attività finanziaria;

<sup>(1)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).




- f) in Finlandia: essere registrati come:
- 1) «Osuuspankki» o «andelsbank» in virtù della «laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista» o della «lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform»;
  - 2) «Muu osuuskuntamuotoinen luottolaitos» oppure «annat kreditinstitut i andelslagsform» ai sensi della «laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista» o della «lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform»;
  - 3) «Keskusyhteisö» oppure «centralinstitutet» in forza della «laki talletuspankkien yhteenliittymästä» o della «lag om en sammanslutning av inläningsbanker»;
- g) in Francia: essere registrati come «sociétés coopératives» ai sensi della «Loi n. 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération» e autorizzati come «banques mutualistes ou coopératives» in virtù del «Code monétaire et financier, partie législative, Livre V, titre Ier, chapitre II»;
- h) in Germania: essere registrati come «eingetragene Genossenschaft (eG)» in virtù del «Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (Genossenschaftsgesetz-GenG)»;
- i) in Grecia: essere registrati come «Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί» in forza della legge sulle cooperative n. 1667/1986 che operano come enti creditizi e possono essere classificati come «Συνεταιριστική Τράπεζα» in virtù della legge bancaria n. 3601/2007;
- j) in Ungheria: essere registrati come «Szövetkezeti hitelintézet» ai sensi della legge CXII del 1996 sugli enti creditizi e le imprese finanziarie;
- k) in Italia: essere registrati come:
- 1) «Banche popolari» in forza del «decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385»;
  - 2) «Banche di credito cooperativo» in forza del «decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385»;
  - 3) «Banche di garanzia collettiva dei fidi» ai sensi dell'articolo 13 del «decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269», convertito nella «legge 24 novembre 2003, n. 326»;
- l) in Lussemburgo: essere registrati come «Sociétés coopératives» di cui alla sezione VI della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali;
- m) nei Paesi Bassi: essere registrati come «coöperaties» oppure «onderlinge waarborgmaatschappijen» in virtù del «Libro 2, titolo 3 Rechtspersonen of the Burgerlijk wetboek»;
- n) in Polonia: essere registrati come «bank spółdzielczy» conformemente alle disposizioni del «Prawo bankowe»;
- o) in Portogallo: essere registrati come «Caixa de Crédito Agrícola Mútuo» oppure come «Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo» in virtù del «Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo e das Cooperativas de Crédito Agrícola» approvato con Decreto-Lei n. 24/91, de 11 de Janeiro;
- p) in Romania: essere registrati come «Organizații cooperatiste de credit» conformemente alle disposizioni del decreto ministeriale d'urgenza n. 99/2006 sugli enti creditizi e l'adeguatezza patrimoniale, approvato con modifiche e integrazioni dalla legge n. 227/2007;
- q) in Spagna: essere registrati come «Cooperativas de Crédito» in virtù della «Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito»;
- r) in Svezia: essere registrati come «Medlemsbank» ai sensi della «Lag (1995:1570) om medlemsbanker» oppure come «Kreditmarknadsförening» in virtù della «Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse»;
- s) nel Regno Unito: essere registrati come «cooperative societies» in forza dell'«Industrial and Provident Societies Act» del 1965 e dell'«Industrial and Provident Societies Act» (Irlanda del Nord) del 1969.
3. Per quanto riguarda il capitale primario di classe 1, per essere considerato una società cooperativa ai fini del paragrafo 1, l'ente deve essere in grado di emettere, ai sensi della normativa nazionale applicabile o dello statuto sociale, a livello di soggetto giuridico, soltanto gli strumenti di capitale di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Per essere considerato una società cooperativa ai fini del paragrafo 1, se i possessori — membri dell'ente o persone ad esso esterne — degli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui al paragrafo 3 possono ritirarsi, ai sensi della normativa nazionale applicabile, possono anche avere il diritto di restituire lo strumento di capitale all'ente, ma solo nei limiti della normativa nazionale applicabile, dello statuto sociale, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del presente regolamento. Questo non impedisce all'ente di emettere, ai sensi della normativa nazionale applicabile, a favore di membri dell'ente o persone ad esso esterne, strumenti di capitale primario di classe 1 conformi all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013 che non concedono il diritto di restituire lo strumento di capitale all'ente.

#### Articolo 5

#### **Tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile quale ente di risparmio ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. Le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto un ente di risparmio ai fini della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013, se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.



2. Perché possa essere considerato un ente di risparmio ai fini del paragrafo 1, l'ente deve avere uno dei seguenti status giuridici:

- a) in Austria: essere registrato come «Sparkasse» a norma del paragrafo 1, primo comma, del «Bundesgesetz über die Ordnung des Sparkassenwesens (Sparkassengesetz – SpG);
- b) in Danimarca: essere registrato come «Sparekasser» ai sensi della legge danese sull'attività finanziaria;
- c) in Finlandia: essere registrato come «Säästöpankki» oppure «Sparbank» in virtù della «Säästöpankkilaki» o della «Sparbankslag»;
- d) in Germania: essere registrato come «Sparkasse» ai sensi delle seguenti leggi:
  - 1) «Sparkassengesetz für Baden-Württemberg (SpG);
  - 2) «Gesetz über die öffentlichen Sparkassen (Sparkassengesetz – SpkG) in Bayern»;
  - 3) «Gesetz über die Berliner Sparkasse und die Umwandlung der Landesbank Berlin – Girozentrale – in eine Aktiengesellschaft (Berliner Sparkassengesetz – SpkG);
  - 4) «Brandenburgisches Sparkassengesetz (BbgSpkG);
  - 5) «Sparkassengesetz für öffentlich-rechtliche Sparkassen im Lande Bremen (Bremisches Sparkassengesetz);
  - 6) «Hessisches Sparkassengesetz»;
  - 7) «Sparkassengesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (SpkG);
  - 8) «Niedersächsisches Sparkassengesetz (NSpG);
  - 9) «Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen (Sparkassengesetz – SpkG);
  - 10) «Sparkassengesetz (SpkG) für Rheinland-Pfalz»;
  - 11) «Saarländisches Sparkassengesetz (SSpG);
  - 12) «Gesetz über die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute im Freistaat Sachsen und die Sachsen-Finanzgruppe»;
  - 13) «Sparkassengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SpkG-LSA);
  - 14) «Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein (Sparkassengesetz – SpkG);
  - 15) «Thüringer Sparkassengesetz (ThürSpkG);
- e) in Spagna: essere registrato come «Cajas de Ahorros» in virtù del «Real Decreto-Ley 2532/1929, de 21 de noviembre, sobre Régimen del Ahorro Popular»;

f) in Svezia: essere registrato come «Sparbank» in forza della «Sparbankslag (1987:619)».

3. Per quanto riguarda il capitale primario di classe 1, per essere considerato un ente di risparmio ai fini del paragrafo 1, l'ente deve essere in grado di emettere, ai sensi della normativa nazionale applicabile o dello statuto sociale, a livello di soggetto giuridico, soltanto gli strumenti di capitale di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013.

4. Perché un ente possa essere considerato un ente di risparmio ai fini del paragrafo 1, ai sensi della normativa nazionale applicabile la somma di capitale, riserve e utili di periodo o di fine esercizio non può essere distribuita ai possessori degli strumenti di capitale primario di classe 1. Si ritiene che tale condizione sia soddisfatta anche se l'ente emette strumenti di capitale primario di classe 1 che conferiscono ai possessori, in situazione di continuità aziendale, il diritto a una parte degli utili e delle riserve, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile, purché questa parte sia proporzionata al loro contributo al capitale e alle riserve oppure, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile, conformemente ad accordi alternativi. L'ente può emettere strumenti di capitale primario di classe 1 che, nel caso di insolvenza o di liquidazione dell'ente, conferiscono ai possessori il diritto a riserve che non deve essere necessariamente proporzionato al contributo al capitale e alle riserve, purché siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 29, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.


#### Articolo 6

#### **Tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile quale società mutua ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. Le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto una società mutua ai fini della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013, se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Perché l'ente possa essere considerato una società mutua ai fini del paragrafo 1, deve avere uno dei seguenti status giuridici:

- a) in Danimarca: associazioni («Foreninger») o fondi («Fonde») derivanti dalla conversione in società a responsabilità limitata di imprese di assicurazioni («Forsikringsselskaber»), istituti di credito ipotecario («Realkreditinstitutter»), casse di risparmio («Sparekasser»), casse di risparmio cooperative («Andelskasser») e affiliazioni delle casse di risparmio cooperative («Sammenlutninger af andelskasser») in forza della legge danese sull'attività finanziaria;
- b) in Irlanda: «building societies» a norma del «Building Societies Act» del 1989;
- c) nel Regno Unito: «building societies» a norma del «Building Societies Act» del 1986; «savings bank» a norma del «Savings Bank (Scotland) Act» del 1819.



3. Per quanto riguarda il capitale primario di classe 1, per essere considerato una società mutua ai fini del paragrafo 1, l'ente deve essere in grado di emettere, ai sensi della normativa nazionale applicabile o dello statuto sociale, a livello di soggetto giuridico, soltanto gli strumenti di capitale di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013.

4. Perché un ente possa essere considerato una società mutua ai fini del paragrafo 1, l'importo totale o parziale della somma di capitale e riserve deve essere detenuto dai membri dell'ente che, nel normale svolgimento dell'attività, non beneficiano della distribuzione diretta delle riserve, in particolare mediante il pagamento dei dividendi. Si ritiene che tali condizioni siano soddisfatte anche se l'ente emette strumenti di capitale primario di classe 1 che conferiscono il diritto agli utili e alle riserve, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile.

#### Articolo 7

##### **Tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile quale ente analogo ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. Le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto un ente analogo a società mutue e cooperative e ad enti di risparmio ai fini della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013, se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Per essere considerato un ente analogo a società mutue e cooperative e ad enti di risparmio ai fini del paragrafo 1, l'ente deve avere uno dei seguenti status giuridici:

a) in Austria: «Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken» in forza del «Bundesgesetz über die Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken (Pfandbriefstelle-Gesetz – PfbStG);»;

b) in Finlandia: «Hypoteekkiyhdistys» oppure «Hypoteksförening» a norma della «Laki hypoteekkiyhdistyksistä» o della «Lag om hypoteksföreningar».

3. Per quanto riguarda il capitale primario di classe 1, per essere considerato un ente analogo a società mutue e cooperative e ad enti di risparmio ai fini del paragrafo 1, l'ente deve essere in grado di emettere ai sensi della normativa nazionale applicabile o dello statuto sociale, a livello di soggetto giuridico, soltanto gli strumenti di capitale di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013.

4. Perché l'ente sia considerato un ente analogo a società mutue e cooperative e ad enti di risparmio ai fini del paragrafo 1, deve essere inoltre soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) se i possessori — membri dell'ente o persone ad esso esterne — degli strumenti di capitale primario di classe 1

di cui al paragrafo 3 possono ritirarsi, ai sensi della normativa nazionale applicabile, possono anche avere il diritto di restituire lo strumento di capitale all'ente, ma solo nei limiti della normativa nazionale applicabile, dello statuto sociale, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del presente regolamento. Questo non impedisce all'ente di emettere, ai sensi della normativa nazionale applicabile, a favore di membri dell'ente o persone ad esso esterne, strumenti di capitale primario di classe 1 conformi all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013 che non concedono il diritto di restituire lo strumento di capitale all'ente;

b) ai sensi della normativa nazionale applicabile, la somma di capitale, riserve e utili di periodo o di fine esercizio non può essere distribuita ai possessori degli strumenti di capitale primario di classe 1. Si ritiene che tale condizione sia soddisfatta anche se l'ente emette strumenti di capitale primario di classe 1 che conferiscono ai possessori, in situazione di continuità aziendale, il diritto a una parte degli utili e delle riserve, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile, purché questa parte sia proporzionata al loro contributo al capitale e alle riserve oppure, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile, conformemente ad accordi alternativi. L'ente può emettere strumenti di capitale primario di classe 1 che, nel caso di insolvenza o di liquidazione dell'ente, conferiscono ai possessori il diritto ad una parte delle riserve che non deve essere necessariamente proporzionata al contributo al capitale e alle riserve, purché siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 29, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c) l'importo totale o parziale della somma di capitale e riserve è detenuto dai membri dell'ente che, nel normale svolgimento dell'attività, non beneficiano della distribuzione diretta delle riserve, in particolare mediante il pagamento dei dividendi.

#### Sottosezione 3

##### **Finanziamento indiretto**

#### Articolo 8

##### **Finanziamento indiretto degli strumenti di capitale ai fini dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 63, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. Il finanziamento indiretto degli strumenti di capitale ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 63, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013 è considerato finanziamento non diretto.

2. Ai fini del paragrafo 1, il finanziamento diretto si riferisce a situazioni in cui un ente ha concesso a un investitore, in qualsiasi forma, un prestito o altri finanziamenti che sono utilizzati per l'acquisto dei suoi strumenti di capitale.



3. Il finanziamento diretto comprende anche finanziamenti concessi, per scopi diversi dall'acquisto degli strumenti di capitale di un ente, a qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga nell'ente creditizio una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 4, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013, o che sia considerata una parte correlata ai sensi del paragrafo 9 del principio contabile internazionale IAS n. 24 in merito all'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate applicato nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, tenuto conto di qualsiasi orientamento supplementare fornito dall'autorità competente, qualora l'ente non sia in grado di dimostrare che:

- a) l'operazione viene effettuata a condizioni simili a quelle di altre operazioni con terzi; e
- b) la persona fisica o giuridica o la parte correlata non fanno affidamento sulle distribuzioni o sulla vendita degli strumenti di capitale detenuti per coprire il pagamento degli interessi e il rimborso del finanziamento.

#### Articolo 9

#### **Forme e natura applicabili del finanziamento indiretto degli strumenti di capitale ai fini dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 63, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. Le forme e la natura applicabili del finanziamento indiretto dell'acquisto degli strumenti di capitale di un ente includono:

- a) il finanziamento dell'acquisto da parte di un investitore, al momento dell'emissione o successivamente, degli strumenti di capitale di un ente, ad opera di soggetti sui quali l'ente esercita un controllo diretto o indiretto oppure di soggetti compresi in uno dei seguenti ambiti:
  - 1) l'ambito del consolidamento contabile o prudenziale dell'ente;
  - 2) l'ambito dello stato patrimoniale consolidato o del calcolo aggregato esteso, se equivalente al bilancio consolidato di cui all'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, che è redatto dal sistema di tutela istituzionale o dalla rete degli enti affiliati ad un organismo centrale che non sono organizzati come gruppo a cui l'ente appartiene;
  - 3) l'ambito della vigilanza supplementare dell'ente ai sensi della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario;
- b) il finanziamento dell'acquisto da parte di un investitore, al momento dell'emissione o successivamente, degli strumenti di capitale di un ente, ad opera di soggetti esterni protetti da una garanzia o dall'uso di un derivato su crediti o garantiti in

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

altro modo così da trasferire il rischio di credito all'ente o a qualsiasi soggetto su cui l'ente eserciti un controllo diretto o indiretto oppure a qualsiasi soggetto compreso in uno dei seguenti ambiti:

- 1) l'ambito del consolidamento contabile o prudenziale dell'ente;
  - 2) l'ambito dello stato patrimoniale consolidato o del calcolo aggregato esteso, se equivalente al bilancio consolidato di cui all'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, che è redatto dal sistema di tutela istituzionale o dalla rete degli enti affiliati ad un organismo centrale che non sono organizzati come gruppo a cui l'ente appartiene;
  - 3) l'ambito della vigilanza supplementare dell'ente ai sensi della direttiva 2002/87/CE;
- c) il finanziamento di un mutuatario che trasferisce il finanziamento all'investitore finale per l'acquisto, al momento dell'emissione o successivamente, degli strumenti di capitale di un ente.

2. Perché un finanziamento sia considerato un finanziamento indiretto ai fini del paragrafo 1, devono essere altresì soddisfatte le condizioni seguenti, ove applicabili:

- a) l'investitore non è incluso in alcuno dei seguenti ambiti:
  - 1) l'ambito del consolidamento contabile o prudenziale dell'ente;
  - 2) l'ambito dello stato patrimoniale consolidato o del calcolo aggregato esteso, se equivalente al bilancio consolidato di cui all'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, che è redatto dal sistema di tutela istituzionale o dalla rete degli enti affiliati ad un organismo centrale che non sono organizzati come gruppo a cui l'ente appartiene. A tale scopo si presume che un investitore sia incluso nell'ambito del calcolo aggregato esteso se il pertinente strumento di capitale è soggetto al consolidamento o al calcolo aggregato esteso ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, in modo tale da eliminare il computo multiplo degli elementi dei fondi propri e la creazione di fondi propri tra i membri del sistema di tutela istituzionale. Qualora le autorità competenti non abbiano concesso l'autorizzazione di cui all'articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, questa condizione si considera soddisfatta quando sia i soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a), che l'ente sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale e i soggetti deducono i finanziamenti forniti per l'acquisto degli strumenti di capitale dell'ente a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da f) ad i), dell'articolo 56, lettere da a) a d) e dell'articolo 66, lettere da a), a d), del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda del caso;



- 3) l'ambito della vigilanza supplementare dell'ente ai sensi della direttiva 2002/87/CE;
- b) il soggetto esterno non è incluso in alcuno dei seguenti ambiti:
- 1) l'ambito del consolidamento contabile o prudenziale dell'ente;
  - 2) l'ambito dello stato patrimoniale consolidato o del calcolo aggregato esteso, se equivalente al bilancio consolidato di cui all'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, che è redatto dal sistema di tutela istituzionale o dalla rete degli enti affiliati ad un organismo centrale che non sono organizzati come gruppo a cui l'ente appartiene;
  - 3) l'ambito della vigilanza supplementare dell'ente ai sensi della direttiva 2002/87/CE.

3. Al momento di stabilire se l'acquisto di uno strumento di capitale comporti un finanziamento diretto o indiretto in conformità all'articolo 8, l'importo da prendere in considerazione è al netto di qualsiasi riduzione di valore effettuata a seguito di valutazione individuale.

4. Per evitare la qualifica di finanziamento diretto o indiretto a norma dell'articolo 8 e qualora il prestito o altra forma di finanziamento o garanzia vengano concessi a persone fisiche o giuridiche che detengono una partecipazione qualificata nell'ente creditizio oppure che sono considerate una parte correlata di cui al paragrafo 3, l'ente garantisce, su base continuativa, di non aver erogato il prestito né altre forme di finanziamento o garanzia allo scopo di sottoscrivere direttamente o indirettamente strumenti di capitale dell'ente. Se il prestito o altra forma di finanziamento o garanzia sono erogati ad altre parti, l'ente effettua tale controllo con la massima diligenza possibile.

5. Per quanto riguarda le società mutue o cooperative e gli enti analoghi, qualora la normativa nazionale o lo statuto dell'ente impongano al cliente di sottoscrivere strumenti di capitale per ottenere un prestito, tale prestito non è considerato un finanziamento diretto o indiretto qualora siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

- a) l'importo della sottoscrizione è considerato non rilevante dall'autorità competente;
- b) lo scopo del prestito non consiste nell'acquisto di strumenti di capitale dell'ente che eroga il prestito;
- c) la sottoscrizione di uno o più strumenti di capitale dell'ente è necessaria affinché il beneficiario del prestito divenga membro della società mutua o cooperativa o dell'ente analogo.

#### Sottosezione 4

### Limiti al rimborso di strumenti di capitale

#### Articolo 10

#### Limiti al rimborso di strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, da enti di risparmio e da enti analoghi ai fini dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

1. Un ente può emettere strumenti di capitale primario di classe 1 con possibilità di rimborso soltanto qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale applicabile.

2. La capacità dell'ente di limitare il rimborso conformemente alle disposizioni che regolano gli strumenti di capitale, di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, riguarda sia il diritto di rinviare il rimborso che il diritto di limitare l'importo rimborsabile. L'ente è in grado di rinviare il rimborso o di limitare l'importo rimborsabile per un periodo illimitato in conformità al paragrafo 3.


3. L'entità dei limiti al rimborso previsti dalle disposizioni che regolano gli strumenti è determinata dall'ente sulla base della sua situazione prudenziale in qualsiasi momento, considerando in particolare, ma non esclusivamente, i seguenti elementi:

- a) la situazione complessiva dell'ente in termini finanziari, di liquidità e di solvibilità;
- b) l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale rispetto all'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente ai requisiti fissati all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, agli specifici requisiti di fondi propri di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale ai sensi dell'articolo 128, punto 6, della stessa direttiva.

#### Articolo 11

#### Limiti al rimborso di strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, da enti di risparmio e da enti analoghi ai fini dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

1. I limiti al rimborso inclusi nelle disposizioni contrattuali o di legge che regolano gli strumenti non impediscono all'autorità competente di limitare ulteriormente il rimborso degli strumenti su una base appropriata come previsto all'articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013.



2. Le autorità competenti valutano la base sulla quale è limitato il rimborso ai sensi delle disposizioni contrattuali e di legge che regolano lo strumento. Esse impongono agli enti di modificare le corrispondenti disposizioni contrattuali se non sono convinte che la base sulla quale è limitato il rimborso sia appropriata. Se gli strumenti sono regolati dalla normativa nazionale in assenza di disposizioni contrattuali, perché gli strumenti abbiano i requisiti per essere considerati capitale primario di classe 1 la legislazione deve consentire all'ente di limitare il rimborso come previsto dall'articolo 10, paragrafi da 1 a 3.

3. Qualsiasi decisione di limitare il rimborso è documentata internamente e segnalata per iscritto dall'ente all'autorità competente, specificando i motivi per i quali, alla luce dei criteri fissati nel paragrafo 3, un rimborso è stato rifiutato o rinviato in tutto o in parte.

4. Se nello stesso periodo di tempo si adottano varie decisioni in materia di limitazione del rimborso, gli enti possono documentare tali decisioni in un unico complesso di documenti.

#### SEZIONE 2

##### Filtri prudenziali

###### Articolo 12

#### **Il concetto di plusvalenza ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. Il concetto di plusvalenza di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 indica qualsiasi plusvalenza rilevata per l'ente che sia contabilizzata come aumento di qualsiasi elemento dei fondi propri e sia connessa al reddito futuro atteso derivante dalla vendita di attività cartolarizzate quando queste sono cancellate dallo stato patrimoniale dell'ente nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione.

2. La plusvalenza rilevata è calcolata come differenza tra gli elementi di cui alle seguenti lettere a) e b) determinati in sede di applicazione della pertinente disciplina contabile:

- il valore netto delle attività ricevute comprensivo di tutte le nuove attività ottenute diminuito di qualsiasi altra attività data o di tutte le nuove passività assunte;
- il valore contabile delle attività cartolarizzate o della parte eliminata contabilmente.

3. La plusvalenza rilevata connessa al reddito futuro atteso fa riferimento, in questo contesto, al futuro «margine positivo» previsto ai sensi dell'articolo 242 del regolamento (UE) n. 575/2013.

#### SEZIONE 3

##### Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1

###### Articolo 13

#### **Deduzioni delle perdite relative all'esercizio in corso ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. Per calcolare il capitale primario di classe 1 durante l'anno, e indipendentemente dal fatto che l'ente chiuda o meno i propri

conti finanziari alla fine di ogni periodo intermedio, l'ente re-dige il conto profitti e perdite e deduce le perdite dagli elementi del capitale primario di classe 1 allorché si verificano.

2. Ai fini della redazione del conto profitti e perdite a norma del paragrafo 1, le entrate e le spese sono determinate secondo la stessa procedura e sulla base degli stessi principi contabili seguiti per la relazione finanziaria di fine anno. Le entrate e le spese sono stimate con prudenza e assegnate al periodo intermedio nel quale si sono verificate, in modo che a ciascun periodo intermedio venga assegnato un importo ragionevole delle entrate e delle spese annuali previste. Degli eventi rilevanti o non ricorrenti si tiene conto integralmente e tempestivamente nel periodo intermedio nel quale si verificano.

3. Se le perdite relative all'esercizio in corso hanno già ridotto gli elementi del capitale primario di classe 1 in seguito a una relazione finanziaria intermedia o di fine anno, la deduzione non è necessaria. Ai fini del presente articolo, per relazione finanziaria si intende che profitti e perdite sono stati determinati dopo la chiusura dei conti intermedi o annuali, conformemente alla disciplina contabile cui l'ente è soggetto a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali e della direttiva 86/635/CEE del Consiglio (\*) relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano ugualmente ai profitti e alle perdite inclusi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate.


###### Articolo 14

#### **Deduzioni delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. Le deduzioni delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono effettuate conformemente ai paragrafi 2 e 3.

2. La compensazione tra le attività fiscali differite e le passività fiscali differite associate si svolge separatamente per ciascun soggetto passivo. Le passività fiscali differite associate si limitano a quelle derivanti dalla normativa fiscale della stessa giurisdizione delle attività fiscali differite. Per calcolare le attività e le passività fiscali differite a livello consolidato, un soggetto passivo comprende, qualunque sia il loro numero, soggetti rientranti nello stesso gruppo fiscale, consolidato fiscale, unità a fini fiscali o dichiarazione dei redditi consolidata ai sensi della normativa nazionale applicabile.

(\*) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).



3. L'importo delle passività fiscali differite associate ammissibili alla compensazione delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura è pari alla differenza tra l'importo di cui alla lettera a) e quello di cui alla lettera b):

- a) l'importo delle passività fiscali differite rilevate conformemente alla disciplina contabile applicabile;
- b) l'importo delle passività fiscali differite associate derivanti dalle attività immateriali e dalle attività dei fondi pensione a prestazioni definite.

#### Articolo 15

**Deduzioni delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. L'autorità competente concede la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 soltanto se la facoltà di utilizzare le rispettive attività dei fondi pensione a prestazioni definite senza restrizioni comporta l'accesso immediato e illimitato alle attività, per esempio quando l'uso delle attività non è ristretto da limiti di alcun tipo e non vi è alcun diritto di terzi su tali attività.

2. È presumibile che vi sia accesso illimitato alle attività quando l'ente non è tenuto a chiedere e ottenere un'approvazione specifica del gestore dei fondi pensione o dei beneficiari delle pensioni ogni volta che vuole accedere ai fondi in eccesso del piano.

#### Articolo 16

**Deduzioni dei tributi prevedibili ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera l), e dell'articolo 56, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. A condizione che l'ente applichi una disciplina contabile e politiche contabili che prevedono la piena rilevazione delle passività fiscali correnti e differite connesse alle operazioni e ad altri eventi rilevati nello stato patrimoniale o nel conto profitti e perdite, l'ente può considerare che i tributi prevedibili siano già stati presi in considerazione. L'autorità competente si accerta che siano state effettuate tutte le deduzioni necessarie conformemente ai principi contabili applicabili o a qualsiasi altro aggiustamento.

2. Se l'ente calcola il proprio capitale primario di classe 1 sulla base del bilancio redatto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, la condizione di cui al paragrafo 1 è considerata soddisfatta.

3. Se la condizione di cui al paragrafo 1 non è soddisfatta, l'ente riduce gli elementi del proprio capitale primario di classe 1 dell'importo stimato dei tributi correnti e differiti non ancora rilevati nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite connessi alle operazioni e ad altri eventi rilevati nello stato patrimoniale o nel conto profitti e perdite. L'importo stimato

dei tributi correnti e differiti è calcolato utilizzando un approccio equivalente a quello previsto dal regolamento (CE) n. 1606/2002. L'importo stimato dei tributi differiti non può essere compensato con attività fiscali differite che non sono rilevate nel bilancio.

#### SEZIONE 4


**Altre deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2**

#### Articolo 17

**Altre deduzioni per gli strumenti di capitale di enti finanziari ai fini dell'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. Gli strumenti di capitale di enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono dedotti in base ai seguenti calcoli:

- a) tutti gli strumenti che sono considerati come capitale in virtù del diritto societario applicabile all'ente finanziario che li ha emessi e che, se l'ente finanziario è soggetto a requisiti di solvibilità, sono inclusi nella classe di qualità più elevata dei fondi propri regolamentari senza alcun limite sono dedotti dagli elementi del capitale primario di classe 1;
- b) tutti gli strumenti che sono considerati come capitale in virtù del diritto societario applicabile all'emittente e che, se l'ente finanziario non è soggetto a requisiti di solvibilità, sono perpetui, assorbono la prima e proporzionalmente più cospicua parte delle perdite, man mano che queste si verificano, sono di categoria inferiore a tutti gli altri crediti in caso di insolvenza o liquidazione e non godono di alcuna distribuzione preferenziale o predeterminata sono dedotti dagli elementi del capitale primario di classe 1;
- c) qualsiasi strumento subordinato che assorbe perdite in situazione di continuità aziendale ed include la possibilità dell'emittente di cancellare pagamenti di cedole è dedotto dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1. Se l'importo di questi strumenti subordinati supera l'importo del capitale aggiuntivo di classe 1, l'importo in eccesso è dedotto dal capitale primario di classe 1;
- d) qualsiasi altro strumento subordinato è dedotto dagli elementi del capitale di classe 2. Se l'importo di questi strumenti subordinati supera l'importo del capitale di classe 2, l'importo in eccesso è dedotto dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1. Se l'importo del capitale aggiuntivo di classe 1 è insufficiente, il rimanente importo in eccesso è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1;
- e) qualsiasi altro strumento incluso tra i fondi propri dell'ente finanziario in conformità al pertinente quadro prudenziale applicabile o qualsiasi altro strumento per il quale l'ente non sia in grado di dimostrare che si applicano le condizioni di cui alle lettere a), b), c) o d), è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1.



2. Nei casi previsti al paragrafo 3, per gli strumenti di capitale detenuti gli enti applicano le deduzioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 sulla base di un approccio di deduzione corrispondente. Ai fini del presente paragrafo, per approccio di deduzione corrispondente si intende un approccio che applica la deduzione alla stessa componente del capitale alla quale apparterebbe lo strumento di capitale se fosse emesso dall'ente stesso.

3. Le deduzioni di cui al paragrafo 1 non si applicano nei seguenti casi:

- a) se l'ente finanziario è autorizzato e soggetto a vigilanza da parte dell'autorità competente e sottoposto a requisiti prudenziali equivalenti a quelli applicati agli enti a norma del regolamento (UE) n. 575/2013. Tale approccio si applica agli enti finanziari di un paese terzo soltanto dopo che sia stata effettuata la valutazione dell'equivalenza del regime prudenziale del paese terzo in questione a norma di tale regolamento e che sia stato concluso che tale regime è almeno equivalente a quello applicato nell'Unione;
- b) se l'ente finanziario è un istituto di moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup> e non beneficia di deroghe facoltative di cui all'articolo 9 della direttiva;
- c) se l'ente finanziario è un istituto di pagamento ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup> e non beneficia di alcuna deroga secondo quanto previsto all'articolo 26 di tale direttiva;
- d) se l'ente finanziario è un gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup> o una società di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(4)</sup>.

(1) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(2) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

(3) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(4) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

#### Articolo 18

#### Deduzione di strumenti di capitale di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi ai fini dell'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

1. Gli strumenti di capitale di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi soggette a un regime di solvibilità valutato come non equivalente a quello previsto al titolo I, capo VI della direttiva 2009/138/CE, secondo la procedura di cui all'articolo 227 di tale direttiva, oppure non valutato, sono dedotti nel modo seguente:

- a) tutti gli strumenti che hanno i requisiti per essere considerati capitale a norma del diritto societario applicabile alle imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi che li hanno emessi, e che sono inclusi nella più elevata classe di qualità dei fondi propri regolamentari senza alcun limite in base al regime del paese terzo sono dedotti dagli elementi del capitale primario di classe 1;
- b) qualsiasi strumento subordinato che assorbe perdite in situazione di continuità aziendale ed include la possibilità dell'emittente di cancellare pagamenti di cedole è dedotto dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1. Se l'importo di questi strumenti subordinati supera l'importo del capitale aggiuntivo di classe 1, l'importo in eccesso è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1;
- c) qualsiasi altro strumento subordinato è dedotto dagli elementi del capitale di classe 2. Se l'importo di questi strumenti subordinati supera l'importo del capitale di classe 2, l'importo in eccesso è dedotto dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1. Se l'importo in eccesso supera l'importo del capitale aggiuntivo di classe 1, l'importo in eccesso residuo è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1;
- d) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi soggette a requisiti prudenziali di solvibilità, qualsiasi altro strumento incluso nei fondi propri delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi in conformità al pertinente quadro di solvibilità applicabile o qualsiasi altro strumento per il quale l'ente non sia in grado di dimostrare l'applicabilità delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1.

2. Se il regime di solvibilità di un paese terzo, comprese le disposizioni in materia di fondi propri, è stato valutato come equivalente a quello stabilito al titolo I, capo VI della direttiva 2009/138/CE conformemente alla procedura di cui all'articolo 227 di tale direttiva, gli strumenti di capitale di imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi detenuti sono trattati come strumenti di capitale di imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate conformemente all'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE.

3. Nei casi previsti al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti applicano le deduzioni di cui all'articolo 44, lettera b), all'articolo 58, lettera b), o all'articolo 68, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda del caso, per gli elementi assicurativi dei fondi propri detenuti.



Articolo 19

**Deduzione di strumenti di capitale di imprese escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE ai fini dell'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013**

Gli strumenti di capitale di imprese escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE ai sensi dell'articolo 4 di detta direttiva sono dedotti nel modo seguente:

- a) tutti gli strumenti che hanno i requisiti per essere considerati capitale a norma del diritto societario applicabile all'impresa che li ha emessi e che sono inclusi nella più elevata classe di qualità dei fondi propri regolamentari senza alcun limite sono dedotti dal capitale primario di classe 1;
- b) qualsiasi strumento subordinato che assorbe perdite in situazione di continuità aziendale ed include la possibilità dell'emittente di cancellare pagamenti di cedole è dedotto dagli elementi aggiuntivi di classe 1. Se l'importo di questi strumenti subordinati supera l'importo del capitale aggiuntivo di classe 1, l'importo in eccesso è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1;
- c) qualsiasi altro strumento subordinato è dedotto dagli elementi di classe 2. Se l'importo di questi strumenti subordinati supera l'importo del capitale di classe 2, l'importo in eccesso è dedotto dagli elementi aggiuntivi di classe 1. Se questo importo supera l'importo del capitale aggiuntivo di classe 1, l'importo in eccesso residuo è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1;
- d) qualsiasi altro strumento incluso nei fondi propri dell'impresa in conformità al pertinente quadro di solvibilità applicabile o qualsiasi altro strumento per il quale l'ente non sia in grado di dimostrare l'applicabilità delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) è dedotto dal capitale primario di classe 1.

CAPO III

**CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1**

SEZIONE 1

**Forma e natura degli incentivi al rimborso**

Articolo 20

**Forma e natura degli incentivi al rimborso ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 63, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. Si intendono per incentivi al rimborso tutte le caratteristiche che, alla data di emissione, fanno presumere che lo strumento di capitale verrà probabilmente rimborsato.
2. Gli incentivi di cui al paragrafo 1 comprendono le seguenti forme:
  - a) un'opzione call associata all'aumento del differenziale creditizio dello strumento in caso di mancato esercizio dell'opzione stessa;
  - b) un'opzione call associata all'obbligo o all'opzione, per l'investitore, di convertire lo strumento in uno strumento di

capitale primario di classe 1 in caso di mancato esercizio dell'opzione stessa;

- c) un'opzione call associata a una variazione del tasso di riferimento se il differenziale creditizio rispetto al secondo tasso di riferimento è superiore al tasso di pagamento iniziale meno il tasso swap;
- d) un'opzione call associata al futuro incremento dell'importo di rimborso;
- e) un'opzione di ricomercializzazione associata all'aumento del differenziale creditizio dello strumento o a una variazione del tasso di riferimento se il differenziale creditizio rispetto al secondo tasso di riferimento è superiore al tasso di pagamento iniziale meno il tasso swap qualora lo strumento non sia oggetto di ricomercializzazione;
- f) la commercializzazione dello strumento in modo tale da far intendere agli investitori che sarà soggetto a call.


SEZIONE 2

**Conversione o svalutazione del valore nominale**

Articolo 21

**Natura della rivalutazione del valore nominale a seguito di una svalutazione ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera n), e dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. La svalutazione del valore nominale si applica su base proporzionale a tutti i possessori di strumenti di capitale primario di classe 1 che comprendono un simile meccanismo di svalutazione e un livello di attivazione identico.
2. Perché la svalutazione sia considerata temporanea, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) le eventuali distribuzioni da corrispondere dopo una svalutazione si basano sull'importo nominale ridotto;
  - b) le rivalutazioni si basano sugli utili dopo che l'ente ha adottato una decisione formale con la quale si confermano gli utili finali;
  - c) qualsiasi rivalutazione dello strumento o pagamento delle cedole sull'importo nominale ridotto sono effettuati a piena discrezione dell'ente conformemente alle restrizioni di cui alle lettere da d) a f) senza che l'ente sia in alcun modo obbligato a effettuare o accelerare una rivalutazione in circostanze specifiche;
  - d) la rivalutazione è effettuata su base proporzionale tra strumenti aggiuntivi di classe 1 simili che sono stati svalutati;
  - e) l'importo massimo da attribuire alla somma della rivalutazione dello strumento e del pagamento delle cedole sull'importo nominale ridotto è uguale all'utile dell'ente moltiplicato per l'importo ottenuto dividendo l'importo determinato al punto 1) per l'importo determinato al punto 2):
    - 1) la somma dei valori nominali prima della svalutazione di tutti gli strumenti aggiuntivi di classe 1 dell'ente che sono stati soggetti a una svalutazione;
    - 2) il capitale totale di classe 1 dell'ente;



f) la somma delle rivalutazioni e dei pagamenti delle cedole sull'importo nominale ridotto è trattata come un pagamento che porta alla riduzione del capitale primario di classe 1 ed è soggetta, insieme ad altre distribuzioni sugli strumenti di capitale primario di classe 1, alle restrizioni concernenti l'ammontare massimo distribuibile di cui all'articolo 141, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, quale recepita nella legislazione o regolamentazione nazionale.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera e), il calcolo è effettuato nel momento in cui si procede alla rivalutazione.

#### Articolo 22

#### **Procedure e scadenze per l'accertamento di un evento attivatore verificatosi ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. Se l'ente ha stabilito che il coefficiente di capitale primario di classe 1 è sceso al di sotto del livello che attiva la conversione o la svalutazione dello strumento a livello di applicazione dei requisiti di cui alla parte uno, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'organo di amministrazione o qualsiasi altro organo competente dell'ente accerta senza indugio l'evento attivatore, e vi è l'obbligo irrevocabile di svalutazione o conversione dello strumento.

2. L'importo da svalutare o convertire si determina prima possibile, al massimo entro un mese dall'accertamento dell'evento attivatore a norma del paragrafo 1.

3. L'autorità competente può richiedere che il periodo massimo di un mese di cui al paragrafo 2 venga ridotto qualora consideri che vi sia sufficiente certezza sull'importo da convertire o svalutare o qualora ritenga necessario procedere all'immediata conversione o svalutazione.

4. Qualora si richieda una revisione indipendente dell'importo da svalutare o convertire, conformemente alle disposizioni che regolano lo strumento aggiuntivo di classe 1, o qualora l'autorità competente richieda una revisione indipendente per determinare l'importo da svalutare o convertire, l'organo di amministrazione o qualsiasi altro organo competente dell'ente accerta che questo avvenga immediatamente. La revisione indipendente è portata a termine quanto prima, senza creare impedimenti all'ente in relazione alla svalutazione o alla conversione dello strumento aggiuntivo di classe 1 e al rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.

#### SEZIONE 3

#### **Caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione**

##### Articolo 23

#### **Caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (UE) n. 575/2013**

Tra le caratteristiche che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione di un ente si annoverano le disposizioni in base alle quali

l'ente deve compensare gli attuali possessori di strumenti di capitale se viene emesso un nuovo strumento di capitale.

#### SEZIONE 4

#### **Uso di società veicolo per l'emissione indiretta di strumenti di fondi propri**

##### Articolo 24

#### **Uso di società veicolo per l'emissione indiretta di strumenti di fondi propri ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera p), e dell'articolo 63, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. Se l'ente o un soggetto incluso nel consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 emette uno strumento di capitale sottoscritto da una società veicolo, lo strumento di capitale non è contabilizzato, al livello dell'ente o del suddetto soggetto, quale capitale di qualità superiore alla qualità minima del capitale emesso a favore della società veicolo e del capitale emesso a favore di terzi dalla società veicolo. Tale requisito si applica al livello consolidato, subconsolidato e individuale di applicazione dei requisiti prudenziali.

2. I diritti dei possessori degli strumenti emessi dalla società veicolo non sono più favorevoli del caso in cui lo strumento sia emesso direttamente dall'ente o da un soggetto incluso nel consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

#### CAPO IV

#### REQUISITI GENERALI

##### SEZIONE 1


#### **Partecipazioni indirette derivanti dalla detenzione di indici**

##### Articolo 25

#### **Margine di prudenza richiesto nelle stime per calcolare le esposizioni utilizzate in alternativa al calcolo dell'esposizione sottostante ai fini dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. Una stima è sufficientemente prudente quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) se il regolamento di gestione dell'indice specifica che uno strumento di capitale di un soggetto del settore finanziario che fa parte dell'indice non può superare una percentuale massima dell'indice, l'ente utilizza tale percentuale come stima per il valore degli strumenti detenuti dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2, a seconda del caso, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2 o dal capitale primario di classe 1 nelle situazioni in cui l'ente non è in grado di stabilire la natura precisa degli strumenti detenuti;



b) quando l'ente non è in grado di stabilire la percentuale massima di cui alla lettera a) e l'indice, come dimostrato dal suo regolamento di gestione o da altre informazioni pertinenti, comprende strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario, l'ente deduce l'importo integrale dell'indice detenuto dagli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 o del capitale di classe 2, a seconda del caso, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2 o dal capitale primario di classe 1 nelle situazioni in cui l'ente non è in grado di stabilire la natura precisa degli strumenti detenuti.

2. Ai fini del paragrafo 1 si applica quanto segue:

- a) una partecipazione indiretta derivante dalla detenzione di indici comprende la percentuale dell'indice investita negli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 o di capitale di classe 2 dei soggetti del settore finanziario inclusi nell'indice;
- b) tra gli indici rientrano tra l'altro i fondi indicizzati, gli indici azionari o obbligazionari o qualsiasi altro sistema in cui lo strumento sottostante è uno strumento di capitale emesso da un soggetto del settore finanziario.

#### Articolo 26

#### Significato di «oneroso sotto il profilo operativo» di cui all'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

1. Ai fini dell'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, per oneroso sotto il profilo operativo si intendono le situazioni in cui l'applicazione di metodi *look-through* per le partecipazioni di capitale in soggetti del settore finanziario su base continuativa è ingiustificata, secondo la valutazione delle autorità competenti. Nella loro valutazione della natura di situazioni onerose sotto il profilo operativo, le autorità competenti tengono conto della bassa rilevanza e del breve periodo di detenzione di tali posizioni. Nel caso di periodi di detenzione di breve durata, è necessario che l'ente dimostri la forte liquidità dell'indice.

2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che una posizione sia di bassa rilevanza se si soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) la singola esposizione netta derivante dalla detenzione di indici misurata prima del *look-through* non supera il 2 % degli elementi del capitale primario di classe 1 come calcolato all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) l'esposizione netta aggregata derivante dalla detenzione di indici prima del *look-through* non supera il 5 % degli elementi del capitale primario di classe 1 come calcolato all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- c) la somma dell'esposizione netta aggregata derivante dalla detenzione di indici misurata prima del *look-through* e di ogni altra partecipazione che venga dedotta ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 non supera il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 come calcolato all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

#### SEZIONE 2

#### Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri

##### Articolo 27

#### Significato di «sostenibile» per la capacità di reddito dell'ente ai fini dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

Con l'espressione sostenibile per la capacità di reddito dell'ente ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, si intende che la redditività dell'ente, secondo la valutazione dell'autorità competente, continua a essere stabile o non si registrano cambiamenti negativi dopo la sostituzione degli strumenti con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a quella data e per il prossimo futuro. La valutazione dell'autorità competente tiene conto della redditività dell'ente in situazioni di stress.

##### Articolo 28

#### Procedura e dati da fornire per la richiesta di autorizzazione, da parte dell'ente, a svolgere azioni quali riacquisti integrali o parziali e rimborsi ai fini dell'articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013

1. I riacquisti integrali o parziali e i rimborsi degli strumenti di fondi propri non sono annunciati ai possessori degli strumenti prima che l'ente abbia ottenuto l'approvazione preventiva dell'autorità competente.


2. Se si prevede che i riacquisti integrali o parziali e i rimborsi abbiano luogo con sufficiente certezza, e dopo aver ottenuto l'approvazione preventiva dell'autorità competente, l'ente deduce gli importi corrispondenti da riacquistare integralmente o parzialmente e rimborsare dagli elementi corrispondenti dei fondi propri prima che abbiano luogo gli effettivi riacquisti integrali o parziali e i rimborsi. Si ritiene che vi sia sufficiente certezza in particolare quando l'ente annuncia pubblicamente l'intenzione di riacquistare integralmente o parzialmente e rimborsare uno strumento di fondi propri.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, se del caso, al livello consolidato, subconsolidato e individuale di applicazione dei requisiti prudenziali.

##### Articolo 29

#### Presentazione della domanda di autorizzazione, da parte dell'ente, a svolgere azioni quali riacquisti integrali o parziali e rimborsi ai fini dell'articolo 77 e dell'articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013 e basi appropriate per limitare il rimborso ai fini dell'articolo 78, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013

1. Un ente presenta una domanda di autorizzazione all'autorità competente prima di riacquistare integralmente o parzialmente strumenti di capitale primario di classe 1 oppure prima di rimborsare, anche anticipatamente, o riacquistare strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2.



2. La domanda può includere un piano per svolgere, in un periodo limitato di tempo, le azioni di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 per diversi strumenti di capitale.

3. Nel caso di riacquisto di strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 a fini di supporto agli scambi, le autorità competenti possono fornire un'autorizzazione preventiva, conformemente ai criteri di cui all'articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013, alle azioni di cui all'articolo 77 di tale regolamento per uno specifico importo predeterminato.

a) Per gli strumenti di capitale primario di classe 1, tale importo non supera il minore dei seguenti importi:

1) il 3 % dell'importo dell'emissione in questione;

2) il 10 % dell'importo del quale il capitale primario di classe 1 supera la somma dei requisiti di capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, dei requisiti di fondi propri specifici di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, e del requisito combinato di riserva di capitale ai sensi dell'articolo 128, punto 6, della stessa direttiva.

b) Per gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2, l'importo predeterminato non supera il minore dei seguenti importi:

1) il 10 % dell'importo dell'emissione in questione;

2) oppure il 3 % dell'importo totale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 in essere, a seconda dei casi.

4. Le autorità competenti possono anche concedere anticipatamente la propria autorizzazione a svolgere le azioni di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 se gli strumenti di fondi propri interessati sono trasferiti ai dipendenti dell'ente come parte della loro remunerazione. Gli enti informano le autorità competenti qualora strumenti di fondi propri vengano acquistati a tali scopi e deducono tali strumenti dai fondi propri sulla base di un approccio di deduzione corrispondente per il periodo in cui essi sono detenuti dall'ente. Una deduzione su una base corrispondente non è più necessaria se le spese connesse a qualsiasi azione effettuate conformemente al presente paragrafo sono già incluse nei fondi propri in seguito a una relazione finanziaria intermedia o di fine anno.

5. Un'autorità competente può concedere anticipatamente la propria autorizzazione, conformemente ai criteri di cui all'articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013, a svolgere un'azione di cui all'articolo 77 di tale regolamento per uno specifico importo predeterminato, se l'importo degli strumenti di fondi propri da rimborsare, anche anticipatamente, o riacquistare non è rilevante in relazione all'importo in essere della

corrispondente emissione dopo che si sia verificato il rimborso, anche anticipato, o il riacquisto.

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano, se del caso, al livello consolidato, subconsolidato e individuale di applicazione dei requisiti prudenziali.

#### Articolo 30

##### **Contenuto della domanda che l'ente deve presentare ai fini dell'articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. La domanda di cui all'articolo 29 è corredata dalle seguenti informazioni:

a) una valida spiegazione delle ragioni per lo svolgimento di una delle azioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1;

b) informazioni sui requisiti patrimoniali e le riserve di capitale, relative almeno a un periodo triennale, comprensive del livello e della composizione dei fondi propri prima e dopo lo svolgimento dell'azione e l'impatto dell'azione sui requisiti regolamentari;

c) l'impatto della sostituzione di uno strumento di capitale di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla redditività dell'ente;

d) una valutazione dei rischi a cui l'ente è o può essere esposto e della possibilità che il livello dei fondi propri garantisca una copertura adeguata di tali rischi, comprese le prove di stress sui rischi principali che evidenziano le perdite potenziali in diversi scenari;

e) qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dall'autorità competente per valutare l'opportunità di accordare un'autorizzazione a norma dell'articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. L'autorità competente dispensa gli enti dal presentare alcune delle informazioni di cui al paragrafo 2 qualora si sia accertata che tali informazioni sono già a sua disposizione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, se del caso, al livello consolidato, subconsolidato e individuale di applicazione dei requisiti prudenziali.

#### Articolo 31

##### **Tempi di presentazione della domanda da parte dell'ente e del trattamento della domanda da parte dell'autorità competente ai fini dell'articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. L'ente presenta una domanda completa e fornisce le informazioni di cui agli articoli 29 e 30 all'autorità competente almeno tre mesi prima della data in cui una delle azioni specificate all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 viene annunciata ai possessori degli strumenti.



2. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti, caso per caso e in circostanze eccezionali, a trasmettere la domanda di cui al paragrafo 1 entro un periodo di tempo più breve dei tre mesi previsti.

3. L'autorità competente tratta la domanda nel periodo di tempo previsto al paragrafo 1 o nel periodo di tempo di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti tengono conto delle nuove informazioni ricevute in questo periodo, se esse sono disponibili e se ritengono che tali informazioni siano rilevanti. Le autorità competenti cominciano a trattare la domanda soltanto quando siano convinte di aver ricevuto dall'ente le informazioni previste all'articolo 28.

#### Articolo 32

#### **Domande di riacquisto, anche parziale, e rimborso da parte di società mutue, società cooperative, enti di risparmio o enti analoghi ai fini dell'articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. Per quanto riguarda il rimborso degli strumenti di capitale primario di classe 1 di società mutue, società cooperative, enti di risparmio o enti analoghi, la domanda di cui all'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 6 e le informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1 sono trasmesse all'autorità competente con la stessa frequenza con la quale l'organo competente dell'ente esamina i rimborsi.

2. Le autorità competenti possono autorizzare anticipatamente una delle azioni di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 per un importo specifico predeterminato da rimborsare, al netto dell'importo della sottoscrizione di nuovi strumenti di capitale primario di classe 1 versati in un periodo fino a un anno. Tale importo predeterminato può arrivare fino al 2 % del capitale primario di classe 1, se le predette autorità sono convinte che tale azione non potrà costituire un pericolo per la situazione di solvibilità attuale o futura dell'ente.

#### SEZIONE 3

#### **Deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri**

#### Articolo 33

#### **Deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri ai fini dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. Per «temporanea» si intende una deroga di durata non superiore al periodo previsto dal piano di assistenza finanziaria. La deroga non è concessa per un periodo superiore a 5 anni.

2. La deroga si applica soltanto in relazione ai nuovi strumenti detenuti nel soggetto del settore finanziario oggetto dell'operazione di assistenza finanziaria.

3. Per concedere una deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri, un'autorità competente può ritenere che le detenzioni temporanee di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 sussistano ai fini di un'operazione di

assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio di un soggetto del settore finanziario quando l'operazione è svolta in base a un piano ed è approvata dall'autorità competente, e il piano definisce chiaramente fasi, tempi e obiettivi e specifica l'interazione tra le detenzioni temporanee e l'operazione di assistenza finanziaria.

#### CAPO V

#### **INTERESSI DI MINORANZA E STRUMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1 E STRUMENTI DI CLASSE 2 EMESSI DA FILIAZIONI**

#### Articolo 34

#### **Tipi di attività che possono riguardare la gestione di società veicolo e i significati di «minimo» e «non significativo» in merito agli strumenti aggiuntivi di classe 1 e agli strumenti di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo ai fini dell'articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. Le attività di una società veicolo sono considerate minime e non significative se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- a) le attività della società veicolo che non sono costituite dagli investimenti nei fondi propri della filiazione correlata sono limitate a disponibilità liquide destinate al pagamento delle cedole e al rimborso degli strumenti di fondi propri che giungono a scadenza;
- b) l'importo delle attività della società veicolo diverse da quelle indicate alla lettera a) non sono superiori allo 0,5 % della media delle attività totali della società veicolo negli ultimi tre anni.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente può autorizzare un ente a utilizzare una percentuale più alta, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- a) la percentuale più alta è necessaria per consentire esclusivamente la copertura dei costi di esercizio della società veicolo;
- b) il corrispondente importo nominale non supera i 500 000 EUR.

#### CAPO VI

#### **DEFINIZIONE DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 IN RELAZIONE AI FONDI PROPRI**

#### Articolo 35

#### **Filtri e deduzioni aggiuntivi ai fini dell'articolo 481, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. Gli aggiustamenti agli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2, ai sensi dell'articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013, sono applicati conformemente ai paragrafi da 2 a 7.



2. Se, conformemente alle misure di attuazione della direttiva 2006/48/CE e della direttiva 2006/49/CE, le deduzioni e i filtri derivano dagli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 57, lettere a), b), e c), della direttiva 2006/48/CE, gli aggiustamenti sono effettuati in relazione agli elementi del capitale primario di classe 1.

3. In casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, e se, conformemente alle misure di attuazione della direttiva 2006/48/CE e della direttiva 2006/49/CE, le deduzioni e i filtri sono stati applicati alla totalità degli elementi di cui all'articolo 57, lettere da a) a c) bis, della direttiva 2006/48/CE, tenendo conto dell'articolo 154 di tale direttiva, l'aggiustamento è effettuato in relazione agli elementi del capitale primario di classe 1.

4. Se l'importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 è inferiore al relativo aggiustamento, l'aggiustamento residuo è effettuato in relazione agli elementi del capitale primario di classe 1.

5. In casi diversi da quelli previsti ai paragrafi 1 e 2, e se, conformemente alle misure di attuazione della direttiva 2006/48/CE e della direttiva 2006/49/CE, le deduzioni e i filtri sono stati applicati agli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 57, lettere da d) a h) o all'importo totale dei fondi propri della direttiva 2006/48/CE e della direttiva 2006/49/CE, l'aggiustamento è effettuato in relazione agli elementi del capitale di classe 2.

6. Se l'importo degli elementi del capitale di classe 2 è inferiore al relativo aggiustamento, l'aggiustamento residuo è effettuato in relazione agli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1.

7. Se l'importo degli elementi del capitale di classe 2 e del capitale aggiuntivo di classe 1 è inferiore al relativo aggiustamento, l'aggiustamento residuo è effettuato in relazione agli elementi del capitale primario di classe 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

#### Articolo 36

#### **Elementi esclusi dal grandfathering degli strumenti di capitale che non costituiscono aiuti di Stato per gli elementi del capitale primario di classe 1 o del capitale aggiuntivo di classe 1 in altri elementi dei fondi propri ai fini dell'articolo 487, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013**

1. Se si accorda agli strumenti di fondi propri il trattamento di cui all'articolo 487, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021, gli strumenti possono essere trattati in tal modo integralmente o parzialmente. Eventuali trattamenti di questo tipo non hanno alcun effetto sul calcolo del limite di cui all'articolo 486, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Gli strumenti di fondi propri di cui al paragrafo 1 possono nuovamente essere trattati come elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che siano elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 3, del medesimo regolamento, e purché il loro importo non superi più le percentuali applicabili di cui all'articolo 486, paragrafo 2, di detto regolamento.

3. Gli strumenti di fondi propri di cui al paragrafo 1 possono nuovamente essere trattati come elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 4, a condizione che siano elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, e purché il loro importo non superi più le percentuali applicabili di cui all'articolo 486, paragrafo 3, di detto regolamento.

#### Articolo 37

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 242/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

## recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lammefjordskartofler (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Lammefjordskartofler» presentata dalla Danimarca è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Lammefjordskartofler» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014


*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Dacian CIOLOȘ

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 286 del 2.1.2013, pag. 3.



## ALLEGATO


Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

**Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati**

DANIMARCA

Lammefjordskartofler (IGP)

14CE0676



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 243/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

## recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bornheimer Spargel/Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Bornheimer Spargel»/«Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim» presentata dalla Germania è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Bornheimer Spargel»/«Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*Dacian CIOLOȘ  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 286 del 2.10.2013, pag. 12.



## ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

**Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati**

GERMANIA

Bornheimer Spargel/Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim (IGP)

14CE0677



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 244/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

## recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Strachitunt (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Strachitunt» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Strachitunt» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Dacian CIOLOȘ  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 290 del 5.10.2013, pag. 5.



## ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

**Classe 1.3. Formaggi**

TALIA

Strachitunt (DOP)

**14CE0678**

## REGOLAMENTO (UE) N. 245/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2014

**che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5 e l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione<sup>(2)</sup> stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile.
- (2) Alcuni Stati membri hanno constatato che taluni requisiti del regolamento (UE) n. 1178/2011 impongono oneri economici e amministrativi ingiustificati e sproporzionati agli stessi Stati membri o ai soggetti interessati e hanno chiesto di poter derogare a determinati requisiti in conformità all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (3) Le deroghe richieste sono state analizzate dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea che, a sua volta, ha indirizzato una raccomandazione alla Commissione invitandola ad adottare determinate deroghe.
- (4) Inoltre, gli Stati membri hanno rilevato nel regolamento (UE) n. 1178/2011 una serie di errori di natura redazionale che hanno determinato difficoltà di attuazione impreviste.
- (5) Pertanto, è necessario modificare i requisiti attuali al fine di introdurre le deroghe con un chiaro effetto normativo e di correggere gli errori redazionali.
- (6) Inoltre, il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione presenta nell'allegato I (parte FCL) requisiti relativi ad addestramento e controlli per quanto riguarda l'abilitazione al volo strumentale (IR). I requisiti relativi all'abilitazione per il volo strumentale, per i quali è emersa la necessità di una revisione, erano basati sui precedenti requisiti JAR-FCL.

(7) È pertanto necessario introdurre requisiti aggiuntivi per la qualifica a operare in condizioni meteorologiche di volo strumentale e requisiti specifici per le operazioni di cloud flying con alianti.

(8) Al fine di garantire che l'addestramento o l'esperienza maturati prima dell'applicazione del presente regolamento siano riconosciuti ai fini dell'ottenimento delle abilitazioni citate, è necessario definire le condizioni per l'accREDITAMENTO dell'addestramento e dell'esperienza maturata nel volo strumentale.

(9) È necessario che gli Stati membri possano riconoscere l'esperienza di volo strumentale maturata dai detentori di un'abilitazione rilasciata da un paese terzo purché possa essere garantito un livello di sicurezza equivalente a quello specificato dal regolamento (CE) n. 216/2008. È necessario inoltre stabilire anche le condizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata.


(10) Al fine di garantire una transizione lineare e un elevato grado di uniformità nel campo della sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione europea, è opportuno che le misure attuative riflettano lo stato dell'arte, tenendo conto delle migliori pratiche e dei progressi tecnici e scientifici compiuti nel settore dell'addestramento dei piloti. Di conseguenza è opportuno prendere in considerazione e incorporare nella presente serie di norme i requisiti tecnici e le procedure amministrative definiti dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e i requisiti già sviluppati nell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, come pure le legislazioni nazionali esistenti che fanno riferimento a uno specifico contesto nazionale, tenendo conto delle esigenze specifiche dei piloti di aviazione generale in Europa.

(11) L'Agenzia ha elaborato proposte di norme attuative e le ha presentate, a titolo di parere, alla Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(12) È opportuno che gli Stati membri, che hanno definito un sistema nazionale per autorizzare i piloti a operare in condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC) con privilegi limitati e ristretti al loro spazio aereo nazionale e che sono in grado di dimostrare che il sistema è sicuro ed è dettato da una specifica esigenza locale, siano autorizzati a continuare a rilasciare tali autorizzazioni per un periodo limitato e subordinatamente al soddisfacimento di determinate condizioni.

<sup>(1)</sup> GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76.

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1.



- (13) Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione <sup>(1)</sup> consente di effettuare taluni voli, quali i voli introduttivi e i voli in condivisione dei costi, in conformità a norme applicabili alle operazioni non commerciali di aeromobili non complessi. È pertanto necessario garantire che i privilegi dei piloti di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011 siano coerenti con questo approccio.
- (14) È pertanto opportuno consentire che i voli delle categorie citate identificati nel regolamento (UE) n. 965/2012 siano operati da piloti detentori di licenze del tipo PPL, SPL, BPL o LAPL.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (16) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 1178/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 3

##### **Rilascio di licenza di pilota e del certificato medico**

1. Fatto salvo l'articolo 8 del presente regolamento, i piloti degli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008, devono conformarsi ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati I e IV del presente regolamento.

2. Fatti salvi i privilegi dei detentori delle licenze di cui all'allegato I del presente regolamento, i detentori di licenze di pilota rilasciate in conformità alle sottoparti B e C dell'allegato I del presente regolamento possono effettuare i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 965/2012 e ciò senza pregiudicare la conformità a eventuali requisiti aggiuntivi relativi al trasporto di passeggeri o allo sviluppo delle operazioni commerciali di cui alle sottoparti B o C dell'allegato I del presente regolamento.»


- 2) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8. Fino all'8 aprile 2019 uno Stato membro può rilasciare ai piloti un'autorizzazione per esercitare specifici privilegi limitati per pilotare aeromobili secondo le regole del

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

volò strumentale prima che essi abbiano soddisfatto tutti i requisiti necessari per il rilascio di un'abilitazione al volo strumentale in conformità al presente regolamento, subordinatamente alle seguenti condizioni:

- a) lo Stato membro rilascia le predette autorizzazioni soltanto se ciò è giustificato da necessità locali specifiche che non possono essere soddisfatte con le abilitazioni di cui al presente regolamento;
- b) la portata dei privilegi garantiti dall'autorizzazione sono basati su una valutazione del rischio per la sicurezza effettuata dallo Stato membro, tenendo conto della formazione necessaria per il livello previsto di competenza che il pilota deve acquisire;
- c) i privilegi dell'autorizzazione sono limitati allo spazio aereo del territorio nazionale dello Stato membro o a parti dello stesso;
- d) l'autorizzazione è rilasciata a richiedenti che hanno completato una formazione adeguata con istruttori qualificati e hanno dimostrato le competenze richieste a un esaminatore qualificato, come stabilito dallo Stato membro;
- e) gli Stati membri comunicano alla Commissione, all'AESA e agli altri Stati membri le caratteristiche specifiche dell'autorizzazione, nonché la giustificazione della stessa e la valutazione del rischio;
- f) gli Stati membri attuano un monitoraggio delle attività connesse con l'autorizzazione per assicurare un livello accettabile di sicurezza e adottano le misure adeguate qualora individuino un aumento dei rischi o qualsiasi timore per la sicurezza;
- g) gli Stati membri effettuano un riesame degli aspetti di sicurezza connessi con l'applicazione dell'autorizzazione in parola e presentano una relazione alla Commissione entro l'8 aprile 2017.»
- 3) All'articolo 12, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. In deroga al paragrafo 1, fino all'8 aprile 2015 gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni del regolamento a piloti che detengono una licenza, e il relativo certificato medico, rilasciati da un paese terzo responsabile dell'utilizzo non commerciale di un aeromobile specificato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 216/2008.»
- 4) Gli allegati I, II, III e VI sono modificati in conformità agli allegati del presente regolamento.



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO



## ALLEGATO I

L'allegato I (parte FCL) al regolamento (UE) n. 1178/2011 è modificato come segue:

1) Il titolo della norma FCL.015 è sostituito dal seguente:

**«FCL.015 Richiesta e rilascio, rinnovo e ripristino di licenze, abilitazioni e certificati»**

2) La norma FCL.020 è sostituita dalla seguente:

**«FCL.020 Allievo pilota**

a) Un allievo pilota non deve volare come solista a meno che non venga autorizzato e supervisionato da un istruttore di volo.

b) Per poter effettuare il suo primo volo da solista, l'allievo pilota deve aver compiuto almeno:

1) per velivoli, elicotteri e dirigibili: 16 anni d'età;

2) per alianti e palloni liberi: 14 anni d'età.»

3) La norma FCL.025 è modificata come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

**«FCL.025 Esami teorici per il rilascio di licenze e abilitazioni»**

b) alla lettera a), i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1) I richiedenti si sottopongono all'intera serie di esami di conoscenza teorica per una licenza o un'abilitazione specifica sotto la responsabilità di uno Stato membro.

2) I richiedenti si sottopongono a un esame di conoscenza teorica solo quando raccomandati da un'organizzazione di addestramento autorizzata (ATO), la quale è responsabile per il loro addestramento, e dopo avere completato a un livello soddisfacente tutti gli elementi previsti del corso di addestramento in materia di conoscenza teorica.»

c) la lettera b) è così modificata:

i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1) La sufficienza in un esame di conoscenza teorica viene ottenuta dal richiedente con il raggiungimento di almeno il 75 % dei punti assegnati all'esame. Non viene utilizzato un sistema di punteggio negativo.»

ii) il paragrafo 3 e il secondo comma della lettera b) sono sostituiti dai seguenti

«3) Qualora un richiedente non abbia superato uno degli esami di conoscenza teorica in 4 tentativi o non abbia superato tutti gli esami nelle 6 sedute previste o nel periodo di cui al paragrafo 2, il richiedente deve sottoporsi di nuovo a tutti gli esami.

Prima di ripetere gli esami di conoscenza teorica, il richiedente deve sottoporsi a ulteriore addestramento presso un'ATO. L'entità dell'addestramento necessario viene determinata dall'ATO, sulla base delle necessità del richiedente.»

d) alla lettera c), il paragrafo 1, punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) per il rilascio di una licenza di pilota commerciale, l'abilitazione al volo strumentale (IR) o l'abilitazione al volo strumentale in rotta (EIR), per un periodo di 36 mesi;»

4) La norma FCL.035 è modificata come segue:

a) la lettera a) è modificata come segue:

i) il paragrafo 1, e la prima frase del paragrafo 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1) Salvo diversamente specificato in questa parte, il tempo di volo, affinché possa essere accreditato ai fini del rilascio di una licenza, abilitazione o certificato, deve essere stato eseguito nella stessa categoria di aeromobili per la quale si richiede il rilascio della licenza, dell'abilitazione o del certificato.

2) Tempo di volo come pilota in comando o di istruzione.»

ii) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3) Tempo di volo come copilota o PICUS. Salvo diversamente specificato in questa parte, il titolare di una licenza di pilota, quando opera nella funzione di copilota o copilota sotto supervisione (PICUS), ha il diritto di farsi accreditare tutto il tempo di volo svolto come copilota ai fini del tempo di volo totale richiesto per il rilascio di una licenza di pilota di livello più alto.»



- b) la lettera b) è così modificata:
- i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1) Al richiedente che abbia superato l'esame teorico per una licenza di pilota di linea sono accreditati i requisiti in materia di conoscenza teorica per la licenza di pilota di aeromobili leggeri, la licenza di pilota privato, la licenza di pilota commerciale e, eccetto nel caso di elicotteri, le abilitazioni IR e EIR nella stessa categoria di aeromobili.»
- ii) è aggiunto il seguente paragrafo 5:
- «5) In deroga alla lettera b), paragrafo 3, al titolare di un'abilitazione IR(A) che abbia completato un corso modulare IR(A) basato sulla competenza, o al titolare di un'abilitazione EIR, sono accreditati in pieno i requisiti per l'istruzione teorica e l'esame per l'abilitazione IR per un'altra categoria di aeromobili soltanto se ha superato anche l'istruzione teorica e l'esame per l'abilitazione per la parte IFR del corso previsto alla norma FCL.720.A., lettera b), paragrafo 2, punto i).»
- 5) La norma FCL.055 è modificata come segue:
- a) la parte introduttiva della lettera d) è sostituita dalla seguente:
- «(d) Requisiti specifici per i titolari di un'abilitazione al volo strumentale (IR) o di un'abilitazione al volo strumentale in rotta (EIR). Fatto salvo quanto esposto nei paragrafi di cui sopra, i titolari di un'abilitazione al volo strumentale o di un'abilitazione al volo strumentale in rotta devono aver dimostrato la capacità di utilizzare la lingua inglese a un livello che permetta loro di:»
- b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- «e) La competenza linguistica e l'utilizzo della lingua inglese per i titolari di abilitazioni al volo strumentale (IR) o di un'abilitazione al volo strumentale in rotta (EIR) vengono dimostrati mediante un metodo di valutazione stabilito dall'autorità competente.»
- 6) Alla norma FCL.060, lettera b), il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3) come copilota di rinforzo in crociera, a meno che:
- i) non soddisfi i requisiti di cui alla lettera b), paragrafo 1; o
- ii) non abbia completato nei 90 giorni precedenti almeno 3 tratte come pilota di rinforzo in crociera sullo stesso tipo o classe di aeromobile; o
- iii) non abbia effettuato su un FFS, a intervalli non superiori a 90 giorni, un addestramento volto ad aggiornare e mantenere l'abilità di pilotaggio. Tale addestramento di aggiornamento può essere combinato con l'addestramento di aggiornamento dell'operatore di cui ai pertinenti requisiti della parte ORO.»
- 7) Alla norma FCL.105.A, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) I titolari di una licenza LAPL(A) possono trasportare passeggeri solo se hanno completato 10 ore di tempo di volo come piloti in comando su aeromobili o TMG dopo il rilascio della licenza.»
- 8) Alla norma FCL.105.S, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) I titolari di una licenza LAPL(S) possono trasportare passeggeri solo se hanno completato 10 ore di tempo di volo o 30 lanci come pilota in comando su alianti o alianti a motore dopo il rilascio della licenza.»
- 9) La norma FCL.105.B è sostituita dalla seguente:
- «FCL.105.B LAPL(B) — Privilegi**
- I privilegi dei titolari di una licenza LAPL per palloni liberi consistono nell'operare come pilota in comando su palloni ad aria calda o dirigibili ad aria calda con una capienza massima dell'involucro di 3 400 m<sup>3</sup> o palloni a gas con una capienza massima dell'involucro di 1 260 m<sup>3</sup>, trasportando un numero massimo di 3 passeggeri, in modo che non ci siano mai più di 4 persone a bordo dell'aeromobile.»
- 10) Alla norma FCL.110.B, il titolo è sostituito dal seguente:
- «FCL.110.B LAPL(B) — Requisiti in materia di esperienza e riconoscimento dei crediti»**
- 11) Alla lettera c) della norma FCL.235, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2) Il non superamento di una elemento di una sezione comporta il non superamento di tutta la sezione. Qualora il richiedente non superi una sezione soltanto, può ripetere quella sezione. Il non superamento di più di una sezione comporta invece il non superamento di tutto il test.»



- 12) Alla lettera b) della norma FCL.205.A, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3) l'addestramento, le prove e i controlli per le abilitazioni o i certificati connessi con questa licenza.»
- 13) Alla lettera b) della norma FCL.205.H, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3) l'addestramento, le prove e i controlli per le abilitazioni e i certificati connessi con questa licenza.»
- 14) Alla lettera b) della norma FCL.205.As, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3) l'addestramento, le prove e i controlli per le abilitazioni o i certificati connessi con questa licenza.»
- 15) Alla norma FCL.205.S, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) In deroga alla lettera b), paragrafo 2, il titolare di una SPL con privilegi di istruttore o esaminatore può essere retribuito per:
- 1) impartire istruzione di volo per la LAPL(S) o la SPL;
  - 2) condurre test di abilitazione e controlli di professionalità per dette licenze;
  - 3) l'addestramento, le prove e i controlli per le abilitazioni o i certificati connessi con queste licenze.»
- 16) La norma FCL.205.B è modificata come segue:
- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) I privilegi di un titolare di una BPL consistono nell'operare come pilota in comando su palloni liberi.»
- b) alla lettera c), il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3) l'addestramento, le prove e i controlli per le abilitazioni o i certificati connessi con queste licenze.»
- 17) Alla lettera a) della norma FCL.230.B, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2) Un (1) volo di addestramento con un istruttore in un pallone libero nella classe appropriata e nel gruppo più grande per il quale hanno privilegi;»
- 18) Alla lettera c) della norma FCL.510.A, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2) I titolari di una licenza di ingegnere di bordo rilasciata conformemente alle norme nazionali applicabili ricevono crediti pari al 50% del tempo di volo effettuato come ingegnere di bordo fino a un massimo di 250 ore. Queste 250 ore possono essere accreditate al fine di soddisfare il requisito di 1 500 ore di cui alla lettera b), e il requisito di 500 ore di cui alla lettera b), paragrafo 1, sempre che il credito totale riconosciuto a norma di ciascuno di tali punti non ecceda le 250 ore.»
- 19) La norma FCL.600 è sostituita dalla seguente:
- «FCL.600 IR — Generalità**
- Salvo quanto previsto alla norma FCL.825, le operazioni in condizioni IFR con un velivolo, elicottero, dirigibile o convertiplano possono essere condotte dai titolari di una licenza PPL, CPL, MPL e ATPL con una IR adeguata alla categoria di aeromobili o quando stanno effettuando un test di abilitazione o addestramento a doppio comando.»
- 20) La norma FCL.610 è modificata come segue:
- a) alla lettera a), il paragrafo 1, punto i) è sostituito dal seguente:
- «i) dei privilegi per effettuare voli notturni conformemente alla norma FCL.810, se i privilegi IR vengono utilizzati di notte; oppure»
- b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) aver completato almeno 50 ore di volo di navigazione come pilota in comando su velivoli, TMG, elicotteri o dirigibili di cui almeno 10 o, nel caso di dirigibili, 20 devono essere effettuate sulla categoria di aeromobili pertinente.»



- 21) Alla norma FCL.615, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) Esame. I richiedenti devono dimostrare di possedere un livello di conoscenza teorica appropriato ai privilegi rilasciati nei seguenti ambiti:
    - regolamentazione aeronautica,
    - conoscenza generale dell'aeromobile — strumentazione,
    - pianificazione del volo e monitoraggio,
    - prestazioni umane,
    - meteorologia,
    - radionavigazione,
    - comunicazioni IFR.»
- 22) Alla lettera a) della norma FCL.625.H, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2) se non in combinazione con il rinnovo di un'abilitazione per tipo, devono completare soltanto la sezione 5 e le parti pertinenti della sezione 1 dei controlli di professionalità specificati nell'appendice 9 di questa parte per il tipo di elicotteri appropriato. In questo caso può essere utilizzato un FTD 2/3 o un FFS rappresentativo del tipo di elicottero appropriato, ma per quanto riguarda i controlli di professionalità per il rinnovo di una IR(H) in queste circostanze almeno uno ogni due controlli (alternativamente) deve essere effettuato su un elicottero.»
- 23) Alla norma FCL.710, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) Se non viene effettuato alcun volo sulla variante entro un periodo di 2 anni a seguito dell'addestramento sulle differenze, viene richiesto un addestramento sulle differenze aggiuntivo o controlli di professionalità sulla variante in questione al fine di poter mantenere i privilegi, con l'eccezione dei tipi o varianti appartenenti alle abilitazioni per classe dei monomotore a pistoncini o TMG.»
- 24) Alla lettera b) della norma FCL.725, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4) Per velivoli a equipaggio singolo che sono classificati come velivoli ad alte prestazioni, l'esame è un esame scritto e comprende almeno 100 domande a scelta multipla distribuite opportunamente sulle materie del programma di studio.»
- 25) Alla norma FCL.720.A, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- «e) In deroga alla lettera d), uno Stato membro può rilasciare un'abilitazione per tipo con privilegi ristretti per un velivolo a equipaggio plurimo che consenta al titolare di tale abilitazione di agire come copilota di rinforzo in crociera al di sopra del livello di volo FL 200, a condizione che due altri membri dell'equipaggio siano titolari di un'abilitazione per tipo conformemente alla lettera d).»
- 26) Alla lettera a) della norma FCL.740.A, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4) Il rinnovo di un'abilitazione al volo strumentale in rotta (EIR) o di un'IR(A), se del caso, può essere svolto in combinazione con i controlli di professionalità per il rinnovo di un'abilitazione per classe o per tipo.»
- 27) Alla norma FCL.735.As, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) Il corso di addestramento per la cooperazione in equipaggio plurimo (MCC) deve includere almeno:
    - 1) 12 ore di istruzione teorica ed esercizi; e
    - 2) 5 ore di addestramento pratico MCC;devono essere utilizzati un FNPT II o III qualificato per la MCC, un FTD 2/3 o un FFS.»
- 28) Alla norma FCL.810, il paragrafo 1 della lettera a) è modificato come segue:
- a) il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
    - «1) Se i privilegi di una LAPL, SPL o PPL per velivoli, TMG o dirigibili sono esercitati in condizioni VFR notturne, i richiedenti devono aver completato un corso di addestramento presso un'ATO. Il corso deve includere:»
  - b) il punto ii) è sostituito dal seguente:
    - «(ii) almeno 5 ore di volo notturno nella categoria di aeromobili appropriata, di cui almeno 3 di istruzione a doppio comando e almeno 1 ora di navigazione con almeno 1 volo di navigazione a doppio comando di almeno 50 km (27 NM) e 5 decolli come solista e 5 atterraggi completi come solista.»



29) Sono aggiunte le seguenti nuove norme FCL.825 e FCL.830:

«**FCL.825 Abilitazione al volo strumentale in rotta (EIR)**»

a) Privilegi e condizioni

- 1) I privilegi del titolare di un'abilitazione al volo strumentale in rotta (EIR) consistono nel condurre voli diurni in IFR nella fase di rotta (en route) del volo, con un velivolo per il quale possiede un'abilitazione per classe o per tipo. I privilegi possono essere estesi per condurre voli notturni in IFR nella fase di rotta del volo se il pilota possiede un'abilitazione al volo notturno conformemente alla norma FCL.810.
- 2) Il titolare di un'EIR può soltanto iniziare o continuare un volo sul quale intende esercitare i privilegi della propria abilitazione se le ultime informazioni meteorologiche disponibili indicano che:
  - i) le condizioni meteorologiche alla partenza sono tali da permettere di condurre il segmento del volo dal decollo a una transizione pianificata da VFR a IFR conformemente alle regole VFR; e
  - ii) all'orario stimato di arrivo all'aeroporto di destinazione previsto, le condizioni meteorologiche saranno tali da permettere di condurre il segmento del volo da una transizione da IFR a VFR fino all'atterraggio conformemente alle regole VFR.

b) Prerequisiti. I richiedenti di un'EIR devono essere almeno titolari di una PPL(A) e aver completato almeno 20 ore di volo di navigazione come pilota in comando su velivoli.

c) Corso di addestramento. I richiedenti di un'EIR devono aver completato in un periodo di 36 mesi presso un'ATO:

- 1) almeno 80 ore di istruzione teorica conformemente alla norma FCL.615; e
- 2) istruzione di volo strumentale, durante la quale:
  - i) l'addestramento di volo per un'EIR monomotore deve includere almeno 15 ore di volo strumentale in addestramento; e
  - ii) l'addestramento di volo per un'EIR plurimotore deve includere almeno 16 ore di volo strumentale in addestramento, delle quali almeno 4 ore devono essere su velivoli plurimotore.

d) Conoscenze teoriche. Prima di sostenere il test di abilitazione, il richiedente deve dimostrare un livello di conoscenze teoriche adeguato ai privilegi concessi nelle materie di cui alla norma FCL.615, lettera b).

e) Test di abilitazione. Dopo aver completato l'addestramento, il richiedente deve superare un test di abilitazione in un velivolo con un'IRE. Per una EIR plurimotore, il test di abilitazione deve essere sostenuto in un velivolo plurimotore. Per un'EIR monomotore, il test deve essere sostenuto in un velivolo monomotore.

f) In deroga alle lettere c) e d), il titolare di una EIR monomotore titolare anche di un'abilitazione plurimotore per classe o per tipo che desidera ottenere una EIR plurimotore per la prima volta, deve completare un corso presso un'ATO che includa almeno 2 ore di volo strumentale in addestramento nella fase di rotta del volo su velivoli plurimotore e deve superare il test di abilitazione di cui alla lettera e).

g) Validità, rinnovo e ripristino.

- 1) Un'EIR ha validità di 1 anno.
- 2) I richiedenti il rinnovo di un'EIR devono:
  - i) superare i controlli di professionalità in un velivolo entro un periodo di 3 mesi immediatamente precedente la data di scadenza dell'abilitazione; o
  - ii) entro i 12 mesi precedenti la data di scadenza dell'abilitazione, completare 6 ore come pilota in comando in IFR e un volo di addestramento di almeno 1 ora con un istruttore titolare dei privilegi per fornire addestramento per l'IR(A) o l'EIR.
- 3) Per ciascun rinnovo successivo alternato, il titolare di un'EIR deve superare i controlli di professionalità conformemente alla lettera g), paragrafo 2, punto i).
- 4) Se un'EIR è scaduta, ai fini del ripristino dei privilegi i richiedenti devono:
  - i) completare corsi di aggiornamento impartiti da un istruttore titolare dei privilegi per fornire addestramento per l'IR(A) o EIR al fine acquisire il livello di professionalità richiesto; e
  - ii) completare i controlli di professionalità.




- 5) Se l'EIR non viene rinnovata o ripristinata entro 7 anni dall'ultima data di validità, il titolare deve anche sottoporsi nuovamente agli esami teorici EIR conformemente alla norma FCL.615, lettera b).
- 6) Per un'EIR plurimotore i controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino e il volo di addestramento richiesti alla lettera g), paragrafo 2, punto ii), devono essere effettuati in un velivolo plurimotore. Se il pilota è titolare anche di un'EIR monomotore, tali controlli di professionalità consentiranno anche il rinnovo o il ripristino dell'EIR monomotore.
- h) Se il richiedente una EIR ha completato le ore di volo strumentali in addestramento con un IRI(A) o un FI(A) titolare del privilegio di fornire addestramento per la IR o EIR, queste ore di volo possono essere accreditate in relazione alle ore di volo richieste alla lettera c), paragrafo 2, punti i) e ii), fino a un massimo rispettivamente di 5 o 6 ore. Le 4 ore di addestramento al volo strumentale in velivoli plurimotore di cui alla lettera c), paragrafo 2, punto ii), non sono soggette a questo credito.
- 1) Al fine di determinare il numero di ore da accreditare e per stabilire i requisiti per l'addestramento, il richiedente deve completare una valutazione iniziale presso l'ATO.
- 2) Il completamento dell'addestramento al volo strumentale fornito da un IRI(A) o FI(A) deve essere provato in una specifica documentazione riguardante l'addestramento che deve essere firmata dall'istruttore.
- i) I richiedenti l'abilitazione EIR titolari di una PPL o CPL (parte FCL) e di una valida IR(A) rilasciata da un paese terzo conformemente ai requisiti dell'allegato 1 della convenzione di Chicago possono ricevere un accredito completo ai fini dei requisiti del corso di addestramento indicati alla lettera c). Ai fini del rilascio dell'EIR, il richiedente deve:
- 1) completare con successo il test di abilitazione per l'EIR;
- 2) in deroga alla lettera d), dimostrare all'esaminatore durante il test di abilitazione di avere acquisito un livello adeguato di conoscenza teorica in materia di regolamentazione aeronautica, meteorologia e pianificazione del volo e prestazioni in volo (IR);
- 3) avere un'esperienza minima di almeno 25 ore di volo in IFR come pilota in comando su velivoli.»

#### «FCL.830 Abilitazione al cloud flying con alianti

- a) I titolari di una licenza di pilota con privilegi per operare alianti possono operare un aliante o un aliante a motore, con l'esclusione di TMG, nelle nubi soltanto se sono titolari di un'abilitazione al cloud flying con alianti.
- b) I richiedenti un'abilitazione al cloud flying con alianti devono aver completato almeno:
- 1) 30 ore come pilota in comando su alianti o alianti a motore a seguito del rilascio della licenza;
- 2) un corso di addestramento presso un'ATO, comprendente:
- i) istruzione teorica; e
- ii) almeno 2 ore di addestramento in volo a doppio comando su alianti o alianti a motore, con il controllo dell'aliante esclusivamente a mezzo degli strumenti, delle quali non più di 1 ora può essere effettuata su TMG; e
- 3) un test di abilitazione con un esaminatore di volo (FE) qualificato a tal fine.
- c) I titolari di una EIR o una IR(A) possono ricevere crediti ai fini del requisito della lettera b), paragrafo 2), punto i). In deroga alla lettera b), paragrafo 2, punto ii), deve essere effettuata almeno 1 ora di addestramento a doppio comando su un aliante o aliante a motore, con l'esclusione di TMG, con il controllo dell'aliante esclusivamente a mezzo degli strumenti.
- d) I titolari di un'abilitazione al cloud flying possono esercitare i propri privilegi soltanto se hanno completato negli ultimi 24 mesi almeno 1 ora di volo, o 5 voli come pilota in comando esercitando i privilegi dell'abilitazione al cloud flying, su alianti o alianti a motore, con l'esclusione di TMG.
- e) I titolari di un'abilitazione al cloud flying che non soddisfano i requisiti di cui alla lettera d) devono, prima di poter riprendere a esercitare i loro privilegi:



- 1) sottoporsi a controlli di professionalità con un esaminatore di volo (FE) qualificato a tal fine; o
- 2) completare il tempo di volo aggiuntivo o i voli richiesti alla lettera d) con un istruttore qualificato.
- f) I titolari di una valida EIR o una IR(A) vengono accreditati integralmente ai fini dei requisiti della lettera d).»
- 30) Alla lettera b), paragrafo 2, della norma FCL.915, il testo del punto i) è sostituito dal seguente:
- «i) aver completato almeno 15 ore di volo come pilota sulla classe o tipo di aeromobile sulla quale deve essere fornita l'istruzione di volo, di cui un massimo di 7 ore possono essere svolte in un FSTD rappresentativo della classe o tipo di aeromobile, ove applicabile; oppure»
- 31) La norma FCL.905.FI è modificata come segue:
- a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
- «f) un'abilitazione al traino, al volo acrobatico o, nel caso di un FI(S), al cloud flying., purché sia in possesso di tali privilegi e l'FI abbia dimostrato di possedere la capacità di impartire istruzione per tale abilitazione a un FI qualificato conformemente al punto i);»
- b) la frase introduttiva della lettera g) è sostituita dalla seguente:
- «g) una EIR o una IR ella categoria di aeromobili appropriata, sempre che l'FI abbia:»
- c) alla lettera g), il paragrafo 3, punto i) è sostituito dal seguente:
- «i) per velivoli plurimotore, soddisfatto i requisiti di un certificato CRI per velivoli plurimotore;»
- d) alla lettera h), il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2) nel caso degli elicotteri, i requisiti stabiliti nella norma FCL.910.TRI, lettera c), paragrafo 1), e i prerequisiti per il corso di addestramento TRI(H) stabiliti nella norma FCL.915.TRI(lettera d)paragrafo 2;»
- 32) Alla lettera a) della norma FCL.910.FI, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3) per le abilitazioni per classe e per tipo per aeromobili monomotore a equipaggio singolo, fatta eccezione per i velivoli complessi ad alte prestazioni ad equipaggio singolo, estensioni per classe e gruppo nel caso di palloni liberi e estensioni per classe nel caso di alianti;»
- 33) Alla norma FCL.915.FI, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- «e) per un FI(S), aver completato 100 ore di volo e 200 lanci come pilota in comando su alianti. Inoltre, qualora il richiedente intenda impartire istruzione di volo su TMG, deve aver completato 30 ore di volo come pilota in comando su TMG e una valutazione aggiuntiva di competenza su TMG conformemente alla norma FCL.935 con un FI qualificato conformemente alla norma FCL.905.FI, lettera i);»
- 34) Alla lettera b) della norma FCL.930.FI, il paragrafo 3, è modificato come segue:
- a) il punto v) è sostituito dal seguente:
- «v) nel caso di un FI(B), almeno 3 ore di istruzione di volo, compresi 3 decolli.»
- b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «4) Quando richiedono un certificato FI in un'altra categoria di aeromobili, ai piloti che sono o sono stati titolari di un FI(A), (H) o (As) vengono accreditate 55 ore ai fini del requisito di cui alla lettera b), paragrafo 2, punto i), o 18 ore ai fini dei requisiti di cui alla lettera b), paragrafo 2, punto ii).»
- 35) Alla norma FCL.905.TRI, dopo frase introduttiva, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) il rinnovo e il ripristino di abilitazioni EIR o IR, sempre che l'istruttore TRI possieda una IR valida;»



- 36) La norma FCL.905.CRI è modificata come segue:
- a) alla lettera a) della norma FCL.905.CRI, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1) il rilascio, rinnovo e ripristino delle abilitazioni per classe o per tipo per velivoli a equipaggio singolo, con l'eccezione dei velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo, se il richiedente intende ottenere i privilegi per operare in operazioni a equipaggio singolo;»
- b) è inserita la seguente nuova lettera c):
- «c) i richiedenti un certificato CRI per velivoli plurimotore in possesso di un certificato CRI per velivoli monomotore devono soddisfare i requisiti per un certificato CRI di cui alla norma FCL.915.CRI, lettera a) e i requisiti di cui alla norma FCL.930.CRI, lettera a), paragrafo 3 e alla norma FCL.935.»
- 37) Alla norma FCL.905.IRI, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) I privilegi di un IRI consistono nel impartire istruzione ai fini del rilascio, rinnovo e ripristino di una EIR o una IR per la categoria di aeromobili appropriata.»
- 38) Alla lettera a) della norma FCL.915.IRI, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2) nel caso di richiedenti di un IRI(A) per velivoli plurimotore, soddisfare i requisiti di cui alle norme FCL.915.CRI, lettera a), FCL.930.CRI e FCL.935;»
- 39) Alla lettera d) della norma FCL.905.SFI, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2) addestramento MCC, qualora lo SFI abbia i privilegi per impartire istruzione su elicotteri a equipaggio plurimo.»
- 40) Alla lettera b) della norma FCL.915.MCCI, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1) nel caso di velivoli, dirigibili e convertiplani, 1 500 ore di esperienza di volo come pilota in operazioni a equipaggio plurimo;»
- 41) La norma FCL.940.MI è sostituita dalla seguente:
- «FCL.940.MI Validità del certificato MI**
- Il certificato MI rimane valido per tutto il periodo di validità del certificato FI, TRI o CRI.»
- 42) La norma FCL.1015 è modificata come segue:
- a) alla lettera b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:
- «4) istruzioni sulla necessità di riesaminare e applicare i punti di cui al paragrafo 3 quando si effettuano test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni delle competenze di richiedenti per i quali l'autorità competente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato all'esaminatore; e
- 5) istruzioni su come avere accesso alle procedure e requisiti nazionali di altre autorità competenti quando necessario;»
- b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) I titolari di un certificato di esaminatore non possono condurre test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni delle competenze con i richiedenti per i quali l'autorità competente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato all'esaminatore, a meno che non abbiano riesaminato le ultime informazioni disponibili sulle pertinenti procedure nazionali dell'autorità competente dei richiedenti.»
- 43) Alla lettera b) della norma FCL.1030, il paragrafo 3, è modificato come segue:
- a) è aggiunto un nuovo punto iv):
- «(iv) una dichiarazione che l'esaminatore ha riesaminato e applicato le procedure e i requisiti dell'autorità competente del richiedente, qualora l'autorità competente responsabile per la licenza del richiedente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato all'esaminatore;»
- b) è aggiunto un nuovo punto v):
- «v) una copia del certificato di esaminatore indicante la portata dei suoi privilegi di esaminatore ai fini di test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni delle competenze di richiedenti per i quali l'autorità competente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato all'esaminatore;»



- 44) La norma FCL.1005.FE è modificata come segue:
- a) alla lettera a) è aggiunto il seguente paragrafo 5:
    - «5) i controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino di EIR, sempre che l'esaminatore di volo (FE) abbia completato almeno 1 500 ore come pilota su velivoli e soddisfatti i requisiti della norma FCL.1010.IRE, lettera a), paragrafo 2.»
  - b) alla lettera d), il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
    - «3) test di abilitazione per l'estensione dei privilegi SPL o LAPL(S) a TMG, sempre che l'esaminatore abbia completato 300 ore di volo come pilota su alianti o alianti a motore, comprendenti 50 ore di istruzione di volo su TMG.;
    - 4) test di abilitazione e controlli di professionalità per l'abilitazione al cloud flying, sempre che l'esaminatore abbia completato almeno 200 ore di volo come pilota su alianti o alianti a motore, con almeno 5 ore o 25 voli di istruzione di volo per l'abilitazione cloud flying o almeno 10 ore di istruzione di volo per la EIR o la IR(A).»
- 45) Alla lettera a) della norma FCL.1005.TRE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2) controlli di professionalità per il rinnovo o ripristino delle abilitazioni per tipo, EIR e IR;»
- 46) alla lettera b), paragrafo 5, della norma FCL.1010.TRE, il punto ii) è sostituito dal seguente:
- «(ii) essere titolare di una CPL(H) o ATPL(H).»
- 47) alla lettera b) della norma FCL.1005.CRE è aggiunto il seguente paragrafo 3:
- «3) il rinnovo e ripristino delle abilitazioni EIR, sempre che un CRE abbia completato almeno 1 500 ore come pilota su velivoli e soddisfatti i requisiti di cui alla norma FCL.1010.IRE, lettera a), paragrafo 2.»
- 48) La norma FCL.1005.IRE è sostituita dalla seguente:
- «FCL.1005.IRE IRE — Privilegi**
- I privilegi del titolare di un certificato IRE consistono nel condurre test di abilitazione per il rilascio e controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino di abilitazioni EIR o IR.»
- 49) L'appendice 1 dell'allegato I (parte FCL) è modificata come segue:
- a) il punto 3.2 è sostituito dal seguente:
    - «3.2. Il richiedente deve superare gli esami teorici, come definito in questa parte, per le materie seguenti nelle corrispondenti categorie di aeromobili:
    - 021— conoscenza generale dell'aeromobile: cellula e sistemi, impianto elettrico, impianto motopropulsori, equipaggiamenti di emergenza,
    - 022— conoscenza generale dell'aeromobile: strumentazione,
    - 032/034— prestazioni velivoli o elicotteri, ove applicabile,
    - 070— procedure operative, e
    - 080— principi del volo»
  - b) Il punto 4.1 è sostituito dal seguente:
    - «4.1. Il richiedente una IR o una EIR che abbia superato i corrispondenti esami teorici per una CPL nella stessa categoria di aeromobili ottiene crediti relativi ai requisiti teorici nelle seguenti materie:
    - prestazioni umane,
    - meteorologia.»
- 50) L'appendice 3 dell'allegato I (parte FCL) è modificata come segue:
- a) alla sezione E, alla voce GENERALITÀ, la lettera d) del paragrafo 12 è sostituita dalla seguente:
    - «d) 6 ore di volo devono essere effettuate in un velivolo plurimotore, se per il test di abilitazione è utilizzato un velivolo plurimotore.»



b) alla sezione K, alla voce GENERALITÀ, la lettera a) del paragrafo 3 è sostituita dalla seguente:

«a) aver completato 155 ore di volo come pilota su elicotteri, di cui almeno 50 ore come pilota in comando e di cui almeno 10 ore di navigazione. Le ore effettuate come pilota in comando di altre categorie di aeromobili possono essere considerate ai fini delle 155 ore di volo, come indicato al paragrafo 11 della sezione K.»

51) All'appendice 5 dell'allegato I (Parte FCL) alla voce GENERALITÀ, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorizzazione per un corso di addestramento MPL deve essere data soltanto a un'ATO che sia parte di un operatore di trasporto aereo commerciale certificato conformemente alla parte ORO o che abbia un accordo specifico con un siffatto operatore. La licenza viene ristretta a tale operatore specifico fino al completamento del corso di conversione per l'operatore di linea.»

52) L'appendice 6 alla parte FCL è modificata come segue:

a) la sezione A è modificata come segue:

i) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il richiedente un corso modulare IR(A) deve essere titolare di un PPL(A) o CPL(A). Il richiedente un modulo di procedure di volo strumentale che non possieda una licenza CPL(A) deve essere titolare di un certificato attestante il completamento del corso per il modulo volo strumentale di base.

L'ATO deve assicurare che il richiedente un corso per l'abilitazione IR(A) su plurimotore che non ha posseduto l'abilitazione per classe o per tipo su velivolo plurimotore abbia frequentato l'addestramento su plurimotore specificato nella sottoparte H prima di cominciare l'addestramento di volo per il corso IR(A).»

ii) il punto 10.2 è sostituito dal seguente:

«10.2. L'ammontare totale dell'addestramento richiesto ai punti 7 e 8 di cui sopra può essere ridotto a 10 ore per il titolare di un'abilitazione IR(H).»

b) È inserita una nuova sezione A bis:

**«A bis IR(A) — Corso di addestramento in volo modulare basato sulla competenza**

**GENERALITÀ**

1. Lo scopo del corso di addestramento in volo modulare basato sulla competenza consiste nell'addestrare i titolari di PPL o CPL per l'abilitazione strumentale, tenendo conto della loro istruzione di volo strumentale ed esperienza precedenti. Il corso è progettato per fornire il livello di professionalità necessario per poter operare su velivoli secondo le regole IFR e in condizioni IMC. Il corso consiste di una combinazione di istruzione di volo strumentale fornita da un IRI(A) o un FI(A) titolare del privilegio di fornire addestramento per l'abilitazione IR e istruzione di volo presso un'ATO.

2. Il richiedente tale corso modulare basato sulla competenza IR(A) deve essere titolare di un PPL(A) o CPL(A).

3. Il corso di istruzione teorica deve essere completato in un periodo di 18 mesi. L'istruzione di volo strumentale e il test di abilitazione devono essere completati entro il periodo di validità del superamento degli esami teorici.

4. Il corso deve includere:

a) istruzione teorica al livello richiesto per l'IR(A);

b) istruzione di volo strumentale.


**CONOSCENZE TEORICHE**

5. Un corso modulare basato sulla competenza approvato IR(A) deve includere almeno 80 ore di istruzione teorica. Il corso teorico può contenere formazione basata su computer ed elementi su supporto elettronico. Deve essere fornita una quantità minima di insegnamento in classe, come richiesto dalla ORA.ATO.305.



## ADDESTRAMENTO IN VOLO

6. Il metodo per conseguire una IR(A) seguendo questo corso modulare è basato sulla competenza. Tuttavia, il richiedente deve completare i requisiti minimi seguenti. Può essere richiesto un addestramento aggiuntivo al fine di raggiungere le competenze richieste.
- a) Un corso modulare basato sulla competenza IR(A) su monomotore deve includere almeno 40 ore di istruzione di volo strumentale, di cui fino a 10 possono essere di tempo strumentale su simulatore in un FNPT I, o fino a 25 in un FFS o FNPT II. Un massimo di 5 ore di FNPT II o di tempo strumentale su simulatore FFS possono essere condotte in un FNPT I.
- i) Nel caso in cui il richiedente abbia:
- (A) completato l'istruzione di volo strumentale fornita da un IRI(A) o un FI(A) titolare del privilegio di fornire addestramento per la IR; o
- (B) ore di volo precedenti in IFR come pilota in comando su velivoli, con un'abilitazione che fornisce i privilegi di volare in IFR e in IMC;
- queste ore possono essere accreditate ai fini delle 40 ore di cui sopra fino a un massimo di 30 ore.
- ii) Nel caso in cui il richiedente abbia ore di volo strumentali precedenti effettuate in addestramento diverse da quelle specificate alla lettera a), punto (i), queste ore possono essere accreditate ai fini delle 40 ore richieste fino a un massimo di 15 ore.
- iii) In ogni caso, l'addestramento di volo deve includere almeno 10 ore di volo strumentale in addestramento su un velivolo presso un'ATO.
- iv) La quantità totale di istruzione strumentale a doppio comando non deve essere inferiore a 25 ore.
- b) Un corso modulare basato sulla competenza IR(A) su plurimotore deve includere almeno 45 ore di istruzione di volo strumentale, di cui fino a 10 possono essere di tempo strumentale su simulatore in un FNPT I, o fino a 30 in un FFS o FNPT II. Un massimo di 5 ore di FNPT II o di tempo strumentale su simulatore FFS possono essere condotte in un FNPT I.
- i) Nel caso in cui il richiedente abbia:
- (A) completato l'istruzione di volo strumentale fornita da un IRI(A) o un FI(A) titolare del privilegio di fornire addestramento per la IR; o
- (B) ore di volo precedenti in IFR come pilota in comando su velivoli, con un'abilitazione che fornisce i privilegi di volare in IFR e in IMC;
- queste ore possono essere accreditate ai fini delle 45 ore di cui sopra fino a un massimo di 35 ore.
- ii) Nel caso in cui il richiedente abbia ore di volo strumentali precedenti effettuate in addestramento diverse da quelle specificate alla lettera b), punto (i), queste ore possono essere accreditate ai fini delle 45 ore richieste fino a un massimo di 15 ore.
- iii) In ogni caso, l'addestramento di volo deve includere almeno 10 ore di volo strumentale in addestramento su un velivolo plurimotore presso un'ATO.
- iv) La quantità totale di istruzione strumentale a doppio comando non deve essere inferiore a 25 ore, delle quali almeno 15 ore devono essere effettuate su un velivolo plurimotore.
- c) Al fine di determinare il numero di ore accreditate e per stabilire i requisiti per l'addestramento, il richiedente deve completare una valutazione iniziale presso un'ATO.
- d) Il completamento dell'addestramento al volo strumentale fornito da un IRI(A) o FI(A) conformemente alla lettera a), punto i) o lettera b), punto i), deve essere provato in una specifica documentazione riguardante l'addestramento che deve essere firmata dall'istruttore.



7. L'istruzione di volo per l'abilitazione IR(A) modulare basata sulla competenza deve includere:
- a) procedure e manovre per il volo strumentale di base che includano almeno:
    - i) volo strumentale di base senza riferimenti visivi esterni;
    - ii) volo orizzontale;
    - iii) salita;
    - iv) discesa;
    - v) virate in volo livellato, in salita, in discesa;
    - vi) circuito strumentale;
    - vii) virate strette;
    - viii) radionavigazione;
    - ix) uscita da assetti inusuali;
    - x) cruscotto ridotto; e
    - xi) riconoscimento e uscita dallo stallo incipiente e completo;
  - b) procedure pre-volo per voli IFR, compreso l'utilizzo del manuale di volo e dei documenti relativi ai servizi del traffico aereo durante la preparazione di un piano di volo IFR;
  - c) procedure e manovre per operazioni IFR in condizioni normali, anormali e di emergenza che includano almeno:
    - i) la transizione dal volo a vista al volo strumentale durante il decollo;
    - ii) partenze e arrivi strumentali standard;
    - iii) procedure IFR in rotta;
    - iv) procedure di attesa;
    - v) avvicinamenti strumentali con minimi specificati;
    - vi) procedure di mancato avvicinamento; e
    - vii) atterraggi da avvicinamenti strumentali, compreso il circuito a vista;
  - d) manovre in volo e caratteristiche di volo particolari;
  - e) se richiesto, utilizzo di un velivolo plurimotore nelle esercitazioni precedentemente descritte, compreso:
    - i) l'utilizzo del velivolo con riferimento soltanto agli strumenti con la simulazione di un motore non operativo;
    - ii) arresto e riavvio del motore (da svolgere a una altitudine di sicurezza a meno che venga svolta in un FFS o FNPT II).
8. I richiedenti l'abilitazione IR(A) modulare basata sulla competenza titolari di una PPL o CPL, di cui alla parte FCL, e di una valida IR(A) rilasciata da un paese terzo conformemente ai requisiti dell'allegato 1 della convenzione di Chicago, possono essere accreditati integralmente ai fini dei requisiti del corso di addestramento indicati al punto 4. Ai fini del rilascio della IR(A), il richiedente deve:
- a) completare con successo il test di abilitazione per la IR(A) conformemente all'appendice 7;
  - b) dimostrare all'esaminatore durante il test di abilitazione di avere acquisito un livello adeguato di conoscenza teorica in materia di regolamentazione aeronautica, meteorologia e pianificazione del volo e prestazioni in volo (IR); e
  - c) avere un'esperienza minima di almeno 50 ore di volo in IFR come pilota in comando su velivoli.
- VALUTAZIONE PRELIMINARE
9. Il contenuto e la durata della valutazione preliminare devono essere determinati dall'ATO sulla base dell'esperienza strumentale precedente del richiedente.



## PLURIMOTORE

10. Il titolare di un'abilitazione IR(A) monomotore che possiede anche un'abilitazione per classe o per tipo su plurimotore e che desidera ottenere un'abilitazione IR(A) su plurimotore per la prima volta, deve completare un corso presso un'ATO comprendente almeno 5 ore di istruzione di volo strumentale in velivoli plurimotore, di cui 3 ore possono essere effettuate in un FFS o FNPT II e deve superare un test di abilitazione.»

c) La sezione B è modificata come segue:

i) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il richiedente un corso modulare IR(H) deve essere titolare di una licenza PPL(H), CPL(H) o ATPL(H). Prima dell'inizio della fase di istruzione sull'aeromobile del corso IR(H), il richiedente deve essere titolare dell'abilitazione per tipo sull'elicottero utilizzato per il test di abilitazione IR(H) o deve aver completato un addestramento approvato per l'abilitazione per tipo su quel tipo. Il richiedente deve essere titolare di un certificato attestante il completamento soddisfacente della MCC qualora il test di abilitazione vada eseguito in condizioni di equipaggio plurimo.»

ii) il punto 9.2 è sostituito dal seguente:

«9.2. Per il titolare di un'abilitazione IR(A) l'ammontare dell'addestramento richiesto può essere ridotto a 10 ore.»

iii) è aggiunto il seguente paragrafo 9.3:

«9.3. Per il titolare di una licenza PPL(H) con l'abilitazione al volo notturno in elicottero o di una licenza CPL(H) l'ammontare richiesto delle ore di volo strumentale effettuate in addestramento può essere ridotto di 5 ore.»

53) L'appendice 9 dell'allegato I (parte FCL) è modificata come segue:

a) alla sezione B, il punto i) del paragrafo 5, lettera f), è sostituito dal seguente:

«i) la qualificazione del FFS o FNPT II, come stabilito nei pertinenti requisiti della parte ARA e della parte ORA;»

b) la sezione C è modificata come segue:

i) al paragrafo 4 il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«4. I limiti applicabili sono i seguenti, corretti per tenere conto di condizioni di turbolenza e delle caratteristiche di manovra e prestazioni dell'elicottero utilizzato.»

ii) al paragrafo 10, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) la qualificazione del FSTD come stabilito nei pertinenti requisiti della parte ARA e della parte ORA;»

iii) alla sezione D il paragrafo 8, lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) la qualificazione dei dispositivi di simulazione per addestramento, come stabilito nei pertinenti requisiti della parte ARA e della parte ORA;»

iv) alla sezione E la frase introduttiva e la lettera a) del paragrafo 8 sono sostituite dalle seguenti:

«8. I dispositivi di addestramento al volo simulato sono impiegati per l'addestramento pratico ed il test se fanno parte di un corso approvato per l'abilitazione per tipo. Per l'approvazione del corso si applicano i seguenti criteri:

a) la qualificazione dei i dispositivi di simulazione per addestramento, come stabilito nei pertinenti requisiti della parte ARA e della parte ORA;».



## ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (UE) n. 1178/2011 è modificato come segue:

1) Il punto 1 della sezione A. «VELIVOLI» è modificato come segue:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) dimostrare di conoscere le parti pertinenti dei requisiti operativi e la parte FCL;»

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) soddisfare i requisiti specificati nella tabella seguente:

Licenza nazionale posseduta	Ore di volo totali	Ogni altro requisito	Sostituzione licenza parte FLC e limitazioni (ove applicabile)	Rimozione delle limitazioni	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
ATPL(A)	> 1 500 come pilota in comando su velivoli ad equipaggio plurimo	Nessuno	ATPL(A)	Non applicabile	a)
ATPL(A)	> 1 500 su velivoli ad equipaggio plurimo	Nessuno	come alla lettera c), punto 4)	come alla lettera c), punto 5)	b)
ATPL(A)	> 500 su velivoli ad equipaggio plurimo	Dimostrare le conoscenze in materia di pianificazione del volo e prestazioni di cui alla norma FCL.515	ATPL(A), con abilitazione per tipo limitata a copilota	Dimostrare la capacità ad operare come pilota in comando secondo l'appendice 9 alla parte FCL	c)
CPL/IR(A) e aver superato un esame teorico ICAO ATPL nello Stato membro che ha rilasciato la licenza		i) dimostrare le conoscenze in materia di pianificazione e prestazioni del volo di cui alla norma FCL.310 e alla norma FCL.615, lettera b) ii) soddisfare i rimanenti requisiti della norma FCL.720.A, lettera c)	CPL/IR(A) con accredito della teoria ATPL	Non applicabile	d)
CPL/IR(A)	> 500 su velivoli ad equipaggio plurimo, o in operazioni ad equipaggio plurimo su velivoli ad equipaggio singolo CS-23 della categoria da collegamento o equivalente conformemente ai pertinenti requisiti della parte CAT e della parte ORO per il trasporto aereo commerciale	i) superare un esame teorico per la licenza ATPL(A) nello Stato membro che ha rilasciato la licenza (*) ii) soddisfare i rimanenti requisiti della norma FCL.720.A, lettera c)	CPL/IR(A) con accredito della teoria ATPL	Non applicabile	e)
CPL/IR(A)	< 500 come pilota in comando su velivoli ad equipaggio singolo	Dimostrare la conoscenza in materia di pianificazione del volo e prestazioni di volo per il livello CPL/IR	Come al punto 4), lettera f)	Ottenere l'abilitazione per tipo ad equipaggio plurimo conformemente alla parte FCL	g)



Licenza nazionale posseduta	Ore di volo totali	Ogni altro requisito	Sostituzione licenza parte FLC e limitazioni (ove applicabile)	Rimozione delle limitazioni	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
CPL(A)	> 500 come pilota in comando su velivoli ad equipaggio singolo	Abilitazione al volo notturno, se applicabile	CPL(A) con abilitazioni per tipo/classe limitate a velivoli ad equipaggio singolo		h)
CPL(A)	< 500 come pilota in comando su velivoli ad equipaggio singolo	i) abilitazione al volo notturno, se applicabile; ii) dimostrare conoscenze in materia di pianificazione e prestazioni del volo di cui alla norma FCL.310	Come al punto 4), lettera h)		i)
PPL/IR(A)	≥75 in conformità alle regole IFR		PPL/IR(A) (IR limitata a PPL)	Dimostrare le conoscenze in materia di pianificazione del volo e prestazioni di cui alla norma FCL.615, lettera b)	j)
PPL(A)	≥ 70 su velivoli	Dimostrare la capacità di usare i radioaiuti	PPL(A)		k)

(\*) I titolari di licenza CPL che già possiedono un'abilitazione per tipo su velivoli ad equipaggio plurimo non devono dimostrare di aver superato un esame delle conoscenze teoriche ATPL(A) fino a quando continuano ad operare sullo stesso tipo di velivolo, ma non riceveranno il credito per la teoria della licenza ATPL(A) per una licenza parte FCL. Se richiedono un'altra abilitazione per tipo per un velivolo ad equipaggio plurimo differente, devono soddisfare i requisiti indicati nella colonna 3), riga e), punto i), della tabella precedente.»

2) Il punto 1 della sezione B. «ELICOTTERI» è modificato come segue:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) dimostrare di conoscere le parti pertinenti dei requisiti operativi e la parte FCL;»


b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) soddisfare i requisiti specificati nella tabella seguente:

Licenza nazionale posseduta	Ore di volo totali	Ogni altro requisito	Sostituzione licenza parte FLC e limitazioni (ove applicabile)	Rimozione delle limitazioni	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
ATPL(H) con abilitazione IR(H) valida	> 1 000 come pilota in comando su elicotteri ad equipaggio plurimo	nessuno	ATPL(H) e IR	Non applicabile	a)
ATPL(H) senza privilegi IR(H)	> 1 000 come pilota in comando su elicotteri ad equipaggio plurimo	nessuno	ATPL(H)		b)




Licenza nazionale posseduta	Ore di volo totali	Ogni altro requisito	Sostituzione licenza parte FLC e limitazioni (ove applicabile)	Rimozione delle limitazioni	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
ATPL(H) con abilitazione IR(H) valida	> 1 000 su elicotteri ad equipaggio plurimo	Nessuno	ATPL(H), e IR con abilitazione per tipo limitata a copilota	Dimostrare la capacità ad operare come pilota in comando secondo l'appendice 9 alla parte FCL	c)
ATPL(H) senza privilegi IR(H)	> 1 000 su elicotteri ad equipaggio plurimo	Nessuno	ATPL(H), con abilitazione per tipo limitata a copilota	Dimostrare la capacità ad operare come pilota in comando secondo l'appendice 9 alla parte FCL	d)
ATPL(H) con abilitazione IR(H) valida	> 500 su elicotteri ad equipaggio plurimo	dimostrare le conoscenze in materia di pianificazione e prestazioni del volo di cui alla norma FCL.515 e alla norma FCL.615, lettera b)	Come al punto 4, lettera c)	Come al punto 5, lettera c)	e)
ATPL(H) senza privilegi IR(H)	> 500 su elicotteri ad equipaggio plurimo	Come al punto 3, lettera e)	Come al punto 4, lettera d)	Come al punto 5, lettera d)	f)
CPL/IR(H) e superato un esame teorico ICAO ATPL(H) nello Stato membro che ha rilasciato la licenza		i) dimostrare le conoscenze in materia di pianificazione e prestazioni del volo di cui alla norma FCL.310 e alla norma FCL.615, lettera b) ii) soddisfare i rimanenti requisiti della norma FCL.720.H, lettera b)	CPL/IR(H) con accredito della teoria ATPL(H), sempre che l'esame teorico ICAO ATPL(H) sia riconosciuto a livello della ATPL parte FCL	Non applicabile	g)
CPL/IR(H)	> 500 ore su elicotteri ad equipaggio plurimo	i) superare un esame teorico per la licenza ATPL(H) parte FCL nello Stato membro che ha rilasciato la licenza (*) ii) soddisfare i rimanenti requisiti della norma FCL.720.H, lettera b)	CPL/IR(H) con accredito della teoria ATPL(H) parte FCL	Non applicabile	h)



Licenza nazionale posseduta	Ore di volo totali	Ogni altro requisito	Sostituzione licenza parte FLC e limitazioni (ove applicabile)	Rimozione delle limitazioni	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
CPL/IR(H)	> 500 come pilota in comando su elicotteri ad equipaggio singolo	Nessuno	CPL/IR(H) con abilitazioni per tipo limitate a elicotteri ad equipaggio singolo	ottenere l'abilitazione per tipo ad equipaggio plurimo come prescritto dalla parte FCL	i)
CPL/IR(H)	< 500 come pilota in comando su elicotteri ad equipaggio singolo	dimostrare le conoscenze in materia di pianificazione prestazioni del volo di cui alla norma FCL.310 e alla norma FCL.615, lettera b)	Come al punto 4, lettera i)		j)
CPL(H)	> 500 come pilota in comando su elicotteri ad equipaggio singolo	Abilitazione al volo notturno	CPL(H), con abilitazioni per tipo limitate a elicotteri ad equipaggio singolo		k)
CPL(H)	< 500 come pilota in comando su elicotteri ad equipaggio singolo	Abilitazione al volo notturno, dimostrare le conoscenze in materia di pianificazione e prestazioni del volo di cui alla norma FCL.310	Come al punto 4, lettera k)		l)
CPL(H) senza abilitazione al volo notturno	> 500 come pilota in comando su elicotteri ad equipaggio singolo		Come al punto 4, lettera k) e limitata ad operazioni in VFR di giorno	Ottenere l'abilitazione per tipo ad equipaggio plurimo come prescritto dalla parte FCL e un'abilitazione al volo notturno	m)
CPL(H) senza abilitazione al volo notturno	< 500 come pilota in comando su elicotteri ad equipaggio singolo	Dimostrare le conoscenze in materia di pianificazione e prestazioni del volo di cui alla norma FCL.310	Come al punto 4, lettera k) e limitata ad operazioni in VFR di giorno		n)
PPL/IR(H)	≥ 75 in conformità alle regole IFR		PPL/IR(H) (IR limitata a PPL)	Dimostrare le conoscenze in materia di pianificazione del volo e prestazioni di cui alla norma FCL.615, lettera b)	o)
PPL(H)	≥ 75 su elicotteri	Dimostrare la capacità di usare i radioaiuti	PPL(H)		p)

(\*) I titolari di licenza CPL che già possiedono un'abilitazione per tipo su elicotteri ad equipaggio plurimo non devono dimostrare le conoscenze teoriche ATPL(H) fino a quando continuano ad operare sullo stesso tipo di elicottero, ma non riceveranno il credito per la teoria della licenza ATPL(H) per una licenza parte FCL. Se richiedono un'altra abilitazione per tipo per un elicottero ad equipaggio plurimo differente, devono soddisfare i requisiti indicati nella colonna 3, riga h), punto i), della tabella.»



## ALLEGATO III

L'allegato III del regolamento (UE) n. 1178/2011 è modificato come segue:

1) La sezione A. «Convalida delle licenze» è modificata come segue:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Una licenza di pilotaggio rilasciata in conformità ai requisiti dell'allegato 1 della convenzione di Chicago da un paese terzo può essere convalidata dall'autorità competente di uno Stato membro.

I piloti devono presentare richiesta all'autorità competente dello Stato membro dove risiedono o sono stabiliti. Se non risiedono nel territorio di uno Stato membro, i piloti devono presentare domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'operatore per il quale effettuano o intendono effettuare attività di volo, o in cui è immatricolato il velivolo con cui effettuano o intendono effettuare attività di volo.»

b) Il paragrafo 3 è modificato come segue:

i) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) dimostrare di aver acquisito conoscenza delle parti pertinenti dei requisiti operativi e della parte FCL;


c) dimostrare di aver acquisito le competenze linguistiche in conformità alle disposizioni della norma FCL.055;»

ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:


«e) nel caso di velivoli, soddisfare i requisiti di esperienza indicati nella tabella seguente:

Licenza posseduta	Ore di volo totali	Privilegi	
(1)	(2)	(3)	
ATPL(A)	> 1 500 ore come pilota in comando su velivoli ad equipaggio plurimo	Trasporto aereo commerciale su velivoli ad equipaggio plurimo come pilota in comando	a)
ATPL(A) o CPL(A)/IR (*)	> 1 500 ore come pilota in comando o copilota su velivoli ad equipaggio plurimo conformemente ai requisiti operativi	Trasporto aereo commerciale su velivoli ad equipaggio plurimo come copilota	b)
CPL(A)/IR	> 1 000 ore come pilota in comando in trasporto aereo commerciale dall'ottenimento di un'abilitazione IR	Trasporto aereo commerciale su velivoli ad equipaggio singolo come pilota in comando	c)
CPL(A)/IR	> 1 000 ore come pilota in comando o copilota su velivoli ad equipaggio singolo conformemente ai requisiti operativi	Trasporto aereo commerciale su velivoli ad equipaggio singolo come copilota conformemente ai requisiti operativi	d)
ATPL(A), CPL (A)/IR, CPL(A)	> 700 ore su velivoli diversi dai TMG, incluse 200 ore nel ruolo delle attività per il quale si voglia ottenere l'accettazione, e 50 ore in quel ruolo negli ultimi 12 mesi	Esercizio dei privilegi in velivoli in operazioni diverse dal trasporto aereo commerciale	e)
CPL(A)	> 1 500 come pilota in comando nel trasporto aereo commerciale, incluse 500 ore in operazioni con idrovolante	Trasporto aereo commerciale su velivoli ad equipaggio singolo come pilota in comando	f)

(\*) I titolari della CPL(A)/IR su velivoli ad equipaggio plurimo devono aver dimostrato di possedere un livello di conoscenza teorica ICAO ATPL(A) prima dell'accettazione.»



- c) Il paragrafo 4 è modificato come segue:
- i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:  
«c) dimostrare di aver acquisito le competenze linguistiche in conformità alle disposizioni della norma FCL.055;»
  - ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:  
«e) possedere un'esperienza minima di almeno 100 ore di tempo di volo strumentale come pilota in comando nella corrispondente categoria di aeromobili.»
- d) al punto 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:  
«b) sia assunto direttamente o indirettamente da un produttore di aeromobili.»
- 2) Alla sezione B. «CONVERSIONE DELLE LICENZE», il punto 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Una licenza PPL/BPL/SPL, CPL o una licenza ATPL rilasciata in conformità ai requisiti dell'allegato 1 della convenzione di Chicago da un paese terzo può essere convertita in una licenza PPL/BPL/SPL parte FCL con un'abilitazione per classe o per tipo ad equipaggio singolo dall'autorità competente di uno Stato membro.»
- 



## ALLEGATO IV

L'allegato VI del regolamento (UE) n. 1178/2011 è modificato come segue:

1) Alla sezione II, sottoparte FCL, ARA.FCL.205, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

'b) L'autorità competente mantiene un elenco degli esaminatori che ha certificato. L'elenco indica i privilegi degli esaminatori e deve essere pubblicato e mantenuto aggiornato dall'autorità competente.'

2) Alla sezione II, sottoparte FCL, la norma ARA.FCL.210 è sostituita dalla seguente:

**'ARA.FCL.210 Informazioni per gli esaminatori**

a) L'autorità competente comunica all'Agenzia le procedure amministrative e i requisiti nazionali per la protezione dei dati personali, nonché in materia di responsabilità, assicurazione per gli incidenti e costi applicabili sul suo territorio, che saranno utilizzati dagli esaminatori ai fini dei test di abilitazione, dei controlli di professionalità o delle valutazioni delle competenze di richiedenti per i quali l'autorità competente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato all'esaminatore.

b) Per facilitare la diffusione delle (e l'accesso alle) informazioni ricevute dalle autorità competenti di cui alla lettera a), l'Agenzia pubblica dette informazioni in un formato da essa stabilito.

c) L'autorità competente può fornire agli esaminatori che ha certificato e agli esaminatori certificati da altre autorità competenti che esercitano i propri privilegi nel loro territorio i criteri di sicurezza da rispettare quando prove di abilità e controlli di professionalità vengono condotte in un aeromobile.'

3) La SOTTOPARTE MED è modificata come segue:

a) Alla sezione I, la norma ARA.MED.130 è sostituita dalla seguente:

**'ARA.MED.130 Formato del certificato medico**


Il certificato medico è conforme alle seguenti specifiche:

a) Contenuto

- 1) Lo Stato in cui la licenza di pilota è stata rilasciata o richiesta (I)
- 2) Classe del certificato medico (II)
- 3) Numero del certificato che inizia con il codice ONU dello Stato in cui la licenza di pilota è stata rilasciata o richiesta, seguito da un codice formato da numeri e/o lettere in numeri arabi e caratteri latini (III)
- 4) Nome del titolare (IV)
- 5) Nazionalità del titolare (VI)
- 6) Data di nascita del titolare: (gg/mm/aaaa) (XIV),
- 7) Firma del titolare (VII)
- 8) Limitazioni (XIII)
- 9) Data di scadenza del certificato medico (IX) per:
  - i) classe 1: operazioni commerciali di trasporto passeggeri a pilotaggio singolo,
  - ii) classe 1: altre operazioni commerciali,
  - iii) classe 2,
  - iv) LAPL
- 10) Data dell'esame medico
- 11) Data dell'ultimo elettrocardiogramma
- 12) Data dell'ultimo audiogramma
- 13) Data di rilascio e firma dell'AME o dell'ispettore medico che ha rilasciato il certificato. In questo campo può essere aggiunto un GMP se dispone della competenza per rilasciare certificati medici secondo la legge nazionale dello Stato membro in cui viene rilasciato il certificato.
- 14) Sigillo o timbro (XI)



- b) Materiale: ad eccezione del caso di una LAPL rilasciata da un GMP, la carta o altro materiale utilizzato impedisce o mostra prontamente qualsiasi alterazione o cancellatura. Tutte le registrazioni o cancellazioni sul modulo devono essere chiaramente autorizzate dall'autorità competente per il rilascio delle licenze.
- c) Lingua: i certificati sono redatti nella lingua o nelle lingue nazionali e in inglese e nelle altre lingue ritenute opportune dall'autorità competente per il rilascio delle licenze.
- d) Tutte le date sul certificato medico sono riportate nel formato gg/mm/aaaa.'
- b) Alla sezione II, punto ARA.MED.200 esaminatori aeromedici (AME), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- 'b) Se soddisfatta della rispondenza dell'AME ai criteri applicabili, l'autorità competente rilascia, rinnova o ripristina il certificato AME per un periodo non superiore a 3 anni, utilizzando il modulo riportato nell'appendice VII di questa parte.'
- 4) Nell' *appendice II* 'Formato standard AESA per gli attestati di equipaggio di cabina', la parte 'Istruzioni' è modificata come segue:
- a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
- 'a) L'attestato di equipaggio di cabina comprende tutte le voci specificate nel modulo 142 AESA in conformità alle voci da 1 a 12 elencate e descritte di seguito;
- b) Le dimensioni sono pari a 105mm x 74mm (un ottavo di A4) o a 85mm x 54mm, e il materiale utilizzato impedisce o mostra prontamente qualsiasi alterazione o cancellatura.'
- b) La voce 8 è sostituita dalla seguente:
- 'Voce 8: vanno indicati gli estremi identificativi dell'autorità competente dello Stato membro in cui viene rilasciato l'attestato e il nome completo dell'autorità competente, l'indirizzo postale e il sigillo, o timbro o logo ufficiali se del caso.'
- c) La prima frase della voce 9 è sostituita dalla seguente:
- 'se l'autorità competente è l'ente che rilascia la licenza, si riporta la dicitura "Autorità competente" e il sigillo , o timbro o logo ufficiali.'
- 5) L'appendice V "CERTIFICATO PER I CENTRI AEROMEDICI" (AeMC) è sostituita dalla seguente:



«Appendice V DELL'ALLEGATO VI, PARTE ARA

**CERTIFICATO PER I CENTRI AEROMEDICI (AeMC)**

**Unione europea <sup>(1)</sup>**

**Autorità competente**

**CERTIFICATO PER I CENTRI AEROMEDICI**

RIFERIMENTO:

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione e alle condizioni specificate di seguito, l'[Autorità competente] certifica che

[NOME DELL'ORGANIZZAZIONE]

[INDIRIZZO DELL'ORGANIZZAZIONE]

è un centro medico certificato secondo la parte ORA con i privilegi e con l'ambito di attività elencati nelle condizioni di approvazione allegate.

CONDIZIONI:

1. il presente certificato è limitato a quanto specificato nella sezione relativa al campo di applicazione dell'approvazione nel manuale dell'organizzazione autorizzata;
2. il presente certificato richiede la conformità alle procedure specificate nella documentazione dell'organizzazione, come richiesto dalla parte ORA;
3. il presente certificato rimane valido fatta salva la conformità ai requisiti della parte ORA a meno che non sia stato ceduto, sostituito, limitato, sospeso o revocato.


Data di rilascio ..... Firmato: .....

(1) Cancellare "Unione europea" per gli Stati membri non appartenenti all'Unione europea.  
Modulo 146 AESA Edizione 1»

6) Il contenuto dell'appendice VI è soppresso e sostituito dal seguente:

'(PAGINA IN BIANCO)'

14CE0679



## REGOLAMENTO (UE) N. 246/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rimozione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

regolamento (CE) n. 1331/2008, sia per iniziativa della Commissione sia su richiesta presentata da uno Stato membro o da una parte interessata.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base destinati a essere utilizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione<sup>(3)</sup>, adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo inserisce nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (3) Tale elenco può essere aggiornato a norma della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del

- (4) La parte A dell'elenco dell'Unione contiene un certo numero di sostanze per le quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare non ha completato la valutazione o ha richiesto, al fine di completarla, la presentazione di dati scientifici supplementari. Per 19 di queste sostanze le persone responsabili dell'immissione sul mercato delle sostanze aromatizzanti hanno ora ritirato la richiesta. Pertanto le sostanze aromatizzanti in questione vanno cancellate dall'elenco dell'Unione.
- (5) L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 va pertanto modificato di conseguenza.
- (6) A norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1334/2008 le sostanze aromatizzanti non incluse nell'elenco dell'Unione possono essere messe in commercio in quanto tali e utilizzate negli e sugli alimenti fino al 22 ottobre 2014. Poiché le sostanze aromatizzanti sono già disponibili sul mercato negli Stati membri, e al fine di garantire una transizione agevole alla procedura di autorizzazione dell'Unione, sono state stabilite misure transitorie per gli alimenti contenenti tali sostanze nel regolamento (UE) n. 873/2012<sup>(4)</sup>.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.<sup>(2)</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione del 1° ottobre 2012, sulle misure transitorie riguardanti l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 162).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014


*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO



## ALLEGATO

Nella parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 sono sopresse le seguenti voci:

«01.015	Vinilbenzene	100-42-5	11022			1	EFSA
02.122	p-mentil-1,8(10)-dien-9-olo	3269-90-7				2	EFSA
09.809	acetato di p-mentil-1,8(10)-dien-9-ile	15111-97-4	10743			2	EFSA
12.114	trisolfuro di dietile	3600-24-6	11451			4	EFSA
12.120	2,8-epitio-p-mentano	68398-18-5	1685			4	EFSA
12.159	metantiosolfonato di metile	2949-92-0	11520			3	EFSA
12.256	trisolfuro di etile propile	31499-70-4	1695			4	EFSA
12.272	propil propano tiosulfonato	1113-13-9	1702			3	EFSA
13.029	2,5-dimetilfurano	625-86-5	1488			3	EFSA
13.030	2-Metilfurano	534-22-5	2209			3	EFSA
13.092	2-etilfurano	3208-16-0	1489			3	EFSA
14.145	pirrolo-2-carbaldeide	1003-29-8	11393			4	EFSA
14.163	1-metilpirrolo-2-carbossaldeide	1192-58-1				4	EFSA
14.169	1-etil-2-pirrolocarbossaldeide	2167-14-8				4	EFSA
15.064	2,5-dimetiltiofene	638-02-8				4	EFSA
15.072	2-etiltiofene	872-55-9	11614			4	EFSA
15.091	2-metiltiofene	554-14-3	11631			4	EFSA
15.092	3-metiltiofene	616-44-4	11632			4	EFSA
16.124	(1R,2S,5R)-N-ciclopropil-5-metil-2-isopropile cicloanocarbossiammide	73435-61-7				1	EFSA <sup>a)</sup>



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 247/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2014

## recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.



## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

<i>(EUR/100 kg)</i>		
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	73,3
	TN	108,4
	TR	104,7
	ZZ	95,5
0707 00 05	EG	182,1
	MA	182,1
	TR	152,6
	ZZ	172,3
0709 91 00	EG	45,1
	ZZ	45,1
0709 93 10	MA	40,6
	TR	87,7
	ZZ	64,2
0805 10 20	EG	49,2
	IL	66,9
	MA	46,5
	TN	51,1
	TR	56,3
	ZA	62,4
0805 50 10	TR	69,1
	ZZ	69,1
0808 10 80	CL	132,6
	CN	58,1
	MK	32,3
	US	189,7
	ZZ	103,2
0808 30 90	AR	101,7
	CL	144,6
	TR	158,2
	US	211,0
	ZA	98,1
	ZZ	142,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

14CE0681



## REGOLAMENTO (UE) N. 248/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Insieme al regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> costituisce un elemento importante per la realizzazione di un'area unica dei pagamenti in euro (SEPA), nella quale non si deve effettuare alcuna distinzione fra pagamenti nazionali e transfrontalieri in euro. L'obiettivo principale del regolamento (UE) n. 260/2012 è la migrazione da

bonifici e addebiti diretti nazionali a bonifici e addebiti diretti SEPA armonizzati, effettuata tra l'altro fornendo ai cittadini dell'Unione un unico numero di conto bancario internazionale (IBAN) utilizzabile per tutti i bonifici e le operazioni di addebito diretto denominati in euro.


- (2) Il regolamento (UE) n. 260/2012 prevede che la migrazione alla SEPA abbia luogo entro il 1º febbraio 2014, in modo da garantire ai prestatori di servizi di pagamento e agli utilizzatori di servizi di pagamento un periodo di tempo sufficiente per adeguare le proprie procedure ai requisiti tecnici che la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti SEPA comporta.
- (3) Dal momento dell'adozione del regolamento (UE) n. 260/2012 la Commissione e la Banca centrale europea hanno monitorato attentamente i progressi della migrazione alla SEPA. Si sono svolte diverse riunioni con gli Stati membri, le autorità pubbliche nazionali e i partecipanti al mercato. La Banca centrale europea ha pubblicato periodicamente relazioni sui progressi compiuti in materia di migrazione alla SEPA sulla base dei dati sui pagamenti raccolti dalle banche centrali nazionali. Tali relazioni indicano che diversi Stati membri della zona euro sono a buon punto, con tassi di migrazione dei bonifici già attualmente prossimi al 100 %. La grande maggioranza dei prestatori di servizi di pagamento hanno riferito di essersi già conformati ai requisiti SEPA. Tuttavia, in vari altri Stati membri i tassi di migrazione sono al di sotto delle attese, in particolare per gli addebiti diretti.
- (4) Il 14 maggio 2013, il Consiglio Ecofin ha sottolineato nuovamente nelle sue conclusioni l'importanza della migrazione alla SEPA, osservando che si era lungi dal suo completamento e che tutti i partecipanti al mercato dovevano impegnarsi immediatamente perché il completamento avvenisse in tempo. È stato adottato un piano d'azione nell'ambito del quale i commercianti, le imprese, le PMI e le amministrazioni pubbliche sono stati invitati a prendere immediatamente le misure concrete necessarie per adeguare i propri processi interni e comunicare ai propri clienti i loro dati IBAN.

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 febbraio 2014.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).



- (5) Nonostante i notevoli sforzi compiuti dalla Banca centrale europea, dagli Stati membri, dalle loro autorità pubbliche nazionali e dai partecipanti al mercato nel corso degli ultimi mesi, dalle ultime statistiche sulla migrazione emerge che il tasso di migrazione globale ai bonifici SEPA nella zona euro è aumentato dal 40 % nel giugno 2013 a solo circa il 64 % nel novembre 2013, mentre il tasso globale di migrazione agli addebiti diretti SEPA ha raggiunto solo il 26 %. Per quanto i dati nazionali mostrino buoni progressi in diversi Stati membri, vi è ancora un significativo gruppo di Stati membri che è molto in ritardo rispetto ai tassi di migrazione previsti. Pertanto, è molto improbabile che tutti i partecipanti al mercato si conformino alla SEPA entro il 1° febbraio 2014.
- (6) Dal 1° febbraio 2014, dovendo rispettare gli obblighi giuridici, le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento non potranno trattare i bonifici e gli addebiti diretti non conformi agli standard SEPA, sebbene, come già accade, essi sarebbero tecnicamente in grado di trattare tali pagamenti continuando ad usare gli schemi di pagamento tradizionali, parallelamente all'esecuzione dei bonifici SEPA e degli addebiti diretti SEPA. In assenza di una migrazione completa a bonifici SEPA e agli addebiti diretti SEPA, non possono essere pertanto esclusi ritardi nei pagamenti, che potrebbero riguardare tutti gli utilizzatori dei servizi di pagamento e in particolare le PMI e i consumatori.
- (7) È essenziale evitare che il mancato completamento della SEPA entro il 1° febbraio 2014 crei inutili perturbazioni dei pagamenti. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero pertanto essere autorizzati, per un periodo di tempo limitato, a continuare il trattamento delle operazioni di pagamento mediante i sistemi tradizionali, parallelamente al trattamento dei bonifici SEPA e degli addebiti diretti SEPA, come accade attualmente. Dovrebbe pertanto essere introdotto un periodo di transizione per consentire il proseguimento del trattamento parallelo dei pagamenti in formati diversi. Visti i dati attuali e il ritmo previsto della migrazione, è considerato opportuno un periodo di transizione aggiuntivo una tantum di sei mesi. È opportuno considerare tale salvaguardia dei sistemi tradizionali non conformi alla SEPA come una misura eccezionale della durata minima possibile, in quanto per sfruttare appieno i vantaggi di un mercato dei pagamenti integrato è necessaria una migrazione rapida e globale. È anche importante limitare nel tempo i costi, a carico dei prestatori di servizi di pagamento, di un uso continuato degli schemi di pagamento tradizionali parallelamente al sistema SEPA. I prestatori di servizi di pagamento già pienamente migrati alla SEPA potrebbero prendere in considerazione la possibilità di offrire durante questo periodo di transizione servizi di conversione agli utilizzatori di servizi di pagamento non ancora migrati. Durante il periodo di transizione gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'applicare sanzioni ai prestatori di servizi di pagamento che trattano pagamenti non conformi e agli utilizzatori di servizi di pagamento non ancora migrati.
- (8) Diversi grandi utilizzatori di strumenti di addebito diretto hanno già segnalato che prevedono di migrare in prossimità della scadenza del termine. Qualsiasi rinvio di tali progetti di migrazione potrebbe portare ad uno stress temporaneo sui pagamenti e i flussi finanziari in entrata e quindi sui livelli di cassa delle società in questione. Tali ritardi di migrazione su larga scala potrebbero anche creare alcune strozzature, in particolare a livello di banche e di venditori di software che potrebbero dover far fronte a taluni limiti di capacità. Tale periodo aggiuntivo per l'applicazione del nuovo sistema consentirebbe un approccio più graduale. I partecipanti al mercato che non hanno ancora iniziato ad attuare i necessari adattamenti per conformarsi alla SEPA sono invitati a farlo il più presto possibile, quelli che hanno già cominciato ad adeguare le loro procedure di pagamento dovrebbero nondimeno completare la migrazione il più rapidamente possibile.
- (9) In considerazione dell'obiettivo generale di realizzare una migrazione coordinata e integrata, è opportuno che il periodo di transizione si applichi sia ai bonifici SEPA che agli addebiti diretti SEPA. Periodi di transizione diversi per i bonifici SEPA e gli addebiti diretti SEPA sarebbero fonte di confusione per i consumatori, i prestatori di servizi di pagamento, le PMI e gli altri utilizzatori di servizi di pagamento.
- (10) Per motivi di certezza giuridica e per evitare discontinuità nell'applicazione del regolamento (UE) n. 260/2012, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che si applichi retroattivamente a decorrere dal 31 gennaio 2014.
- (11) Considerata l'urgenza del caso in oggetto, dovrebbe essere ammessa un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 260/2012,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

All'articolo 16 del regolamento (UE) n. 260/2012, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, fino al 1° agosto 2014 i PSP possono continuare a trattare le operazioni di pagamento in euro in formati diversi da quelli richiesti per i bonifici e gli addebiti diretti ai sensi del presente regolamento.

Gli Stati membri applicano le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, stabilite conformemente all'articolo 11, a decorrere dal 2 agosto 2014.



In deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare i PSP a prestare agli USP, fino al 1° febbraio 2016, servizi di conversione per le transazioni di pagamento nazionali, consentendo agli USP che sono consumatori di continuare a utilizzare il BBAN anziché l'identificativo del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell'allegato, a condizione che l'interoperabilità sia garantita convertendo i BBAN del pagatore e del beneficiario in maniera tecnica e sicura nei rispettivi identificativi del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell'allegato. Tale identificativo del conto di pagamento è attribuito all'USP che dispone l'operazione, se del caso prima dell'esecuzione del

pagamento. In tal caso i PSP non imputano agli USP commissioni o altri oneri direttamente o indirettamente collegati a detti servizi di conversione.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica retroattivamente a decorrere dal 31 gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

M. SCHULZ

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

D. KOURKOULAS

14CE0682



## REGOLAMENTO (UE) N. 249/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

**che abroga il regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (*Thunnus obesus*) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (convenzione ICCAT) dal 14 novembre 1997, a seguito dell'adozione della decisione 86/238/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) La convenzione ICCAT prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e gestione delle risorse di tonnidati e specie affini dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti. La convenzione ICCAT ha istituito una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) che adotta misure di conservazione e gestione. Tali misure diventano vincolanti per le parti contraenti.
- (3) Nel 1998 l'ICCAT ha adottato la risoluzione 98-18 relativa alla cattura non dichiarata e non regolamentata di tonnidati da parte di grandi pescherecci con palangari nella zona di applicazione della convenzione. Tale risoluzione ha stabilito le procedure per l'identificazione dei paesi le cui navi praticano la pesca dei tonnidati e delle specie affini secondo metodi tali da compromettere l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT. La risoluzione precisa inoltre le misure da adottare, incluse, se necessario, misure commerciali restrittive non discriminatorie, onde evitare che le navi dei paesi in questione continuino tali pratiche di pesca.
- (4) In seguito all'adozione della risoluzione 98-18, l'ICCAT ha stabilito che i metodi impiegati dalle navi della Bolivia, della Cambogia, della Guinea equatoriale, della Georgia e

della Sierra Leone per la pesca di tonno obeso dell'Atlantico (*Thunnus obesus*) sono tali da compromettere l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione. L'ICCAT ha corroborato la propria constatazione con dati relativi alle catture, al commercio e alle attività delle navi.

- (5) Di conseguenza, l'ICCAT ha raccomandato alle parti contraenti di adottare misure appropriate, coerenti con le disposizioni della sua risoluzione 98-18, al fine di vietare le importazioni di tonno obeso dell'Atlantico e di qualsiasi prodotto derivato originarie di tali paesi.
- (6) Nel 2004 le importazioni nell'Unione di tonno obeso dell'Atlantico originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone sono state vietate dal regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (7) In occasione della sua quattordicesima riunione straordinaria del 2004, l'ICCAT ha riconosciuto gli sforzi compiuti dalla Cambogia, dalla Guinea equatoriale e dalla Sierra Leone per rispondere alle sue preoccupazioni e ha adottato raccomandazioni che revocavano le misure commerciali restrittive nei confronti di questi tre paesi in relazione al tonno obeso dell'Atlantico e ai prodotti derivati.
- (8) Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 919/2005 del Consiglio <sup>(4)</sup> ha modificato il regolamento (CE) n. 827/2004, per revocare il divieto sulle importazioni di tonno obeso dell'Atlantico e di prodotti derivati dalla Cambogia, dalla Guinea Equatoriale e dalla Sierra Leone nell'Unione. A seguito di tale modifica, il regolamento (CE) n. 827/2004 vieta tali importazioni solo dalla Bolivia e dalla Georgia.
- (9) In occasione della ventiduesima riunione ordinaria annuale del 2011, l'ICCAT ha preso atto degli sforzi compiuti e delle azioni intraprese dalla Bolivia e dalla Georgia e ha adottato la raccomandazione 11-19 che revoca il divieto di importazione del tonno obeso dell'Atlantico e di prodotti derivati che continuava ad applicarsi a questi due paesi.
- (10) È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 827/2004,

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 febbraio 2014.

<sup>(2)</sup> Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (*Thunnus obesus*) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 21).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 919/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 827/2004 relativamente al divieto di importazione di tonno obeso dell'Atlantico originario della Cambogia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e abroga il regolamento (CE) n. 826/2004 che vieta l'importazione di tonno rosso originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e il regolamento (CE) n. 828/2004 che vieta l'importazione di pesce spada originario della Sierra Leone (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 1).



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 827/2004 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
M. SCHULZ

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
D. KOURKOULAS

14CE0683



**REGOLAMENTO (UE) N. 250/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 26 febbraio 2014**

**che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 325,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione e gli Stati membri si prefiggono di contrastare la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, inclusi il contrabbando e la contraffazione di sigarette. Per migliorare l'impatto a lungo termine della spesa ed evitare doppijoni, è opportuno garantire una cooperazione e un coordinamento stretti e regolari a livello di Unione e tra le autorità degli Stati membri.
- (2) Le attività volte a fornire una migliore informazione, formazione specializzata, compresi studi di diritto comparato, e assistenza tecnica e scientifica contribuiscono sensibilmente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, nonché al conseguimento di un livello equivalente di protezione in tutta l'Unione.
- (3) In passato, il sostegno a tali attività mediante la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> (programma Hercule), modificata e prorogata dalla decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> (programma Hercule II), ha reso possibile migliorare le attività intraprese dall'Unione e dagli Stati membri in termini di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

<sup>(1)</sup> GU C 201 del 7.7.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 febbraio 2014.

<sup>(3)</sup> Decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («programma Hercule») (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 9).

<sup>(4)</sup> Decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2007, che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («Programma Hercule II») (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 18).

(4) La Commissione ha effettuato un riesame dei risultati ottenuti dal programma Hercule II, riferendo in merito alle risorse utilizzate e ai risultati ottenuti.

(5) Nel 2011 la Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto per stabilire se fosse necessario proseguire il programma.


(6) Al fine di proseguire, e addirittura sviluppare, le attività a livello di Unione e Stati membri per combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, inclusa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette, tenendo altresì conto delle nuove sfide in un contesto di ristrettezze di bilancio, è opportuno adottare un nuovo programma («Programma»).

(7) Il Programma dovrebbe essere attuato tenendo conto delle raccomandazioni e delle misure elencate nella comunicazione della Commissione del 6 giugno 2013 intitolata «Intensificare la lotta contro il contrabbando di sigarette e altre forme di commercio illecito dei prodotti del tabacco — Una strategia globale dell'UE».

(8) Il Programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>. A norma di tale regolamento, una sovvenzione è intesa a sostenere finanziariamente un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo di politica dell'Unione e non deve avere come unico scopo l'acquisto di materiale.

(9) Il Programma dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, ai paesi partner ai sensi della politica europea di vicinato, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di allineamento della pertinente normativa e prassi amministrativa a quella dell'Unione, conformemente ai principi generali e ai termini e alle condizioni generali per la partecipazione di tali Stati e paesi ai programmi dell'Unione, come definiti nei rispettivi accordi quadro, nelle decisioni del Consiglio di associazione o in accordi simili, nonché dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



- (10) La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia indipendente sull'attuazione del Programma, nonché una relazione di valutazione finale sul conseguimento dei relativi obiettivi. È inoltre opportuno che la Commissione trasmetta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sullo stato di avanzamento annuale del Programma, tra cui i risultati degli interventi finanziati, come pure informazioni sulla coerenza e la complementarità con altri pertinenti programmi e azioni a livello di Unione.
- (11) Il presente regolamento è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Il Programma dovrebbe agevolare la cooperazione fra gli Stati membri e fra la Commissione e gli Stati membri per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione utilizzando le risorse in modo più efficiente rispetto a quanto potrebbe essere fatto a livello nazionale. L'azione a livello di Unione è necessaria e motivata, in quanto essa è un chiaro sostegno agli Stati membri nella protezione collettiva del bilancio generale dell'Unione e dei bilanci nazionali e incentiva l'utilizzo di strutture comuni dell'Unione per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti. Il Programma non dovrebbe tuttavia interferire con le responsabilità degli Stati membri.
- (12) Il Programma dovrebbe essere istituito per un periodo di sette anni al fine di allinearne la durata con quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (13) Al fine di fornire una certa flessibilità nella ripartizione dei fondi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica della ripartizione indicativa di tali fondi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (14) La Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro annuali contenenti le azioni finanziate, i criteri di selezione e di attribuzione nonché i casi eccezionali e debitamente giustificati, come quelli riguardanti Stati membri esposti a un rischio elevato in relazione agli interessi finanziari dell'Unione, in cui è applicabile il tasso di cofinanziamento massimo del 90 % dei costi ammissibili.
- La Commissione dovrebbe discutere con gli Stati membri l'applicazione del presente regolamento nel quadro del comitato consultivo per il coordinamento della lotta contro le frodi istituito dalla decisione 94/140/CE della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (15) Gli Stati membri si dovrebbero impegnare a incrementare i loro contributi finanziari nell'ambito del tasso di cofinanziamento delle sovvenzioni concesse a titolo del Programma.
- (16) La Commissione dovrebbe adottare i provvedimenti necessari a garantire che i programmi di lavoro annuali siano coerenti e complementari rispetto agli altri programmi finanziati dall'Unione, in particolare in materia doganale, al fine di rafforzare l'impatto globale delle azioni del Programma ed evitare sovrapposizioni del Programma con altri programmi.
- (17) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria <sup>(3)</sup>, per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.
- (18) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, compresa la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.
- (19) È opportuno abrogare la decisione n. 804/2004/CE. Dovrebbero essere adottate disposizioni transitorie al fine di consentire l'adempimento degli obblighi finanziari relativi alle iniziative intraprese ai sensi di tale decisione e degli obblighi di comunicazione ivi specificati.
- (20) È opportuno assicurare una transizione regolare senza interruzione tra il programma Hercule II e il Programma nonché allineare la durata del Programma al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. Pertanto, il Programma dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2014,

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

<sup>(2)</sup> Decisione 94/140/CE della Commissione, del 23 febbraio 1994, che istituisce il comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi (GU L 61 del 4.3.1994, pag. 27).

<sup>(3)</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

**DISPOSIZIONI GENERALI**

*Articolo 1*

**Oggetto**

È istituito, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, il programma d'azione pluriennale per la promozione di azioni di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione «Hercule III» («Programma»).

*Articolo 2*

**Valore aggiunto**

Il Programma contribuisce:

- a) a sviluppare, a livello dell'Unione e degli Stati membri, le attività di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, compresa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette;
- b) a rafforzare la cooperazione e il coordinamento transnazionali a livello di Unione tra le autorità degli Stati membri, la Commissione e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in particolare relativamente all'efficacia e all'efficienza delle operazioni transfrontaliere; e
- c) ad assicurare un'efficace prevenzione della frode, della corruzione e di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, offrendo formazione congiunta specializzata al personale delle amministrazioni nazionali e regionali e ad altri soggetti interessati.

In particolare, il Programma realizza economie derivanti dall'acquisto collettivo di materiale e banche dati specializzati ad uso dei soggetti interessati e dall'operare risparmi con la formazione specializzata.

*Articolo 3*

**Obiettivo generale**

L'obiettivo generale del Programma consiste nel tutelare gli interessi finanziari dell'Unione migliorando in tal modo la competitività dell'economia dell'Unione e garantendo la protezione del denaro dei contribuenti.

*Articolo 4*

**Obiettivo specifico**

L'obiettivo specifico del Programma consiste nel prevenire e contrastare la frode, la corruzione e qualsivoglia altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

L'obiettivo specifico è misurato, tra l'altro, in relazione ai livelli da conseguire e alla base di riferimento e sulla base di tutti gli indicatori chiave di prestazione seguenti:


- a) numero di sequestri, confische e recuperi effettuati a seguito dell'individuazione di frodi nel corso delle azioni comuni e delle attività transfrontaliere;
- b) valore aggiunto e utilizzo efficace del materiale tecnico cofinanziato;
- c) scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito ai risultati conseguiti grazie al materiale tecnico;
- d) numero e tipo di attività di formazione, compreso il numero di formazioni specializzate.

*Articolo 5*

**Obiettivi operativi**

Gli obiettivi operativi del Programma sono tutti i seguenti:

- a) portare la prevenzione delle frodi e delle altre attività illecite e le relative indagini a livelli superiori a quelli attuali, sviluppando la cooperazione transnazionale e multidisciplinare;
- b) potenziare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione contro la frode, facilitando lo scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi, compresi gli scambi di personale;
- c) rafforzare la lotta contro la frode e altre attività illecite fornendo sostegno tecnico e operativo alle indagini condotte a livello nazionale e in particolare alle autorità doganali e preposte all'applicazione della legge;
- d) ridurre l'esposizione attualmente nota degli interessi finanziari dell'Unione alla frode, alla corruzione e ad altre attività illecite, al fine di limitare lo sviluppo di un'economia illegale negli ambiti maggiormente a rischio, come la frode organizzata, compresi il contrabbando e la contraffazione di sigarette;
- e) migliorare il grado di sviluppo della tutela giuridica e giudiziaria specifica degli interessi finanziari dell'Unione contro la frode tramite la promozione di analisi di diritto comparato.



*Articolo 6*

**Organismi ammissibili al finanziamento**

È ammissibile al finanziamento nell'ambito del Programma ognuno degli organismi seguenti:

- a) le amministrazioni nazionali o regionali di un paese partecipante di cui all'articolo 7, paragrafo 1, che promuovono il rafforzamento dell'iniziativa a livello dell'Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione;
- b) gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in un paese partecipante di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e promuovano il rafforzamento dell'iniziativa a livello dell'Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

*Articolo 7*

**Partecipazione al Programma**

1. I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2 («paesi partecipanti»).

2. Il Programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

- a) gli Stati in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e ai termini e alle condizioni generali di partecipazione di tali Stati e paesi ai programmi dell'Unione, stabiliti nei rispettivi accordi quadro, nelle decisioni del Consiglio di associazione o in accordi simili;
- b) i paesi partner della Politica europea di vicinato, purché tali paesi abbiano conseguito un sufficiente livello di allineamento delle pertinenti normative e prassi amministrative a quelle dell'Unione. I paesi partner interessati partecipano al Programma conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi dell'Unione;
- c) i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo.


3. Possono partecipare alle attività organizzate nell'ambito del Programma, qualora ciò sia utile per il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, i rappresentanti dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell'Europa sudorientale, della Federazione russa, nonché di alcuni paesi con i quali l'Unione ha concluso un accordo di reciproca assistenza in materia di frodi, e di organizzazioni internazionali e altre organizzazioni pertinenti. Detti rappresentanti partecipano al Programma conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

*Articolo 8*

**Azioni ammissibili**

Alle condizioni indicate nei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 11, il Programma dispone un sostegno finanziario adeguato per tutte le azioni seguenti:

- a) assistenza tecnica specializzata alle autorità competenti degli Stati membri che consiste in uno o più dei punti seguenti:
  - i) nel fornire conoscenze specifiche, nonché materiale specialistico e tecnicamente avanzato e strumenti informatici efficaci che agevolino la cooperazione transnazionale e la cooperazione con la Commissione;
  - ii) nell'assicurare il sostegno necessario e agevolare le indagini, in particolare tramite l'istituzione di gruppi d'indagine congiunti e di operazioni transnazionali;
  - iii) nel sostenere la capacità degli Stati membri di immagazzinare e distruggere le sigarette sequestrate, nonché i servizi di analisi indipendenti per l'analisi delle sigarette sequestrate;
  - iv) nel promuovere gli scambi di personale nell'ambito di progetti specifici, soprattutto nel campo della lotta al contrabbando e alla contraffazione di sigarette;
  - v) nel fornire un supporto tecnico e operativo alle autorità di contrasto degli Stati membri nella lotta contro le attività transfrontaliere illegali e la frode lesive degli interessi finanziari dell'Unione, ivi compreso in particolare il sostegno alle autorità doganali;
  - vi) nel rafforzare la capacità informatica in tutti i paesi partecipanti, sviluppando e mettendo a disposizione banche dati e strumenti informatici specifici che agevolino l'accesso ai dati e la loro analisi;
  - vii) nell'intensificare lo scambio di dati, sviluppando e mettendo a disposizione gli strumenti informatici per le indagini e sorvegliando le attività di intelligence;
- b) organizzazione di formazione specializzata mirata e seminari di formazione sull'analisi dei rischi nonché, se del caso, conferenze per uno o più dei fini seguenti:
  - i) promuovere una migliore comprensione dei meccanismi dell'Unione e nazionali;
  - ii) realizzare scambi di esperienze e migliori prassi tra le autorità competenti dei paesi partecipanti, inclusi i servizi di contrasto specializzati, nonché fra i rappresentanti di organizzazioni internazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 3;
  - iii) coordinare le attività dei paesi partecipanti e dei rappresentanti di organizzazioni internazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 3;



- iv) divulgare le conoscenze, in particolare sulle migliori modalità di individuazione del rischio a scopo investigativo;
  - v) sviluppare attività di ricerca emblematiche, compresi gli studi;
  - vi) migliorare la cooperazione fra gli esperti sul campo e i teorici;
  - vii) sensibilizzare ulteriormente i giudici, i magistrati e altri professionisti del settore legale alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione;
- c) ogni altra azione non contemplata alle lettere a) o b) del presente articolo, purché prevista dai programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 11, necessaria al conseguimento degli obiettivi generali, specifici e operativi di cui rispettivamente agli articoli 3, 4 e 5.
- a) sovvenzioni;
  - b) appalti pubblici;
  - c) rimborso dei costi per la partecipazione alle attività previste dal Programma sostenuti dai rappresentanti di cui all'articolo 7, paragrafo 3.
3. L'acquisto di materiale non può costituire l'unica componente della convenzione di sovvenzione.
4. Il tasso di cofinanziamento delle sovvenzioni erogate nell'ambito del Programma non supera l'80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 11, come nei casi riguardanti Stati membri esposti a un rischio elevato in relazione agli interessi finanziari dell'Unione, il tasso di cofinanziamento non supera il 90 % dei costi ammissibili.

## CAPO II

## QUADRO FINANZIARIO

## Articolo 9

## Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Programma per il periodo compreso tra il 1<sup>o</sup> gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è fissata a 104 918 000 EUR (a prezzi correnti).

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

2. Nell'ambito della dotazione finanziaria per il Programma sono assegnati importi indicativi per le azioni ammissibili elencate nell'articolo 8, entro le percentuali stabilite nell'allegato per ciascuna tipologia di azione. La Commissione può discostarsi dalla ripartizione indicativa dei fondi stabilita nell'allegato, ma non può aumentare di più del 20 % la quota della dotazione finanziaria assegnata per ciascuna tipologia di azione.

Qualora si rendesse necessario il superamento del limite del 20 %, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare la ripartizione indicativa dei fondi stabilita nell'allegato.

## Articolo 10

## Tipologia di intervento finanziario e di cofinanziamento

1. La Commissione attua il Programma in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. Il sostegno finanziario nel quadro del Programma per le azioni ammissibili elencate all'articolo 8 assume una delle forme seguenti:

## Articolo 11

## Programmi di lavoro annuali

La Commissione esegue il Programma tramite l'adozione di programmi di lavoro annuali. I programmi di lavoro annuali garantiscono che gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui rispettivamente agli articoli 3, 4 e 5 siano attuati in modo coerente e delineno i risultati attesi, il metodo di attuazione e il relativo importo totale. Per quanto concerne le sovvenzioni, i programmi di lavoro annuali comprendono le azioni finanziate, i criteri di selezione e di concessione e il tasso massimo di cofinanziamento.

Le risorse destinate ad azioni di comunicazione nel quadro del Programma contribuiscono anche alla copertura delle spese per la comunicazione sulle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui esse sono in relazione con l'obiettivo generale di cui all'articolo 3.

## Articolo 12

## Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di controllo, esercitabile in base a documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell'Unione nell'ambito del Programma.



3. L'OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup> e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio<sup>(2)</sup>, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nel quadro del Programma.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali controlli e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

### CAPO III

#### MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E POTERI DELEGATI

##### Articolo 13

##### Monitoraggio e valutazione

1. La Commissione trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sull'attuazione del Programma, incluso sul conseguimento degli obiettivi e sui risultati. Sono comprese informazioni sulla cooperazione e sul coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri e sulla coerenza e la complementarità con altri pertinenti programmi e azioni a livello di Unione. La Commissione divulga costantemente, anche sui pertinenti siti web, i risultati delle iniziative sostenute nell'ambito del Programma al fine di rafforzare la trasparenza sull'utilizzo dei fondi.

2. La Commissione effettua una valutazione approfondita del Programma e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a) entro il 31 dicembre 2017, una relazione intermedia di valutazione indipendente sul conseguimento degli obiettivi di tutte le azioni, i risultati e gli impatti, l'efficacia e l'efficienza dell'uso delle risorse e il valore aggiunto del Programma per l'Unione, ai fini della decisione sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle azioni; la valutazione intermedia esamina inoltre il margine di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del Programma e il sussistere della pertinenza di tutti gli obiettivi del Programma, nonché il contributo delle azioni alle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; tiene altresì conto dei risultati della valutazione del conseguimento degli obiettivi del programma Hercule II;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

b) entro il 31 dicembre 2021, una relazione di valutazione finale sul conseguimento degli obiettivi del Programma, compreso il suo valore aggiunto; inoltre, gli impatti a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma sono valutati per contribuire a un'eventuale decisione di rinnovo, modifica o sospensione di un successivo Programma.

3. Tutti i paesi partecipanti e gli altri beneficiari forniscono alla Commissione tutti i dati e le informazioni necessari per aumentare la trasparenza e la responsabilità e per consentire il monitoraggio e la valutazione del Programma, anche per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento, di cui ai paragrafi 1 e 2.

### Articolo 14

#### Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 21 marzo 2014.

3. La delega di potere di cui all'articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Articolo 15

##### Abrogazione

La decisione n. 804/2004/CE è abrogata.

Tuttavia, gli obblighi finanziari connessi ad iniziative perseguite nell'ambito della suddetta decisione e gli obblighi di comunicazione ivi specificati continuano ad essere disciplinati da tale decisione fino all'adempimento di tali obblighi.



*Articolo 16***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

*Per il Parlamento europeo*  
Il presidente  
M. SCHULZ

*Per il Consiglio*  
Il presidente  
D. KOURKOULAS



## ALLEGATO

## RIPARTIZIONE INDICATIVA DEI FONDI

La ripartizione indicativa dei fondi per le azioni ammissibili elencate nell'articolo 8 è la seguente:

Tipologia di azioni	Quota della dotazione finanziaria (in %)
a) Assistenza tecnica	Minimo 70
b) Formazione	Massimo 25
c) Altre azioni non contemplate dall'articolo 8, lettere a) o b)	Massimo 5

## Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 13

Fatta salva la procedura di bilancio annuale, è intenzione della Commissione presentare a decorrere da gennaio 2015, nell'ambito di un dialogo strutturato con il Parlamento europeo, una relazione annuale sull'attuazione del regolamento, compresa la ripartizione del bilancio di cui all'allegato, e presentare il programma di lavoro alla commissione competente del Parlamento europeo nel quadro della relazione PIF.

14CE0684



## REGOLAMENTO (UE) N. 251/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

**concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio <sup>(3)</sup> e il regolamento (CE) n. 122/94 della Commissione <sup>(4)</sup> si sono dimostrati efficaci nel disciplinare i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli («prodotti vitivinicoli aromatizzati»). Tuttavia, alla luce dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo dei mercati e dell'evoluzione delle aspettative dei consumatori, è necessario aggiornare le disposizioni applicabili alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche di taluni prodotti vitivinicoli aromatizzati, tenendo conto allo stesso tempo dei metodi tradizionali di produzione.
- (2) In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona si rendono necessarie ulteriori modifiche per allineare i poteri conferiti alla Commissione dal regolamento (CEE) n. 1601/91 agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Considerata la portata delle modifiche, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1601/91 e sostituirlo con il presente

regolamento, nel quale per motivi di chiarezza dovrebbero essere incorporate le norme introdotte dal regolamento (CE) n. 122/94 sull'aromatizzazione e sull'aggiunta di alcole applicabili ad alcuni prodotti vitivinicoli aromatizzati.

- (3) Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> si applica alla presentazione e all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, salvo diversamente disposto dal presente regolamento.
- (4) I prodotti vitivinicoli aromatizzati rivestono importanza per i consumatori, i produttori e il settore agricolo dell'Unione. Le misure applicabili ai prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza. In questo modo tali misure salvaguarderanno la rinomanza acquisita dai prodotti vitivinicoli aromatizzati dell'Unione sul mercato interno e mondiale, continuando a tener conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati nonché dell'accresciuta esigenza di tutela dei consumatori e di informazione. L'innovazione tecnologica dovrebbe inoltre essere tenuta in considerazione in relazione ai prodotti per i quali essa serve ad accrescere la qualità, senza incidere sul carattere tradizionale dei prodotti vitivinicoli aromatizzati interessati.
- (5) La produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati costituisce un importante sbocco per il settore agricolo dell'Unione, circostanza che dovrebbe essere messa in risalto dal quadro normativo.
- (6) Nell'interesse dei consumatori, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti vitivinicoli aromatizzati immessi sul mercato dell'Unione, siano essi prodotti negli Stati membri o in paesi terzi. Al fine di preservare e accrescere la rinomanza dei prodotti vitivinicoli aromatizzati dell'Unione sul mercato mondiale, le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere applicate anche ai prodotti vitivinicoli aromatizzati prodotti nell'Unione e destinati all'esportazione.

<sup>(1)</sup> GU C 43 del 15.2.2012, pag. 67.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 febbraio 2014.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 122/94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio relativo alla definizione, la designazione e la presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 21 del 26.1.1994, pag. 7).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).



- (7) Per assicurare chiarezza e trasparenza nel diritto dell'Unione che disciplina i prodotti vitivinicoli aromatizzati, è necessario definire chiaramente i prodotti oggetto di detta legislazione, i criteri di produzione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati nonché, in particolare, la denominazione di vendita. È opportuno inoltre che siano definite norme specifiche sull'indicazione volontaria di provenienza a supplemento di quelle stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011. Stabilendo tali norme, tutti gli stadi della filiera di produzione sono disciplinati e i consumatori sono protetti e adeguatamente informati.
- (8) Le definizioni di prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbero continuare a rispettare le pratiche tradizionali di qualità, pur venendo aggiornate e affinate alla luce dello sviluppo tecnologico.
- (9) I prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbero essere prodotti in conformità di talune norme e restrizioni, atte ad assicurare che siano soddisfatte le aspettative del consumatore in relazione alla qualità e ai metodi di produzione. Al fine di soddisfare le norme internazionali in questo campo, si dovrebbero stabilire i metodi di produzione e la Commissione dovrebbe, come regola generale, tenere conto di quelli raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).
- (10) Ai prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbero applicarsi il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup> e il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>.
- (11) Inoltre, l'alcole etilico usato per la produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbe essere esclusivamente di origine agricola, in modo da soddisfare le aspettative dei consumatori e rispettare le pratiche tradizionali di qualità. Ciò garantirà anche uno sbocco per i prodotti agricoli di base.
- (12) Considerata l'importanza e la complessità del settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, è opportuno stabilire norme specifiche in merito alla designazione e alla presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati a integrazione delle disposizioni in materia di etichettatura stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011. Tali norme specifiche dovrebbero anche impedire l'uso improprio delle denominazioni di vendita dei prodotti vitivinicoli aromatizzati nel caso di prodotti che non soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.
- (13) Al fine di facilitare la comprensione dei consumatori, dovrebbe essere possibile integrare le denominazioni di vendita stabilite dal presente regolamento con la denominazione usuale del prodotto ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011.
- (14) Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio<sup>(3)</sup> si applica, tra l'altro, ai prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, tra i quali rientrano i prodotti vitivinicoli aromatizzati. Di conseguenza, i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano i requisiti di cui al suddetto regolamento e agli atti adottati a norma di esso possono essere immessi sul mercato come prodotti vitivinicoli aromatizzati biologici.
- (15) Nell'applicare una politica di qualità e per consentire un elevato livello qualitativo dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con indicazione geografica, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di adottare norme più severe di quelle stabilite nel presente regolamento in relazione alla produzione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con indicazione geografica che sono prodotti nel proprio territorio, nella misura in cui tali norme siano compatibili con il diritto dell'Unione.
- (16) Poiché il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(4)</sup>, il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(5)</sup> e le disposizioni sulle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(6)</sup> non si applicano ai prodotti vitivinicoli aromatizzati, dovrebbero essere stabilite disposizioni specifiche sulla protezione delle indicazioni geografiche relative ai prodotti vitivinicoli aromatizzati. È opportuno utilizzare le indicazioni geografiche per identificare i prodotti vitivinicoli aromatizzati come originari del territorio di un paese, o di una regione o località di tale territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o un'altra caratteristica del prodotto vitivinicolo aromatizzato siano essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica e tali indicazioni geografiche dovrebbero essere registrate dalla Commissione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).



- (17) Il presente regolamento dovrebbe prevedere una procedura in materia di registrazione, conformità, modifica ed eventuale cancellazione delle indicazioni geografiche dell'Unione e dei paesi terzi.
- (18) La responsabilità di garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere attribuita alle autorità degli Stati membri; occorre adottare disposizioni che permettano alla Commissione di sorvegliare e verificare tale osservanza.
- (19) Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla messa in atto di processi produttivi per ottenere prodotti vitivinicoli aromatizzati; ai criteri per la delimitazione delle aree geografiche e alle norme, alle restrizioni e alle deroghe relative alla produzione in tali aree, alle condizioni alle quali una specifica di prodotto può comprendere requisiti supplementari; alla determinazione dei casi in cui un singolo produttore può fare domanda di protezione delle indicazioni geografiche e alle restrizioni relative alla tipologia di richiedente che possono applicarsi a tale protezione; alla fissazione delle condizioni da rispettare relativamente alla domanda di protezione di un'indicazione geografica, allo scrutinio da parte della Commissione, alla procedura di obiezione e alle procedure relative alla modifica e all'annullamento delle indicazioni geografiche; alla fissazione delle condizioni applicabili alle domande di indicazioni geografiche transfrontaliere; alla fissazione del termine per la presentazione di una domanda o richiesta, del termine a partire dal quale si applica la protezione e del termine a partire dal quale si applica la modifica della protezione; alla fissazione delle condizioni relative alle modifiche delle specifiche di prodotto, incluse le condizioni in caso di modifica considerata minore e delle condizioni connesse alle domande di modifica e all'approvazione delle modifiche che non implicano cambiamenti al documento unico; alle restrizioni attinenti alla denominazione protetta; alla natura e al tipo di informazioni da trasmettere nello scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione; ai metodi di comunicazione delle informazioni, alle regole relative ai diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili e ai mezzi di pubblicazione delle informazioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (20) Per assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda: i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati; le decisioni circa il conferimento della protezione delle indicazioni geografiche e circa il rigetto di domande proposte a tal fine, le decisioni circa la cancellazione della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni geografiche esistenti, le decisioni sull'approvazione delle modifiche in caso di modifiche minori alle specifiche dei prodotti; le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo alla definizione di indicazione geografica; i mezzi per rendere accessibili al pubblico le decisioni di protezione o di diniego delle indicazioni geografiche; la presentazione di domande transfrontaliere; i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a effettuare; la procedura per l'esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di un'indicazione geografica, inclusa la loro ammissibilità, e la procedura per le domande di richieste di opposizione, cancellazione o conversione, compresa la loro ammissibilità, e la presentazione di informazioni relative alle denominazioni geografiche esistenti; i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare; e le regole sulla comunicazione delle informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni sugli scambi tra Stati membri e Commissione, le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare, il contenuto, la forma, la tempistica, la periodicità e le scadenze delle notifiche e le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle autorità competenti dei paesi terzi e al pubblico, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (21) La Commissione, mediante atti di esecuzione e, data la particolare natura di questi ultimi, agendo senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011, dovrebbe pubblicare il documento unico nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, decidere se rifiutare una domanda di protezione di indicazione geografica per motivi di irricevibilità e se istituire e mantenere un registro delle indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento, nonché se elencare in quest'ultimo le designazioni geografiche esistenti oppure rimuoverle.
- (22) La transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 1601/91 a quella prevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà che non sono affrontate dal presente regolamento. A tal fine, dovrebbe essere attribuito alla Commissione il potere di adottare le misure transitorie necessarie.
- (23) È opportuno concedere un tempo sufficiente e modalità adeguate per agevolare una transizione fluida dalla disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 1601/91 a quella prevista dal presente regolamento. In ogni caso dovrebbe essere consentita la commercializzazione delle scorte esistenti dopo l'applicazione del presente regolamento, fino al loro esaurimento.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



- (24) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire stabilire le regole relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e le regole relative alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

#### AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

##### Articolo 1

##### Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le regole relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura nonché alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.
2. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 si applica alla presentazione e all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, salvo diversamente disposto dal presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica a tutti i prodotti vitivinicoli aromatizzati commercializzati nell'Unione, siano essi prodotti negli Stati membri o in paesi terzi, nonché a quelli prodotti nell'Unione e destinati all'esportazione.

##### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «denominazione di vendita»: il nome di ciascuno dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al presente regolamento;
- 2) «descrizione»: l'elenco delle caratteristiche specifiche di un prodotto vitivinicolo aromatizzato;
- 3) «indicazione geografica»: un'indicazione che identifichi un prodotto vitivinicolo aromatizzato come originario di una regione, di un luogo specifico o di un paese in cui una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche di tale prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

#### CAPO II


#### DEFINIZIONE, DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI

##### Articolo 3

##### Definizione e classificazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

1. I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono prodotti che sono derivati da prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono stati aromatizzati. Essi sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) vini aromatizzati;
  - b) bevande aromatizzate a base di vino;
  - c) cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.
2. Il vino aromatizzato è una bevanda:
- a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all'allegato II, parte IV, punto 5, nonché all'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 3 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione del vino «retsina»;
  - b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 75 % del volume totale;
  - c) con eventuale aggiunta di alcole;
  - d) con eventuale aggiunta di coloranti;
  - e) alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi;
  - f) con eventuale aggiunta di edulcoranti;
  - g) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 14,5 % vol. e inferiore a 22 % vol. e un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol.
3. Una bevanda aromatizzata a base di vino è una bevanda:
- a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all'allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l'aggiunta di alcole e del vino «retsina»;
  - b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50 % del volume totale;
  - c) alla quale non è stato aggiunto alcole, salvo se previsto altrimenti all'allegato II;
  - d) con eventuale aggiunta di coloranti;



- e) alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi;
- f) con eventuale aggiunta di edulcoranti;
- g) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 4,5 % vol. e inferiore a 14,5 % vol.

4. Un cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli è una bevanda:

- a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all'allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 11, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l'aggiunta di alcole e del vino «retsina»;
- b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50 % del volume totale;
- c) alla quale non è stato aggiunto alcole;
- d) con eventuale aggiunta di coloranti;
- e) con eventuale aggiunta di edulcoranti;
- f) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1,2 % vol. e inferiore a 10 % vol.

#### Articolo 4

##### Processi produttivi e metodi di analisi dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

1. I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono realizzati in conformità dei requisiti, delle restrizioni e delle designazioni di cui agli allegati I e II.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 33 concernenti l'introduzione di processi produttivi autorizzati al fine di ottenere prodotti vitivinicoli aromatizzati, tenendo conto delle aspettative dei consumatori.

Nel decidere i processi produttivi autorizzati di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dei processi produttivi raccomandati e pubblicati dall'OIV.

3. La Commissione, se necessario, adotta mediante atti di esecuzione metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Questi ultimi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'OIV, salvo che tali metodi siano inefficaci o inadeguati ai fini dell'obiettivo perseguito. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

In attesa della loro adozione da parte della Commissione, i metodi da utilizzare sono quelli autorizzati dallo Stato membro interessato.

4. Le pratiche enologiche e le restrizioni stabilite in conformità dell'articolo 74, dell'articolo 75, paragrafo 4, e dell'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applicano ai prodotti vitivinicoli utilizzati per la produzione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

#### Articolo 5

##### Denominazioni di vendita

1. Per i prodotti vitivinicoli aromatizzati immessi sul mercato dell'Unione sono utilizzate le denominazioni di vendita di cui all'allegato II, purché tali prodotti soddisfino i requisiti per la denominazione di vendita corrispondente fissati in detto allegato. Le denominazioni di vendita possono essere completate da una denominazione usuale quale definita dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. Se un prodotto vitivinicolo aromatizzato soddisfa i requisiti di più di una denominazione di vendita, è autorizzato l'utilizzo di una sola denominazione di vendita, salvo che sia diversamente disposto dall'allegato II.

3. Una bevanda alcolica che non soddisfi i requisiti contemplati nel presente regolamento non è designata, presentata o etichettata associando parole o espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «fatto», «gusto» o altro termine simile a qualsiasi denominazione di vendita.

4. Le denominazioni di vendita possono essere integrate o sostituite da un'indicazione geografica protetta ai sensi del presente regolamento.

5. Fatto salvo l'articolo 26, le denominazioni di vendita non sono integrate da denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette autorizzate per i prodotti vitivinicoli.

#### Articolo 6

##### Diciture aggiuntive alle denominazioni di vendita

1. Le denominazioni di vendita di cui all'articolo 5 possono essere integrate altresì dalle seguenti diciture riguardanti il tenore di zuccheri del prodotto vitivinicolo aromatizzato:

- a) «extra secco» o «extra dry»: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 30 grammi per litro e, per la categoria dei vini aromatizzati e, in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), il titolo alcolometrico volumico totale minimo è pari a 15 % vol.;
- b) «secco» o «dry»: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 50 grammi per litro e, per la categoria dei vini aromatizzati e, in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), il titolo alcolometrico volumico totale minimo è pari a 16 % vol.;



- c) «semisecco» o «semi-dry»: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è compreso tra 50 e meno di 90 grammi per litro;
- d) «semidolce»: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è compreso tra 90 e meno di 130 grammi per litro;
- e) «dolce»: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è pari o superiore a 130 grammi per litro.

Il tenore di zuccheri indicato al primo comma, lettere da a) a e), è espresso in zucchero invertito.

Le diciture «semidolce» e «dolce» possono essere accompagnate da un'indicazione del tenore di zuccheri, espresso in grammi di zucchero invertito per litro.

2. Laddove la denominazione di vendita sia integrata dalla dicitura «spumante» o includa detta dicitura, la quantità di vino spumante utilizzata non deve essere inferiore al 95 %.
3. Le denominazioni di vendita possono anche essere completate con un riferimento al principale aroma utilizzato.

#### Articolo 7

##### Indicazione di provenienza

Qualora sia indicata la provenienza dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, questa corrisponde al luogo in cui il prodotto è realizzato. La provenienza è indicata mediante l'espressione «prodotto in [...]», o una equivalente, completata dal nome dello Stato membro o del paese terzo corrispondente.

#### Articolo 8

##### Utilizzo della lingua nella presentazione e nell'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

1. Le denominazioni di vendita in corsivo nell'allegato II non sono tradotte sull'etichetta né nella presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Le diciture aggiuntive di cui al presente regolamento, se espresse a parole, appaiono almeno in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

2. Il nome dell'indicazione geografica protetta ai sensi del presente regolamento appare sull'etichetta nella lingua o nelle lingue in cui è registrata, anche qualora l'indicazione geografica sostituisca la denominazione di vendita ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4.

Qualora il nome di un'indicazione geografica protetta ai sensi del presente regolamento sia scritto in un alfabeto diverso da quello latino, esso può anche apparire in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

#### Articolo 9

##### Regole più restrittive decise dagli Stati membri

Gli Stati membri, nell'applicare una politica di qualità dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con indicazioni geografiche pro-

tette ai sensi del presente regolamento che sono ottenuti nel proprio territorio, o per l'introduzione di nuove indicazioni geografiche, possono fissare regole di produzione e designazione più restrittive di quelle stabilite all'articolo 4 e agli allegati I e II purché siano compatibili con il diritto dell'Unione.

#### CAPO III

##### INDICAZIONI GEOGRAFICHE

#### Articolo 10

##### Contenuto delle domande di protezione

1. Le domande di protezione dei nomi come indicazioni geografiche sono accompagnate da una documentazione tecnica comprendente:

- a) il nome di cui è chiesta la protezione;
- b) il nome e l'indirizzo del richiedente;
- c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2; e
- d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.

2. Per essere ammesso a un'indicazione geografica protetta ai sensi del presente regolamento, un prodotto deve essere conforme al disciplinare di produzione corrispondente, in cui rientrano almeno:

- a) il nome di cui è chiesta la protezione;
- b) la descrizione del prodotto, in particolare le sue principali caratteristiche analitiche nonché un'indicazione delle sue proprietà organolettiche;
- c) laddove pertinente, i particolari processi produttivi e le relative specifiche nonché le restrizioni applicabili all'elaborazione del prodotto;
- d) la delimitazione della zona geografica interessata;
- e) gli elementi che giustificano il legame di cui all'articolo 2, punto 3;
- f) le condizioni applicabili prescritte dal diritto unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce l'indicazione geografica protetta, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto unionale;
- g) l'indicazione della materia prima principale da cui si ricava il prodotto vitivinicolo aromatizzato;
- h) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.



*Articolo 11***Domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo**

1. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi previsti all'articolo 10, gli elementi comprovanti che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

2. La domanda di protezione è trasmessa alla Commissione direttamente dal richiedente oppure tramite le autorità del paese terzo interessato.

3. La domanda di protezione è presentata in una delle lingue ufficiali dell'Unione o accompagnata da una traduzione certificata in una di tali lingue.

*Articolo 12***Richiedenti**

1. La domanda di protezione di un'indicazione geografica può essere presentata da qualunque associazione di produttori o, in casi eccezionali, da singoli produttori. Possono partecipare alla domanda di protezione anche altre parti interessate.

2. I produttori possono presentare una domanda di protezione esclusivamente per i prodotti vitivinicoli aromatizzati da essi prodotti.

3. Nel caso in cui una denominazione designi una zona geografica transfrontaliera, è possibile presentare una domanda di protezione congiunta.

*Articolo 13***Procedura nazionale preliminare**

1. Le domande per la protezione di un'indicazione geografica di prodotti vitivinicoli aromatizzati originari dell'Unione sono soggette a una procedura nazionale preliminare conformemente ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2. La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria l'indicazione geografica.

3. Lo Stato membro esamina la domanda di protezione per verificare se essa soddisfi le condizioni stabilite nel presente capo.

Lo Stato membro, mediante una procedura nazionale, garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda di protezione e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.

4. Lo Stato membro respinge la domanda se considera che l'indicazione geografica non soddisfi i relativi requisiti o sia incompatibile con il diritto dell'Unione in generale.

5. Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro:

a) pubblica il documento unico e il disciplinare di produzione almeno su Internet; e

b) trasmette alla Commissione una domanda di protezione contenente le seguenti informazioni:

i) il nome e l'indirizzo del richiedente;

ii) il disciplinare di produzione di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

iii) il documento unico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d);

iv) una dichiarazione attestante che la domanda presentata dal richiedente soddisfa, a suo giudizio, le condizioni richieste;

v) il riferimento alla pubblicazione di cui alla lettera a).

Le informazioni di cui al primo comma, lettera b), sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'Unione o accompagnate da una traduzione certificata in una di tali lingue.

6. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al presente articolo entro il 28 marzo 2015.

7. Lo Stato membro in cui non vige alcuna normativa nazionale sulla protezione delle indicazioni geografiche può concedere alla denominazione, secondo i termini del presente capo e a titolo esclusivamente transitorio, una protezione a livello nazionale. Tale protezione prende effetto a decorrere dalla data in cui la domanda è presentata alla Commissione e cessa il giorno in cui è adottata una decisione di registrazione o di rigetto a norma del presente capo.

*Articolo 14***Esame da parte della Commissione**

1. La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione.

2. La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all'articolo 13, paragrafo 5, soddisfino le condizioni stabilite dal presente capo.

3. Se ritiene soddisfatte le condizioni di cui al presente capo, la Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il documento unico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettera a).



4. Se ritiene che le condizioni di cui al presente capo non siano soddisfatte, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, di respingere la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

#### Articolo 15

##### Procedura di opposizione

Entro due mesi dalla pubblicazione prevista all'articolo 14, paragrafo 3, ogni Stato membro o paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata richiesta la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità disposte dal presente capo.

Per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o tramite le autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di cui al primo comma.

#### Articolo 16

##### Decisione sulla protezione

In base alle informazioni a sua disposizione una volta terminata la procedura di opposizione di cui all'articolo 15, la Commissione, mediante atti di esecuzione, conferisce la protezione all'indicazione geografica che soddisfa le condizioni stabilite nel presente capo ed è compatibile con il diritto dell'Unione oppure respinge la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

#### Articolo 17

##### Omonimi

1. La registrazione di un nome per cui è presentata la domanda di protezione che sia omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità del presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e del rischio di confusione.

2. Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

3. L'impiego di un nome omonimo registrato è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato dal nome già registrato, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore.

#### Articolo 18

##### Motivi di rigetto della protezione

1. Le denominazioni divenute generiche non sono protette in quanto indicazione geografica.

Ai fini del presente capo, per «denominazione divenuta generica» si intende il nome di un prodotto vitivinicolo aromatizzato che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o immesso sul mercato, è diventato il nome comune di un prodotto vitivinicolo aromatizzato nell'Unione.

Per stabilire se una denominazione sia divenuta generica si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

- della situazione esistente nell'Unione, in particolare nelle zone di consumo;
- del pertinente diritto unionale o nazionale.

2. Una denominazione non è protetta in quanto indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto vitivinicolo aromatizzato.

#### Articolo 19

##### Relazione con i marchi commerciali

1. Quando un'indicazione geografica è protetta a norma del presente regolamento, la registrazione di un marchio commerciale il cui uso ricade nell'ambito dell'articolo 20, paragrafo 2, riguardante un prodotto vitivinicolo aromatizzato, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione dell'indicazione geografica e se l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione.


I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

2. Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, un marchio utilizzato in uno dei modi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso sul territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione dell'indicazione geografica può continuare a essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup> o dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio<sup>(2)</sup>.

In tali casi l'uso dell'indicazione geografica è consentito parallelamente a quello dei marchi corrispondenti.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).



#### Articolo 20

##### Protezione

1. Le indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto vitivinicolo aromatizzato ottenuto in conformità del relativo disciplinare di produzione.

2. Le indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento e i prodotti vitivinicoli aromatizzati che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono tutelate contro:

a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta:

i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta; oppure

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di un'indicazione geografica;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

3. Le indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1.

4. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per impedire o far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento di cui al paragrafo 2.

#### Articolo 21

##### Registro

La Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, accessibile al pubblico.

Le indicazioni geografiche riguardanti prodotti di paesi terzi protetti nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono comparire nel registro di cui al primo comma come indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento.

#### Articolo 22

##### Designazione dell'autorità competente

1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate di controllare l'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente capo secondo i criteri fissati nell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente capo abbiano diritto a essere tutelati da un sistema di controlli.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'autorità o le autorità competenti di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblici i loro nomi e indirizzi e li tiene regolarmente aggiornati.

#### Articolo 23

##### Verifica del rispetto del disciplinare

1. Per le indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento relative a una zona geografica situata all'interno dell'Unione, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del prodotto vitivinicolo aromatizzato:

a) dall'autorità o dalle autorità competenti di cui all'articolo 22; oppure

b) da uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo le prescrizioni stabilite nell'articolo 5 di detto regolamento.

I costi di tale verifica sono a carico degli operatori a essa assoggettati.

2. Per le indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento relative a una zona geografica situata in un paese terzo, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del prodotto vitivinicolo aromatizzato da:

a) una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo oppure

b) uno o più organismi di certificazione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).



3. Gli organismi di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), sono conformi alla norma EN ISO/IEC 17065:2012 (Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi) e sono accreditati in conformità di tale norma.

4. L'autorità o le autorità di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), quando verificano il rispetto del disciplinare, offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

#### Articolo 24

##### Modifiche del disciplinare

1. Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste dall'articolo 12 può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica protetta ai sensi del presente regolamento, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.

2. Se la modifica proposta contiene una o più modifiche del documento unico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), alla domanda di modifica si applicano mutatis mutandis gli articoli da 13 a 16. Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, la Commissione decide mediante atti di esecuzione se approvare la domanda senza ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 14, paragrafo 2, e dall'articolo 15; in caso di approvazione, la Commissione procede alla pubblicazione degli elementi di cui all'articolo 14, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

#### Articolo 25

##### Cancellazione

Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di un'indicazione geografica non più rispondente al rispettivo disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Gli articoli da 13 a 16 si applicano mutatis mutandis.

#### Articolo 26

##### Denominazioni geografiche preesistenti

1. Le denominazioni geografiche di prodotti vitivinicoli aromatizzati elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1601/91 e le indicazioni geografiche presentate a uno Stato membro e approvate da quest'ultimo entro il 27 marzo 2014 sono automaticamente protette in quanto indicazioni geografiche in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 21 del presente regolamento me-

dante atti di esecuzione adottati senza ricorrere alla procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in relazione alle denominazioni geografiche preesistenti di cui al paragrafo 1:

- a) la documentazione tecnica di cui all'articolo 10, paragrafo 1;
- b) le decisioni nazionali di approvazione.

3. Le denominazioni geografiche preesistenti di cui al paragrafo 1 per le quali le informazioni previste al paragrafo 2 non siano presentate entro il 28 marzo 2017 perdono la protezione nell'ambito del presente regolamento. La Commissione mette in atto, mediante atti di esecuzione adottati senza ricorrere alla procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, i provvedimenti formali necessari per eliminare dette denominazioni dal registro di cui all'articolo 21.

4. L'articolo 25 non si applica alle denominazioni geografiche preesistenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Fino al 28 marzo 2018 la Commissione può decidere di propria iniziativa, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di una denominazione geografica preesistente di cui al paragrafo 1 del presente articolo se non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 2, punto 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

#### Articolo 27

##### Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l'esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del presente capo.

#### Articolo 28

##### Poteri delegati

1. Al fine di tenere conto delle caratteristiche specifiche della produzione nella zona geografica delimitata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 riguardo a:

- a) criteri per la delimitazione della zona geografica; e
- b) regole, restrizioni e deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.

2. Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di stabilire le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, lettera f).



3. Per garantire i diritti o gli interessi legittimi dei produttori e degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di:

- a) determinare i casi in cui la domanda di protezione di un'indicazione geografica può essere presentata da singoli produttori;
- b) determinare le restrizioni che si applicano al tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di un'indicazione geografica;
- c) stabilire le condizioni da soddisfare riguardo a una domanda di protezione di un'indicazione geografica, all'esame da parte della Commissione, alla procedura di opposizione e alle procedure di modifica e di cancellazione delle indicazioni geografiche;
- d) stabilire le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere;
- e) fissare il termine di presentazione di una domanda o richiesta;
- f) fissare il termine a decorrere dal quale si applica la protezione;
- g) stabilire le condizioni alle quali una modifica è da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2;
- h) fissare la data di entrata in vigore della modifica;
- i) stabilire le condizioni connesse alle domande di modifica del disciplinare di un'indicazione geografica protetta ai sensi del presente regolamento quando tali domande non implicano cambiamenti al documento unico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d).

4. Al fine di garantire una protezione adeguata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 riguardo alle restrizioni riguardanti la denominazione protetta.

#### Articolo 29

##### Competenze di esecuzione

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse al presente capo e concernenti:
  - a) le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale di cui all'articolo 2, punto 3;
  - b) i mezzi di pubblicazione delle decisioni di concessione o di rigetto della protezione di cui all'articolo 16;
  - c) la presentazione di domande transfrontaliere;

d) i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

2. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse al presente capo riguardanti la procedura, inclusa l'ammissibilità, per l'esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di un'indicazione geografica, nonché la procedura, inclusa l'ammissibilità, per le richieste di opposizione, cancellazione o conversione nonché la presentazione di informazioni relative alle denominazioni geografiche protette, in particolare per quanto riguarda:

- a) i modelli di documenti e il formato di trasmissione;
- b) i limiti temporali;
- c) la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

#### Articolo 30

##### Domande o richieste irricevibili

Se una domanda o una richiesta presentata a norma del presente capo è considerata irricevibile, la Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza ricorrere alla procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, decide di respingerla in quanto irricevibile.

#### CAPO IV

##### DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 31

##### Controlli e verifiche sui prodotti vitivinicoli aromatizzati

1. Gli Stati membri sono responsabili dei controlli sui prodotti vitivinicoli aromatizzati. Essi adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e designano in particolare l'autorità o le autorità competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi stabiliti dal presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004.

2. La Commissione, ove necessario, adotta mediante atti di esecuzione le disposizioni riguardanti i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.



### Articolo 32

#### Scambio di informazioni

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli impegni internazionali relativi ai prodotti vitivinicoli aromatizzati. Tali informazioni possono, se del caso, essere trasmesse o rese disponibili alle autorità competenti di paesi terzi e possono essere rese pubbliche.

2. Per rendere le comunicazioni di cui al paragrafo 1 rapide, efficienti, precise ed economiche, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 per definire:

- a) la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;
- b) i metodi di comunicazione delle informazioni;
- c) le regole relative ai diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;
- d) le condizioni e i mezzi di pubblicazione delle informazioni.

3. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione:

- a) le regole sulla comunicazione delle informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo;
- b) le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare e le regole relative alla loro forma, al contenuto, alla periodicità e alle scadenze;
- c) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle autorità competenti dei paesi terzi e al pubblico.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

### Articolo 33

#### Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 28, all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 36, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 marzo 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 28, all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 36, para-

grafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 28, dell'articolo 32, paragrafo 2, e dell'articolo 36, paragrafo 1, del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

### Articolo 34

#### Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per i prodotti vitivinicoli aromatizzati. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Nel caso di atti di esecuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, e dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

### Articolo 35

#### Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 1601/91 è abrogato a decorrere dal 28 marzo 2015.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III del presente regolamento.

### Articolo 36

#### Disposizioni transitorie

1. Per agevolare la transizione dal regime previsto nel regolamento (CEE) n. 1601/91 al regime istituito dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare, se del caso, atti delegati conformemente all'articolo 33 per adottare misure intese a modificare o derogare al presente regolamento, le quali rimangono in vigore sino al 28 marzo 2018.



2. I prodotti vitivinicoli aromatizzati che non soddisfano i requisiti del presente regolamento ma che sono stati ottenuti in conformità del regolamento (CEE) n. 1601/91 prima del 27 marzo 2014 possono essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

3. I prodotti vitivinicoli aromatizzati conformi agli articoli da 1 a 6 e all'articolo 9 del presente regolamento che sono stati prodotti prima del 27 marzo 2014 possono essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte, a condizione che siano conformi al regolamento (CEE) n. 1601/91 in relazione a tutti gli aspetti non disciplinati dagli articoli da 1 a 6 e dall'articolo 9 del presente regolamento.

#### Articolo 37

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 28 marzo 2015. Tuttavia, l'articolo 36, paragrafi 1 e 3, si applica a decorrere dal 27 marzo 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

M. SCHULZ

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

D. KOURKOULAS



## ALLEGATO I

## DEFINIZIONI TECNICHE, REQUISITI E RESTRIZIONI

## 1) Aromatizzazione

a) Per l'aromatizzazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati sono autorizzati i seguenti prodotti:

- i) sostanze aromatizzanti naturali e/o preparazioni aromatiche quali definite dall'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 1334/2008;
- ii) gli aromi quali definiti dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008 i quali:
  - sono identici alla vanillina,
  - hanno odore e/o sapore di mandorle,
  - hanno odore e/o sapore di albicocche,
  - hanno odore e/o sapore di uova, e
- iii) erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti alimentari sapidi.

b) Per l'aromatizzazione delle bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli sono autorizzati i seguenti prodotti:

- i) sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento (CE) n. 1334/2008; e
- ii) erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti alimentari sapidi.

L'aggiunta di tali sostanze conferisce al prodotto finale caratteristiche organolettiche differenti da quelle di un vino.

## 2) Edulcorazione

Per l'edulcorazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati sono autorizzati i seguenti prodotti:

- a) zucchero di fabbrica, zucchero bianco, zucchero bianco raffinato, destrosio, fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero liquido, zucchero liquido invertito, sciroppo di zucchero invertito, quali definiti dalla direttiva 2001/111/CE<sup>(1)</sup>;
- b) mosto di uve, mosto di uve concentrato e mosto di uve concentrato rettificato, quali definiti dall'allegato VII, parte II, punti 10, 13 e 14, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) zucchero caramellato, vale a dire il prodotto ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento controllato del saccarosio, senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altri additivi chimici;
- d) miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio<sup>(2)</sup>;
- e) sciroppo di carruba;
- f) qualsiasi altra sostanza glucidica naturale avente effetto analogo a quello dei prodotti sopraelencati.


## 3) Aggiunta di alcole

Nella preparazione di alcuni vini aromatizzati e di alcune bevande aromatizzate a base di vino sono autorizzati i seguenti prodotti:

- a) alcole etilico di origine agricola, quale definito all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, compreso l'alcole etilico di origine viticola;
- b) alcole di vino o di uva passa;
- c) distillato di vino o di uva passa;
- d) distillato di origine agricola, quale definito all'allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 110/2008;

<sup>(1)</sup> Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).



- e) acquavite di vino, quale definita all'allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 110/2008;
- f) acquavite di vinaccia, quale definita all'allegato II, punto 6, del regolamento (CE) n. 110/2008;
- g) bevande spiritose distillate da uva passa fermentata.

L'alcole etilico utilizzato per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o altri additivi autorizzati, impiegati per l'elaborazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, deve essere di origine agricola e deve essere adoperato nella dose strettamente necessaria e non è considerato un'aggiunta di alcole ai fini della produzione di un prodotto vitivinicolo aromatizzato.

#### 4) Additivi e colorazione

Ai prodotti vitivinicoli aromatizzati si applicano le disposizioni in materia di additivi alimentari, compresi i coloranti, previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008.

#### 5) Aggiunta di acqua

Per la preparazione di prodotti vitivinicoli aromatizzati è autorizzata l'aggiunta di acqua purché sia impiegata nella dose necessaria per:

- elaborare l'essenza aromatizzante,
- sciogliere i coloranti e gli edulcoranti,
- correggere la composizione finale del prodotto.

La qualità dell'acqua aggiunta deve essere conforme alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e alla direttiva 98/83/CE del Consiglio <sup>(2)</sup> e non deve alterare la natura del prodotto.

Tale acqua può essere distillata, demineralizzata, permeata o addolcita.

#### 6) Per la preparazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati è autorizzata l'aggiunta di anidride carbonica.

#### 7) Titolo alcolometrico

Per «titolo alcolometrico volumico» si intende il rapporto tra il volume di alcole allo stato puro contenuto nel prodotto considerato alla temperatura di 20 °C e il volume totale del prodotto alla stessa temperatura.

Per «titolo alcolometrico volumico effettivo» si intende il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenute in 100 parti in volume di prodotto a quella temperatura.

Per «titolo alcolometrico volumico potenziale» si intende il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.

Per «titolo alcolometrico volumico totale» si intende la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).

<sup>(2)</sup> Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).



## ALLEGATO II

**DENOMINAZIONI DI VENDITA E DESIGNAZIONI DEI PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI**

## A. DENOMINAZIONI DI VENDITA E DESIGNAZIONI DEI VINI AROMATIZZATI

## 1) Vino aromatizzato

Prodotti conformi alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

## 2) Aperitivo a base di vino

Vino aromatizzato con eventuale aggiunta di alcole.

L'uso del termine «aperitivo» in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

## 3) Vermut o Vermout o Vermouth

Vino aromatizzato

— al quale è stato aggiunto alcole, e

— il cui gusto caratteristico è stato ottenuto mediante l'impiego di sostanze appropriate delle specie di *Artemisia*.

## 4) Vino aromatizzato amaro

Vino aromatizzato con un caratteristico aromatizzante amaro al quale è stato aggiunto alcole.

La denominazione di vendita «vino aromatizzato amaro» è seguita dal nome della principale sostanza aromatizzante amara.

La denominazione di vendita «vino aromatizzato amaro» può essere completata o sostituita dai seguenti termini:

— «Vino alla china», quando l'aromatizzazione principale è fatta con aroma naturale di china;

— «Bitter vino», quando l'aromatizzazione principale è fatta con aroma naturale di genziana e quando alla bevanda è stata data una colorazione gialla e/o rossa mediante coloranti autorizzati. L'uso del termine «bitter» in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento;

— «Americano», quando l'aromatizzazione è dovuta alla presenza di sostanze aromatizzanti naturali ricavate dall'assenzio e dalla genziana e quando alla bevanda è stata data una colorazione gialla e/o rossa mediante coloranti autorizzati.

## 5) Vino aromatizzato all'uovo

Vino aromatizzato

— al quale è stato aggiunto alcole,

— al quale sono stati aggiunti tuorli d'uovo di qualità o loro estratti,

— il cui tenore di zuccheri espresso in zuccheri invertiti è superiore a 200 grammi, e

— nella preparazione della cui miscela il quantitativo minimo di tuorlo d'uovo utilizzato è pari a 10 grammi per litro.

La denominazione di vendita «vino aromatizzato all'uovo» può essere accompagnata dal termine «cremovo» quando tale prodotto contiene vino della denominazione di origine protetta «Marsala» in una percentuale non inferiore all'80 %.

La denominazione di vendita «vino aromatizzato all'uovo» può essere accompagnata dal termine «cremovo zabaione» quando tale prodotto contiene vino della denominazione di origine protetta «Marsala» in una percentuale non inferiore all'80 % e tuorlo d'uovo in quantità non inferiore a 60 grammi per litro.

6) *Väkevä viiniglögi/Starkvinslöggi*

Vino aromatizzato

— al quale è stato aggiunto alcole, e

— il cui gusto caratteristico è stato ottenuto mediante l'impiego di chiodi di garofano e/o cannella.



## B. DENOMINAZIONI DI VENDITA E DESIGNAZIONI DELLE BEVANDE AROMATIZZATE A BASE DI VINO

## 1) Bevande aromatizzate a base di vino

Prodotti conformi alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

## 2) Bevanda aromatizzata alcolizzata a base di vino

Bevanda aromatizzata a base di vino

— alla quale è stato aggiunto alcol,

— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 7 % vol.,

— che è stata edulcorata,

— prodotta con vino bianco,

— alla quale è stato aggiunto distillato di uva passa, e

— aromatizzata esclusivamente con estratto di cardamomo,

oppure

— alla quale è stato aggiunto alcol,

— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 7 % vol.,

— che è stata edulcorata,

— prodotta con vino rosso, e

— alla quale sono state aggiunte preparazioni aromatiche ottenute esclusivamente da spezie, ginseng, frutta secca a guscio, essenze di agrumi ed erbe aromatiche.

3) *Sangría/Sangria*

Bevanda aromatizzata a base di vino

— prodotta con vino,

— aromatizzata con l'aggiunta di estratti o essenze naturali di agrumi, con o senza il succo di tali frutti,

— con eventuale aggiunta di spezie,

— con eventuale aggiunta di anidride carbonica,

— senza coloranti aggiunti,

— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 4,5 % vol. e inferiore a 12 % vol., e

— che può contenere particelle solide provenienti dalla polpa o dalla scorza degli agrumi e il cui colore deve provenire esclusivamente dalle materie prime utilizzate.

La denominazione «Sangría» o «Sangria» può essere utilizzata quale denominazione di vendita solo quando la bevanda è prodotta in Spagna o Portogallo. Quando la bevanda è prodotta in un altro Stato membro, la dicitura «Sangría» o «Sangria» può essere utilizzata solo a complemento della denominazione di vendita «bevanda aromatizzata a base di vino», a condizione di essere accompagnata dalla menzione: «prodotta in...» seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta.

4) *Clarea*

Bevanda aromatizzata a base di vino bianco ottenuta alle medesime condizioni della *Sangría/Sangria*.

La denominazione «Clarea» può essere utilizzata quale denominazione di vendita solo quando la bevanda è prodotta in Spagna. Quando la bevanda è prodotta in un altro Stato membro, la denominazione «Clarea» può essere utilizzata solo a complemento della denominazione di vendita «bevanda aromatizzata a base di vino», a condizione di essere accompagnata dalla menzione: «prodotta in...» seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta.



5) *Zurra*

Bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta mediante l'aggiunta di brandy o di acquavite di vino, quali definiti nel regolamento (CE) n. 110/2008, alla *Sangria/Sangria* e alla *Clarea*, con eventuale aggiunta di frutta in pezzi. Il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere pari o superiore a 9 % vol. e inferiore a 14 % vol.

6) *Bitter soda*

Bevanda aromatizzata a base di vino

- ottenuta da «bitter vino», la cui proporzione nel prodotto finale non deve essere inferiore al 50 % in volume,
- alla quale è stata aggiunta anidride carbonica o acqua gassata, e
- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 8 % vol. e inferiore a 10,5 % vol.

L'uso del termine «bitter» in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

7) *Kalte Ente*

Bevanda aromatizzata a base di vino

- ottenuta miscelando vino, vino frizzante o vino frizzante gassificato a vino spumante o vino spumante gassificato,
- alla quale sono state aggiunte sostanze naturali di limone o estratti di tali sostanze, e
- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol..

Il prodotto finito deve contenere una quantità di vino spumante o di vino spumante gassificato non inferiore al 25 % in volume.

8) *Glühwein*

Bevanda aromatizzata a base di vino

- ottenuta esclusivamente da vino rosso o vino bianco,
- aromatizzata principalmente con cannella e/o chiodi di garofano, e
- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol..

Fatte salve le quantità di acqua che risultano dall'applicazione dell'allegato I, punto 2, l'aggiunta di acqua è vietata.

Nel caso in cui il *Glühwein* sia stato preparato con vino bianco, la denominazione di vendita «Glühwein» deve essere completata da parole che indichino il vino bianco, come la dicitura «bianco».

9) *Viiniglögi/Vinglög/Karštas vynas*

Bevanda aromatizzata a base di vino

- ottenuta esclusivamente da vino rosso o vino bianco,
- aromatizzata principalmente con cannella e/o chiodi di garofano, e
- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol.

Nel caso in cui il *Viiniglögi/Vinglög/Karštas vynas* sia stato preparato con vino bianco, la denominazione di vendita «Viiniglögi/Vinglög/Karštas vynas» deve essere completata da parole che indichino il vino bianco, come la dicitura «bianco».

10) *Maiwein*

Bevanda aromatizzata a base di vino

- ottenuta da vino con aggiunta di piante di *Galium odoratum* (L.) Scop. (*Asperula odorata* L.) o estratti di questa, in modo che il gusto del *Galium odoratum* (L.) Scop. (*Asperula odorata* L.) sia predominante, e
- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol..



11) *Maitrank*

Bevanda aromatizzata a base di vino

- ottenuta da vino bianco in cui sono state macerate piante di *Galium odoratum* (L.) Scop. (*Asperula odorata* L.) o a cui sono stati aggiunti estratti di questa, con aggiunta di arance e/o altri frutti, anche sotto forma di succo, concentrato o estratto, e che ha subito un'edulcorazione massima del 5 % di zucchero, e
- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol.

12) *Pelin*

Bevanda aromatizzata a base di vino

- ottenuta da vino rosso o bianco e specifiche miscele di erbe,
- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5 % vol.,
- avente un tenore di zuccheri espresso in zucchero invertito pari a 45-50 grammi per litro e un'acidità totale non inferiore a 3 grammi per litro di acido tartarico.

13) *Aromatizovaný dezert*

Bevanda aromatizzata a base di vino

- ottenuta da vino rosso o bianco, zucchero e miscele di spezie da dessert,
- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 9 % vol. e inferiore a 12 % vol., e
- avente un tenore di zuccheri espresso in zucchero invertito pari a 90-130 grammi per litro e un'acidità totale non inferiore a 2,5 grammi per litro di acido tartarico.

La denominazione «Aromatizovaný dezert» può essere utilizzata quale denominazione di vendita solo quando la bevanda è prodotta in Repubblica ceca. Quando la bevanda è prodotta in uno Stato membro diverso dalla Repubblica ceca, la dicitura «Aromatizovaný dezert» può essere utilizzata solo a complemento della denominazione di vendita «bevanda aromatizzata a base di vino», che deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione «prodotta in ...» seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta.

## C. DENOMINAZIONI DI VENDITA E DESIGNAZIONI DEI COCKTAIL AROMATIZZATI DI PRODOTTI VITIVINICOLI

## 1) Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli

Prodotto conforme alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

L'uso del termine «cocktail» in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

## 2) Cocktail a base di vino

Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli

- la cui percentuale di mosto di uve non è superiore al 10 % del volume totale del prodotto finito,
- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 7 % vol., e
- il cui tenore di zuccheri, espresso in zucchero invertito, è inferiore a 80 grammi per litro.

## 3) Frizzante di uva aromatizzato

Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli

- prodotto esclusivamente con mosti di uve,
- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 4 % vol., e
- contenente anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione dei prodotti utilizzati.

## 4) Cocktail di vino spumante


Cocktail aromatizzato a base di prodotti vitivinicoli, miscelato con vino spumante.



## ALLEGATO III


## TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 1601/91	Presente regolamento
<i>Articolo 1</i>	<i>Articolo 1</i>
Articolo 2, paragrafi da 1 a 4	Articolo 3 e allegato II
Articolo 2, paragrafo 5	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 6	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 7	—
<i>Articolo 3</i>	Articolo 4, paragrafo 1, e allegato I
Articolo 4, paragrafi da 1 a 3	Articolo 4, paragrafo 1, e allegato I
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 4, paragrafo 3
<i>Articolo 5</i>	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafi 1 e 2
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 4
Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 5
Articolo 6, paragrafo 4	<i>Articolo 9</i>
Articolo 7, paragrafi 1 e 3	—
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 1	—
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafi 1 e 2
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 3
—	<i>Articolo 7</i>
Articolo 8, paragrafo 4, primo e secondo comma	—
Articolo 8, paragrafo 4, terzo comma	Allegato I, punto 3, secondo comma
Articolo 8, paragrafo 4 bis	—
Articolo 8, paragrafi da 5 a 8	<i>Articolo 8</i>
Articolo 8, paragrafo 9	—
Articolo 9, paragrafi da 1 a 3	<i>Articolo 31</i>
Articolo 9, paragrafo 4	<i>Articolo 32</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>Articolo 11</i>
<i>Articolo 10 bis</i>	Articolo 2, punto 3, e articoli da 10 a 30



Regolamento (CEE) n. 1601/91	Presente regolamento
Articolo 11	Articolo 1, paragrafo 3
Articoli da 12 a 15	Articoli 33 e 34
—	Articolo 35
Articolo 16	Articolo 36
Articolo 17	Articolo 37
Allegato I	Allegato I, punto 3, lettera a)
Allegato II	—

14CE0685



## REGOLAMENTO (UE) N. 252/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto riguarda le competenze di esecuzione e i poteri delegati da conferire alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio <sup>(2)</sup> conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune disposizioni di tale regolamento.
- (2) Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è opportuno allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) le competenze conferite alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 774/94.
- (3) Al fine di completare o modificare taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 774/94, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione di modifiche del suddetto regolamento nel caso in cui i volumi e le altre condizioni del regime contingente vengano adeguati, in particolare da una decisione del Consiglio volta a concludere un accordo con uno o più paesi terzi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (4) Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 774/94 con riguardo alle norme necessarie alla gestione dei regimi

contingentali di cui al suddetto regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.

- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 774/94,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 774/94 è così modificato:

- 1) gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

*«Articolo 7*

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per la gestione dei regimi contingentali di cui al presente regolamento e, se del caso:

- a) le disposizioni atte a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a); e
- c) le disposizioni per il rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 8 *ter*, paragrafo 2.


*Articolo 8*

Per rispettare gli impegni internazionali e qualora i volumi e le altre condizioni dei regimi contingentali di cui al presente regolamento siano adeguati dal Parlamento europeo e dal Consiglio o dal Consiglio, in particolare a seguito di una decisione del Consiglio volta a concludere un accordo con uno o più paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 *bis* riguardo alle conseguenti modifiche del presente regolamento.»;

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 febbraio 2014.

<sup>(2)</sup> Regolamento (EC) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui (GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



2) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 8 bis

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 aprile 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8 ter

1. La Commissione è assistita dal Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.

(\*) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un'organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(\*\*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS



**Dichiarazione della Commissione sulla codificazione**

L'adozione del presente regolamento comporterà numerose modifiche agli atti in questione. Per migliorare la leggibilità degli atti stessi, la Commissione proporrà che si proceda alla loro codificazione il più rapidamente possibile dopo l'adozione del regolamento e al più tardi entro il 30 settembre 2014.

**Dichiarazione della Commissione sugli atti delegati**

Nel contesto del presente regolamento, la Commissione ricorda l'impegno assunto al punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea a fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.

14CE0686



## REGOLAMENTO (UE) N. 253/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli commerciali leggeri nuovi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup> la Commissione deve, a condizione che risulti fattibile, riesaminare le modalità per conseguire l'obiettivo di 147 g CO<sub>2</sub>/km entro il 2020, comprese le formule stabilite all'allegato I di tale regolamento e le deroghe previste ivi all'articolo 11. È opportuno che detto regolamento sia quanto più neutro possibile dal punto di vista della concorrenza, oltre che socialmente equo e sostenibile.

(2) Dato il nesso esistente tra emissioni di CO<sub>2</sub> e consumo di carburante, la definizione delle modalità per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli commerciali leggeri potrebbe contribuire altresì a ridurre, in maniera economicamente efficace, il consumo di carburante e i costi correlati per i proprietari di tali veicoli.

<sup>(1)</sup> GU C 44 del 15.2.2013, pag. 109.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 febbraio 2014.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).

(3) È opportuno precisare che, al fine di verificare il rispetto dell'obiettivo di 147 g CO<sub>2</sub>/km, è necessario continuare a misurare le emissioni di CO<sub>2</sub> in conformità al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(4)</sup>, e delle relative disposizioni di attuazione nonché di tecnologie innovative.

(4) In base all'analisi tecnica effettuata per la valutazione d'impatto, le tecnologie necessarie a conseguire l'obiettivo di 147 g CO<sub>2</sub>/km sono disponibili e le necessarie riduzioni possono essere ottenute a un costo inferiore a quello stimato nella precedente analisi tecnica effettuata preliminarmente all'adozione del regolamento (UE) n. 510/2011. Inoltre è diminuito anche il divario tra l'attuale media delle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> prodotte dai veicoli commerciali leggeri nuovi e l'obiettivo di 147 g CO<sub>2</sub>/km. Pertanto è stata confermata la possibilità di conseguire tale obiettivo entro il 2020.

(5) Visti l'impatto sproporzionato sui piccoli costruttori risultante dal rispetto degli obiettivi di emissioni specifiche definiti in base all'utilità dell'autoveicolo, dai notevoli oneri amministrativi connessi alla procedura di deroga e dai vantaggi marginali derivanti in termini di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> degli autoveicoli venduti da tali costruttori, i costruttori responsabili ogni anno di un numero di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione inferiore a 1 000 unità dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'obiettivo per le emissioni specifiche e dell'indennità per le emissioni in eccesso.

(6) La procedura per la concessione di una deroga ai piccoli costruttori dovrebbe essere semplificata al fine di consentire una maggiore flessibilità riguardo ai termini da applicare ad una domanda di deroga da parte di tali produttori e alla decisione della Commissione di accordare detta deroga.

(7) Per permettere all'industria automobilistica di realizzare investimenti e innovazione sul lungo periodo, è opportuno fornire indicazioni riguardo alle modifiche che è opportuno apportare al regolamento (UE) n. 510/2011 nel periodo successivo al 2020. Tali indicazioni dovrebbero essere basate su una valutazione del tasso di riduzione necessario alla luce degli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di clima e delle implicazioni per lo sviluppo di tecnologie efficaci sotto il profilo dei costi,


<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).



- intese a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli commerciali leggeri. La Commissione dovrebbe, entro il 2015, riesaminare tali aspetti e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esito del proprio riesame. La relazione dovrebbe includere, se del caso, proposte di modifica del regolamento (UE) n. 510/2011 in relazione alla fissazione degli obiettivi in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> per i veicoli commerciali leggeri nuovi nel periodo successivo al 2020, compresa l'eventuale definizione di obiettivi realistici e raggiungibili per il 2025, sulla base di una valutazione d'impatto esauriente che dovrebbe considerare il mantenimento della competitività dell'industria e del relativo indotto, perseguendo nel contempo una chiara traiettoria di riduzione delle emissioni in linea con gli obiettivi climatici a lungo termine dell'Unione. In sede di sviluppo di tali proposte, la Commissione dovrebbe assicurare che esse siano quanto più neutre possibile sotto il profilo della concorrenza, nonché socialmente eque e sostenibili.
- (8) Le emissioni di gas a effetto serra connesse all'approvvigionamento energetico, alla produzione di veicoli e al loro smaltimento rappresentano componenti significative dell'attuale impronta globale di carbonio relativa al trasporto su strada e la loro importanza è probabilmente destinata ad aumentare notevolmente in futuro. È pertanto opportuno intraprendere azioni politiche per orientare i costruttori affinché adottino soluzioni ottimali che tengano conto, in particolare, delle emissioni di gas a effetto serra connesse alla produzione di energia fornita ai veicoli, ad esempio l'elettricità e l'energia da combustibili alternativi, e per garantire che tali emissioni a monte non intacchino i vantaggi relativi al miglioramento del consumo energetico di esercizio dei veicoli perseguito dal regolamento (UE) n. 510/2011.
- (9) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2011, la Commissione deve pubblicare una relazione sulla disponibilità di dati relativi all'impronta e al carico utile e sulla loro utilizzazione in quanto parametri di utilità per determinare gli obiettivi per le emissioni specifiche di CO<sub>2</sub>, come espressi nella formula di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011. Sebbene tali dati siano disponibili e il loro uso potenziale sia stato preso in esame nella valutazione d'impatto, la conclusione raggiunta è che sia economicamente più vantaggioso mantenere la massa del veicolo in ordine di marcia come parametro di utilità per l'obiettivo 2020 dei veicoli commerciali leggeri.
- (10) È opportuno privilegiare il metodo che prevede di stabilire l'obiettivo sulla base di una relazione lineare tra l'utilità del veicolo commerciale leggero e il suo obiettivo in materia di emissioni di CO<sub>2</sub>, espresso secondo la formula stabilita all'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011, in quanto ciò consente di mantenere la diversità del mercato dei veicoli commerciali leggeri e la capacità dei costruttori di rispondere alle differenti esigenze dei consumatori, evitando così distorsioni ingiustificate della concorrenza. È tuttavia opportuno adeguare detto approccio al fine di tener conto dei più recenti dati disponibili sulle immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi.
- (11) Nella valutazione di impatto la Commissione ha valutato la disponibilità di dati relativi all'impronta e l'utilizzazione dell'impronta in quanto parametro di utilità nella formula di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011. Sulla base di detta valutazione la Commissione ha concluso che il parametro di utilità impiegato nella formula per il 2020 debba essere la massa.
- (12) A norma del regolamento (UE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, la Commissione ha l'obbligo di procedere a una valutazione d'impatto per il riesame delle procedure di prova al fine di riflettere adeguatamente il reale comportamento delle autovetture sotto il profilo delle emissioni di CO<sub>2</sub>. Il regolamento (UE) n. 510/2011 estende il riesame delle procedure di misurazione per includere i veicoli commerciali leggeri. È necessario modificare il «nuovo ciclo di guida europeo» (NEDC) attualmente utilizzato per assicurare che sia rappresentativo delle condizioni di guida reali e per evitare che le emissioni reali di CO<sub>2</sub> e il consumo reale di carburante siano sottostimati. È opportuno convenire il prima possibile una nuova, più realistica e affidabile procedura di prova. Il lavoro in questa direzione sta progredendo con lo sviluppo di una procedura internazionale di prova per i veicoli leggeri (*Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure — WLTP*) nell'ambito della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, ma non è ancora stato ultimato. Per assicurare un maggiore allineamento delle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> indicate per le nuove autovetture e per i nuovi veicoli commerciali leggeri al loro effettivo valore in normali condizioni di utilizzo, è opportuno che la procedura WLTP sia applicata quanto prima. In considerazione di tale contesto, l'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011 stabilisce per il 2020 limiti di emissione misurati in conformità al regolamento (CE) n. 715/2007 e all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione<sup>(2)</sup>. Quando le procedure di prova saranno modificate, i limiti stabiliti all'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011 dovrebbero essere adeguati al fine di garantire un rigore comparabile per costruttori e categorie di veicoli. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe svolgere un solido studio di correlazione tra il NEDC e i nuovi cicli di prova WLTP al fine di garantirne la rappresentatività rispetto alle condizioni di guida reali.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).



- (13) Nell'ottica di garantire che le emissioni mondiali effettive siano adeguatamente prese in considerazione e che i valori di CO<sub>2</sub> misurati siano rigorosamente comparabili, la Commissione dovrebbe assicurare una precisa definizione degli elementi della procedura di prova che incidono in maniera significativa sulle emissioni di CO<sub>2</sub> misurate, al fine di evitare il ricorso alle flessibilità del ciclo di prova da parte dei costruttori. Si dovrebbero affrontare le divergenze tra valori di emissioni di CO<sub>2</sub> registrati in sede di omologazione ed emissioni dei veicoli in vendita, anche prendendo in considerazione una procedura di prova relativa alla conformità in servizio, che dovrebbe assicurare prove indipendenti di un campione rappresentativo di veicoli in vendita, nonché modi per far fronte ai casi di comprovata divergenza sostanziale tra emissioni di CO<sub>2</sub> in sede di ispezione e in sede di omologazione iniziale.
- (14) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione delle modalità di conseguimento dell'obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli commerciali leggeri nuovi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 510/2011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 510/2011 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. A decorrere dal 2020 il presente regolamento fissa un obiettivo di 147 g CO<sub>2</sub>/km per le emissioni medie dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione, misurato in conformità al regolamento (CE) n. 715/2007 e relative disposizioni di attuazione, e tecnologie innovative.»;
- 2) all'articolo 2, è aggiunto il paragrafo seguente:
- «4. L'articolo 4, l'articolo 8, paragrafo 4, lettere b) e c), l'articolo 9 e l'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), non si applicano a un costruttore responsabile, assieme a tutte le imprese ad esso collegate, per un numero di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione inferiore a 1 000 unità nel precedente anno civile.»;
- 3) all'articolo 11, paragrafo 3, l'ultima frase è soppressa;
- 4) l'articolo 12 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Su richiesta di un fornitore o un costruttore, si considerano i risparmi di CO<sub>2</sub> realizzati attraverso l'uso di tecnologie innovative o di una combinazione di tecnologie innovative ("pacchetti tecnologici innovativi").

Il contributo totale di tali tecnologie alla riduzione dell'obiettivo per le emissioni specifiche di un costruttore può giungere ad un massimo di 7 g CO<sub>2</sub>/km.»;

b) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. Entro il 31 dicembre 2012, la Commissione adotta mediante atti di esecuzione disposizioni dettagliate in vista di una procedura volta ad approvare le tecnologie innovative o i pacchetti tecnologici innovativi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento. Tali disposizioni dettagliate sono conformi a quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009 e si basano sui seguenti criteri per le tecnologie innovative:»;

5) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro il 31 dicembre 2015, la Commissione riesamina le emissioni specifiche e le modalità ivi definite, nonché altri aspetti del presente regolamento al fine di stabilire gli obiettivi in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> per i veicoli commerciali leggeri nuovi nel periodo successivo al 2020. A tale riguardo, la valutazione del tasso di riduzione necessario è in linea con gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di clima e con le implicazioni per lo sviluppo di tecnologie, efficaci sotto il profilo dei costi, intese a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli commerciali leggeri. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente i risultati di tale riesame. La relazione contiene opportune proposte di modifica del presente regolamento, compresa l'eventuale definizione di un obiettivo realistico e raggiungibile, sulla base di una valutazione d'impatto esauriente che esaminerà il mantenimento della competitività dell'industria dei veicoli commerciali leggeri e del relativo indotto. In sede di sviluppo di tali proposte, la Commissione assicura che esse siano quanto più neutre possibile sotto il profilo della concorrenza e socialmente eque e sostenibili.»;

b) il paragrafo 6 è così modificato:

i) il secondo comma è soppresso;

ii) il quarto comma è sostituito dai due commi seguenti:



«La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, i parametri di correlazione necessari per tener conto di eventuali cambiamenti nella procedura di regolamentazione delle prove per la misurazione delle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 e al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (\*). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15, e alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17, al fine di adeguare le formule stabilite all'allegato I, avvalendosi della metodologia adottata in conformità al primo comma, garantendo nel contempo un rigore analogo delle prescrizioni in termini di riduzione per i costruttori e i veicoli di utilità diversa nell'ambito delle vecchie e nuove procedure di prova.

(\*) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).»;

6) all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo  
Il presidente  
M. SCHULZ

«2 bis. Qualora il comitato di cui al paragrafo 1 non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.»;

7) all'allegato I, punto 1, è aggiunta la lettera seguente:

«c) a decorrere dal 2020:

emissioni specifiche indicative di

$$\text{CO}_2 = 147 + a \cdot (M - M_0)$$

dove:

M = massa del veicolo in chilogrammi (kg)

M<sub>0</sub> = valore adottato a norma dell'articolo 13, paragrafo 5

a = 0,096.».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio  
Il presidente  
D. KOURKOULAS

14CE0687



## REGOLAMENTO (UE) N. 254/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che  
abroga la decisione n. 1926/2006/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 169,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:


- (1) La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010, intitolata «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («Europa 2020») sollecita il coinvolgimento dei cittadini ai fini della loro piena partecipazione al mercato interno, il che comporta offrire loro maggiori possibilità e dare loro maggiori garanzie per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi oltrefrontiera, soprattutto online.
- (2) L'Unione contribuisce ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e a porre i consumatori al centro del mercato interno tramite il sostegno e l'integrazione delle politiche degli Stati membri, nell'ottica di assicurare che i cittadini possano beneficiare appieno del mercato interno e che la loro sicurezza e i loro interessi giuridici ed economici siano adeguatamente tutelati per il tramite di iniziative concrete.

<sup>(1)</sup> GU C 181 del 21.6.2012, pag. 89.

<sup>(2)</sup> GU C 225 del 27.7.2012, pag. 217.

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 febbraio 2014.

- (3) Il programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 («programma») dovrebbe contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e sostenere pienamente gli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di crescita e di competitività, integrando le preoccupazioni specifiche identificate nella strategia Europa 2020 sull'agenda digitale per l'Europa, onde garantire che la digitalizzazione migliori effettivamente il benessere dei consumatori; alla crescita sostenibile, grazie alla transizione verso modelli di consumo più sostenibili; all'inclusione sociale, prendendo in considerazione la situazione specifica dei consumatori vulnerabili e le esigenze derivanti dall'invecchiamento della popolazione; alla regolamentazione intelligente, facendo leva, tra l'altro, su un monitoraggio dei mercati di consumo per contribuire all'elaborazione di una regolamentazione ben concepita e mirata.
- (4) La comunicazione della Commissione del 22 maggio 2012 intitolata «Un'agenda europea dei consumatori — Stimolare la fiducia e la crescita» («agenda dei consumatori») definisce un quadro strategico per la politica dei consumatori dell'Unione nei prossimi anni, sostenendo i loro interessi in tutte le politiche attuate dall'Unione. L'agenda dei consumatori si prefigge l'obiettivo di definire una strategia con cui l'azione politica possa sostenere in modo efficace ed effettivo i consumatori nel corso della loro intera vita, garantendo la sicurezza dei prodotti e dei servizi messi a loro disposizione, l'educazione e l'informazione, il sostegno alle organizzazioni che li rappresentano, il rafforzamento dei loro diritti, il loro accesso alla giustizia e alle possibilità di ricorso e l'applicazione della legislazione in materia di protezione dei consumatori.
- (5) La recente crisi economica ha evidenziato una serie di lacune e incoerenze nel mercato interno che hanno inciso in modo negativo sulla fiducia dei consumatori e dei cittadini. Pur prendendo atto dei vincoli di bilancio che l'Unione è attualmente tenuta a rispettare, essa dovrebbe tuttavia predisporre strumenti finanziari adeguati per poter conseguire gli obiettivi del programma e dovrebbe, pertanto, sostenere Europa 2020.
- (6) L'eliminazione dei rimanenti ostacoli ingiustificati o sproporzionati al corretto funzionamento del mercato interno e il miglioramento della fiducia dei cittadini nel sistema, in particolare nel quadro degli acquisti transfrontalieri, sono essenziali per il completamento del mercato interno. L'Unione dovrebbe mirare a creare le condizioni adeguate per rafforzare la posizione dei consumatori, mettendo a loro disposizione strumenti, conoscenze e competenze sufficienti per compiere scelte ponderate ed informate e sensibilizzando maggiormente i consumatori.



- (7) Il presente regolamento tiene conto del contesto economico, sociale e tecnico e delle sfide emergenti. In particolare le iniziative finanziate nel quadro del «Programma» affronteranno problematiche inerenti alla globalizzazione, alla digitalizzazione, al crescente livello di difficoltà delle decisioni che i consumatori sono chiamati a prendere, alla necessità di procedere verso modelli di consumo più sostenibili, all'invecchiamento della popolazione, all'esclusione sociale e alla questione dei consumatori vulnerabili. È assegnata priorità all'integrazione degli interessi dei consumatori in tutte le politiche dell'Unione, conformemente all'articolo 12 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il coordinamento con altre politiche e con altri programmi dell'Unione costituisce un elemento fondamentale dell'impegno volto ad assicurare che gli interessi dei consumatori siano pienamente presi in considerazione in altre politiche. Al fine di sfruttare le sinergie e di evitare doppiioni, gli altri fondi e programmi dell'Unione dovrebbero fornire un sostegno finanziario all'integrazione degli interessi dei consumatori nei rispettivi ambiti.
- (8) Il programma dovrebbe garantire un livello elevato di tutela per tutti i consumatori e prestare un'attenzione particolare ai consumatori vulnerabili, per tenere conto delle loro esigenze specifiche e rafforzare le loro capacità, come chiesto nella risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 su una strategia per il rafforzamento dei diritti dei consumatori vulnerabili<sup>(1)</sup>. In particolare, il programma dovrebbe garantire l'accesso dei consumatori vulnerabili alle informazioni sui beni e sui servizi in modo che abbiano pari opportunità di compiere scelte libere e informate, soprattutto in considerazione del fatto che i consumatori vulnerabili possono incontrare difficoltà nell'accedere e nel comprendere le informazioni per i consumatori e, quindi, rischiano di essere indotti in errore.
- (9) Il programma dovrebbe in particolare tenere conto dei bambini, anche collaborando con le parti interessate per garantire l'impegno di questi ultimi per una pubblicità responsabile destinata ai minori, in particolare al fine di combattere la pubblicità online ingannevole.
- (10) È opportuno che delle iniziative siano stabilite nel programma, che definisce un quadro dell'Unione per il loro finanziamento. Conformemente all'articolo 54 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>, il presente regolamento deve fornire la base giuridica per tali iniziative e per l'attuazione del programma. Il presente regolamento si fonda
- sulla decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup> e porta avanti le iniziative finanziate in forza di tale decisione.
- (11) È importante migliorare la tutela dei consumatori. Al fine di conseguire tale obiettivo generale occorre fissare obiettivi specifici per quanto riguarda la sicurezza, l'educazione e l'informazione dei consumatori, il sostegno alle loro organizzazioni a livello dell'Unione, i diritti e i ricorsi nonché la tutela dei diritti dei consumatori. Il valore e l'impatto delle misure adottate nel quadro del programma dovrebbero essere regolarmente monitorati e valutati per facilitare una concezione delle politiche più intelligente nell'interesse dei consumatori. Ai fini della valutazione della politica dei consumatori e, in particolare, del preciso impatto delle misure adottate, è opportuno sviluppare appositi indicatori, il cui valore dovrebbe tuttavia essere considerato in un più ampio contesto.
- (12) È importante migliorare la fiducia dei consumatori. Al fine di conseguire tale obiettivo, occorre rafforzare le capacità d'azione, segnatamente mediante un sostegno finanziario adeguato alle organizzazioni dei consumatori a livello dell'Unione e dei centri europei dei consumatori, prendendo in considerazione il loro ruolo centrale nella fornitura d'informazioni e assistenza ai consumatori in merito ai loro diritti, nel sostegno loro offerto nelle controversie, in particolare per quanto riguarda l'accesso a meccanismi appropriati di risoluzione delle stesse, e nella promozione dei loro interessi nel corretto funzionamento del mercato interno. Dette organizzazioni e centri dovrebbero disporre delle capacità per migliorare la tutela e la fiducia dei consumatori agendo sul campo e personalizzando l'assistenza, l'informazione e l'educazione.
- (13) È necessario predisporre le iniziative appropriate per il conseguimento di tali obiettivi.
- (14) È necessario definire le categorie dei soggetti potenzialmente beneficiari delle sovvenzioni.
- (15) Fatte salve le competenze in materia di bilancio del Parlamento europeo e del Consiglio, definite nel TFUE, nel presente regolamento è inserito un importo di riferimento finanziario per il programma, ai sensi di quanto disposto al punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 11.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39).

<sup>(4)</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.



- (16) Tenendo presente lo spirito dei principi di sana gestione finanziaria, di trasparenza e di flessibilità nell'attuazione del programma, la continuazione dell'attività dell'agenzia esecutiva dovrebbe essere ammissibile soltanto se sono rispettati tutti i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (17) È necessario coordinare meglio l'erogazione dei fondi dell'Unione e degli Stati membri nei settori della sicurezza, dell'educazione, dei diritti e della tutela dei consumatori, al fine di garantire la complementarità, una maggiore efficienza e la visibilità e di conseguire migliori sinergie di bilancio.
- (18) L'accordo sullo Spazio economico europeo prevede la cooperazione nel settore della tutela dei consumatori tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo, dall'altra. È opportuno prevedere disposizioni per aprire il programma alla partecipazione di altri paesi, in particolare i paesi limitrofi dell'Unione e i paesi che fanno domanda di adesione all'Unione, sono candidati o in via di adesione.
- (19) Nel contesto dell'attuazione del programma, e data la globalizzazione della filiera produttiva e la crescente interdipendenza dei mercati, è opportuno incoraggiare la collaborazione con i paesi terzi non partecipanti al programma, tenuto conto di ogni pertinente accordo tra tali paesi e l'Unione.
- (20) Al fine di tenere conto dei cambiamenti del quadro legislativo nel settore della protezione dei consumatori, e per quanto concerne la modifica dell'allegato I, al fine di rimuovere le azioni specifiche interessate per tenere conto dei risultati di una relazione di valutazione della Commissione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne l'adeguamento degli indicatori di cui all'allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (21) Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in merito all'adozione dei programmi di lavoro annuali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. Dato che il programma non definisce
- criteri in merito alla sicurezza dei prodotti, bensì è inteso a fornire un sostegno finanziario agli strumenti finalizzati al perseguimento della politica in tema di sicurezza dei prodotti, e in considerazione dell'importo relativamente limitato in questione, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.
- (22) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati nel corso dell'intero ciclo di spesa mediante misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, le sanzioni amministrative e finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012,
- (23) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura transnazionale delle questioni trattate, ma, a motivo delle maggiori potenzialità dell'azione dell'Unione, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (24) È opportuno abrogare la decisione n. 1926/2006/CE.
- (25) È opportuno garantire una transizione agevole e senza interruzioni dal programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013), stabilito dalla decisione n. 1926/2006/CE, al presente programma, in particolare per quanto concerne il proseguimento delle misure pluriennali e la valutazione tanto dei successi del programma precedente quanto degli aspetti che meritano maggiore attenzione. Inoltre, è opportuno allineare la durata del presente programma a quella del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio <sup>(3)</sup>. Pertanto, il presente programma dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2014. È opportuno che dal 1° gennaio 2021 gli stanziamenti relativi all'assistenza tecnica e amministrativa coprano, se necessario, le spese connesse alla gestione delle azioni non ancora portate a termine entro la fine del 2020,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### Programma pluriennale per la tutela dei consumatori

Il presente regolamento istituisce un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 (il «programma»).

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).



*Articolo 2***Obiettivo generale**

Obiettivo generale del programma è assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, conferire un maggior potere ai consumatori e collocare il consumatore al centro del mercato interno, nel quadro di una strategia globale per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Ciò avverrà tramite il contributo dato dal programma alla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori, nonché alla promozione del loro diritto all'informazione, all'educazione e alla loro organizzazione al fine di tutelare i propri interessi, e sostenendo l'integrazione degli interessi dei consumatori in altre politiche. Il programma integra, sostiene e monitora le politiche degli Stati membri.

*Articolo 3***Obiettivi specifici e indicatori**

1. L'obiettivo generale enunciato all'articolo 2 è perseguito attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi specifici:

- a) obiettivo I — Sicurezza: rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un'efficace sorveglianza del mercato in tutta l'Unione.

Il conseguimento di tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base dell'attività e dell'efficacia del sistema di allerta rapida dell'Unione per i prodotti di consumo pericolosi (RAPEX);

- b) obiettivo II — Informazione ed educazione dei consumatori, e sostegno alle organizzazioni dei consumatori: miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori, anche tenendo conto delle esigenze specifiche dei consumatori vulnerabili;

- c) obiettivo III — Diritti e ricorsi: sviluppo e rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione intelligente e il miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso semplici, efficienti, vantaggiosi e a basso costo, compresa la risoluzione alternativa delle controversie.

Il conseguimento di tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base del ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie per risolvere controversie transnazionali e dell'attività di un sistema di risoluzione online delle controversie su scala dell'Unione, nonché sulla base della percentuale di consumatori che dà inizio a un'azione di risposta a un problema riscontrato;

- d) obiettivo IV — Tutela dei diritti: promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori.

Tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base del livello del flusso di informazioni e dell'efficacia della collaborazione in seno alla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, dell'attività dei centri europei dei consumatori e del loro livello di notorietà presso i consumatori.

L'informazione di alta qualità e la partecipazione dei consumatori sono una priorità trasversale che deve essere pertanto espressamente prevista, ogniqualvolta possibile, in tutti gli obiettivi e azioni settoriali finanziati nel quadro del programma.

2. Gli indicatori sono descritti nell'allegato II.

3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 ai fini della modifica degli indicatori di cui all'allegato II.

*Articolo 4***Iniziative ammissibili**

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 sono conseguiti applicando le iniziative ammissibili definite nell'elenco che segue:

- a) obiettivo I — Sicurezza:

- 1) consulenza scientifica e analisi dei rischi in relazione alla salute e alla sicurezza dei consumatori in merito ai prodotti non alimentari e ai servizi, compreso il sostegno per i compiti attribuiti ai comitati scientifici indipendenti istituiti con la decisione 2008/721/CE della Commissione<sup>(1)</sup>;

- 2) coordinamento della sorveglianza del mercato e delle attività di tutela in materia di sicurezza dei prodotti con riferimento alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>, e iniziative volte a migliorare la sicurezza dei servizi ai consumatori;

- 3) gestione e ulteriore sviluppo di basi di dati sui prodotti cosmetici;

- b) obiettivo II — Educazione e informazione dei consumatori, e sostegno alle organizzazioni dei consumatori:

<sup>(1)</sup> Decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE (GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).



- 4) costituzione di prove e miglioramento della loro accessibilità per l'elaborazione delle politiche in settori di interesse per i consumatori, per la definizione di una regolamentazione ben concepita e mirata, e per l'individuazione di eventuali anomalie nel funzionamento del mercato o di un'evoluzione delle esigenze dei consumatori che forniscono una base per lo sviluppo della politica dei consumatori, per l'individuazione dei settori più problematici per i consumatori e per l'integrazione degli interessi dei consumatori nelle altre politiche dell'Unione;
- 5) sostegno alle organizzazioni dei consumatori a livello dell'Unione tramite finanziamenti a esse destinati e il rafforzamento delle loro capacità a livello regionale, nazionale e dell'Unione, con un aumento della trasparenza e il miglioramento degli scambi di migliori prassi e competenze;
- 6) aumento della trasparenza dei mercati al consumo e delle informazioni ai consumatori, fornendo loro dati confrontabili, attendibili e facilmente accessibili, anche per i casi transfrontalieri, onde aiutarli a confrontare non solo i prezzi ma anche la qualità e la sostenibilità di beni e servizi;
- 7) miglioramento dell'educazione dei consumatori quale processo di apprendimento permanente, con particolare attenzione ai consumatori vulnerabili;
- c) obiettivo III — Diritti e ricorsi:
- 8) elaborazione da parte della Commissione della legislazione in tema di tutela dei consumatori e di altre iniziative di regolamentazione, monitoraggio del recepimento da parte degli Stati membri e successiva valutazione del loro impatto e promozione di iniziative di coregolamentazione e di autoregolamentazione nonché monitoraggio dell'impatto effettivo di dette iniziative sui mercati al consumo;
- 9) semplificazione dell'accesso dei consumatori a meccanismi di risoluzione delle controversie, in particolare a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, anche attraverso un sistema online su scala unionale e la messa in rete delle entità nazionali di risoluzione alternativa delle controversie, riservando un'attenzione particolare a misure opportune per le esigenze e i diritti dei consumatori vulnerabili; monitoraggio del funzionamento e dell'efficacia dei meccanismi di risoluzione delle controversie riservati ai consumatori, anche attraverso lo sviluppo e la gestione dei pertinenti strumenti di tecnologia dell'informazione nonché tramite lo scambio delle attuali migliori prassi ed esperienze tra gli Stati membri;
- d) obiettivo IV — Tutela dei diritti:
- 10) coordinamento delle iniziative di sorveglianza e di tutela in relazione con il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- 11) contributi finanziari a iniziative congiunte con organismi pubblici o non aventi scopo di lucro che partecipano a reti dell'Unione finalizzate a fornire informazioni e assistenza ai consumatori, allo scopo di permettere loro di esercitare i propri diritti e di ottenere accesso ad appropriati meccanismi di risoluzione delle controversie, anche extragiudiziale online (rete dei centri europei dei consumatori).
- Se del caso, le iniziative ammissibili di cui al primo comma del presente articolo sono ulteriormente precisate nell'allegato I, con l'indicazione di iniziative specifiche per ognuna di esse.

#### Articolo 5

##### Beneficiari delle sovvenzioni

1. Sovvenzioni al funzionamento delle organizzazioni dei consumatori a livello dell'Unione possono essere accordate alle organizzazioni europee dei consumatori che adempiono a tutte le seguenti condizioni:

a) sono organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori dell'Unione;

b) sono delegati a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello dell'Unione da organizzazioni presenti in almeno la metà degli Stati membri, le quali a loro volta sono rappresentative, conformemente alle norme o alle prassi nazionali, dei consumatori e sono attive a livello regionale o nazionale.

2. Sovvenzioni al funzionamento degli organismi internazionali che promuovono principi e politiche che contribuiscono agli obiettivi del programma possono essere accordate alle organizzazioni che rispettano tutte le seguenti condizioni:

a) sono organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).



b) esercitano tutte le seguenti attività: costituiscono un meccanismo formale volto a consentire ai rappresentanti dei consumatori dell'Unione e dei paesi terzi di contribuire al dibattito politico e all'elaborazione di politiche, organizzano riunioni con i responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche allo scopo di promuovere e di sostenere gli interessi dei consumatori presso le autorità pubbliche, individuano tematiche e problematiche comuni per i consumatori, sostengono le opinioni dei consumatori nel contesto delle relazioni bilaterali tra l'Unione e i paesi terzi, contribuiscono allo scambio e alla diffusione di conoscenze e di competenze su questioni di interesse per i consumatori nell'Unione e nei paesi terzi ed elaborano raccomandazioni politiche.

3. Sovvenzioni al funzionamento di organismi a livello dell'Unione istituiti ai fini del coordinamento delle iniziative di tutela nel settore della sicurezza dei prodotti possono essere accordate agli organismi riconosciuti a questo scopo dalla legislazione dell'Unione.

4. Sovvenzioni a iniziative di organismi preposti allo sviluppo su scala dell'Unione di codici deontologici, di buone prassi e di linee guida finalizzate a permettere di realizzare comparazioni dei prezzi, della qualità dei prodotti e della sostenibilità possono essere accordate agli organismi che adempiono a tutte le seguenti condizioni:

a) sono organismi non governativi, senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela degli interessi dei consumatori;

b) sono attivi in almeno la metà degli Stati membri.

5. Sovvenzioni all'organizzazione di eventi della presidenza riguardanti la politica dei consumatori dell'Unione possono essere accordate alle autorità nazionali dello Stato membro che esercita la presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri» o agli organismi designati da tale Stato membro.

6. Sovvenzioni a iniziative delle autorità degli Stati membri responsabili della tutela dei consumatori e delle corrispondenti autorità di paesi terzi possono essere accordate alle autorità notificate alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2006/2004 o alla direttiva 2001/95/CE da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all'articolo 7 del presente regolamento, o a organismi senza scopo di lucro espressamente designati a tal fine da dette autorità.

7. Sovvenzioni ai funzionari degli Stati membri e di paesi terzi possono essere accordate ai funzionari delle autorità notificate alla Commissione ai fini del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2001/95/CE da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

8. Sovvenzioni possono essere erogate per finanziare iniziative varate da un organismo designato da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all'articolo 7 che sia un organismo senza scopo di lucro selezionato applicando una procedura trasparente o un organismo pubblico. L'organismo designato fa parte di una rete dell'Unione preposta a fornire informazioni e assistenza ai consumatori nell'intento di aiutarli a esercitare i propri diritti e a ottenere accesso ad appropriati meccanismi di risoluzione delle controversie (rete dei centri europei dei consumatori). Un partenariato quadro può essere istituito come meccanismo di cooperazione a lungo termine tra la Commissione e la rete dei centri europei dei consumatori e/o i suoi organi costitutivi.

9. Sovvenzioni possono essere erogate per finanziare iniziative varate da organismi preposti al trattamento dei reclami istituiti e operanti negli Stati membri dell'Unione e nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo incaricati di raccogliere i reclami dei consumatori, di tentare di rispondere a tali reclami, di fornire consulenza o di fornire informazioni ai consumatori in merito a reclami o richieste d'informazione e che si configurano come terzi in relazione a un reclamo o a una richiesta di informazioni da parte di un consumatore su un operatore economico. Sono esclusi i meccanismi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti da operatori economici che trattano direttamente con i consumatori le richieste di informazioni o i reclami, nonché i meccanismi che forniscono servizi di trattamento dei reclami gestiti da un operatore economico o per conto di questo.

#### Articolo 6

##### Quadro finanziario

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è fissata a 188 829 000 EUR a prezzi correnti.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.


#### Articolo 7

##### Partecipazione al programma da parte di paesi terzi

Il programma è aperto:

a) ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni fissate nell'accordo sullo Spazio economico europeo;

b) ai paesi terzi, in particolare ai paesi candidati e in via di adesione all'Unione, nonché ai potenziali candidati e ai paesi cui si applica la politica europea di vicinato, conformemente ai principi generali e alle condizioni della loro partecipazione ai programmi dell'Unione fissati nei rispettivi accordi quadro, decisioni del Consiglio di associazione o convenzioni simili.



### Articolo 8

#### Tipo di intervento e massimali di cofinanziamento

1. Conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i contributi finanziari dell'Unione possono assumere la forma di sovvenzioni o di appalti pubblici o di qualsiasi altro intervento necessario al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

2. Le sovvenzioni erogate dall'Unione e i corrispondenti massimali sono i seguenti:

- a) sovvenzioni al funzionamento delle organizzazioni dei consumatori a livello dell'Unione, come specificato all'articolo 5, paragrafo 1, non superiori al 50 % dei costi ammissibili;
- b) sovvenzioni al funzionamento degli organismi internazionali che promuovono principi e politiche suscettibili di contribuire agli obiettivi del programma, come specificato all'articolo 5, paragrafo 2, non superiori al 50 % dei costi ammissibili;
- c) sovvenzioni al funzionamento di organismi a livello dell'Unione istituiti ai fini del coordinamento delle iniziative di tutela nel settore della sicurezza dei prodotti e riconosciuti a questo scopo dalla legislazione dell'Unione, come specificato all'articolo 5, paragrafo 3, non superiori al 95 % dei costi ammissibili;
- d) sovvenzioni a iniziative di organismi preposti allo sviluppo su scala dell'Unione di codici deontologici, di buone prassi e di linee guida finalizzate a permettere di realizzare comparazioni dei prezzi, della qualità del prodotto e della sostenibilità, come specificato all'articolo 5, paragrafo 4, non superiori al 50 % dei costi ammissibili;
- e) sovvenzioni all'organizzazione di eventi della presidenza riguardanti la politica dei consumatori dell'Unione alle autorità nazionali dello Stato membro che esercita la presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri» o agli organismi designati da tale Stato membro, non superiori al 50 % dei costi ammissibili;
- f) sovvenzioni a iniziative delle autorità degli Stati membri responsabili per la tutela dei consumatori e delle corrispondenti autorità dei paesi terzi partecipanti ai sensi dell'articolo 7, come specificato all'articolo 5, paragrafo 6, non superiori al 50 % dei costi ammissibili, salvo il caso di iniziative di eccezionale utilità, nel qual caso il contributo dell'Unione ai costi ammissibili non supera il 70 %;

g) sovvenzioni per lo scambio di funzionari degli Stati membri e dei paesi terzi partecipanti ai sensi dell'articolo 7, come specificato all'articolo 5, paragrafo 7, a copertura delle spese di viaggio e di soggiorno;

h) sovvenzioni a iniziative di organismi designati da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all'articolo 7, come specificato all'articolo 5, paragrafo 8, non superiori al 70 % dei costi ammissibili;

i) sovvenzioni a iniziative degli organismi nazionali preposti a trattare i reclami dei consumatori, come definiti all'articolo 5, paragrafo 9, non superiori al 50 % dei costi ammissibili.

3. Le iniziative sono considerate di eccezionale utilità ai sensi del paragrafo 2, lettera f), se:

a) per quanto concerne le sovvenzioni accordate alle autorità e notificate alla Commissione ai fini del regolamento (CE) n. 2006/2004, esse coinvolgono almeno sei Stati membri o riguardano infrazioni che danneggiano o possono danneggiare due o più Stati membri;


b) per quanto concerne le sovvenzioni accordate alle autorità responsabili della sicurezza dei prodotti di consumo, coinvolgono almeno dieci Stati membri che partecipano alla rete europea delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza dei prodotti di cui all'articolo 10 della direttiva 2001/95/CE o contribuiscono alla realizzazione di attività di sorveglianza del mercato nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo previste da un atto giuridico dell'Unione.

### Articolo 9

#### Assistenza tecnica e amministrativa

1. La dotazione finanziaria per il programma può coprire anche le spese inerenti ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione richieste per la gestione del programma e per il conseguimento dei suoi obiettivi, tra l'altro la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono correlate all'obiettivo generale del presente regolamento, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

2. L'importo totale stanziato per coprire le spese inerenti alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione nonché all'assistenza tecnica e amministrativa di cui al paragrafo 1 non eccede il 12 % della dotazione finanziaria assegnata al programma.



*Articolo 10***Metodi di attuazione**

La Commissione attua il programma servendosi dei metodi di gestione di cui all'articolo 58 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

*Articolo 11***Coerenza e complementarità con altre politiche**

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza generale e la complementarità tra il programma e le altre politiche, strumenti e azioni dell'Unione pertinenti, in particolare nell'ambito del programma pluriennale «Diritti, uguaglianza e cittadinanza» per il periodo 2014-2020 <sup>(1)</sup>.

*Articolo 12***Programmi di lavoro annuali**

La Commissione attua il programma mediante programmi di lavoro annuali. I programmi di lavoro annuali attuano in modo coerente gli obiettivi stabiliti negli articoli 2 e 3 e le iniziative stabilite nell'articolo 4 e ulteriormente precisate nell'allegato I.

La Commissione adotta programmi di lavoro annuali nella forma di atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del presente regolamento. In tali atti di esecuzione sono definiti gli elementi previsti nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare:

- a) l'attuazione delle iniziative, conformemente all'articolo 4 e all'allegato I del presente regolamento, e l'attribuzione indicativa delle risorse finanziarie;
- b) il calendario dei previsti inviti a presentare offerte e inviti a presentare proposte.

*Articolo 13***Valutazione e diffusione**

1. Su richiesta della Commissione gli Stati membri le trasmettono informazioni sull'attuazione e sull'impatto del programma.

2. La Commissione:

- a) entro il 30 settembre 2017:
  - i) riesamina il conseguimento degli obiettivi di tutte le misure (in termini di risultati e di impatto), lo stato dei lavori in relazione all'attuazione delle iniziative ammissibili di cui all'articolo 4 e delle iniziative specifiche di cui

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020. (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

all'allegato I, l'attribuzione dei fondi ai beneficiari conformemente alle condizioni fissate all'articolo 5, l'efficienza dell'uso delle risorse e il loro valore aggiunto europeo, tenuto conto degli sviluppi nel settore della protezione dei consumatori, in vista di una decisione di rinnovo, modifica o sospensione delle misure;

- ii) trasmette la relazione di valutazione sul riesame effettuato al Parlamento europeo e al Consiglio;
- b) entro il 31 dicembre 2017, se del caso, presenta una proposta legislativa o, alle condizioni di cui al paragrafo 3, adotta un atto delegato.

La relazione di valutazione prende inoltre in considerazione i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, il mantenimento della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La relazione prende in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto a lungo termine del programma precedente.


L'impatto su un periodo più lungo e la sostenibilità degli effetti del programma sono valutati in vista dell'adozione di una decisione di eventuale rinnovo, modifica o sospensione di un successivo programma.

3. Per tenere conto della situazione in cui la relazione di valutazione di cui al paragrafo 2 concluda che le iniziative specifiche stabilite nell'allegato I non sono state attuate entro il 31 dicembre 2016 e non possono essere attuate entro la fine del programma, anche quando tali iniziative specifiche non sono più pertinenti per il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli articoli 2 e 3, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per modificare l'allegato I rimuovendo le iniziative specifiche interessate.

4. La Commissione rende pubblici i risultati delle iniziative adottate a norma del presente regolamento.

*Articolo 14***Tutela degli interessi finanziari dell'Unione**

1. In sede di attuazione delle attività finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione adotta misure appropriate a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, tramite il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.



2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti europea hanno facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ricevuto fondi dell'Unione a norma del presente regolamento.

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle procedure specificate stabilite nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio <sup>(2)</sup>, al fine di accertare se si sono verificati casi di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita a discapito degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati a titolo del presente regolamento.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione, derivanti dall'esecuzione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti europea e l'OLAF a procedere a tali audit e indagini, conformemente alle loro rispettive competenze.

#### Articolo 15

##### Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per la durata del programma.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### Articolo 16

##### Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

#### Articolo 17

##### Disposizioni transitorie

1. L'articolo 6 della decisione n. 1926/2006/CE continua ad applicarsi alle iniziative oggetto di tale decisione che non sono state portate a termine entro il 31 dicembre 2013. Pertanto la dotazione finanziaria del programma può essere utilizzata anche per coprire le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa necessarie a garantire la transizione tra le misure adottate a norma della decisione n. 1926/2006/CE e il programma.

2. Se necessario, nel bilancio successivo al 31 dicembre 2020 possono essere previsti stanziamenti a copertura delle spese previste all'articolo 9 per garantire la gestione delle iniziative non portate a termine entro il 31 dicembre 2020.

#### Articolo 18

##### Abrogazione


La decisione n. 1926/2006/CE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014.

#### Articolo 19

##### Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
M. SCHULZ

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
D. KOURKOULAS



## ALLEGATO I

## TIPO DI AZIONI


**Obiettivo I****Sicurezza: rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un'efficace sorveglianza del mercato in tutta l'Unione**

1. Consulenza scientifica e analisi dei rischi in relazione alla salute e alla sicurezza dei consumatori in merito ai prodotti non alimentari e ai servizi, compreso il sostegno per i compiti attribuiti ai comitati scientifici indipendenti istituiti con la decisione 2008/721/CE.
2. Coordinamento della sorveglianza del mercato e delle attività di tutela in materia di sicurezza dei prodotti con riferimento alla direttiva 2001/95/CE, e iniziative volte a migliorare la sicurezza dei servizi ai consumatori:
  - a) sviluppo, modernizzazione e gestione di strumenti di tecnologia dell'informazione (quali banche dati, sistemi di informazione e di comunicazione) in particolare al fine di consentire il miglioramento dell'efficacia dei sistemi esistenti grazie all'aumento delle possibilità di esportazione dei dati e di selezione ed estrazione statistica nonché alla promozione degli scambi e dell'uso di dati informatizzati tra Stati membri;
  - b) organizzazione di seminari, conferenze, workshop e riunioni di interessati e di esperti sui rischi e sulla tutela nel settore della sicurezza dei prodotti;
  - c) scambi di funzionari operanti nel settore della tutela dei consumatori e loro formazione incentrata sull'integrazione di un'impostazione basata sul rischio;
  - d) specifiche iniziative di cooperazione congiunta nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari e dei servizi a norma della direttiva 2001/95/CE;
  - e) monitoraggio e valutazione della sicurezza dei prodotti non alimentari e dei servizi, compresa la base di conoscenze per ulteriori norme o la determinazione di altri parametri di riferimento per la sicurezza, e precisazione dei requisiti di tracciabilità;
  - f) cooperazione nel settore dell'amministrazione, della tutela e della tracciabilità dei prodotti, nonché sviluppo di azioni preventive con paesi terzi diversi da quelli considerati all'articolo 7 del presente regolamento, compresi i paesi terzi che costituiscono l'origine della maggior parte dei prodotti notificati nell'Unione per non conformità con la legislazione dell'Unione;
  - g) sostegno a organismi riconosciuti dalla legislazione dell'Unione per il coordinamento delle iniziative di tutela dei consumatori tra gli Stati membri.
3. Gestione e ulteriore sviluppo di basi di dati sui prodotti cosmetici
  - a) gestione del portale di notifica dei prodotti cosmetici istituito in virtù del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
  - b) gestione della base di dati sugli ingredienti cosmetici a sostegno dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009.

**Obiettivo II****miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di prove per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori, tenendo anche conto delle esigenze specifiche dei consumatori vulnerabili Educazione e informazione dei consumatori e sostegno alle organizzazioni dei consumatori:**

4. Costituzione di prove e miglioramento della loro accessibilità per l'elaborazione delle politiche in settori di interesse per i consumatori, per la definizione di una regolamentazione ben concepita e mirata e per l'individuazione di eventuali anomalie nel funzionamento del mercato o di un'evoluzione delle esigenze dei consumatori che forniscono una base per lo sviluppo della politica dei consumatori, per l'individuazione dei settori più problematici per i consumatori e per l'integrazione degli interessi dei consumatori nelle altre politiche dell'Unione, compresi:
  - a) studi e analisi su scala dell'Unione sui consumatori e sui mercati al consumo per definire una regolamentazione ben concepita e mirata e per individuare eventuali anomalie nel funzionamento del mercato o un'evoluzione delle esigenze dei consumatori;
  - b) sviluppo e gestione di basi di dati, segnatamente per mettere i dati raccolti a disposizione delle parti interessate, quali organizzazioni dei consumatori, autorità nazionali e ricercatori;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).



- c) sviluppo e analisi di dati statistici nazionali e di altri dati pertinenti, in particolare la rilevazione di dati nazionali e lo sviluppo di indicatori sui prezzi, sui reclami, sulla tutela dei diritti, sui ricorsi, saranno realizzati in collaborazione con le parti interessate nazionali.
5. Sostegno alle organizzazioni dei consumatori a livello di Unione tramite finanziamenti a esse destinati e il rafforzamento delle loro capacità a livello regionale, nazionale e dell'Unione, con un aumento della trasparenza e il miglioramento degli scambi di buone prassi e competenze:
- a) contributi finanziari al funzionamento di organizzazioni dei consumatori a livello dell'Unione rappresentanti gli interessi dei consumatori conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento;
- b) rafforzamento delle organizzazioni dei consumatori regionali, nazionali ed europee, in particolare tramite azioni di formazione disponibili in varie lingue e nell'intero territorio dell'Unione e lo scambio di buone prassi e competenze per il personale, in particolare a beneficio delle organizzazioni dei consumatori negli Stati membri in cui siano scarsamente sviluppate o in cui si riscontri un livello relativamente basso di fiducia e di sensibilizzazione dei consumatori, come dimostrato dal monitoraggio dei mercati al consumo e dal contesto della tutela dei consumatori negli Stati membri;
- c) aumento della trasparenza e degli scambi di buone prassi e competenze, segnatamente tramite il rafforzamento della messa in rete, grazie alla creazione di un portale online destinato alle organizzazioni dei consumatori che offra uno spazio interattivo di scambio e di messa in rete e metta gratuitamente a disposizione i sussidi prodotti nel corso delle formazioni;
- d) sostegno a organismi internazionali che promuovono principi e politiche coerenti con gli obiettivi del programma.
6. Aumento della trasparenza dei mercati al consumo e delle informazioni ai consumatori, fornendo ai consumatori dati confrontabili, attendibili e facilmente accessibili, anche per i casi transfrontalieri, al fine di aiutarli a confrontare non solo i prezzi ma anche la qualità e la sostenibilità di beni e servizi:
- a) campagne di sensibilizzazione su questioni di interesse per i consumatori, anche mediante azioni congiunte con gli Stati membri;
- b) iniziative volte ad accrescere la trasparenza dei mercati al consumo in relazione, ad esempio, alla vendita al dettaglio di prodotti finanziari, ai settori dell'energia, del digitale e delle telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) iniziative volte ad agevolare l'accesso dei consumatori a informazioni pertinenti, confrontabili, attendibili e facilmente accessibili sui beni, sui servizi e sui mercati, in particolare sui prezzi, la qualità e la sostenibilità di beni e servizi, sia offline che online, per esempio attraverso siti web di comparazione e iniziative intese ad assicurare l'elevata qualità e l'affidabilità dei siti stessi, anche in caso di acquisti transfrontalieri;
- d) iniziative finalizzate a migliorare l'accesso dei consumatori a informazioni sui consumi sostenibili di beni e servizi;
- e) sostegno a manifestazioni riguardanti la politica dei consumatori dell'Unione, organizzate dallo Stato membro che esercita la presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», su tematiche in linea con le priorità strategiche dell'Unione;
- f) contributi finanziari agli organismi nazionali preposti al trattamento dei reclami per assisterli nell'utilizzo di una metodologia armonizzata di classificazione e notifica dei reclami e delle richieste di informazioni dei consumatori;
- g) sostegno a organismi su scala dell'Unione nello sviluppo di codici deontologici, buone prassi e linee guida per comparazioni dei prezzi, della qualità e della sostenibilità, anche attraverso siti web di comparazione;
- h) promozione della comunicazione su tematiche di interesse per i consumatori, anche incoraggiando la diffusione da parte dei mezzi di comunicazione di informazioni corrette e pertinenti su tali tematiche.
7. Miglioramento dell'educazione dei consumatori quale processo di apprendimento permanente, con particolare attenzione ai consumatori vulnerabili:
- a) sviluppo di una piattaforma interattiva finalizzata allo scambio di buone prassi e sussidi per l'educazione permanente dei consumatori, con un'attenzione particolare ai consumatori vulnerabili, che hanno difficoltà di accesso alle informazioni loro destinate e di comprensione delle stesse, al fine di assicurare che non siano indotti in errore;
- b) sviluppo di sussidi e di misure di educazione in collaborazione con i soggetti interessati, quali autorità nazionali, insegnanti, organizzazioni dei consumatori e soggetti attivi a livello di base, in particolare tramite l'utilizzo (ad esempio raccolta, compilazione, traduzione e diffusione) dei sussidi prodotti a livello nazionale o nel contesto di precedenti iniziative, su vari supporti, anche digitali, riguardanti ad esempio i diritti dei consumatori, comprese questioni transnazionali, la salute e la sicurezza, la legislazione dell'Unione in tema di protezione dei consumatori, il consumo sostenibile ed etico, compresi i sistemi di certificazione dell'Unione, l'alfabetizzazione finanziaria e mediatica.



**Obiettivo III**

**Diritti e ricorsi: sviluppo e rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione intelligente e il miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso semplici, efficienti, vantaggiosi e a basso costo, compresa la risoluzione alternativa delle controversie**

8. Elaborazione da parte della Commissione della legislazione in tema di tutela dei consumatori e di altre iniziative di regolamentazione, monitoraggio del recepimento da parte degli Stati membri e successiva valutazione del loro impatto e promozione di iniziative di coregolamentazione e di autoregolamentazione nonché monitoraggio dell'impatto effettivo di dette iniziative sui mercati al consumo, inclusi:
  - a) studi e attività di regolamentazione intelligente quali valutazioni ex ante ed ex post, valutazioni dell'impatto, consultazioni pubbliche, valutazione e semplificazione delle normative esistenti;
  - b) seminari, conferenze, workshop e riunioni con gli interessati e con esperti;
  - c) sviluppo e gestione di banche dati facilmente e pubblicamente accessibili relative all'applicazione della legislazione dell'Unione in tema di tutela dei consumatori;
  - d) valutazione delle iniziative adottate nel quadro del programma.
9. Semplificazione dell'accesso dei consumatori a meccanismi di risoluzione delle controversie, in particolare a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, anche attraverso un sistema online su scala dell'Unione e la messa in rete delle entità nazionali di risoluzione alternativa delle controversie, riservando un'attenzione particolare a misure opportune per le esigenze e i diritti dei consumatori vulnerabili; monitoraggio del funzionamento e dell'efficacia dei meccanismi di risoluzione delle controversie riservati ai consumatori, anche attraverso lo sviluppo e la gestione dei pertinenti strumenti di tecnologia dell'informazione nonché tramite lo scambio delle attuali migliori prassi ed esperienze negli Stati membri:
  - a) sviluppo e gestione di strumenti di tecnologia dell'informazione;
  - b) sostegno dello sviluppo di un sistema di risoluzione online delle controversie su scala dell'Unione e della sua gestione, compresi i servizi associati quali la traduzione;
  - c) sostegno alla messa in rete delle entità nazionali di risoluzione alternativa delle controversie e allo scambio e alla diffusione di buone prassi ed esperienze tra loro;
  - d) sviluppo di strumenti specifici per facilitare l'accesso ai mezzi di ricorso per le persone vulnerabili, meno propense a utilizzarli.

**Obiettivo IV**

**Tutela dei diritti: promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori**

10. Coordinamento delle iniziative di sorveglianza e di tutela in relazione con il regolamento (CE) n. 2006/2004, tra le quali:
  - a) sviluppo e gestione di strumenti di tecnologia dell'informazione, quali banche dati, sistemi di informazione e di comunicazione;
  - b) iniziative finalizzate a migliorare la collaborazione tra le autorità, nonché il coordinamento del monitoraggio e della tutela quali scambi di funzionari, attività comuni, formazione di funzionari e di membri del sistema giudiziario;
  - c) organizzazione di seminari, conferenze, workshop e riunioni di interessati e di esperti in materia;
  - d) cooperazione in campo amministrativo e di tutela dei diritti con i paesi terzi che non partecipano al programma e con le organizzazioni internazionali.
11. Contributi finanziari a iniziative congiunte con organismi pubblici o non aventi scopo di lucro che partecipano a reti dell'Unione finalizzate a fornire informazioni e assistenza ai consumatori, allo scopo di permettere loro di esercitare i propri diritti e di ottenere accesso ad appropriati meccanismi di risoluzione delle controversie, anche extragiudiziale online (rete dei centri europei dei consumatori), tra cui:
  - a) lo sviluppo e la gestione di strumenti di tecnologia dell'informazione, quali banche dati, sistemi di informazione e di comunicazione necessari per il corretto funzionamento della rete dei centri europei dei consumatori;
  - b) le azioni intese a potenziare la visibilità e la notorietà dei centri europei dei consumatori.



## ALLEGATO II

## INDICATORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

**Obiettivo I**

**Sicurezza: rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un'efficace sorveglianza del mercato in tutta l'Unione**

Indicatore	Fonte	Situazione attuale	Obiettivo
Percentuale di notifiche RAPEX che hanno comportato almeno una reazione (da parte di altri Stati membri)	RAPEX	43 % (843 notifiche) nel 2010	Aumento del 10 % entro il 2020
Rapporto tra numero di reazioni/numero di notifiche (gravi rischi) (*)	RAPEX	1,07 nel 2010	Aumento del 15 % entro il 2020

(\*) una notifica può comportare numerose reazioni da parte delle autorità degli altri Stati membri

**Obiettivo II**


**Educazione e informazione dei consumatori nonché sostegno alle organizzazioni dei consumatori: miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di prove per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori, tenendo anche conto delle esigenze specifiche dei consumatori vulnerabili**

Indicatore	Fonte	Situazione attuale	Obiettivo
Numero di organismi preposti al trattamento dei reclami e numero di paesi che trasmettono reclami all'ECCRS	ECCRS (sistema europeo di registrazione dei reclami dei consumatori)	33 organismi preposti al trattamento dei reclami di 7 paesi nel 2012	70 organismi preposti al trattamento dei reclami di 20 paesi entro il 2020

**Obiettivo III**

**Diritti e ricorsi: sviluppo e rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione intelligente e il miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso semplici, efficienti, vantaggiosi e a basso costo, compresa la risoluzione alternativa delle controversie**

Indicatore	Fonte	Situazione attuale	Obiettivo
Percentuale dei casi trattati dai centri europei dei consumatori (ECC) e non risolti direttamente con gli operatori economici per i quali si è fatto successivamente ricorso a una risoluzione alternativa delle controversie (ADR)	Relazione annuale degli ECC	9 % nel 2010	75 % entro il 2020
Numero di casi di controversie trattati ricorrendo a un sistema di risoluzione online delle controversie (ODR) su scala dell'Unione	Piattaforma per la risoluzione online delle controversie	17 500 (reclami pervenuti agli ECC in relazione a operazioni di e-commerce) nel 2010	100 000 entro il 2020
Percentuale di consumatori che hanno dato avvio a una procedura come reazione a un problema riscontrato nei dodici mesi precedenti:	Osservatorio dei consumatori	83 % nel 2010	90 % entro il 2020



**Obiettivo IV**

**Tutela dei diritti: promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori**

Indicatore	Fonte	Situazione attuale	Obiettivo
Livello dei flussi di informazione e collaborazione in seno alla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC):	Base di dati della rete CPC (CPCS)	Medie annualizzate nel periodo 2007-2010	
— numero di richieste di scambi di informazioni tra autorità CPC		129	— aumento del 30 % entro il 2020
— numero di richieste di misure di tutela tra autorità CPC		142	— aumento del 30 % entro il 2020
— numero di casi di allerta nell'ambito della rete CPC		63	— aumento del 30 % entro il 2020
Percentuale di richieste di tutela trattate in dodici mesi in seno alla rete CPC	Base di dati della rete CPC (CPCS)	50 % (periodo di riferimento 2007-2010)	60 % entro il 2020
Percentuale di richieste di informazioni trattate in tre mesi in seno alla rete CPC	Base di dati della rete CPC (CPCS)	33 % (periodo di riferimento 2007-2010)	50 % entro il 2020
Numero di contatti con i consumatori da parte degli ECC	Relazione ECC	71 000 nel 2010	Aumento del 50 % entro il 2020
Numero di visite ai siti web degli ECC	Relazione di valutazione della rete ECC	1 670 000 nel 2011	Aumento del 70 % entro il 2020

Tali indicatori possono essere considerati congiuntamente a indicatori generali e orizzontali.

14CE0688



## REGOLAMENTO (UE) N. 255/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

**recante modifica dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2008/97 del Consiglio <sup>(2)</sup> conferisce alla Commissione poteri che le consentono di adottare le modalità di applicazione specifiche per l'attuazione del regime speciale all'importazione di olio d'oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare adeguamenti di tale regolamento in caso di modifica del regime speciale previsto dal pertinente accordo di associazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio <sup>(3)</sup> conferisce alla Commissione poteri che le consentono di adottare modalità di applicazione specifiche per l'attuazione del regime di importazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), originari della Turchia e ammessi all'importazione nell'Unione alle condizioni previste dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia <sup>(4)</sup>.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio <sup>(5)</sup> conferisce alla Commissione poteri che le consentono di abrogare le misure di sospensione previste da tale regolamento non appena siano eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell'Unione verso la Turchia.

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 febbraio 2014.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2008/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997 che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia (GU L 284 del 16.10.1997, pag. 17).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio del 7 aprile 1998 relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95 (GU L 113 del 15.4.1998, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio del 13 luglio 1998 che stabilisce una concessione a favore della Turchia sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1998 per le nocciole e sospende talune concessioni (GU L 200 del 16.7.1998, pag. 1).

(4) In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è opportuno allineare i poteri conferiti alla Commissione a norma dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 agli articoli 290 e 291 TFUE.

(5) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2008/97, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche da apportare a detto regolamento che si rendano necessarie in caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall'accordo di associazione, in particolare per quanto riguarda gli importi, o qualora sia concluso un nuovo accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(6) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*


Il regolamento (CE) n. 2008/97 è così modificato:

1) gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 7

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità necessarie per l'applicazione del regime speciale all'importazione di cui al presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 *ter*, paragrafo 2.

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



*Articolo 8*

Al fine di rispettare gli impegni internazionali e qualora il Consiglio abbia deciso di approvare le modifiche delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall'accordo di associazione o di concludere un nuovo accordo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis riguardo alle modifiche risultanti dal presente regolamento.»;

2) sono inseriti gli articoli seguenti:

*«Articolo 8 bis*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 aprile 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 8 ter*

1. La Commissione è assistita dal Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*). Esso è un comitato ai sensi del

regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.

(\*) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(\*\*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 779/98 è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:


*«Articolo 1*

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per l'applicazione del regime d'importazione per i prodotti di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea originari della Turchia e che sono importati nell'Unione alle condizioni stabilite dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2.»;

2) è inserito l'articolo seguente:

*«Articolo 2 bis*

1. La Commissione è assistita dal Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*).



2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.

(\*) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(\*\*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»

#### Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1506/98 è così modificato:

1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

##### «Articolo 3

La Commissione, mediante atti di esecuzione, pone fine alle misure di sospensione di cui all'articolo 2 non appena siano eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell'Unione verso la Turchia. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2.»

2) è inserito l'articolo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo  
Il presidente  
M. SCHULZ

Per il Consiglio  
Il presidente  
D. KOURKOULAS

#### «Articolo 3 bis

1. La Commissione è assistita dal Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.

(\*) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(\*\*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



**Dichiarazione della Commissione sulla codificazione**

L'adozione del presente regolamento comporterà numerose modifiche agli atti in questione. Per migliorare la leggibilità degli atti stessi, la Commissione proporrà che si proceda alla loro codificazione il più rapidamente possibile dopo l'adozione del regolamento e al più tardi entro il 30 settembre 2014.

---

**Dichiarazione della Commissione sugli atti delegati**

Nel contesto del presente regolamento, la Commissione ricorda l'impegno assunto al punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea a fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.

14CE0689



## REGOLAMENTO (UE) N. 256/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Ottenere un quadro complessivo dello sviluppo degli investimenti nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione è essenziale per lo sviluppo della politica energetica dell'Unione e per consentire alla Commissione di svolgere i suoi compiti nel settore dell'energia. La disponibilità di dati e informazioni sistematiche e aggiornate dovrebbe consentire alla Commissione di fare i necessari raffronti e valutazioni e di proporre le misure pertinenti sulla base di cifre e analisi adeguate, in particolare per quanto riguarda il futuro equilibrio fra domanda e offerta di energia.
- (2) Il contesto energetico all'interno e all'esterno dell'Unione è notevolmente mutato negli ultimi anni e fa degli investimenti nelle infrastrutture dell'energia una questione cruciale per garantire le forniture di energia all'Unione, per il funzionamento del mercato interno e per la transizione a un sistema energetico a basse emissioni che l'Unione ha avviato.
- (3) Il nuovo contesto energetico richiede importanti investimenti in tutti i tipi di infrastrutture e in tutti i settori dell'energia, nonché lo sviluppo di nuovi tipi di infrastrutture e di nuove tecnologie che devono essere

assorbite dal mercato. La liberalizzazione del settore energetico e l'ulteriore integrazione del mercato interno attribuiscono un ruolo ancor più di primo piano agli operatori per gli investimenti. Al tempo stesso, nuovi requisiti di politica energetica, come gli obiettivi che influenzano il mix di carburanti, modificheranno le politiche degli Stati membri indirizzandole verso nuove e/o più moderne infrastrutture per l'energia.

- (4) In tale contesto, è opportuno riservare una maggiore attenzione agli investimenti nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione, in particolare allo scopo di anticipare i problemi, promuovere le migliori prassi e introdurre una maggiore trasparenza sui futuri sviluppi del sistema energetico dell'Unione.
- (5) La Commissione e in particolare il suo Osservatorio del mercato dell'energia dovrebbero quindi avere a disposizione informazioni e dati accurati sui progetti di investimento, inclusa la disattivazione, nei componenti più importanti del sistema energetico dell'Unione.
- (6) I dati e le informazioni relativi ai prevedibili sviluppi nella produzione, nel trasporto e nella capacità di stoccaggio e i progetti nei vari settori dell'energia interessano l'Unione e sono importanti per i progetti di investimento futuri. È quindi necessario garantire che siano comunicati alla Commissione i progetti d'investimento per i quali i lavori di costruzione o disattivazione sono stati avviati o sui quali è stata presa una decisione finale relativa all'investimento.
- (7) Ai sensi degli articoli 41 e 42 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato Euratom), le imprese hanno l'obbligo di comunicare i loro progetti di investimento. È necessario completare tali informazioni, in particolare, con una comunicazione periodica sull'attuazione dei progetti di investimento. Tale ulteriore comunicazione fa salvi gli articoli da 41 a 44 del trattato Euratom. Tuttavia, è opportuno evitare di imporre, nei limiti del possibile, una duplicazione degli oneri per le imprese.
- (8) Affinché la Commissione disponga di una visione coerente dei futuri sviluppi del sistema energetico dell'Unione nel suo complesso, è necessario disporre di un quadro armonizzato di comunicazione per i progetti di investimento basato su categorie aggiornate per dati e informazioni ufficiali che gli Stati membri devono trasmettere.

<sup>(1)</sup> GU C 271 del 19.9.2013, pag. 153.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 febbraio 2014.



- (9) A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione dati e informazioni sui progetti d'investimento nelle infrastrutture per l'energia programmati o in costruzione sul loro territorio concernenti la produzione, lo stoccaggio e il trasporto di petrolio, gas naturale, energia elettrica, comprese l'energia elettrica da fonti rinnovabili e da carbone e lignite e la cogenerazione di elettricità e calore utile, la produzione di biocarburanti e la cattura, il trasporto e lo stoccaggio dell'anidride carbonica. Gli Stati membri dovrebbero altresì comunicare alla Commissione i dati e le informazioni relativi ai progetti di investimento nelle interconnessioni per l'energia elettrica e il gas con paesi terzi. Le imprese interessate dovrebbero essere tenute a comunicare tali dati e informazioni ai rispettivi Stati membri.
- (10) Dato l'orizzonte temporale dei progetti di investimento nel settore dell'energia, dovrebbero essere sufficienti comunicazioni effettuate a intervalli biennali.
- (11) Allo scopo di evitare oneri amministrativi sproporzionati e ridurre al minimo i costi per gli Stati membri e le imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, il presente regolamento dovrebbe consentire agli Stati membri ed alle imprese di essere esentati dagli obblighi di comunicazione, a condizione che informazioni equivalenti siano già state fornite alla Commissione ai sensi degli atti giuridici dell'Unione specifici del settore energetico, finalizzati a realizzare gli obiettivi di mercati dell'energia dell'Unione competitivi, della sostenibilità del sistema dell'energia dell'Unione e della sicurezza delle forniture di energia all'Unione. Dovrebbe pertanto essere evitata ogni duplicazione degli obblighi di comunicazione specificati nel terzo pacchetto sul mercato interno dell'elettricità e del gas naturale. Al fine di alleviare l'onere di comunicazione, è opportuno che la Commissione fornisca sostegno agli Stati membri al fine di chiarire in quali casi essa ritenga che i dati o le informazioni che le sono già stati notificati in virtù di altri atti giuridici soddisfino i requisiti del presente regolamento.
- (12) La Commissione, e in particolare il suo Osservatorio del mercato dell'energia, dovrebbero poter adottare tutte le misure appropriate al fine di elaborare i dati e semplificare e rendere sicura la comunicazione dei dati, in particolare attraverso l'utilizzo di strumenti e procedure informatici integrati atti a garantire la riservatezza dei dati o delle informazioni trasmessi alla Commissione.
- (13) La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, mentre la tutela delle persone in relazione al
- trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>. Il presente regolamento lascia impregiudicate tali disposizioni.
- (14) Gli Stati membri, o gli organismi da essi delegati, e la Commissione dovrebbero tutelare la riservatezza di dati e informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Gli Stati membri o gli organismi da essi delegati dovrebbero pertanto aggregare tali dati e informazioni a livello nazionale, ad eccezione dei dati e delle informazioni riguardanti progetti di trasporto transfrontalieri, prima di trasmetterli alla Commissione. Se necessario, la Commissione dovrebbe aggregare ulteriormente tali dati in modo tale da evitare che sia rivelato o possa essere dedotto alcun particolare riguardo alle singole imprese e ai singoli impianti.
- (15) La Commissione, e in particolare il suo Osservatorio del mercato dell'energia, dovrebbero effettuare delle analisi periodiche e transettoriali dell'andamento strutturale e delle prospettive del sistema energetico dell'Unione e, se opportuno, delle analisi maggiormente focalizzate su taluni aspetti di questo sistema dell'energia. Tali analisi dovrebbero in particolare contribuire ad aumentare la sicurezza energetica identificando eventuali carenze nelle infrastrutture e negli investimenti al fine di conseguire un equilibrio tra la domanda e l'offerta di energia. Le analisi dovrebbero inoltre apportare un contributo alla discussione a livello dell'Unione sulle infrastrutture per l'energia e dovrebbero pertanto essere trasmesse al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, nonché essere rese disponibili ai soggetti interessati.
- (16) Le imprese di piccole e medie dimensioni potranno beneficiare, nel quadro della loro pianificazione degli investimenti, dell'analisi transettoriale della Commissione e dei dati e delle informazioni da essa pubblicati a norma del presente regolamento.
- (17) La Commissione può essere assistita da esperti degli Stati membri o da eventuali altri esperti competenti, allo scopo di sviluppare una visione comune dei possibili divari in termini di infrastrutture e dei rischi associati e di promuovere la trasparenza per quanto riguarda i futuri sviluppi, il che è di particolare interesse per i nuovi operatori del mercato.

<sup>(1)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



(18) Il presente regolamento dovrebbe sostituire il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio <sup>(1)</sup>, annullato dalla Corte di giustizia europea il 6 settembre 2012 <sup>(2)</sup> e i cui effetti sono mantenuti fino all'entrata in vigore di un nuovo regolamento. Pertanto, con l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe avere effetto l'annullamento del regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010, come statuito dalla Corte. È inoltre opportuno che il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio <sup>(3)</sup>, abrogato dal regolamento annullato (UE, Euratom) n. 617/2010, sia abrogato mediante il presente regolamento.

(19) La forma e i dettagli tecnici della comunicazione da inviare alla Commissione in relazione ai dati e alle informazioni sui progetti di investimento nelle infrastrutture dell'energia sono definiti nel regolamento (UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione <sup>(4)</sup>. Il regolamento (UE, Euratom) n. 833/2010 dovrebbe rimanere applicabile fino alla sua revisione, a seguito dell'adozione del presente regolamento.

(20) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata ed effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la comunicazione alla Commissione di dati e informazioni sui progetti di investimento in infrastrutture nei settori del petrolio, del gas naturale, dell'energia elettrica, compresa l'energia elettrica da fonti rinnovabili, l'energia derivata da carbone e lignite e la cogenerazione di elettricità e calore utile, nonché sui progetti di investimento connessi alla produzione di biocarburanti e alla cattura, al trasporto e allo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta da tali settori.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 7).

<sup>(2)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2012, causa C-490/10, *Parlamento/Consiglio*, (Racc. 2012, pag. I-0000).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) N. 736/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità (GU L 102 del 25.4.1996, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione, del 21 settembre 2010, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea (GU L 248 del 22.9.2010, pag. 36).

2. Il presente regolamento si applica ai progetti di investimento dei tipi elencati nell'allegato per i quali i lavori di costruzione o disattivazione sono stati avviati o sui quali è stata presa una decisione finale relativa all'investimento.


Gli Stati membri possono inoltre presentare dati stimati o informazioni preliminari sui progetti di investimento dei tipi elencati nell'allegato per i quali l'avvio dei lavori di costruzione è previsto entro cinque anni o la disattivazione è prevista entro tre anni, ma per i quali non è stata ancora adottata una decisione definitiva di investimento.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «infrastruttura», qualsiasi tipo di impianto o parte di impianto connesso alla produzione, al trasporto e allo stoccaggio, comprese le interconnessioni tra l'Unione e paesi terzi;
- 2) «progetti di investimento», progetti finalizzati:
  - i) alla costruzione di nuove infrastrutture;
  - ii) alla trasformazione, all'ammodernamento, all'aumento o alla riduzione di capacità di infrastrutture esistenti;
  - iii) alla disattivazione parziale o totale di infrastrutture esistenti;
- 3) «decisione finale relativa all'investimento», la decisione adottata a livello di impresa riguardo allo stanziamento definitivo di fondi per la fase di investimento di un progetto;
- 4) «fase di investimento», la fase durante la quale avviene la costruzione o la disattivazione e si sostengono i costi di capitale. Essa esclude la fase di pianificazione;
- 5) «fase di pianificazione», la fase nel corso della quale è preparata la realizzazione del progetto e in cui si realizzano, se del caso, una valutazione della fattibilità, gli studi preparatori e tecnici, si ottengono le licenze e autorizzazioni e si sostengono i costi di capitale;
- 6) «progetti di investimento in costruzione», i progetti di investimento di cui è iniziata la costruzione e sono stati sostenuti i costi di capitale;
- 7) «disattivazione», la fase in cui un'infrastruttura è smantellata in via definitiva;



- 8) «produzione», la generazione di energia elettrica e il trattamento di carburanti, inclusi i biocarburanti;
- 9) «trasporto», la trasmissione di fonti di energia o di prodotti o di anidride carbonica, attraverso una rete, in particolare:
- i) attraverso condotte, diverse dalla rete di condotte upstream e dalla parte di condotte utilizzata principalmente nel contesto della distribuzione locale; o
- ii) attraverso sistemi interconnessi ad alta e ad altissima tensione e diversi dai sistemi utilizzati principalmente nel contesto della distribuzione locale;
- 10) «cattura», il processo di cattura dell'anidride carbonica dagli impianti industriali per lo stoccaggio;
- 11) «stoccaggio», lo stoccaggio su base permanente o temporanea di energia o fonti di energia in infrastrutture in superficie o sotterranee o in siti geologici o il confinamento dell'anidride carbonica in formazioni geologiche sotterranee;
- 12) «impresa», qualsiasi persona fisica o giuridica, privata o pubblica, che decide o realizza progetti di investimento;
- 13) «fonti di energia»:
- i) fonti primarie di energia, come il petrolio, il gas naturale o il carbone;
- ii) fonti trasformate di energia, come l'energia elettrica;
- iii) fonti rinnovabili di energia comprese l'energia idroelettrica, da biomasse, da biogas, eolica, solare, delle maree, delle onde e geotermica; nonché
- iv) prodotti dell'energia, come prodotti petroliferi raffinati e biocarburanti;
- 14) «organismo specifico», un organismo a cui un atto giuridico dell'Unione specifico del settore energetico affida l'incarico di predisporre ed approvare piani pluriennali di sviluppo della rete e di investimenti in infrastrutture per l'energia a livello di Unione, come la rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica («REGST dell'energia elettrica») di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup> e la rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas («REGST del gas») di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>;
- 15) «dati aggregati», dati aggregati a livello di uno o più Stati membri.

### Articolo 3

#### Comunicazione dei dati

1. Pur mantenendo proporzionato l'onere amministrativo relativo alla raccolta e alla comunicazione, gli Stati membri o gli organismi a cui essi delegano questo compito, compilano tutti i dati e le informazioni richiesti nel presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2015 e successivamente ogni due anni.

Essi comunicano i dati e le informazioni pertinenti relative al progetto specificati nel presente regolamento alla Commissione nel 2015, che diviene il primo anno di riferimento, e successivamente ogni due anni. Tale comunicazione è effettuata in forma aggregata, salvo per i dati e le informazioni pertinenti relative ai progetti di trasmissione transfrontaliera.

Gli Stati membri o i loro organismi delegati comunicano i dati aggregati e le informazioni rilevanti entro il 31 luglio dell'anno di riferimento in questione.

2. Gli Stati membri o i loro organismi delegati sono esenti dagli obblighi enunciati al paragrafo 1 purché e nella misura in cui, ai sensi degli atti giuridici settoriali dell'Unione in campo energetico o del trattato Euratom:

a) lo Stato membro interessato o il suo organismo delegato abbiano già comunicato alla Commissione dati o informazioni equivalenti a quelli richiesti dal presente regolamento e abbiano indicato la data della comunicazione e il pertinente atto giuridico specifico; o

b) un organismo specifico sia incaricato della preparazione di un piano di investimenti pluriennale nelle infrastrutture per l'energia a livello dell'Unione e compili a tal fine dati e informazioni equivalenti a quelli richiesti dal presente regolamento. In questo caso e ai fini del presente regolamento, tale organismo specifico comunica tutti i dati e le informazioni pertinenti alla Commissione.

### Articolo 4

#### Fonti dei dati

Le imprese interessate comunicano i dati o le informazioni di cui all'articolo 3 agli Stati membri, o agli organismi da essi delegati, sul cui territorio intendono realizzare dei progetti di investimento, entro il 1° giugno di ogni anno di riferimento. I dati o le informazioni comunicati riflettono la situazione dei progetti di investimento a partire dal 31 marzo del pertinente anno di riferimento.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).



Il primo comma, tuttavia, non si applica alle imprese quando lo Stato membro interessato decide di ricorrere ad altri mezzi per trasmettere alla Commissione i dati e le informazioni di cui all'articolo 3, a condizione che i dati o le informazioni forniti siano comparabili.

#### Articolo 5

##### Contenuto della comunicazione

1. In merito ai progetti di investimento dei tipi elencati all'allegato, la comunicazione di cui all'articolo 3 indica, ove opportuno:

- a) il volume della capacità programmata o in costruzione;
- b) il tipo e le caratteristiche principali dell'infrastruttura o la capacità programmata o in costruzione, compresa l'ubicazione dei progetti di trasmissione transfrontaliera, ove pertinente;
- c) l'anno probabile di attivazione;
- d) il tipo di fonti di energia utilizzate;
- e) gli impianti capaci di rispondere alle crisi in materia di sicurezza delle forniture, come impianti che consentano i flussi inversi o il cambio di combustibile; e
- f) l'installazione di sistemi di cattura del carbonio o di meccanismi di messa in conformità per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

2. In merito a eventuali disattivazioni di impianti, la comunicazione di cui all'articolo 3 precisa:

- a) la natura e la capacità dell'infrastruttura interessata; e
- b) l'anno probabile di disattivazione.

3. Le comunicazioni di cui all'articolo 3 includono, se del caso:

- a) il volume totale delle capacità installate di produzione, trasporto e stoccaggio all'inizio dell'anno di riferimento in questione o il cui funzionamento è interrotto per un periodo superiore a tre anni; e
- b) informazioni pertinenti concernenti ritardi e/o ostacoli nella realizzazione di un progetto di investimento, qualora gli Stati membri, i loro organismi delegati o l'organismo interessato siano in possesso di tali informazioni.

#### Articolo 6

##### Qualità e pubblicità dei dati

1. Gli Stati membri, gli organismi da essi delegati o, ove opportuno, gli organismi specifici mirano ad assicurare la qualità, la pertinenza, l'accuratezza, la chiarezza, la tempestività e la coerenza dei dati e delle informazioni che essi comunicano alla Commissione.

Ove gli organismi specifici effettuino la comunicazione, i dati e le informazioni comunicati possono essere accompagnati da opportune osservazioni degli Stati membri.

2. La Commissione può pubblicare dati aggregati e informazioni ad essa trasmessi ai sensi del presente regolamento, in particolare nelle analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, a condizione che non siano diffusi o non possano essere dedotti particolari concernenti singole imprese e singoli impianti.

3. Gli Stati membri, gli organismi da essi delegati o la Commissione tutelano ciascuno la riservatezza di dati e informazioni sensibili sotto il profilo commerciale in loro possesso.

#### Articolo 7

##### Disposizioni di attuazione

Nei limiti stabiliti dal presente regolamento, entro il 10 giugno 2014 la Commissione adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente regolamento, concernenti la forma e altri particolari tecnici della comunicazione di dati e informazioni di cui agli articoli 3 e 5. Fino ad allora il regolamento (UE, Euratom) n. 833/2010 rimane applicabile.

#### Articolo 8

##### Trattamento dei dati

La Commissione è responsabile dello sviluppo, della custodia, della gestione e del mantenimento delle risorse informatiche necessarie per ricevere, immagazzinare ed eseguire il trattamento dei dati o delle informazioni sulle infrastrutture per l'energia comunicati alla Commissione ai sensi del presente regolamento.

La Commissione assicura inoltre che le risorse informatiche di cui al primo comma garantiscano la riservatezza dei dati e delle informazioni comunicati alla Commissione a norma del presente regolamento.

#### Articolo 9

##### Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali

Il presente regolamento fa salvo il diritto dell'Unione e, in particolare, non modifica gli obblighi degli Stati membri in merito al trattamento dei dati personali stabiliti dalla direttiva 95/46/CE o gli obblighi incombenti alle istituzioni e organismi dell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 in relazione al trattamento dei dati personali nell'esercizio delle loro funzioni.

#### Articolo 10

##### Monitoraggio e relazioni

1. Sulla base dei dati e delle informazioni ricevute e, se opportuno, di eventuali altre fonti di dati, inclusi quelli acquistati dalla Commissione, e tenendo conto delle analisi pertinenti, tra cui i piani pluriennali di sviluppo della rete per gas naturale ed energia elettrica, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e pubblica ogni due anni un'analisi intersettoriale dell'andamento strutturale e delle prospettive del sistema dell'energia dell'Unione. Tale analisi mira in particolare a:



- a) individuare potenziali futuri divari tra la domanda e l'offerta di energia, rilevanti per la politica energetica dell'Unione, compreso il funzionamento del mercato interno dell'energia, con particolare attenzione alle potenziali future carenze e inadeguatezze nell'infrastruttura di produzione e di trasmissione;
- b) individuare gli ostacoli agli investimenti e promuovere le migliori prassi per superarli; e
- c) aumentare la trasparenza per gli attori di mercato e per i potenziali nuovi operatori sul mercato.

Sulla base di questi dati e informazioni, la Commissione può inoltre fornire le analisi specifiche che essa reputi necessarie o opportune.

2. Nel preparare le analisi di cui al paragrafo 1, la Commissione può farsi assistere da esperti di Stati membri e/o eventuali altri esperti, nonché da associazioni professionali con competenze specifiche nel settore interessato.

La Commissione offre a tutti gli Stati membri la possibilità di formulare osservazioni sui progetti di analisi.

3. La Commissione discute delle analisi con i soggetti interessati, quali le REGST dell'energia elettrica e le REGST del gas, il gruppo di coordinamento del gas, il gruppo di coordinamento dell'elettricità e il gruppo di coordinamento del petrolio.

#### Articolo 11

##### Riesame

Entro il 31 dicembre 2016, la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e ne presenta i risultati in una

relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel riesame la Commissione prende in considerazione tra l'altro:

- a) l'eventualità di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento:
  - i) all'estrazione di gas, petrolio e carbone;
  - ii) alle stazioni di testa per il gas naturale compresso;
  - iii) a ulteriori tipi di stoccaggio dell'elettricità; e
- b) la questione se sia opportuno o meno abbassare le soglie per gli impianti di energie rinnovabili.

Nell'esaminare queste opzioni, la Commissione tiene conto della necessità di garantire un equilibrio tra l'aumento degli oneri amministrativi e i benefici derivanti dall'acquisizione di informazioni supplementari.

#### Articolo 12

##### Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 736/96 è abrogato a decorrere dal 9 aprile 2014.

#### Articolo 13

##### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS



## ALLEGATO

## PROGETTI D'INVESTIMENTO

## 1. PETROLIO

## 1.1. Raffinazione

- Impianti di distillazione con una capacità di almeno 1 milione di tonnellate all'anno,
- aumento delle capacità di distillazione oltre 1 milione di tonnellate all'anno,
- impianti di reforming/cracking con una capacità minima di 500 t/giorno.
- impianti di desolforazione per oli combustibili residui/gasolio/feedstock/altri prodotti petroliferi.

Sono esclusi gli impianti chimici che non fabbricano combustibile e/o carburante o che li fabbricano soltanto come prodotti sussidiari.

## 1.2. Trasporti

- Oleodotti per petrolio grezzo con una capacità di almeno tre milioni di tonnellate metriche all'anno e ampliamento o estensione di questi oleodotti di lunghezza non inferiore a 30 chilometri,
- oleodotti per prodotti petroliferi con una capacità di almeno 1,5 milioni di tonnellate all'anno e ampliamento o estensione di questi oleodotti di lunghezza non inferiore a 30 chilometri,
- condotte che costituiscono collegamenti essenziali nelle reti di interconnessione nazionali o internazionali, nonché condotte e progetti di interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 171 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»).

Sono escluse le condotte destinate a fini militari e quelle che riforniscono impianti al di fuori dell'ambito di applicazione del punto 1.1.

## 1.3. Stoccaggio

- Impianti di stoccaggio per petrolio grezzo e prodotti petroliferi (impianti con una capacità di 150 000 m<sup>3</sup> o più o, nel caso di serbatoi, con una capacità non inferiore a 100 000 m<sup>3</sup>).

Sono esclusi i serbatoi destinati a fini militari e quelli che riforniscono impianti al di fuori dell'ambito di applicazione del punto 1.1.

## 2. GAS

## 2.1. Trasmissione

- Gas, compreso gas naturale e biogas, gasdotti che fanno parte di una rete contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, esclusi quelli che fanno parte di una rete di gasdotti di coltivazione («gasdotti upstream») ed esclusa la parte di gasdotti ad alta pressione usata principalmente nel contesto della distribuzione locale di gas naturale,
- «gasdotti e progetti d'interesse comune» identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 171 TFUE.

## 2.2. Stazioni di testa per il gas naturale liquefatto (GNL)

- Stazioni di testa per l'importazione di GNL con una capacità di rigassificazione pari a 1 miliardo o più di m<sup>3</sup> all'anno.

## 2.3. Stoccaggio

- Impianti di stoccaggio collegati alle condotte di trasporto di cui al punto 2.1.

Sono esclusi i gasdotti, le stazioni di testa e gli impianti destinati a fini militari, nonché quelli che riforniscono gli impianti chimici che non producono prodotti energetici o che li producono soltanto come prodotti sussidiari.



### 3. ENERGIA ELETTRICA

#### 3.1. Produzione

- Centrali termoelettriche e nucleari (gruppi di potenza di 100 MW o più),
- impianti di produzione di energia da biomassa/bioliquidi/rifiuti (con una potenza di 20 MW o più),
- centrali a cogenerazione di energia elettrica e calore utile (impianti di potenza elettrica di 20 MW o più),
- centrali idroelettriche (impianti con una potenza di 30 MW o più),
- centrali eoliche con una potenza di 20 MW o più,
- impianti solari termici e geotermici concentrati (potenza di 20 MW o più),
- impianti fotovoltaici (potenza di 10 MW o più).

#### 3.2. Trasmissione

- Linee di trasmissione aeree, se progettate per la tensione comunemente utilizzata a livello nazionale per le linee di interconnessione e purché siano progettate per una tensione di 220 kV o più,
- linee di trasmissione sotterranee o sottomarine, se progettate per una tensione di 150 kV o più,
- progetti d'interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 171 TFUE.

### 4. BIOCARBURANTI

#### 4.1. Produzione

- Impianti in grado di produrre o raffinare biocarburanti (impianti con una potenza di 50 000 tonnellate all'anno o più).

### 5. ANIDRIDE CARBONICA

#### 5.1. Trasporti

- Condotte per anidride carbonica connesse agli impianti di produzione di cui ai punti 1.1 e 3.1.

#### 5.2. Stoccaggio

- Impianti di stoccaggio (sito di stoccaggio o complesso con una potenza di 100 kt o più).

Sono esclusi gli impianti di stoccaggio destinati a ricerca e sviluppo tecnologico.

14CE0690



## REGOLAMENTO (UE) N. 257/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio <sup>(2)</sup> istituisce un sistema comunitario di certificazione e di controlli all'importazione e all'esportazione per i diamanti grezzi ai fini dell'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley.

(2) La Groenlandia non fa parte del territorio dell'Unione, ma è inclusa nell'elenco dei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Conformemente all'articolo 198 TFUE, l'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e sociale di tali paesi e territori e instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme.

(3) La decisione 2014/136/UE del Consiglio <sup>(3)</sup> stabilisce le norme e le procedure per consentire la partecipazione

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 febbraio 2014.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28).

<sup>(3)</sup> Decisione 2014/136/UE del Consiglio, del 20 febbraio 2014, che fissa le norme e le procedure per consentire la partecipazione della Groenlandia all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley (cfr. pag. 99 della presente Gazzetta ufficiale).

della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi attraverso la sua cooperazione con l'Unione. Tale cooperazione rafforzerebbe le relazioni economiche tra l'Unione e la Groenlandia per quanto concerne l'industria dei diamanti e, in particolare, consentirebbe alla Groenlandia di esportare diamanti grezzi corredati del certificato UE rilasciato ai fini del sistema di certificazione, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico della Groenlandia.

(4) È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2368/2002 per consentire l'entrata in vigore della decisione 2014/136/UE e in particolare garantire la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione.

(5) Di conseguenza, alla Groenlandia sarà vietato accettare importazioni o esportazioni di diamanti grezzi verso o da un partecipante diverso dall'Unione senza un valido certificato. Le modifiche contenute nel presente regolamento consentiranno l'esportazione di diamanti grezzi dalla Groenlandia a paesi terzi, a condizione che tali diamanti siano corredati di un certificato UE.

(6) Inoltre, all'attuale condizione necessaria per ottenere la certificazione, che richiede la prova che i diamanti grezzi sono stati importati legalmente nell'Unione, è opportuno aggiungere una condizione alternativa per i diamanti estratti in Groenlandia che non siano mai stati esportati, in particolare per addurre elementi di prova al riguardo.

(7) È inoltre opportuno modificare gli accordi specifici della presentazione dei diamanti grezzi alla verifica delle autorità dell'Unione, estendendo alla Groenlandia le norme speciali per il transito, consentendo alla Groenlandia di partecipare al comitato per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2368/2002, e consentendone la rappresentazione nell'ambito del processo di Kimberley e la cooperazione con gli altri Stati membri per il tramite della Commissione.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2368/2002,



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2368/2002 è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1*

Il presente regolamento istituisce un sistema dell'Unione di certificazione e di controlli all'importazione e all'esportazione per i diamanti grezzi ai fini dell'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley.

Ai fini del sistema di certificazione, il territorio dell'Unione e quello della Groenlandia sono considerati un'entità unica senza frontiere interne.

Il presente regolamento non pregiudica né sostituisce le disposizioni in vigore relative alle formalità e ai controlli doganali.»;

2) all'articolo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L'importazione di diamanti grezzi nel territorio della Comunità (\*) o in Groenlandia è consentita soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(\*) A decorrere dal 1° dicembre 2009 il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha introdotto alcune modifiche terminologiche, tra cui la sostituzione di "Comunità" con "Unione".»;

3) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I contenitori e i relativi certificati sono sottoposti congiuntamente e senza indugio alla verifica di un'autorità della Comunità nello Stato membro di importazione o di destinazione, così come indicato nei documenti di accompagnamento. I contenitori destinati alla Groenlandia sono sottoposti alla verifica di una delle autorità dell'Unione nello Stato membro in cui sono importati o in uno degli altri Stati membri nei quali ha sede l'autorità della Comunità»;

4) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione consulta i partecipanti sulle modalità pratiche di conferma all'autorità competente del paese d'esportazione partecipante che ha convalidato il certificato dell'avvenuta importazione nel territorio dell'Unione o in Groenlandia.»;

5) all'articolo 11, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L'esportazione di diamanti grezzi dal territorio dell'Unione o dalla Groenlandia è consentita soltanto se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:»;

6) all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'esportatore ha dimostrato in modo incontrovertibile che:

i) i diamanti grezzi per cui si richiede un certificato sono stati importati legalmente a norma dell'articolo 3; oppure

ii) i diamanti grezzi per cui si richiede un certificato sono stati estratti in Groenlandia nel caso non siano stati precedentemente esportati verso un partecipante diverso dall'Unione.»;

7) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 18*

Gli articoli 4, 11, 12 e 14 non si applicano ai diamanti grezzi che entrano nel territorio della Comunità o in Groenlandia unicamente per il transito verso un partecipante esterno a tali territori, a condizione che né il contenitore originale in cui sono trasportati i diamanti grezzi né il certificato originale allegato, rilasciato da un'autorità competente di un paese partecipante, siano stati manomessi all'ingresso o all'uscita dal territorio della Comunità o dalla Groenlandia, e che la finalità del transito sia chiaramente indicata sul certificato allegato.»;

8) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 21*

1. L'Unione, compresa la Groenlandia, è un partecipante al sistema di certificazione PK.

2. La Commissione, che rappresenta l'Unione, compresa la Groenlandia, nel sistema di certificazione PK, si adopera per assicurare un'attuazione ottimale del sistema di certificazione PK, segnatamente attraverso la cooperazione con i partecipanti. A tal fine essa scambia con i partecipanti informazioni sul commercio internazionale dei diamanti grezzi, collabora alle attività di monitoraggio, se del caso, e alla composizione di eventuali controversie.»;

9) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 23*

Il comitato di cui all'articolo 22 può esaminare ogni questione relativa all'applicazione del presente regolamento. Dette questioni possono essere sollevate sia dal presidente sia da un rappresentante di uno Stato membro o della Groenlandia.»



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
M. SCHULZ

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
D. KOURKOULAS

14CE0691



## REGOLAMENTO (UE) N. 258/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2014

che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,


considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 716/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> ha istituito un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile. Sulla base di tale decisione, lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), l'International Financial Reporting Standards Foundation (la Fondazione IFRS), che è il successore legale dell'International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF) e il Public Interest Oversight Board (PIOB) hanno beneficiato del cofinanziamento dell'Unione sotto forma di sovvenzioni di funzionamento fino al 31 dicembre 2013.
- (2) La crisi che ha colpito i mercati finanziari a partire dal 2008 ha posto la questione dell'informativa finanziaria e della revisione contabile al centro dell'agenda politica dell'Unione. Un quadro di informativa finanziaria comune ben funzionante è essenziale per il mercato interno, per l'efficace funzionamento dei mercati dei capitali e per la realizzazione di un mercato integrato dei servizi finanziari nell'Unione.
- (3) Oltre a svolgere un ruolo centrale nel garantire che gli investitori dispongano di informazioni importanti riguardo allo stato patrimoniale, al conto economico e ai flussi di cassa, i bilanci supportano un'efficace governance societaria.

<sup>(1)</sup> GU C 161, del 6.6.2013, pag. 64.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 marzo 2014.

<sup>(3)</sup> Decisione n. 716/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile (GU L 253 del 25.9.2009, pag. 8).




- (4) Oltre a svolgere un ruolo essenziale nel tutelare gli interessi di azionisti e creditori, i bilanci costituiscono il fondamento della regolamentazione prudenziale, nel senso che si basano sui bilanci delle società tutti i principali strumenti legislativi relativi ai servizi finanziari, compresi i regolamenti (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e (UE) n. 575/2013 <sup>(2)</sup>. Le autorità di regolamentazione si affidano alla terminologia contabile al fine di comprendere quali rischi una società si stia assumendo e, pertanto, che cosa sia richiesto a tale società.
- (5) In un'economia mondiale vi è la necessità di un linguaggio contabile mondiale che tenga conto delle diverse tradizioni contabili già invalse. Il G20 ha ripetutamente chiesto l'adozione di principi contabili mondiali e la convergenza fra i principi esistenti e quelli futuri. I principi internazionali dell'informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards – IFRS) elaborati dall'International Accounting Standards Board (IASB) sono adottati e utilizzati in numerosi - ma non in alcuni importanti - ordinamenti giuridici. Occorre che tali principi contabili internazionali siano elaborati nell'ambito di un processo trasparente e soggetto a responsabilità democratica. Per garantire il rispetto degli interessi dell'Unione e l'elevata qualità dei principi internazionali nonché la loro conformità alla legislazione dell'Unione, è di fondamentale importanza che gli interessi dell'Unione siano rappresentati in modo adeguato in tale processo di definizione dei principi internazionali. Fra tali interessi figura la salvaguardia del principio secondo cui i bilanci dovrebbero dare una «rappresentazione veritiera e corretta» ed essere affidabili, comprensibili, comparabili e pertinenti.
- (6) In conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, è opportuno che gli IFRS siano incorporati nel diritto dell'Unione affinché siano applicati dalle società i cui titoli sono quotati in un mercato regolamentato dell'Unione soltanto a condizione che gli IFRS rispondano ai criteri enunciati in detto regolamento, fra cui quello della «rappresentazione veritiera e corretta» di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>. Gli IFRS rivestono pertanto un ruolo fondamentale nel funzionamento del mercato interno e l'Unione è quindi direttamente interessata a garantire che il processo attraverso cui gli IFRS sono elaborati e approvati produca principi coerenti con il quadro normativo del mercato interno.
- (7) Gli IFRS sono emessi dallo IASB e le relative interpretazioni dall'IFRS Interpretation Committee, due organismi della Fondazione IFRS. È dunque importante definire un idoneo assetto per il finanziamento di tale Fondazione.
- (8) L'EFRAG è stato istituito nel 2001 da organizzazioni europee che rappresentano emittenti e professionisti contabili coinvolti nel processo di informativa finanziaria. A norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, l'EFRAG fornisce alla Commissione pareri sulla conformità con i criteri di cui al predetto regolamento di un principio contabile emesso dallo IASB o di un'interpretazione emessa dall'IFRS Interpretation Committee da omologare.
- (9) L'EFRAG sta assumendo il ruolo di «portavoce contabile unico» dell'Europa nell'arena internazionale. In tale veste, fornisce contributi al processo di elaborazione dei principi da parte dell'IASB. Affinché l'EFRAG possa svolgere tale ruolo, esso dovrebbe essere esposto a tutti i possibili punti di vista assunti nell'Unione nel corso dell'iter procedurale; in tale contesto gli enti di normazione e regolamentazione, nonché i governi nazionali, unitamente ad altri soggetti interessati, svolgono un ruolo fondamentale date le considerevoli differenze di opinione già esistenti fra gli Stati membri e le varie parti interessate. Tutte le interazioni dell'EFRAG con lo IASB dovrebbero avvenire nella completa trasparenza e qualsiasi decisione adottata dall'EFRAG deve essere presa dopo aver consultato tutti gli enti di normazione nazionali.
- (10) In considerazione del ruolo svolto dall'EFRAG nel valutare se gli IFRS siano conformi ai requisiti della politica e legislazione societaria dell'Unione, quali indicati nel regolamento (CE) n. 1606/2002, è necessario che l'Unione garantisca che l'EFRAG benefici stabilmente di fondi, contribuendo al suo finanziamento.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).



- (11) Il 12 novembre 2013 la Commissione ha pubblicato la relazione di Philippe Maystadt, consulente speciale del commissario responsabile per il mercato interno e ai servizi («relazione del consulente speciale»), in cui si delineano le possibili riforme della governance dell'EFRAG volte a rafforzare il contributo dell'Unione allo sviluppo dei principi contabili internazionali. Per conseguire gli attesi obiettivi del programma di cofinanziamento fissati dal presente regolamento («programma»), è necessario che gli assetti di governance siano riveduti alla luce delle raccomandazioni indicate nella relazione del consulente speciale e che tali riforme siano attuate senza indugio. La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione della riforma della governance dell'EFRAG e informare il Parlamento europeo e il Consiglio sui relativi progressi. A tal fine la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della riforma della governance entro il 31 marzo 2014.
- (12) È opportuno che il lavoro tecnico dell'EFRAG consista nel fornire consulenza tecnica alla Commissione ai fini dell'omologazione degli IFRS e in opportune modalità di partecipazione di tali IFRS al relativo processo di sviluppo e assicuri che si tenga debito conto degli interessi dell'Unione nel processo di definizione dei principi internazionali. Tali interessi dovrebbero comprendere la nozione di «prudenza» e il mantenimento del requisito della «rappresentazione veritiera e corretta» di cui alla direttiva 2013/34/UE e tener conto dell'impatto dei principi sulla stabilità finanziaria e l'economia. La Commissione dovrebbe valutare il lavoro tecnico dell'EFRAG con apposite relazioni predisposte in base ai criteri enunciati nel presente regolamento.
- (13) Nell'ambito della revisione legale dei conti il PIOB è stato istituito nel 2005 dal Monitoring Group, un organismo internazionale incaricato di monitorare la riforma della governance dell'International Federation of Accountants (IFAC). Il ruolo del PIOB consiste nella vigilanza sul processo di adozione dei principi di revisione internazionali (International Standards on Auditing – ISA) e su altre attività di interesse pubblico svolte dall'IFAC. A norma dell'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, è possibile adottare ISA affinché siano applicati nell'Unione, a condizione in particolare che siano stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria. Anche le proposte sulla revisione dei conti del 30 novembre 2011 prevedono l'introduzione degli ISA nell'Unione.
- (14) L'introduzione degli ISA nell'Unione e il ruolo chiave del PIOB nell'assicurare che soddisfino i requisiti di cui alla direttiva 2006/43/CE significano che l'Unione è direttamente interessata a garantire che il processo attraverso cui tali principi sono elaborati e approvati produca principi coerenti con il quadro normativo del mercato interno. La proposta della Commissione di modificare la direttiva 2006/43/CE riconosce anche esplicitamente il ruolo del PIOB. È dunque importante garantire un idoneo assetto di finanziamento per il PIOB.
- (15) Gli organismi operanti nel settore della contabilità e della revisione contabile sono fortemente dipendenti dai finanziamenti e svolgono nell'Unione compiti importanti che sono decisivi per il funzionamento del mercato interno. I beneficiari proposti per il programma istituito dalla decisione n. 716/2009/CE sono stati cofinanziati da sovvenzioni di funzionamento del bilancio dell'Unione, il che ha consentito loro di aumentarne l'indipendenza finanziaria dal settore privato e da fonti ad hoc e di migliorarne così la capacità e credibilità. Non sarebbe corretto tuttavia vedere nei finanziamenti pubblici di per sé una conferma di tale indipendenza dal settore privato. Occorre in particolare una maggiore trasparenza per quanto riguarda, fra l'altro, la partecipazione ai consigli direttivi dell'IASB e dell'EFRAG, onde garantire che tutte le parti interessate siano rappresentate nel processo di definizione dei principi e di omologazione. L'EFRAG e l'IASB dovrebbero adottare tutte le misure opportune per evitare conflitti di interesse, fra cui obblighi di informativa adattati alle funzioni e responsabilità delle varie categorie di personale in forza presso tali organismi.
- (16) L'esperienza ha dimostrato che il cofinanziamento dell'Unione consente ai beneficiari di avvalersi di un finanziamento trasparente, stabile, diversificato, solido e adeguato, e li aiuta ad adempiere la loro missione di interesse pubblico in modo indipendente ed efficace. Pertanto, è necessario che continuino ad essere forniti finanziamenti sufficienti mediante un contributo dell'Unione al funzionamento degli organismi di definizione di principi contabili e di revisione contabile internazionali, in particolare a beneficio della Fondazione IFRS, dell'EFRAG e del PIOB.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).




- (17) La Fondazione IFRS e l'EFRAG, oltre a modificare i loro modelli di finanziamento, hanno varato riforme della governance volte a garantire che la struttura e le procedure preservino la capacità di adempiere le rispettive missioni di interesse pubblico in modo indipendente, efficace, trasparente e conforme al principio di responsabilità democratica. In relazione alla Fondazione IFRS, per garantire la responsabilità e la sorveglianza pubblica è stato creato nel 2009 il Monitoring Board, è stata potenziata l'efficienza dello Standards Advisory Council, è stata migliorata la trasparenza ed è stato formalizzato il ruolo delle valutazioni d'impatto in quanto elemento dell'iter procedurale ufficiale dello IASB. Gli sforzi per migliorare il modo in cui questi organi sono governati continueranno. Nel 2013 la Commissione ha avviato una valutazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002. L'ambito della valutazione copre in particolare i criteri di omologazione degli IFRS nell'Unione, quali sanciti dall'articolo 3, paragrafo 2 del precitato regolamento, e l'assetto di governance della Fondazione IFRS e dell'IASB. La Commissione intende completare la valutazione e riferirne i risultati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2014. Se opportuno la Commissione presenterà una proposta legislativa volta a migliorare il funzionamento del regolamento citato.
- (18) Il presente regolamento istituisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma intesa a costituire l'importo di riferimento primario per il Parlamento europeo e il Consiglio durante la procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria <sup>(1)</sup>.
- (19) Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e il regolamento delegato (UE, Euratom) n. 1268/2012 <sup>(3)</sup>, che tutelano gli interessi finanziari dell'Unione, devono essere applicati nel corso dell'attuazione del programma tenendo conto dei principi della semplicità e della coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero di casi in cui la Commissione ha la responsabilità diretta della loro attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo connesso al loro impiego.
- (20) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione con riguardo all'istituzione dei programmi di lavoro annuali.
- (21) Il programma dovrebbe contribuire all'obiettivo di garantire la comparabilità e la trasparenza dei conti delle società in tutta l'Unione e di dare voce alle esigenze dell'Unione nel contesto dell'armonizzazione dei principi di informativa finanziaria a livello mondiale. Un unico portavoce europeo contribuirebbe a promuovere l'accettazione internazionale degli IFRS e la convergenza nonché principi di revisione internazionali di elevata qualità in tutti gli Stati membri. Il programma dovrebbe inoltre contribuire alla strategia Europa 2020, rafforzando il mercato unico dei servizi finanziari e dei capitali, nonché la dimensione esterna di tale strategia.
- (22) È opportuno che il presente regolamento preveda la possibilità di cofinanziare le attività di determinati organismi che perseguono un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione nel settore dell'elaborazione dei principi, della loro omologazione o della vigilanza sui processi di definizione dei principi nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile e supporta tale politica.
- (23) Il finanziamento dell'Unione è proposto per un numero ben definito e limitato di organismi tra i più importanti nel settore dell'informativa finanziaria e della revisione contabile. Nell'attuale quadro istituzionale, è opportuno che l'assetto di finanziamento sia volto a garantire un finanziamento stabile, diversificato, solido e adeguato per consentire agli organismi pertinenti di adempiere la loro missione unionale o di interesse pubblico in maniera indipendente ed efficace. Tali organismi dovrebbero mettere a disposizione dati cifrati analitici relativi ai finanziamenti provenienti da fonti alternative.

<sup>(1)</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE, Euratom) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).



- (24) Nel marzo 2014 e, a partire dal 2015, entro il mese di giugno di ogni anno, la Commissione, tenuto conto degli sviluppi seguiti alle raccomandazioni formulate nella relazione del consulente speciale, dovrebbe presentare relazioni sui progressi compiuti dall'EFRAG nell'attuazione delle sue riforme di governance. L'IASB ha avviato la revisione del Conceptual Framework. Dopo la pubblicazione del Conceptual Framework rivisto, la Commissione dovrà riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sulle eventuali modifiche ivi introdotte e sui motivi che ne sono alla base, concentrandosi in particolare sui concetti di prudenza e affidabilità e assicurando il rispetto del principio della «rappresentazione veritiera e corretta» di cui alla direttiva 2013/34/UE. I beneficiari dovrebbero garantire un utilizzo economico ed efficiente del denaro pubblico, anche per le relative spese di trasferta.
- (25) È opportuno che il programma sostituisca il precedente programma di cofinanziamento per i beneficiari. Pertanto, ai fini della certezza del diritto, occorre abrogare la decisione n. 716/2009/CE.
- (26) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un programma dell'Unione per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le attività di organismi che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi politici dell'Unione in relazione all'informativa finanziaria e alla revisione dei conti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (27) Qualsiasi finanziamento destinato a un nuovo beneficiario, anche se è un successore diretto di uno dei beneficiari elencati nel presente regolamento, deve essere soggetto all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio a norma dell'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (28) È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento con quello del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013 <sup>(1)</sup>. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un programma dell'Unione («programma») per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 al fine di sostenere le attività svolte da organismi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi politici dell'Unione nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile.
2. Il programma riguarda le attività di elaborazione o di apporto di contributi all'elaborazione, all'applicazione, alla valutazione e al controllo dei principi o di vigilanza sul processo di definizione degli stessi che sono svolte dalla Fondazione IFRS, dall'EFRAG o dal PIOB a sostegno dell'attuazione delle politiche dell'Unione nel settore dell'informativa finanziaria e della revisione contabile.

#### Articolo 2

##### Obiettivo

L'obiettivo del programma consiste nel migliorare le condizioni di efficienza operativa del mercato interno contribuendo a che i principi di informativa finanziaria e di revisione internazionali siano elaborati in modo trasparente e indipendente.

<sup>(1)</sup> Regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).



*Articolo 3***Beneficiari**

1. Sono beneficiari del programma:

a) nel settore dell'informativa finanziaria:

i) l'EFRAG per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016;

ii) la Fondazione IFRS;

b) nel settore della revisione contabile: il PIOB.

2. Gli organismi che operano nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione dei conti, che beneficiano di fondi dell'Unione attraverso il programma, hanno il dovere di garantire la propria indipendenza e che il denaro pubblico sia utilizzato in maniera economicamente efficiente, a prescindere dai vari flussi di finanziamento di cui potrebbero beneficiare.

*Articolo 4***Concessione di sovvenzioni**

Il finanziamento a titolo del programma è fornito sotto forma di sovvenzioni di funzionamento erogate con periodicità annuale.

*Articolo 5***Trasparenza**

Chiunque benefici di una sovvenzione concessa nell'ambito del programma segnala, in una sede ben visibile quale un sito web, una pubblicazione o una relazione annuale, di aver ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione e fornisce un quadro analitico delle cifre degli altri finanziamenti provenienti da fonti alternative.

*Articolo 6***Disposizioni finanziarie**

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2014-2020 è di 43 176 000 EUR a prezzi correnti.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

3. La composizione indicativa della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 per i tre beneficiari è la seguente:

a) per l'EFRAG: 9 303 000 EUR;

b) per la Fondazione IFRS: 31 632 000 EUR;


c) per il PIOB: 2 241 000 EUR.

*Articolo 7***Attuazione del programma**

La Commissione attua il programma adottando programmi annuali di lavoro conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Ciascun programma annuale di lavoro attua gli obiettivi del programma previsti dall'articolo 2 del presente regolamento, precisando:

a) i risultati attesi;

b) la composizione del bilancio per beneficiario, in linea con gli importi indicativi di cui all'articolo 6, paragrafo 3.



Al fine di garantire la trasparenza, il programma annuale di lavoro menziona altresì, mediante riferimento, l'obiettivo di cui all'articolo 2, il metodo di attuazione determinato all'articolo 4 e le risultanze delle relazioni.

La Commissione adotta i programmi annuali di lavoro mediante atti di esecuzione.

#### Articolo 8

##### Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle attività finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e di controlli sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del presente programma.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti secondo le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio (Euratom, CE) n. 2185/96 <sup>(1)</sup> per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.

#### Articolo 9

##### Valutazione

1. Entro il 31 marzo 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione sulle necessarie riforme della governance nel settore della contabilità e dell'informativa finanziaria con riferimento all'EFRAG, tenendo conto anche degli sviluppi seguiti alle raccomandazioni formulate nella relazione del consulente speciale e sulle iniziative già assunte dall'EFRAG per attuare le riforme.

2. Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle risultanze della valutazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 operata dalla Commissione comprendente, all'occorrenza, proposte di migliorie operative di tale regolamento nonché sugli assetti di governance per tutte le istituzioni interessate.

3. Dal 2015 la Commissione elabora una relazione annuale avente per oggetto l'attività della Fondazione IFRS per lo sviluppo dell'IFRS, del PIOB e dell'EFRAG.

4. In merito alla Fondazione IFRS la relazione di cui al paragrafo 3 tratta le attività da essa condotte e in particolare i principi generali sulla scorta dei quali sono stati sviluppati nuovi principi. La relazione riguarda altresì la questione di sapere se l'IFRS tenga debitamente conto dei vari business model; riflettano le reali conseguenze delle operazioni economiche; non risultino eccessivamente complessi e impediscano distorsioni artificiose legate al breve termine e alla volatilità.

Dopo la pubblicazione del Conceptual Framework rivisto, la relazione riferisce di eventuali modifiche ivi introdotte, concentrandosi in particolare sui concetti di prudenza e affidabilità.

<sup>(1)</sup> Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).



5. Per quanto concerne il PIOB o il suo organismo successore, la relazione di cui al paragrafo 3 tratta degli sviluppi registrati nella diversificazione dei finanziamenti. Qualora il finanziamento assicurato dall'IFAC in un dato anno superi i due terzi del finanziamento totale annuo del PIOB, la Commissione propone di limitare per quell'anno il contributo annuale a un massimo di 300 000 EUR.

6. Per quanto riguarda l'EFRAG la relazione di cui al paragrafo 3 indica:

- a) se il lavoro tecnico dell'EFRAG sui principi contabili internazionali tiene debito conto degli obblighi ex articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002, in particolare al momento di valutare se gli IFRS nuovi o modificati siano coerenti con il principio della «rappresentazione veritiera e corretta» e promuovano il bene pubblico europeo;
- b) se il lavoro tecnico dell'EFRAG sugli IFRS valuta adeguatamente se i principi contabili nuovi, modificati o proposti dall'IASB abbiano un fondamento e rispondano alle esigenze dell'Unione, tenuto conto della diversità dei modelli economici e contabili e degli approcci adottati nell'Unione; e
- c) i progressi compiuti dall'EFRAG nell'attuazione delle riforme di governance, tenuto conto degli sviluppi seguiti alle raccomandazioni formulate nella relazione del consulente speciale.

Se opportuno, la Commissione sottopone una proposta legislativa per un nuovo periodo di finanziamento dell'EFRAG dopo il 31 dicembre 2016.

7. La Commissione trasmette la relazione di cui al paragrafo 3 al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno.

8. Al più tardi dodici mesi prima della fine del programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul raggiungimento degli obiettivi del programma. Tale relazione esamina perlomeno la pertinenza e la coerenza globali del programma, l'efficacia della sua esecuzione e l'efficacia globale e individuale del programma di lavoro dei beneficiari in termini di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

9. La Commissione trasmette per conoscenza le relazioni di cui al presente articolo al Comitato economico e sociale europeo.

#### Articolo 10

##### Abrogazione

La decisione n. 716/2009/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

#### Articolo 11

##### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

Per il Parlamento europeo  
Il presidente  
M. SCHULZ

Per il Consiglio  
Il presidente  
D. KOURKOULAS

14CE0692



## REGOLAMENTO (UE) N. 259/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2014

**che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio <sup>(2)</sup> dovrebbe essere e dovrebbe rimanere coerente con i criteri ivi dettati. I paesi terzi la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri dovrebbero essere spostati da un allegato all'altro.
- (2) In linea con la dichiarazione comune approvata al vertice di Praga sul partenariato orientale il 7 maggio 2009, e con il completamento, da parte della Repubblica di Moldova, del piano d'azione sulla liberalizzazione dei visti, la Commissione ritiene che la Repubblica di Moldova abbia soddisfatto i parametri di riferimento stabiliti nel piano d'azione sulla liberalizzazione dei visti.
- (3) È pertanto opportuno trasferire la Repubblica di Moldova nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001. Tale esenzione dal visto dovrebbe applicarsi ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dalla Repubblica moldova conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).
- (4) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen <sup>(3)</sup>, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (5) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen <sup>(5)</sup>, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio <sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 marzo 2014.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>(4)</sup> Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

<sup>(5)</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>(6)</sup> Decisione del Consiglio 2008/146/CE, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).



- (6) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen <sup>(1)</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (7) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (8) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (9) Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003.
- (10) Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005.
- (11) Per quanto riguarda la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 539/2001,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:

- 1) all'allegato I, parte 1, il riferimento alla Moldova è soppresso;
- 2) all'allegato II, parte I, è aggiunto il riferimento seguente:

«Moldova, Repubblica di (\*)»

(\*) L'esenzione dal visto è limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).».

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Decisione del Consiglio 2011/350/UE, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

<sup>(3)</sup> Decisione del Consiglio 2000/365/CE, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

<sup>(4)</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*


M. SCHULZ

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

D. KOURKOULAS

14CE0693



# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2014/26/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive dell'Unione finora adottate nel settore dei diritti d'autore e dei diritti connessi garantiscono già un elevato livello di protezione ai titolari dei diritti e con esso un quadro che disciplina lo sfruttamento dei contenuti protetti da tali diritti. Tali direttive contribuiscono a sviluppare e a mantenere la creatività. In un mercato interno nel quale la concorrenza non è falsata, la protezione dell'innovazione e della creazione intellettuale stimola anche gli investimenti in prodotti e servizi innovativi.
- (2) La diffusione di contenuti protetti da diritti d'autore e diritti connessi, compresi i libri, le produzioni audiovisive e la musica incisa, e servizi a essi correlati, è subordinata alla concessione di licenze da parte dei vari titolari dei diritti e dei diritti connessi, come autori, interpreti o esecutori, produttori ed editori. Solitamente è il titolare dei diritti a scegliere se gestire i propri diritti in prima persona o optare per una gestione collettiva, a meno che gli Stati membri non dispongano diversamente, in conformità del diritto unionale e degli obblighi internazionali

assunti dall'Unione e dai suoi Stati membri. La gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi comprende la concessione di licenze agli utilizzatori, l'audit degli utilizzatori, il monitoraggio dell'utilizzazione dei diritti, l'esecuzione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, la riscossione dei proventi relativi allo sfruttamento dei diritti e la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti. Gli organismi di gestione collettiva consentono ai titolari dei diritti di essere remunerati per gli usi che non sarebbero in condizione di controllare o fare rispettare, inclusi gli usi effettuati nei mercati esteri.

- (3) A norma dell'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione deve tenere conto della diversità culturale nell'azione che svolge e contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. Gli organismi di gestione collettiva svolgono e dovrebbero continuare a svolgere un ruolo importante in quanto promotori della diversità delle espressioni culturali, sia consentendo l'accesso al mercato dei repertori più piccoli e meno conosciuti sia fornendo servizi sociali, culturali ed educativi a beneficio dei loro titolari di diritti e del pubblico.
- (4) È opportuno che gli organismi di gestione collettiva stabiliti nell'Unione possano beneficiare delle libertà sancite dai trattati nel rappresentare titolari dei diritti residenti o stabiliti in altri Stati membri o nel concedere licenze a utilizzatori residenti o stabiliti in altri Stati membri.
- (5) Esistono notevoli differenze tra le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei loro membri e dei titolari dei diritti. In alcuni casi tale situazione ha creato difficoltà, in particolare per i titolari di diritti di altri paesi, quando cercano di esercitare i loro diritti e ha comportato una gestione finanziaria carente dei proventi riscossi. I problemi nel funzionamento degli organismi di gestione collettiva comportano inefficienze nello sfruttamento dei diritti d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, a scapito dei membri degli organismi di gestione collettiva, dei titolari e degli utenti.

<sup>(1)</sup> GU C 44 del 15.2.2013, pag. 104.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 febbraio 2014.




- (6) La necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva è già stata individuata nella raccomandazione 2005/737/CE della Commissione <sup>(1)</sup>. Tale raccomandazione stabilisce una serie di principi, come la possibilità per i titolari dei diritti di scegliere liberamente il loro organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari dei diritti e l'equa distribuzione delle royalty. Nella raccomandazione si invitano inoltre gli organismi di gestione collettiva a fornire agli utenti informazioni sufficienti sulle tariffe e il repertorio prima di avviare trattative tra loro. Il testo contiene inoltre delle raccomandazioni in materia di responsabilità, rappresentanza dei titolari dei diritti negli organi decisionali degli organismi di gestione collettiva e risoluzione delle controversie. Tuttavia, il seguito dato alle disposizioni della raccomandazione è stato disomogeneo.
- (7) Al fine di proteggere gli interessi dei membri degli organismi di gestione collettiva, dei titolari dei diritti e di terzi, è opportuno che la normativa degli Stati membri in materia di diritti d'autore e di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online sia coordinata in modo tale da garantire che vi siano garanzie equivalenti in tutta l'Unione. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe avere quale base giuridica l'articolo 50, paragrafo 1, TFUE.
- (8) La presente direttiva mira a coordinare le normative nazionali sull'accesso all'attività di gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva, le modalità di governance e il quadro di sorveglianza, pertanto la direttiva dovrebbe avere quale base giuridica l'articolo 53, paragrafo 1, TFUE. Inoltre, trattandosi di un settore che offre servizi in tutta l'Unione, la presente direttiva dovrebbe avere quale base giuridica l'articolo 62 TFUE.
- (9) La presente direttiva è volta a stabilire i requisiti applicabili agli organismi di gestione collettiva, al fine di garantire standard elevati in materia di governance, gestione finanziaria, trasparenza e comunicazioni. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia restare liberi di mantenere o imporre standard più rigorosi rispetto a quelli previsti al titolo II della presente direttiva, a condizione che tali standard più rigorosi siano compatibili con il diritto dell'Unione.
- (10) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe impedire a uno Stato membro di applicare disposizioni simili o uguali agli organismi di gestione collettiva stabiliti al di fuori dell'Unione ma che operano all'interno di quello Stato membro.
- (11) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe impedire agli organismi di gestione collettiva di concludere accordi di rappresentanza con altri organismi di gestione collettiva, conformemente alle regole di concorrenza stabilite agli articoli 101 e 102 TFUE, nell'ambito della gestione dei diritti nell'ottica di facilitare, migliorare e semplificare le procedure di rilascio delle licenze per gli utilizzatori, anche ai fini di una fatturazione unica, in condizioni di parità, non discriminazione e trasparenza, nonché per offrire licenze multiterritoriali anche in ambiti diversi da quelli di cui al titolo III della presente direttiva.
- (12) Sebbene la presente direttiva sia applicabile a tutti gli organismi di gestione collettiva, fatta eccezione per il titolo III le disposizioni che si applica solamente agli organismi di gestione collettiva che gestiscono diritti d'autore su opere musicali per l'uso online su base multiterritoriale, essa non interferisce con le modalità di gestione dei diritti in vigore negli Stati membri quali la gestione individuale, l'estensione degli effetti di un accordo tra un organismo di gestione collettiva rappresentativo e un utilizzatore, vale a dire l'estensione della concessione collettiva di licenze, la gestione collettiva obbligatoria, le presunzioni legali di rappresentanza e la cessione dei diritti agli organismi di gestione collettiva.
- (13) La presente direttiva non pregiudica la possibilità degli Stati membri di determinare con disposizioni legislative, regolamentari o con qualsiasi altro meccanismo specifico previsto a tal fine un compenso equo per i titolari dei diritti per le eccezioni o le limitazioni al diritto di riproduzione previste dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, come pure il compenso per i titolari dei diritti per le deroghe al diritto esclusivo di prestito da parte di istituzioni pubbliche di cui alla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> applicabili sul loro territorio, nonché le condizioni per la loro riscossione.
- (14) La presente direttiva non impone agli organismi di gestione collettiva di adottare una forma giuridica specifica. Nella pratica, tali organismi assumono diverse forme giuridiche, quali associazioni, cooperative o società a responsabilità limitata, che sono controllate o detenute da titolari di diritti d'autore e diritti connessi o da entità che rappresentano i titolari dei diritti. In taluni casi eccezionali, tuttavia, in ragione della forma giuridica assunta da un organismo di gestione collettiva, l'elemento della proprietà o del controllo non è presente. Questo è ad esempio il caso delle fondazioni, che non hanno membri. Tuttavia, le disposizioni della presente direttiva dovrebbero ugualmente applicarsi a tali organismi. Analogamente, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per evitare che la scelta della forma giuridica permetta di aggirare gli obblighi previsti dalla presente

<sup>(1)</sup> Raccomandazione 2005/737/CE della Commissione, del 18 maggio 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 54).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).



direttiva. È opportuno precisare che le entità che rappresentano i titolari dei diritti e che sono membri di organismi di gestione collettiva possono essere altri organismi di gestione collettiva, associazioni di titolari dei diritti, sindacati o altre organizzazioni.


- (15) I titolari dei diritti dovrebbero essere liberi di poter affidare la gestione dei propri diritti a entità di gestione indipendenti. Tali entità di gestione indipendenti che differiscono dagli organismi di gestione collettiva, tra le altre cose perché non sono detenute o controllate dai titolari dei diritti. Tuttavia, nella misura in cui tali entità di gestione indipendenti svolgono le stesse attività degli organismi di gestione collettiva, esse dovrebbero essere tenute a fornire determinate informazioni ai titolari dei diritti che rappresentano, agli organismi di gestione collettiva, agli utilizzatori e al pubblico.
- (16) I produttori audiovisivi, i produttori discografici e le emittenti concedono in licenza i propri diritti, in alcuni casi insieme ai diritti che sono stati ceduti loro ad esempio da interpreti o esecutori, sulla base di accordi negoziati singolarmente, e agiscono nel proprio interesse. Gli editori di libri, musica o giornali concedono in licenza i diritti che sono stati ceduti loro sulla base di accordi negoziati singolarmente, e agiscono nel proprio interesse. Pertanto i produttori audiovisivi, i produttori discografici, le emittenti e gli editori non dovrebbero essere considerati «entità di gestione indipendenti». Inoltre i gestori e gli agenti di autori e interpreti o esecutori che agiscono in qualità di intermediari e rappresentano i titolari dei diritti nei loro rapporti con gli organismi di gestione collettiva non dovrebbero essere considerati «entità di gestione indipendenti» in quanto non gestiscono diritti in termini di determinazione delle tariffe, concessione di licenze o riscossione di denaro dagli utilizzatori.
- (17) Gli organismi di gestione collettiva dovrebbero essere liberi di poter decidere di affidare alcune delle proprie attività, come la fatturazione degli utilizzatori o la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, alle controllate o ad altre entità soggette al loro controllo. In tal caso dovrebbero essere applicabili alle attività di tali controllate o altre entità le disposizioni di cui alla presente direttiva che sarebbero applicabili laddove l'attività corrispondente fosse eseguita direttamente da un organismo di gestione collettiva.
- (18) Per far sì che i titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi possano beneficiare appieno del mercato interno quando i loro diritti sono gestiti su base collettiva e che non siano indebitamente limitati nell'esercizio dei loro diritti, è necessario stabilire adeguate garanzie nello statuto degli organismi di gestione collettiva. Inoltre è opportuno che, quando prestano i loro servizi, gli organismi di gestione collettiva non discriminino, né

direttamente né indirettamente, i titolari dei diritti in base alla nazionalità oppure al luogo di residenza o di stabilimento.

- (19) Viste le libertà sancite dal TFUE, i servizi di gestione collettiva di diritti d'autore e di diritti connessi dovrebbero consentire a un titolare dei diritti di poter scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva cui affidare la gestione dei suoi diritti, sia che si tratti di diritti di comunicazione al pubblico o di riproduzione, o di categorie di diritti legati a forme di sfruttamento quali la trasmissione radiotelevisiva, la riproduzione in sala o la riproduzione destinata alla distribuzione online, a condizione che l'organismo di gestione collettiva che il titolare dei diritti desidera scegliere già gestisca tali diritti o categorie di diritti.

I diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e gli altri materiali gestiti dall'organismo di gestione collettiva dovrebbero essere determinati dall'assemblea generale dei membri di tale organismo qualora non siano già stabiliti dal loro statuto o prescritti per legge. È importante che i diritti e le categorie di diritti siano determinati in modo da mantenere un equilibrio tra la libertà dei titolari dei diritti di disporre delle proprie opere e altri materiali protetti e la possibilità per l'organismo di gestire efficacemente i diritti tenendo conto, in particolare, della categoria di diritti gestiti dall'organismo e del settore creativo in cui quest'ultimo opera. Tenendo debitamente conto di tale equilibrio, i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di revocare facilmente tali diritti o categorie di diritti a un organismo di gestione collettiva e di gestirli individualmente o di affidarne o trasferirne interamente o in parte la gestione a un altro organismo di gestione collettiva o a un'altra entità, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'altra entità o del titolare dei diritti. Qualora uno Stato membro, conformemente al diritto dell'Unione e agli obblighi internazionali assunti dall'Unione e dai suoi Stati membri, preveda la gestione collettiva obbligatoria dei diritti, la scelta dei titolari dei diritti sarà limitata ad altri organismi di gestione collettiva.

Occorre che gli organismi di gestione collettiva che gestiscono diversi tipi di opere e altri materiali protetti, come opere letterarie, musicali o fotografiche, permettano ai titolari dei diritti di gestire in maniera altrettanto flessibile i diversi tipi di opere e altri materiali protetti. Per quanto concerne gli utilizzi non commerciali, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli organismi di gestione collettiva prendano i provvedimenti necessari per assicurare che i titolari dei diritti possano esercitare il diritto di concedere licenze in relazione a tali utilizzi. Tali provvedimenti dovrebbero includere, tra l'altro, una decisione dell'organismo di gestione collettiva in merito alle condizioni relative all'esercizio di tale diritto nonché la fornitura di informazioni ai membri su tali condizioni. È




opportuno che gli organismi di gestione collettiva informino i titolari dei diritti della possibilità di scelta e che consentano loro di esercitare i diritti connessi a tale scelta nella maniera più semplice possibile. I titolari dei diritti che hanno già autorizzato l'organismo di gestione collettiva possono essere informati attraverso il sito web dell'organismo. L'obbligo di ottenere il consenso dei titolari dei diritti nell'autorizzazione per la gestione di ciascun diritto, categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti, non dovrebbe impedire ai titolari dei diritti di accettare successive proposte di modifica di tale autorizzazione per tacito consenso, in conformità delle condizioni previste dalla normativa nazionale. La presente direttiva non dovrebbe escludere in quanto tali né le disposizioni contrattuali in base alle quali il ritiro o la revoca da parte dei titolari dei diritti esercita un effetto immediato sulle licenze concesse prima di tale ritiro o revoca, né le disposizioni contrattuali in base alle quali tale ritiro o revoca non produce effetti sulle licenze per un certo periodo di tempo. Le suddette disposizioni non dovrebbero tuttavia ostacolare la piena applicazione della presente direttiva. La presente direttiva non pregiudica la possibilità dei titolari dei diritti di gestire i loro diritti individualmente, anche per fini non commerciali.


- (20) È opportuno che l'adesione agli organismi di gestione collettiva sia basata su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Tali criteri si applicano anche agli editori ai quali in virtù di un accordo sullo sfruttamento dei diritti spetta una quota delle entrate gestite dagli organismi di gestione collettiva e che hanno diritto alla riscossione di tali entrate dagli organismi di gestione collettiva. Tali criteri non dovrebbero obbligare gli organismi di gestione collettiva ad accettare dei membri se la gestione dei diritti, delle categorie di diritti o dei tipi di opere e altri materiali protetti degli stessi non rientra nel loro ambito di attività. I registri tenuti da un organismo di gestione collettiva dovrebbero consentire l'identificazione e la localizzazione dei suoi membri e dei titolari dei diritti rappresentati dall'organismo sulla base di autorizzazioni concesse da tali titolari.
- (21) Al fine di tutelare i titolari di diritti i cui diritti sono rappresentati direttamente dall'organismo di gestione collettiva ma che non soddisfano i suoi requisiti di adesione, è opportuno stabilire che talune disposizioni della presente direttiva relative ai membri si applichino anche a tali titolari dei diritti. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter accordare a detti titolari dei diritti il diritto di partecipare al processo decisionale dell'organismo di gestione collettiva.
- (22) È opportuno che gli organismi di gestione collettiva agiscano nel migliore interesse collettivo dei titolari dei diritti che rappresentano. È pertanto importante istituire

sistemi che consentano ai membri di un organismo di gestione collettiva di esercitare i loro diritti di membri partecipando al processo decisionale dell'organismo. Alcuni organismi di gestione collettiva hanno diverse categorie di membri, che possono rappresentare tipi di titolari dei diritti differenti, ad esempio produttori e interpreti o esecutori. Occorre che la rappresentanza di quelle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata. L'efficacia delle norme sull'assemblea generale dei membri degli organismi di gestione collettiva risulterebbe compromessa in assenza di disposizioni sulle relative modalità di svolgimento. È pertanto necessario garantire che l'assemblea generale sia convocata a cadenza regolare, almeno annua, e che le principali decisioni dell'organismo di gestione collettiva siano adottate in sede di assemblea generale.

- (23) Tutti i membri degli organismi di gestione collettiva dovrebbero avere il diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea generale dei membri. L'esercizio di tali diritti dovrebbe essere soggetto a restrizioni eque e proporzionate. In casi eccezionali, gli organismi di gestione collettiva sono costituiti nella forma giuridica di fondazione e pertanto non hanno membri. In tali casi i poteri dell'assemblea generale dei membri dovrebbero essere esercitati dall'organismo incaricato della funzione di sorveglianza. Qualora tra i membri degli organismi di gestione collettiva figurino entità che rappresentano titolari dei diritti, ad esempio nel caso in cui l'organismo di gestione collettiva sia una società a responsabilità limitata e i suoi membri siano associazioni di titolari dei diritti, gli Stati membri dovrebbero poter disporre che i poteri dell'assemblea generale dei membri debbano essere esercitati integralmente o in parte da un'assemblea generale di tali titolari dei diritti. L'assemblea generale dei membri dovrebbe avere quantomeno il potere di definire il quadro delle attività di gestione, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dei proventi dei diritti da parte dell'organismo di gestione collettiva. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare la possibilità degli Stati membri di stabilire norme più rigorose in materia, ad esempio, di investimenti, fusioni, assunzione di prestiti, ivi incluso un divieto di condurre tali transazioni. Gli organismi di gestione collettiva dovrebbero promuovere la partecipazione attiva dei membri alle assemblee generali. L'esercizio del diritto di voto dovrebbe essere agevolato tanto per i membri che partecipano all'assemblea generale quanto per quelli che non vi partecipano. Oltre a poter esercitare i loro diritti per via elettronica, è opportuno consentire la partecipazione e il voto dei membri mediante delega in seno all'assemblea generale dei membri. Il voto per delega dovrebbe essere limitato solo in caso di conflitti di interesse. Al contempo, gli Stati membri dovrebbero prevedere restrizioni per quanto concerne le deleghe unicamente se ciò non pregiudica l'adeguata ed effettiva partecipazione dei membri al processo decisionale. In particolare, la designazione dei rappresentanti autorizzati contribuisce all'adeguata ed effettiva partecipazione dei membri al processo decisionale e offre ai titolari dei diritti la reale possibilità di optare per un organismo di gestione collettiva di loro scelta indipendentemente dallo Stato membro di stabilimento dello stesso.



- (24) Occorre che i membri abbiano il diritto di partecipare al controllo continuo della gestione degli organismi di gestione collettiva. A tal fine, è opportuno che tali organismi siano dotati di una funzione di sorveglianza in linea con la loro struttura organizzativa e che consentano ai membri di essere rappresentati nell'organo che esercita tale funzione. A seconda della struttura organizzativa dell'organismo di gestione collettiva, la funzione di sorveglianza può essere esercitata da un organo distinto, ad esempio un consiglio di sorveglianza, o da tutti o alcuni direttori del consiglio di amministrazione che non esercitano compiti esecutivi nelle attività dell'organismo di gestione collettiva. È opportuno che il requisito della rappresentanza equa ed equilibrata dei membri non impedisca all'organismo di gestione collettiva di designare terzi affinché svolgano la funzione di sorveglianza, tra cui persone aventi la pertinente esperienza professionale e titolari di diritti che non soddisfano i requisiti di adesione o che sono rappresentati dall'organismo non direttamente bensì tramite un'entità che è membro dell'organismo di gestione collettiva.
- (25) Ai fini di una sana gestione, la dirigenza degli organismi di gestione collettiva deve essere indipendente. È opportuno che i dirigenti, siano essi eletti in quanto amministratori oppure assunti o impiegati dall'organismo sulla base di un contratto, siano tenuti a dichiarare, prima di assumere le proprie funzioni e successivamente con cadenza annuale, se vi sono conflitti tra i loro interessi e quelli dei titolari dei diritti rappresentati dall'organismo di gestione collettiva. Tali dichiarazioni annuali dovrebbero altresì essere presentate dalle persone che esercitano la funzione di sorveglianza. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre agli organismi di gestione collettiva di rendere pubbliche tali dichiarazioni o di presentarle alle pubbliche autorità.
- (26) Gli organismi di gestione collettiva riscuotono, gestiscono e distribuiscono i proventi relativi allo sfruttamento dei diritti affidati loro dai titolari dei diritti. In ultima istanza tali proventi spettano ai titolari dei diritti, che possono avere un rapporto giuridico diretto con l'organismo o essere rappresentati tramite un'entità che è membro dell'organismo di gestione collettiva oppure mediante un accordo di rappresentanza. È pertanto importante che l'organismo di gestione collettiva proceda con la massima diligenza nella riscossione, gestione e distribuzione di tali proventi. Una corretta distribuzione è possibile soltanto se l'organismo di gestione collettiva registra debitamente le informazioni sui membri, le licenze nonché l'uso delle opere e di altri materiali. I pertinenti dati necessari per un'efficace gestione collettiva dei diritti dovrebbero essere trasmessi anche dai titolari dei diritti e dagli utilizzatori e verificati dall'organismo di gestione collettiva.
- (27) È opportuno che gli importi riscossi dovuti ai titolari dei diritti siano mantenuti separati nella contabilità dalle eventuali attività dell'organismo. Fatta salva la possibilità degli Stati membri di stabilire norme più rigorose in materia di investimenti, tra cui il divieto di investire i proventi dei diritti, nel caso in cui tali importi siano investiti occorre che l'investimento sia effettuato in linea con la politica generale di investimento e gestione dei rischi dell'organismo di gestione collettiva. Al fine di mantenere un elevato livello di protezione dei diritti dei titolari e di garantire che qualsiasi entrata che possa derivare dallo sfruttamento di diritti vada a loro beneficio, occorre che gli investimenti effettuati e detenuti dall'organismo di gestione collettiva siano gestiti secondo criteri dettati dalla prudenza, ferma restando la possibilità dell'organismo di gestione collettiva di decidere in merito alla politica di investimento più sicura ed efficiente. Ciò dovrebbe consentire all'organismo di gestione collettiva di scegliere un'allocazione delle attività che corrisponda alla natura specifica e alla durata delle esposizioni ai rischi di tutti i proventi dei diritti investiti e non pregiudichi inutilmente i proventi dei diritti che spettano ai titolari dei diritti.
- (28) Poiché ai titolari dei diritti spetta un compenso per lo sfruttamento dei loro diritti, è importante che le spese di gestione non superino i costi giustificati sostenuti nella gestione dei diritti e che qualsiasi detrazione che non sia effettuata a titolo di spese di gestione, ad esempio detrazioni a fini sociali, culturali o educativi, dovrebbe essere decisa dai membri dell'organismo di gestione collettiva. Gli organismi di gestione collettiva dovrebbero essere trasparenti nei confronti dei titolari dei diritti per quanto riguarda le norme che disciplinano tali detrazioni. È opportuno che gli stessi requisiti si applichino anche alle decisioni di usare i proventi dei diritti per la distribuzione collettiva, come nel caso delle borse di studio. È opportuno che ai titolari dei diritti sia garantito un accesso, su base non discriminatoria, a qualsiasi servizio sociale, culturale o educativo finanziato mediante tali detrazioni. Occorre che la presente direttiva non incida sulle detrazioni previste dalla normativa nazionale, tra cui le detrazioni per la fornitura di servizi sociali da parte degli organismi di gestione collettiva ai titolari dei diritti, in merito ad aspetti non coperti dalla direttiva stessa, a condizione che tali detrazioni siano conformi al diritto unionale.
- (29) La distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai singoli titolari dei diritti o, se del caso, a categorie di titolari dei diritti, dovrebbero essere effettuati in tempo utile e nel rispetto della politica generale di distribuzione dell'organismo di gestione collettiva in questione, anche nei casi in cui siano effettuati per mezzo di un'altra entità che rappresenta i titolari dei diritti. Il ritardo nella distribuzione e nel pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti può essere giustificato solo sulla base di ragioni obiettive che sfuggono al controllo dell'organismo di gestione collettiva. Pertanto, circostanze quali l'investimento a termine dei proventi dei diritti non dovrebbero costituire una ragione valida per giustificare tale ritardo. È opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere in merito alle norme volte a garantire la distribuzione




rapida e la ricerca efficace, nonché l'identificazione, dei titolari dei diritti nei casi in cui si presentino dette ragioni obiettive. Al fine di assicurare una distribuzione appropriata ed efficace degli importi dovuti ai titolari dei diritti, è necessario imporre agli organismi di gestione collettiva di adottare misure ragionevoli e improntate alla diligenza, sulla base della buona fede, per identificare e localizzare i pertinenti titolari dei diritti, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di stabilire norme più rigorose. È inoltre opportuno che i membri di un organismo di gestione collettiva decidano, nella misura consentita dal diritto nazionale, in merito all'utilizzo di eventuali importi che non possono essere distribuiti qualora i titolari dei diritti cui tali importi sono dovuti non possano essere identificati o localizzati.

- (30) È opportuno che gli organismi di gestione collettiva possano gestire diritti e riscuotere proventi derivanti dal loro sfruttamento in virtù di accordi di rappresentanza con altri organismi. Al fine di tutelare i diritti dei membri degli altri organismi di gestione collettiva, occorre che un organismo di gestione collettiva non distingua tra i diritti gestiti nel quadro di un accordo di rappresentanza e quelli gestiti direttamente per conto dei suoi titolari dei diritti. Occorre inoltre che agli organismi di gestione collettiva non sia consentito di applicare detrazioni ai proventi dei diritti riscossi per conto di un altro organismo di gestione collettiva, ad eccezione delle deduzioni per le spese di gestione, senza il consenso esplicito dell'altro organismo. È inoltre opportuno che gli organismi di gestione collettiva siano tenuti a distribuire e a pagare gli importi agli altri organismi, sulla base di detti accordi di rappresentanza, al più tardi nello stesso momento in cui distribuiscono e pagano gli importi ai propri membri e ai titolari dei diritti non membri che rappresentano. Inoltre, l'organismo beneficiario dovrebbe a sua volta essere tenuto a distribuire senza indugio gli importi dovuti ai titolari dei diritti che rappresenta.
- (31) Al fine di garantire che gli utilizzatori possano ottenere licenze sulle opere e su altri materiali protetti per cui un organismo di gestione collettiva rappresenta i diritti, e al fine di garantire un compenso appropriato ai titolari dei diritti, è particolarmente importante che la concessione delle licenze avvenga a condizioni commerciali eque e non discriminatorie. Pertanto è opportuno che gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori negozino le licenze in buona fede e che le tariffe applicate siano determinate in base a criteri oggettivi e non discriminatori. È opportuno imporre che i diritti di licenza o i compensi determinati dagli organismi di gestione collettiva siano ragionevoli in relazione, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti in un particolare contesto. Infine, gli organismi di gestione collettiva dovrebbero rispondere senza indebito ritardo alle domande di licenza degli utilizzatori.
- (32) Nell'ambiente digitale, agli organismi di gestione collettiva è regolarmente richiesto di concedere in licenza il loro repertorio per forme di sfruttamento e modelli


aziendali totalmente inediti. In tali casi, e al fine di promuovere un contesto favorevole allo sviluppo di tali licenze, ferma restando l'applicazione del diritto in materia di concorrenza, occorre che gli organismi di gestione collettiva abbiano la flessibilità necessaria per concedere, il più rapidamente possibile, licenze personalizzate per servizi online innovativi, senza il rischio che i termini di tali licenze possano costituire un precedente ai fini della determinazione dei termini di altre licenze.

- (33) Al fine di garantire che gli organismi di gestione collettiva siano in grado di ottemperare agli obblighi di cui alla presente direttiva, gli utilizzatori dovrebbero fornire loro le informazioni pertinenti sull'utilizzo dei diritti rappresentati da detti organismi di gestione collettiva. Tale obbligo non si dovrebbe applicare alle persone fisiche che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali, artigianali o professionali, che pertanto non rientrano nella definizione di utilizzatori contenuta nella presente direttiva. Inoltre, le informazioni richieste dagli organismi di gestione collettiva dovrebbero essere limitate a quanto ragionevole, necessario e a disposizione degli utilizzatori, per consentire a tali organismi di esercitare le proprie funzioni, tenendo conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese. Tale obbligo potrebbe essere incluso in un accordo tra un organismo di gestione collettiva e un utilizzatore; tale inclusione non pregiudica i diritti di informazione previsti dalla legislazione nazionale. I termini applicabili alla fornitura di informazioni da parte degli utilizzatori dovrebbero essere tali da consentire agli organismi di gestione collettiva di rispettare il calendario stabilito per la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la facoltà degli Stati membri di richiedere agli organismi di gestione collettiva stabiliti nel loro territorio di emettere fatture comuni.
- (34) Al fine di rafforzare la fiducia dei titolari dei diritti, degli utilizzatori e di altri organismi di gestione collettiva nella gestione dei diritti da parte degli organismi di gestione collettiva, occorre che questi ultimi siano tenuti a rispettare specifici requisiti di trasparenza. È pertanto opportuno che ciascun organismo di gestione collettiva o uno dei suoi membri che costituisca un'entità responsabile dell'attribuzione o del pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti siano tenuti a fornire talune informazioni a singoli titolari dei diritti, come minimo con cadenza annuale, tra cui gli importi attribuiti o pagati loro e le detrazioni effettuate. Occorre altresì che gli organismi di gestione collettiva siano tenuti a fornire informazioni sufficienti, anche di carattere finanziario, agli altri organismi di gestione collettiva di cui gestiscono i diritti in virtù di accordi di rappresentanza.
- (35) Al fine di garantire che i titolari dei diritti, altri organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori abbiano accesso alle informazioni sull'ambito di attività dell'organismo e sulle opere o altri materiali che questo rappresenta, occorre che un organismo di gestione collettiva fornisca informazioni in merito a tali aspetti, a seguito di una richiesta



debitamente giustificata. Dovrebbe spettare al diritto nazionale stabilire se e in quale misura possano essere addebitate spese ragionevoli per la fornitura di tale servizio. Ciascun organismo di gestione collettiva dovrebbe inoltre rendere pubbliche le informazioni relative alla sua struttura e alle modalità di conduzione delle sue attività, in particolare per quanto concerne gli statuti e le politiche generali in materia di spese di gestione, detrazioni e tariffe.

- (36) Al fine di garantire che i titolari dei diritti siano in condizione di controllare e confrontare le rispettive performance degli organismi di gestione collettiva, occorre che tali organismi pubblichino una relazione di trasparenza annuale che riporti informazioni finanziarie confrontabili e sottoposte a revisione sulle proprie attività specifiche. Occorre inoltre che gli organismi di gestione collettiva rendano pubblica una relazione speciale annuale sull'uso degli importi destinati ai servizi sociali, culturali ed educativi, la quale forma parte integrante della relazione di trasparenza annuale. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la possibilità di un organismo di gestione collettiva di pubblicare le informazioni richieste ai fini della relazione di trasparenza annuale in un documento unico, ad esempio nell'ambito del bilancio annuale, o in relazioni distinte.
- (37) È opportuno che la fornitura di servizi online che utilizzano opere musicali, quali i servizi musicali che consentono ai consumatori di scaricare musica o ascoltarla in streaming, oppure altri servizi che consentono di accedere a film o giochi in cui la musica è un elemento importante, sia subordinata al possesso della relativa licenza. La direttiva 2001/29/CE stabilisce l'obbligo di ottenere una licenza per tutti i diritti in relazione allo sfruttamento online di opere musicali. Per quanto concerne gli autori, tali diritti sono costituiti dal diritto esclusivo di riproduzione e dal diritto esclusivo di comunicazione al pubblico di opere musicali, che comprende il diritto di messa a disposizione. Tali diritti possono essere gestiti direttamente dai singoli titolari dei diritti, come autori o editori musicali, oppure da organismi di gestione collettiva che offrono servizi di gestione collettiva ai titolari dei diritti. Organismi di gestione collettiva diversi possono gestire i diritti degli autori relativi alla riproduzione e alla comunicazione al pubblico. Inoltre, esistono casi in cui più titolari dei diritti detengono diritti sulla stessa opera e possono aver autorizzato diversi organismi di gestione collettiva a concedere licenze per le rispettive quote dei diritti sull'opera. Ogni utilizzatore che intende fornire ai consumatori un servizio online con un'ampia scelta di opere musicali dovrebbe aggregare i diritti sulle opere detenuti da diversi titolari dei diritti e da diversi organismi di gestione collettiva.
- (38) Se da un lato Internet non conosce frontiere, è altrettanto vero che il mercato per i servizi di musica online nell'Unione è ancora frammentario e il mercato unico digitale non è ancora pienamente funzionante. In diversi casi la complessità e le difficoltà relative alla gestione collettiva di diritti in Europa non hanno fatto che accentuare la frammentazione del mercato digitale europeo per i servizi musicali online. Tale situazione è in netto contrasto con la crescente domanda dei consumatori, che chiedono di accedere ai contenuti digitali e ai relativi servizi innovativi anche al di là delle frontiere nazionali.
- (39) La raccomandazione 2005/737/CE ha promosso un nuovo quadro di regolamentazione che risponde meglio alle esigenze di gestione, a livello dell'Unione, dei diritti d'autore e dei diritti connessi per la prestazione di servizi musicali online autorizzati. Nella raccomandazione si riconosce che nell'era dell'uso online delle opere musicali, gli utilizzatori commerciali hanno bisogno di una politica di concessione delle licenze che si adatti all'ubiquità del mondo online e sia multiterritoriale. Tuttavia, la raccomandazione non è stata sufficiente a favorire un'ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online o a rispondere alle specifiche richieste di licenze multiterritoriali.
- (40) Nel settore della musica online, in cui la gestione collettiva dei diritti d'autore su base territoriale resta la norma, è di fondamentale importanza creare condizioni atte a favorire prassi più efficaci di concessione delle licenze da parte di organismi di gestione collettiva in un contesto sempre più transfrontaliero. È pertanto opportuno stabilire una serie di norme che sanciscano le principali condizioni di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti d'autore su opere musicali per l'uso online, inclusi i relativi testi, da parte di organismi di gestione collettiva. Le stesse norme dovrebbero applicarsi alla concessione di tali licenze per tutte le opere musicali, incluse quelle presenti nelle opere audiovisive. Tuttavia, i servizi online che si limitano a fornire accesso a opere musicali sotto forma di spartiti non dovrebbero essere soggetti a tali disposizioni. Occorre che le disposizioni della presente direttiva garantiscano la necessaria qualità minima dei servizi transfrontalieri prestati dagli organismi di gestione collettiva, in particolare in termini di trasparenza sul repertorio rappresentato e correttezza dei flussi finanziari correlati all'uso dei diritti. È inoltre necessario che le disposizioni in oggetto istituiscano un quadro per agevolare l'aggregazione su base volontaria di repertori e diritti musicali, riducendo così il numero di licenze necessarie ad un utilizzatore per prestare un servizio a livello multiterritoriale e multirepertorio. Occorre che le disposizioni consentano a un organismo di gestione collettiva che non può o non desidera soddisfare i requisiti di richiedere a un altro organismo di rappresentare il suo repertorio su base multiterritoriale. È opportuno che l'organismo interpellato sia obbligato ad accettare il mandato dell'organismo richiedente, a patto che aggregi già il repertorio e offra o conceda licenze multiterritoriali. È inoltre auspicabile che lo sviluppo di servizi musicali online forniti legalmente in tutta l'Unione contribuisca alla lotta contro le violazioni online del diritto d'autore.




- (41) La disponibilità di informazioni accurate e complete sulle opere musicali, sui titolari dei diritti e sui diritti che ciascun organismo di gestione collettiva è autorizzato a rappresentare in un dato territorio è di particolare importanza per un processo di concessione delle licenze efficace e trasparente, per la successiva elaborazione delle relazioni concernenti gli utilizzatori, e per la relativa fatturazione ai fornitori di servizi, così come per la distribuzione degli importi dovuti. Per tale motivo è opportuno che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per opere musicali siano grado di elaborare i relativi dati dettagliati in maniera rapida e accurata. Ciò richiede l'impiego di banche dati in merito alla proprietà dei diritti concessi in licenza su base multiterritoriale che contengano dati che consentano l'identificazione di opere, diritti e titolari dei diritti che un organismo di gestione collettiva è autorizzato a rappresentare, nonché dei territori cui si applica l'autorizzazione. Occorre prendere prontamente in considerazione le eventuali modifiche a tali informazioni e aggiornare costantemente le banche dati. Occorre che tali banche dati agevolino la combinazione delle informazioni sulle opere con le informazioni sui fonogrammi o qualsiasi altro supporto fisso nel quale l'opera possa essere stata incorporata. È inoltre importante garantire che i potenziali utilizzatori e i titolari dei diritti, come pure gli organismi di gestione collettiva, abbiano accesso alle informazioni necessarie per identificare il repertorio che tali organismi di gestione collettiva rappresentano. Occorre che gli organismi di gestione collettiva possano adottare misure volte a garantire la correttezza e l'integrità dei dati, a controllarne il riutilizzo o a proteggere le informazioni commercialmente sensibili.
- (42) Al fine di garantire che i dati relativi al repertorio musicale da essi trattati siano quanto più precisi possibile, è opportuno che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali a opere musicali siano tenuti ad aggiornare le loro banche dati costantemente e tempestivamente, a seconda delle necessità. Occorre che tali organismi mettano in atto procedure facilmente accessibili per consentire ai fornitori di servizi online come pure ai titolari dei diritti e ad altri organismi di gestione collettiva di informarli di ogni eventuale imprecisione nelle banche dati degli organismi di gestione collettiva in relazione a opere in loro possesso o da loro controllate, inclusi i diritti, detenuti interamente o in parte, e i territori per cui hanno conferito un mandato di rappresentanza al relativo organismo di gestione collettiva, senza tuttavia pregiudicare la veridicità e l'integrità dei dati in possesso dell'organismo di gestione collettiva. Poiché la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, conferisce a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione o il congelamento di dati inesatti o incompleti, la presente direttiva dovrebbe garantire inoltre che le informazioni inesatte sui titolari dei diritti o altri organismi di gestione collettiva in relazione alle licenze multiterritoriali siano corrette senza indebito ritardo. Occorre inoltre che tali organismi abbiano le capacità di elaborare elettronicamente la registrazione di opere e autorizzazioni a gestire diritti. Data l'importanza dell'elaborazione elettronica delle informazioni per un trattamento rapido ed efficace dei dati, occorre che gli organismi di gestione collettiva prevedano l'impiego di mezzi elettronici per la comunicazione strutturata di tali informazioni da parte dei titolari dei diritti. È opportuno che gli organismi di gestione collettiva garantiscano, per quanto possibile, che tali mezzi elettronici tengano conto degli standard o delle prassi settoriali volontari sviluppati a livello internazionale o unionale.
- (43) Gli standard settoriali sull'uso della musica, la rendicontazione delle vendite e la fatturazione sono essenziali per migliorare l'efficienza dello scambio di dati tra organismi di gestione collettiva e utilizzatori. Occorre che il controllo dell'uso delle licenze avvenga nel rispetto dei diritti fondamentali, compreso il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali. Per garantire che una maggiore efficienza determini un trattamento finanziario più rapido e, in ultima analisi, una riduzione dei tempi di pagamento nei confronti dei titolari dei diritti, è opportuno che gli organismi di gestione collettiva siano tenuti a fatturare senza indugio ai fornitori di servizi e a distribuire tempestivamente gli importi dovuti ai titolari dei diritti. Per rendere effettivo questo obbligo è necessario che gli utilizzatori comunichino agli organismi di gestione collettiva le informazioni sull'uso delle opere con precisione e tempestività. Occorre che gli organismi di gestione collettiva abbiano la facoltà di rifiutare le comunicazioni degli utilizzatori in un formato proprietario se sono disponibili standard ampiamente usati nel settore. È opportuno che agli organismi di gestione collettiva non sia impedita l'esternalizzazione dei servizi relativi alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online. La condivisione o il consolidamento delle capacità di back office dovrebbe aiutare gli organismi di gestione collettiva a migliorare i servizi di gestione e a razionalizzare gli investimenti in strumenti di gestione dei dati.
- (44) L'aggregazione di diversi repertori musicali per le licenze multiterritoriali ne agevola il processo di concessione e, mettendo tutti i repertori a disposizione del mercato tramite licenze multiterritoriali, sostiene la diversità culturale e contribuisce a ridurre il numero di operazioni necessarie a un fornitore di servizi online per la fornitura di servizi. È opportuno che tale aggregazione dei repertori faciliti lo sviluppo di nuovi servizi online e che consenta di ridurre i costi delle operazioni che vengono trasferiti sui consumatori. Pertanto, occorre che gli organismi di gestione collettiva che non intendono concedere o non sono in grado di concedere licenze multiterritoriali direttamente nel proprio repertorio musicale siano incoraggiati a conferire, su base volontaria, un mandato ad

<sup>(1)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).



- altri organismi di gestione collettiva affinché gestiscano il loro repertorio a condizioni non discriminatorie. L'esclusività nel quadro degli accordi sulle licenze multiterritoriali potrebbe limitare il margine di scelta degli utilizzatori interessati alle licenze multiterritoriali e ridurre anche le possibilità di scelta degli organismi di gestione collettiva interessati a servizi di gestione del loro repertorio su base multiterritoriale. Pertanto, occorre che tutti gli accordi di rappresentanza tra organismi di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali siano conclusi su base non esclusiva.
- (45) Per i membri degli organismi di gestione collettiva è particolarmente importante che le condizioni alle quali gli organismi di gestione collettiva gestiscono i diritti online siano trasparenti. Occorre pertanto che gli organismi di gestione collettiva forniscano informazioni sufficienti ai propri membri in merito alle principali condizioni di tutti gli accordi con cui danno mandato a qualsiasi altro organismo di gestione collettiva di rappresentare i diritti musicali online dei membri in questione ai fini della concessione di licenze multiterritoriali.
- (46) È inoltre importante che gli organismi di gestione collettiva che offrono o concedono licenze multiterritoriali accettino di rappresentare il repertorio di ogni organismo di gestione collettiva che decide di non farlo direttamente. Al fine di garantire che questo obbligo non sia sproporzionato e non vada al di là di quanto è necessario, è opportuno che l'organismo di gestione collettiva interpellato sia tenuto ad accettare il mandato di rappresentanza solo se la richiesta è limitata a diritti online o a categorie di diritti online che già rappresenta. Inoltre, occorre che tale obbligo si applichi soltanto agli organismi di gestione collettiva che aggregano repertori, ma non si estenda a organismi di gestione collettiva che si limitano a fornire licenze multiterritoriali per il loro repertorio. È altresì opportuno che tale obbligo non si applichi nemmeno a organismi di gestione collettiva che aggregano diritti sulle stesse opere solamente per essere in grado di concedere licenze sia per il diritto di riproduzione, sia per il diritto di comunicazione al pubblico su tali opere. Per tutelare gli interessi dei titolari dei diritti dell'organismo di gestione collettiva mandante e per garantire che i repertori più piccoli o meno conosciuti negli Stati membri abbiano accesso al mercato interno a condizioni eque, è importante che il repertorio dell'organismo di gestione collettiva mandante sia gestito alle stesse condizioni di quello dell'organismo di gestione collettiva mandatario e che sia incluso nelle offerte che l'organismo di gestione collettiva mandatario rivolge ai fornitori di servizi online. Le spese di gestione addebitate dall'organismo di gestione collettiva mandatario dovrebbero consentirgli di recuperare gli investimenti necessari e ragionevoli effettuati. Occorre che qualsiasi accordo in base al quale un organismo di gestione collettiva dà mandato ad un altro organismo o ad altri organismi di gestione collettiva di concedere licenze multiterritoriali sul loro repertorio musicale per l'uso online non impedisca al primo organismo di gestione collettiva di continuare a concedere licenze limitatamente al territorio dello Stato membro in cui è stabilito, per il proprio repertorio e per qualsiasi altro repertorio possa essere autorizzato a rappresentare in tale territorio.
- (47) Gli obiettivi e l'efficacia delle norme sulla concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di gestione collettiva sarebbero seriamente a rischio se i titolari dei diritti non fossero in condizione di esercitare tali diritti in materia di licenze multiterritoriali qualora l'organismo di gestione collettiva cui hanno affidato la gestione dei loro diritti non concedesse o offrisse licenze multiterritoriali e non intendesse inoltre conferire un mandato in tal senso a un altro organismo di gestione collettiva. Per questo motivo sarebbe importante che in tali circostanze i titolari dei diritti avessero la facoltà di esercitare il loro diritto di concedere licenze multiterritoriali richieste da fornitori di servizi online direttamente o tramite uno o più terzi, revocando i loro diritti all'organismo di gestione collettiva originario nella misura necessaria alla concessione di licenze multiterritoriali per l'uso online, e di lasciare gli stessi diritti all'organismo originario per la concessione di licenze monoterritoriali.
- (48) Gli organismi di diffusione radiotelevisiva di norma operano in base a una licenza concessa da un organismo di gestione collettiva per le loro trasmissioni radiofoniche e televisive in cui si usano opere musicali. Tale licenza è spesso limitata alle attività di diffusione radiotelevisiva. Per fare in modo che tale diffusione televisiva o radiofonica sia disponibile anche online sarebbe necessaria una licenza per i diritti su opere musicali online. Al fine di agevolare la concessione di licenze per i diritti su opere musicali online ai fini di trasmissioni radiotelevisive online, in diretta e in differita, è necessario prevedere una deroga alle norme che si applicano alla concessione multiterritoriale di una licenza per i diritti su opere musicali online. È opportuno che tale deroga si limiti a quanto necessario per consentire l'accesso online a programmi televisivi o radiofonici e a materiale che presenta una relazione chiaramente subordinata alla trasmissione originale, ad esempio in quanto integra, anticipa o ripete la visione o l'ascolto di tale programma televisivo o radiofonico. Occorre che tale deroga non dia adito né a distorsioni della concorrenza con altri servizi che danno ai consumatori la possibilità di accedere online a singole opere musicali o audiovisive, né a pratiche restrittive, come la ripartizione dei mercati o dei clienti, in violazione degli articoli 101 e 102 TFUE.
- (49) È necessario assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva. Occorre che gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione dei loro membri procedure specifiche per il trattamento dei reclami. È opportuno che tali procedure siano rese disponibili anche ad altri titolari dei diritti rappresentati direttamente dall'organismo di gestione collettiva nonché ad altri organismi di gestione collettiva per conto dei quali esso gestisce i diritti in virtù di un accordo di rappresentanza. Occorre inoltre che gli Stati membri abbiano la facoltà di provvedere affinché eventuali controversie tra gli organismi di gestione collettiva, i loro membri, i titolari dei diritti e gli utilizzatori in merito all'applicazione della presente direttiva possano essere soggette a una procedura alternativa di risoluzione delle controversie rapida, indipendente e imparziale. In particolare, l'efficacia delle norme in materia di licenze multiterritoriali per i diritti su opere



musicali online potrebbe risultare compromessa se le controversie tra organismi di gestione collettiva e altre parti non fossero risolte in modo rapido ed efficiente. Di conseguenza, è opportuno prevedere, fatto salvo il diritto di adire un tribunale, la possibilità di ricorrere a una procedura facilmente accessibile, efficiente ed imparziale per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, come la mediazione o l'arbitrato, per comporre le controversie tra organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali, da un lato, e fornitori di servizi musicali online, titolari dei diritti o altri organismi di gestione collettiva, dall'altro. La presente direttiva non impone modalità specifiche per l'organizzazione di tale risoluzione alternativa delle controversie e non stabilisce quale organo se ne debba occupare purché siano garantite l'indipendenza, l'imparzialità e l'efficienza dello stesso. Infine, è altresì opportuno esigere che gli Stati membri dispongano di procedure di risoluzione delle controversie indipendenti, imparziali ed efficaci, per mezzo di organi aventi competenze nell'ambito del diritto di proprietà intellettuale o per il tramite delle autorità giudiziarie, che consentano di risolvere eventuali controversie di natura commerciale tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori in merito alle condizioni di concessione delle licenze esistenti o proposte o a un'inadempienza contrattuale.

- (50) Gli Stati membri dovrebbero inoltre istituire procedure appropriate tramite le quali sarà possibile monitorare il rispetto della presente direttiva da parte degli organismi di gestione collettiva. Sebbene non sia opportuno che la presente direttiva limiti la possibilità di scelta degli Stati membri per quanto concerne le autorità competenti e la natura ex ante o ex post del controllo degli organismi di gestione collettiva, occorre garantire che dette autorità siano in grado di affrontare eventuali problemi legati all'applicazione della presente direttiva in modo efficace e tempestivo. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a istituire nuove autorità competenti. Inoltre, i membri di un organismo di gestione collettiva, i titolari dei diritti, gli utilizzatori, gli organismi di gestione collettiva e altre parti interessate dovrebbero avere la possibilità di segnalare a un'autorità competente le attività o le circostanze che, a loro avviso, costituiscono una violazione della legge da parte degli organismi di gestione collettiva e, laddove applicabile, degli utilizzatori. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni o misure in caso di inosservanza delle disposizioni del diritto nazionale che attuano la presente direttiva. La presente direttiva non prevede tipi specifici di sanzioni o misure, purché esse siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni o misure possono includere ordini di revoca dell'incarico ad amministratori che hanno agito con negligenza, ispezioni presso i locali di un organismo di gestione collettiva o, nel caso in cui un organismo svolga le proprie funzioni sulla base di un'autorizzazione, la revoca di tale autorizzazione. La presente direttiva dovrebbe restare neutrale in merito ai regimi di autorizzazione preventiva e sorveglianza negli Stati membri, anche per quanto concerne

il requisito di rappresentatività dell'organismo di gestione collettiva, purché tali regimi siano compatibili con la legislazione dell'Unione e non costituiscano un ostacolo alla piena applicazione della presente direttiva.

- (51) Al fine di garantire che siano soddisfatti gli obblighi in materia di concessione di licenze multiterritoriali, occorre stabilire disposizioni specifiche per il controllo della loro attuazione. È opportuno che le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione collaborino a tal fine. Gli Stati membri dovrebbero prestarsi assistenza reciproca assicurando lo scambio di informazioni tra le proprie autorità competenti, al fine di agevolare il monitoraggio degli organismi di gestione collettiva.
- (52) È importante che gli organismi di gestione collettiva rispettino il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali di qualsiasi titolare dei diritti, membro, utilizzatore o altra persona i cui dati personali essi trattano. La direttiva 95/46/CE disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel contesto di tale direttiva e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle pubbliche autorità indipendenti designate dagli Stati membri. Occorre che i titolari dei diritti ricevano informazioni adeguate circa il trattamento dei loro dati, i destinatari di tali dati, i tempi di conservazione di tali dati in qualsiasi banca dati e il modo in cui i titolari dei diritti possono esercitare il diritto di accesso, correzione o cancellazione dei dati personali che li riguardano, conformemente alla direttiva 95/46/CE. In particolare, occorre che gli identificatori univoci che consentono l'identificazione indiretta di una persona siano considerati come dati personali ai sensi di tale direttiva.
- (53) È opportuno che le disposizioni relative alle misure di esecuzione non pregiudichino le competenze delle autorità pubbliche nazionali indipendenti stabilite dagli Stati membri a norma della direttiva 95/46/CE per controllare il rispetto delle disposizioni di attuazione di tale direttiva.
- (54) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»). Occorre che le disposizioni della direttiva in materia di risoluzione delle controversie non impediscano alle parti di esercitare il loro diritto di adire un tribunale sancito dalla Carta.



- (55) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare migliorare la capacità dei membri degli organismi di gestione collettiva di esercitare un controllo sulle attività degli stessi organismi, garantire una sufficiente trasparenza da parte degli organismi di gestione collettiva e migliorare la concessione delle licenze multiterritoriali dei diritti d'autore opere musicali per l'uso online, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle loro dimensioni e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (56) Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'applicazione del diritto in materia di concorrenza e di ogni altra normativa pertinente in altri ambiti, tra l'altro in relazione alla confidenzialità, ai segreti commerciali, alla tutela della vita privata, all'accesso ai documenti, al diritto contrattuale e al diritto internazionale privato sui conflitti tra leggi e la competenza dei giudici, e alla libertà di associazione di lavoratori e datori di lavoro e ai loro diritti sindacali.
- (57) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi<sup>(1)</sup>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di attuazione con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di attuazione. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (58) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup> e ha espresso un parere il 9 ottobre 2012,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

**Oggetto**

La presente direttiva stabilisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva. Essa stabilisce inoltre i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore per l'uso online di opere musicali.

<sup>(1)</sup> GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Articolo 2

**Ambito di applicazione**

1. I titoli I, II, IV e V, ad eccezione dell'articolo 34, paragrafo 2, e dell'articolo 38, si applicano a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti nell'Unione.
2. Il titolo III, l'articolo 34, paragrafo 2, e l'articolo 38 si applicano agli organismi di gestione collettiva stabiliti nell'Unione che gestiscono diritti d'autore su opere musicali per l'uso online su base multiterritoriale.
3. Le disposizioni pertinenti della presente direttiva si applicano alle entità direttamente o indirettamente detenute o controllate, integralmente o in parte, da un organismo di gestione collettiva purché tali entità svolgano un'attività, che, se condotta da un organismo di gestione collettiva, sarebbe soggetta alle disposizioni della presente direttiva.
4. L'articolo 16, paragrafo 1, gli articoli 18 e 20, l'articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f) e g), e gli articoli 36 e 42 si applicano a tutte le entità di gestione indipendenti stabilite nell'Unione.

Articolo 3

**Definizioni**

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «organismo di gestione collettiva»: un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d'autore o i diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari come finalità unica o principale e che soddisfa uno o entrambi i seguenti criteri:
  - i) è detenuto o controllato dai propri membri;
  - ii) è organizzato senza fini di lucro;
- b) «entità di gestione indipendente»: un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d'autore o i diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari, come finalità unica o principale, il quale:
  - i) non è né detenuto né controllato, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti; e
  - ii) è organizzato con fini di lucro;
- c) «titolare dei diritti»: qualsiasi persona o entità, diversa da un organismo di gestione collettiva, che detiene diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore o a cui, in base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti o alla legge, spetta una parte dei proventi;



- d) «membro»: un titolare dei diritti o un'entità che rappresenta i titolari dei diritti, compresi altri organismi di gestione collettiva e associazioni di titolari di diritti, e che soddisfa i requisiti di adesione dell'organismo di gestione collettiva ed è stato ammesso da questo;
- e) «statuto»: lo statuto, il regolamento o l'atto costitutivo di un organismo di gestione collettiva;
- f) «assemblea generale dei membri»: l'organo dell'organismo di gestione collettiva in cui i membri partecipano ed esercitano il proprio diritto di voto, a prescindere dalla forma giuridica dell'organismo;
- g) «amministratore»:
- i) qualora il diritto nazionale o lo statuto dell'organismo di gestione collettiva preveda una struttura monistica, qualsiasi membro del consiglio di amministrazione;
- ii) qualora il diritto nazionale o lo statuto dell'organismo di gestione collettiva preveda una struttura dualistica, qualsiasi membro del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza;
- h) «proventi dei diritti»: le entrate riscosse da un organismo di gestione collettiva per conto dei suoi titolari dei diritti, in virtù sia di un diritto esclusivo, sia di un diritto al compenso, sia di un diritto all'indennizzo;
- i) «spese di gestione»: l'importo addebitato, detratto o compensato da un organismo di gestione collettiva sui proventi dei diritti o sulle entrate derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti al fine di coprire i costi di gestione dei diritti d'autore o dei diritti connessi ai diritti d'autore;
- j) «accordo di rappresentanza»: qualsiasi accordo tra organismi di gestione collettiva in cui un organismo di gestione collettiva conferisce a un altro il mandato di gestire i diritti che esso rappresenta, incluso un accordo concluso a norma degli articoli 29 e 30;
- k) «utilizzatore»: qualsiasi persona o entità le cui azioni sono subordinate all'autorizzazione dei titolari dei diritti, al compenso dei titolari dei diritti o al pagamento di un indennizzo ai titolari dei diritti e che non agisce in qualità di consumatore;
- l) «repertorio»: le opere in relazione alle quali un organismo di gestione collettiva gestisce i diritti;
- m) «licenza multiterritoriale»: una licenza che copre il territorio di più di uno Stato membro;

- n) «diritti su opere musicali online»: uno qualsiasi dei diritti di un autore su un'opera musicale concessi a norma degli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE che sono necessari per la fornitura di un servizio online.

## TITOLO II

## ORGANISMI DI GESTIONE COLLETTIVA

## CAPO I

**Rappresentanza dei titolari dei diritti e adesione agli organismi di gestione collettiva e loro organizzazione**

## Articolo 4

**Principi generali**

Gli Stati membri fanno sì che gli organismi di gestione collettiva agiscano nell'interesse dei titolari dei diritti di cui rappresentano i diritti e non impongano loro nessun obbligo che non sia oggettivamente necessario per la protezione dei loro diritti e interessi o per la gestione efficace dei loro diritti.

## Articolo 5


**Diritti dei titolari dei diritti**

1. Gli Stati membri garantiscono che i titolari dei diritti abbiano i diritti di cui ai paragrafi da 2 a 8 e che tali diritti siano indicati nello statuto o nelle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva.

2. I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti. A meno che non abbia ragioni oggettivamente giustificate per rifiutare la gestione, l'organismo di gestione collettiva è obbligato a gestire tali diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti, purché la gestione degli stessi rientri nel suo ambito di attività.

3. I titolari dei diritti hanno il diritto di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta.

4. I titolari dei diritti hanno il diritto di ritirare l'autorizzazione di gestire diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti da loro concessa a un organismo di gestione collettiva o di revocare a un organismo di gestione collettiva diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, conformemente al paragrafo 2, per i territori di loro scelta, con un ragionevole preavviso non superiore a sei mesi. L'organismo di gestione collettiva può decidere che tale ritiro o revoca produca effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario.



5. In caso di somme dovute a un titolare dei diritti per atti di sfruttamento che si sono verificati prima del ritiro dell'autorizzazione o della revoca dei diritti, o in base a una licenza concessa prima dell'eventuale ritiro o revoca, il titolare conserva i diritti di cui agli articoli 12, 13, 18, 20, 28 e 33.

6. Un organismo di gestione collettiva non restringe l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 4 e 5 esigendo, quale condizione per l'esercizio di tali diritti, che la gestione dei diritti o delle categorie di diritti o del tipo di opere e altri materiali protetti oggetto del ritiro o della revoca sia affidata ad altri organismi di gestione collettiva.

7. Qualora un titolare dei diritti autorizzi un organismo di gestione collettiva a gestire i suoi diritti, egli dà il suo consenso specifico per ogni diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti che l'organismo di gestione collettiva è autorizzato a gestire. Qualsiasi consenso di questo tipo è espresso in forma scritta.

8. L'organismo di gestione collettiva informa i titolari dei diritti dei loro diritti a norma dei paragrafi da 1 a 7, nonché di qualsiasi condizione applicabile al diritto di cui al paragrafo 3, prima di ottenere il consenso per gestire qualsiasi diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti.

Un organismo di gestione collettiva informa i titolari dei diritti che lo hanno già autorizzato a gestire i loro diritti a norma dei paragrafi da 1 a 7, nonché delle condizioni applicabili al diritto di cui al paragrafo 3, entro il 10 ottobre 2016.

#### Articolo 6

##### **Norme di adesione agli organismi di gestione collettiva**

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di gestione collettiva si attengano alle norme stabilite ai paragrafi da 2 a 5.

2. Un organismo di gestione collettiva accetta come membri i titolari dei diritti e le entità che rappresentano i titolari dei diritti, compresi altri organismi di gestione collettiva e associazioni di titolari dei diritti, che soddisfano i requisiti di adesione, i quali si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Tali requisiti di adesione sono stabiliti nello statuto o nelle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva e sono pubblicamente accessibili. Qualora un organismo di gestione collettiva respinga la richiesta di adesione, esso fornisce al titolare dei diritti una spiegazione chiara dei motivi della sua decisione.

3. Lo statuto di un organismo di gestione collettiva prevede adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo. La rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale è equa ed equilibrata.

4. Un organismo di gestione collettiva consente ai suoi membri di comunicare con esso per via elettronica, anche ai fini dell'esercizio dei diritti che spettano loro in quanto membri.

5. Un organismo di gestione collettiva tiene un registro dei propri membri e lo aggiorna regolarmente.

#### Articolo 7

##### **Diritti dei titolari dei diritti che non sono membri dell'organismo di gestione collettiva**

1. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi di gestione collettiva rispettino le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 20, all'articolo 29, paragrafo 2, e all'articolo 33 per quanto concerne i titolari dei diritti che hanno con essi un rapporto giuridico diretto, in forza della legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, ma che non sono loro membri.

2. Gli Stati membri possono applicare altre disposizioni della presente direttiva ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 8

##### **Assemblea generale dei membri dell'organismo di gestione collettiva**

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'assemblea generale dei membri sia organizzata in conformità con le norme di cui ai paragrafi da 2 a 10.

2. L'assemblea generale dei membri è convocata almeno una volta l'anno.

3. L'assemblea generale dei membri decide circa eventuali modifiche allo statuto e circa le condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva, se tali condizioni non sono disciplinate nello statuto.

4. L'assemblea generale dei membri decide in merito alla nomina e alla revoca dell'incarico degli amministratori, esamina la loro performance generale e approva il loro compenso nonché altri benefit come le prestazioni monetarie e non monetarie, le prestazioni e i diritti previdenziali, nonché il diritto ad altri compensi e alla liquidazione.



In un organismo di gestione collettiva a struttura dualistica, l'assemblea generale dei membri non decide in merito alla nomina o alla revoca dell'incarico dei membri del consiglio di amministrazione e non approva il relativo compenso e altri benefit laddove il potere di adottare tali decisioni sia delegato al consiglio di sorveglianza.

5. Conformemente alle disposizioni di cui al titolo II, capo 2, l'assemblea generale dei membri decide almeno in merito a quanto segue:

- a) la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;
- b) la politica generale sull'uso di importi non distribuibili;
- c) la politica generale di investimento per quanto riguarda i proventi dei diritti e le eventuali entrate derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti;
- d) la politica generale in materia di detrazioni dai proventi dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti;
- e) l'uso degli importi non distribuibili;
- f) la politica di gestione dei rischi;
- g) l'approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili;
- h) l'approvazione di fusioni e alleanze, la costituzione di controllate, e l'acquisizione di altre entità o di partecipazioni o diritti in altre entità;
- i) l'approvazione dell'assunzione e della concessione di prestiti o della fornitura di garanzie per prestiti.

6. L'assemblea generale dei membri può delegare all'organo che svolge la funzione di sorveglianza i poteri di cui al paragrafo 5, lettere f), g), h) e i) per mezzo di una risoluzione o sulla base di una disposizione dello statuto.

7. Ai fini del paragrafo 5, lettere da a) a d), gli Stati membri possono richiedere che l'assemblea generale dei membri definisca condizioni più dettagliate per l'utilizzo dei proventi dei diritti e delle entrate derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti.

8. L'assemblea generale dei membri esercita una funzione di controllo sulle attività dell'organismo di gestione collettiva, deliberando almeno sulla nomina e sulla revoca del mandato del revisore dei conti e approvando la relazione di trasparenza annuale di cui all'articolo 22.

Gli Stati membri possono autorizzare modalità o sistemi alternativi per la nomina e la revoca del mandato del revisore dei

conti, purché tali modalità o sistemi siano finalizzati a garantire l'indipendenza del revisore dei conti dalle persone che gestiscono l'attività dell'organismo di gestione collettiva.

9. Tutti i membri dell'organismo di gestione collettiva hanno il diritto di partecipare e di esercitare il diritto di voto in seno all'assemblea generale dei membri. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare restrizioni al diritto dei membri dell'organismo di gestione collettiva di partecipare e di esercitare i diritti di voto in seno all'assemblea generale dei membri, sulla base di uno dei seguenti criteri o di entrambi:

- a) durata dell'adesione;
- b) importi che un membro ha ricevuto o che gli competono;

purché tali criteri siano stabiliti e applicati in modo equo e proporzionato.

I criteri stabiliti al primo comma, lettere a) e b), sono inseriti nello statuto o nelle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva e sono pubblicamente accessibili in conformità con le disposizioni degli articoli 19 e 21.

10. Ciascun membro di un organismo di gestione collettiva ha il diritto di designare qualsiasi persona o entità come rappresentante autorizzato a partecipare e votare a suo nome in seno all'assemblea generale dei membri, purché tale designazione non comporti un conflitto di interessi che potrebbe ad esempio insorgere qualora il membro che effettua la designazione e il rappresentante autorizzato appartengano a categorie diverse di titolari dei diritti all'interno dell'organismo di gestione collettiva.

Gli Stati membri possono tuttavia stabilire restrizioni in merito alla designazione dei rappresentanti autorizzati e all'esercizio dei diritti di voto dei membri che rappresentano, purché tali restrizioni non pregiudichino l'adeguata ed effettiva partecipazione dei membri al processo decisionale dell'organismo di gestione collettiva.

La delega è valida per un'unica assemblea generale dei membri. All'interno dell'assemblea generale dei membri il rappresentante autorizzato gode degli stessi diritti che spetterebbero al membro che esso rappresenta. Il rappresentante autorizzato esprime il voto conformemente alle istruzioni di voto impartite dal membro che esso rappresenta.

11. Gli Stati membri possono decidere che i poteri dell'assemblea generale dei membri possono essere esercitati da un'assemblea di delegati eletti almeno ogni quattro anni dai membri dell'organismo di gestione collettiva, a condizione che:



- a) sia garantita un'effettiva e adeguata partecipazione dei membri al processo decisionale dell'organismo di gestione collettiva; e
- b) la rappresentanza delle diverse categorie di membri in seno all'assemblea dei delegati sia equa ed equilibrata.

Le norme di cui ai paragrafi da 2 a 10 si applicano *mutatis mutandis* all'assemblea dei delegati.

12. Gli Stati membri possono decidere che, qualora l'organismo di gestione collettiva, in ragione della sua forma giuridica, non disponga di un'assemblea generale dei membri, i poteri di tale assemblea generale siano esercitati dall'organo che svolge la funzione di sorveglianza. Le norme di cui ai paragrafi da 2 a 5, 7 e 8 si applicano *mutatis mutandis* a detto organo che svolge la funzione di sorveglianza.

13. Gli Stati membri possono decidere che, qualora tra i membri di un organismo di gestione collettiva figurino entità che rappresentano i titolari dei diritti, i poteri dell'assemblea generale dei membri debbano essere esercitati integralmente o in parte da un'assemblea generale di detti titolari dei diritti. Le norme di cui ai paragrafi da 2 a 10 si applicano *mutatis mutandis* all'assemblea dei titolari dei diritti.

#### Articolo 9

##### Funzione di sorveglianza

1. Gli Stati membri assicurano che ogni organismo di gestione collettiva disponga di una funzione di sorveglianza che si occupi di monitorare in modo continuo le attività e l'esercizio delle funzioni delle persone che gestiscono le attività dell'organismo.
2. Nell'organismo che svolge la funzione di sorveglianza vi è una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie di membri dell'organismo di gestione collettiva.
3. Ogni persona che svolge la funzione di sorveglianza deve presentare annualmente una dichiarazione individuale sui conflitti di interesse contenente le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, all'assemblea generale dei membri.
4. L'organismo che esercita la funzione di sorveglianza si riunisce regolarmente e ha almeno i seguenti poteri:
  - a) esercitare i poteri che gli sono delegati dall'assemblea generale dei membri, anche ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 4 e 6;
  - b) monitorare le attività e l'esercizio delle funzioni delle persone di cui all'articolo 10, tra cui l'attuazione delle decisioni dell'assemblea generale dei membri e, in particolare, le politiche generali di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettere da a) a d).

5. L'organismo che svolge la funzione di sorveglianza riferisce in merito all'esercizio dei suoi poteri all'assemblea generale dei membri almeno una volta l'anno.

#### Articolo 10

##### Obblighi delle persone che gestiscono l'attività dell'organismo di gestione collettiva

1. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun organismo di gestione collettiva prenda le misure necessarie affinché le persone che gestiscono le sue attività lo facciano in maniera sana, prudente e appropriata, applicando solide procedure amministrative e contabili nonché meccanismi di controllo interno.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse effettivi o potenziali in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l'organismo rappresenta.

Le procedure di cui al primo comma prevedono altresì che ciascuna delle persone in oggetto di cui al paragrafo 1 trasmetta annualmente una dichiarazione individuale all'assemblea generale dei membri, che contenga le seguenti informazioni:

- a) eventuali interessi detenuti nell'organismo di gestione collettiva;
- b) eventuali compensi ricevuti nell'esercizio precedente dall'organismo di gestione collettiva, incluso sotto forma di regimi pensionistici, le prestazioni in natura e altri tipi di benefici;
- c) eventuali importi ricevuti nell'esercizio precedente dall'organismo di gestione collettiva in qualità di titolare dei diritti;
- d) una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell'organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso l'organismo di gestione collettiva e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

#### CAPO 2

##### Gestione dei proventi dei diritti

#### Articolo 11

##### Riscossione e uso dei proventi dei diritti

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di gestione collettiva si attengano alle norme stabilite ai paragrafi da 2 a 5.



2. Gli organismi di gestione collettiva riscuotono e gestiscono i proventi dei diritti in maniera diligente.

3. Gli organismi di gestione collettiva tengono separati dal punto di vista contabile:

a) i proventi dei diritti e le entrate derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti; e

b) le eventuali attività proprie ed i proventi derivanti da tali attività, dalle spese di gestione o da altre attività.

4. Gli organismi di gestione collettiva non sono autorizzati a usare i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall'investimento di tali proventi per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, salvo qualora sia consentito detrarre o compensare le proprie spese di gestione in conformità con una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera d), o utilizzare i proventi dei diritti o altre entrate derivanti dall'investimento di tali proventi in conformità con una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5.

5. Nei casi in cui gli organismi di gestione collettiva investono i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall'investimento di tali proventi, essi agiscono nel migliore interesse dei titolari dei diritti di cui rappresentano i diritti, in conformità con la politica generale di investimento e gestione dei rischi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettere c) e f) e tenendo conto delle seguenti norme:

a) in presenza di un potenziale conflitto di interessi, l'organismo di gestione collettiva garantisce che l'investimento sia effettuato nell'esclusivo interesse di tali titolari;

b) le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme;

c) le attività sono adeguatamente diversificate, in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.

#### Articolo 12

##### Detrazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché, se un titolare dei diritti autorizza un organismo di gestione collettiva a gestire i suoi diritti, l'organismo di gestione collettiva fornisca al titolare dei diritti informazioni sulle spese di gestione e sulle altre detrazioni dai proventi dei diritti e da eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi dei diritti, prima di ottenere il suo consenso per gestire i suoi diritti.

2. Le detrazioni devono essere ragionevoli, in rapporto alle prestazioni fornite dall'organismo di gestione collettiva ai titolari dei diritti, compresi, se del caso, i servizi di cui al paragrafo 4, ed essere stabilite secondo criteri oggettivi.

3. Le spese di gestione non devono superare i costi giustificati e documentati sostenuti dall'organismo di gestione collettiva per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

Gli Stati membri garantiscono che gli obblighi applicabili all'uso e alla trasparenza dell'uso degli importi detratti o compensati per le spese di gestione si applichino a qualsiasi altra detrazione effettuata al fine di coprire i costi di gestione dei diritti d'autore e diritti connessi.

4. Nel caso in cui gli organismi di gestione collettiva offrano servizi sociali, culturali o educativi finanziati mediante detrazioni dai proventi dei diritti o da eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi dei diritti, tali servizi siano prestati sulla base di criteri equi, soprattutto in relazione all'accesso e alla portata di tali servizi.

#### Articolo 13

##### Distribuzione di importi dovuti ai titolari dei diritti

1. Fatti salvi l'articolo 15, paragrafo 3, e l'articolo 28, gli Stati membri assicurano che ciascun organismo di gestione collettiva distribuisca regolarmente e con la necessaria diligenza e precisione gli importi dovuti ai titolari dei diritti in linea con la politica generale in materia di distribuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettera a).

Gli Stati membri garantiscono altresì che gli organismi di gestione collettiva o i loro membri che sono entità che rappresentano titolari dei diritti procedano alla distribuzione e ai pagamenti di tali importi ai titolari dei diritti quanto prima e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, a meno che ragioni oggettive correlate, in particolare, agli obblighi di comunicazione da parte degli utenti, all'identificazione dei diritti, dei titolari dei diritti o al collegamento di informazioni sulle opere e altri materiali protetti con i corrispondenti titolari dei diritti impediscano agli organismi di gestione collettiva o, se del caso, ai loro membri, di rispettare tale termine.

2. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere distribuiti entro il termine stabilito al paragrafo 1, perché i titolari in questione non possono essere identificati o localizzati e non si applica la deroga a detto termine, tali importi sono tenuti separati nei conti degli organismi di gestione collettiva.

3. Gli organismi di gestione collettiva adottano tutte le misure necessarie, in linea con il paragrafo 1, per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati:

a) ai titolari dei diritti che rappresentano o alle entità che rappresentano titolari dei diritti, qualora tali entità siano membri di un organismo di gestione collettiva; e



- b) a tutti gli organismi di gestione collettiva con cui hanno concluso accordi di rappresentanza.

Le informazioni di cui al primo comma includono, qualora disponibili:

- a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;
- b) il nome del titolare dei diritti;
- c) il nome dell'editore o produttore pertinente; e
- d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.

L'organismo di gestione collettiva verifica altresì i registri di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e altri registri facilmente reperibili. Se le misure di cui sopra non producono i risultati attesi, gli organismi di gestione collettiva mettono tali informazioni a disposizione del pubblico al più tardi un anno dopo la scadenza del periodo di tre mesi.

4. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere distribuiti, dopo tre anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, e a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti come indicato al paragrafo 3, tali importi sono considerati non distribuibili.

5. L'assemblea generale dei membri degli organismi di gestione collettiva decide in merito all'utilizzo degli importi non distribuibili a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera b), fatto salvo il diritto dei titolari dei diritti di reclamare tali importi presso gli organismi di gestione collettiva in conformità delle legislazioni degli Stati membri sullo statuto dei diritti di limitazione.

6. Gli Stati membri possono limitare o determinare gli usi consentiti degli importi non distribuibili tra l'altro garantendo che detti importi siano utilizzati in modo separato e indipendente al fine di finanziare attività sociali, culturali ed educative a beneficio dei titolari dei diritti.

#### CAPO 3

### **Gestione dei diritti per conto di altri organismi di gestione collettiva**

#### Articolo 14

#### **Diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza**

Gli Stati membri assicurano che un organismo di gestione collettiva non faccia nessuna discriminazione nei confronti di alcun

titolare dei diritti di cui gestisce i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti.

#### Articolo 15

### **Detrazioni e pagamenti nel quadro degli accordi di rappresentanza**

1. Gli Stati membri garantiscono che un organismo di gestione collettiva, fatte salve le spese di gestione, non proceda a detrazioni dai proventi dei diritti che gestisce in base a un accordo di rappresentanza o da eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi di quei diritti, a meno che un altro organismo di gestione collettiva che è parte dell'accordo di rappresentanza non acconsenta espressamente a tali detrazioni.

2. Gli organismi di gestione collettiva distribuiscono e pagano regolarmente, diligentemente e accuratamente gli importi dovuti ad altri organismi di gestione collettiva.

3. L'organismo di gestione collettiva procede alla distribuzione e ai pagamenti all'altro organismo di gestione collettiva quanto prima e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, a meno che ragioni oggettive correlate in particolare agli obblighi di dichiarazione da parte degli utenti, all'identificazione dei diritti, dei titolari dei diritti o al collegamento di informazioni sulle opere e altri materiali protetti con i titolari dei diritti non gli impediscano di rispettare tale termine.

L'altro organismo di gestione collettiva o, se ha membri che sono entità che rappresentano titolari dei diritti, tali membri procedono alla distribuzione e ai pagamenti degli importi dovuti ai titolari dei diritti quanto prima e non oltre 6 mesi a decorrere dal ricevimento di tali importi, a meno che ragioni oggettive correlate in particolare agli obblighi di comunicazione da parte degli utenti, all'identificazione dei diritti, dei titolari dei diritti o al collegamento di informazioni sulle opere e altri materiali protetti con i corrispondenti titolari dei diritti impediscano all'organismo di gestione collettiva o, se del caso, ai suoi membri, di rispettare tale termine.


#### CAPO 4

### **Relazioni con gli utilizzatori**

#### Articolo 16

#### **Concessione delle licenze**

1. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori conducano in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti. Gli organismi di gestione collettiva si scambiano tutte le informazioni necessarie.



2. Le condizioni di concessione delle licenze sono basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze su diritti non sono tenuti a basarsi, per altri tipi di servizi online, sulle condizioni di concessione concordate con un utilizzatore quando quest'ultimo fornisce un nuovo tipo di servizio online proposto al pubblico dell'Unione da meno di tre anni.

I titolari dei diritti ricevono una remunerazione adeguata per l'uso dei diritti. Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso sono ragionevoli in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e tengono conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva. Gli organismi di gestione collettiva informano gli utenti interessati in merito ai criteri utilizzati per stabilire tali tariffe.

3. Gli organismi di gestione collettiva rispondono senza indebito ritardo alle richieste degli utenti specificando, fra l'altro, le informazioni necessarie all'organismo di gestione collettiva per offrire una licenza.

Una volta ricevute tutte le informazioni pertinenti, l'organismo di gestione collettiva, senza indebito ritardo, offre una licenza o fornisce all'utente una dichiarazione motivata in cui spiega i motivi per cui non intende sottoporre a licenza un determinato servizio.

4. Un organismo di gestione collettiva consente agli utilizzatori di comunicare per via elettronica, compreso, se opportuno, a fini di informazione sull'uso della licenza.

#### Articolo 17

##### **Oblighi degli utilizzatori**

Gli Stati membri adottano disposizioni volte a garantire che gli utilizzatori facciano pervenire, entro un termine concordato o prestabilito e in un formato concordato o prestabilito, all'organismo di gestione collettiva le informazioni pertinenti a loro disposizione sull'utilizzo dei diritti rappresentati dall'organismo stesso che sono necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti. Nel decidere in merito al formato per la fornitura di tali informazioni, gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori tengono conto, per quanto possibile, degli standard adottati su base volontaria nel settore.

#### CAPO 5

##### **Trasparenza e comunicazioni**

#### Articolo 18

##### **Informazioni ai titolari dei diritti sulla gestione dei loro diritti**

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, l'articolo 19 e l'articolo 28, paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che un

organismo di gestione collettiva metta a disposizione non meno di una volta l'anno, a ciascun titolare dei diritti cui abbia attribuito proventi o effettuato pagamenti nel periodo di riferimento delle informazioni, almeno le seguenti informazioni:


- a) le informazioni di contatto che il titolare ha autorizzato l'organismo di gestione collettiva ad utilizzare, per identificare e localizzare il titolare dei diritti;
- b) i proventi dei diritti attribuiti al titolare dei diritti;
- c) gli importi pagati dall'organismo di gestione collettiva al titolare dei diritti per ciascuna categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;
- d) il periodo nel quale ha avuto luogo l'utilizzo per il quale sono stati attribuiti e pagati gli importi al titolare del diritto, a meno che, per motivi obiettivi legati alla comunicazione da parte degli utilizzatori, non sia stato possibile per l'organismo di gestione collettiva fornire questa informazione;
- e) le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione;
- f) le detrazioni applicate a titolo diverso dalle spese di gestione, incluse le detrazioni eventualmente previste dalla legislazione nazionale per la prestazione di servizi sociali, culturali o educativi;
- g) i proventi di diritti attribuiti e non ancora pagati al titolare dei diritti per qualsiasi periodo.

2. Se un organismo di gestione collettiva attribuisce proventi di diritti ed ha come membri entità incaricate della distribuzione dei proventi di diritti ai titolari di diritti, l'organismo di gestione collettiva fornisce le informazioni elencate al paragrafo 1 a tali entità a condizione che queste ultime non siano in possesso di tali informazioni. Gli Stati membri garantiscono che le entità mettano a disposizione almeno le informazioni di cui al paragrafo 1, almeno una volta l'anno, di ciascun titolare dei diritti a cui attribuiscono proventi dei diritti o per il quale eseguono pagamenti nel periodo cui si riferiscono le informazioni.

#### Articolo 19

##### **Informazioni sulla gestione di diritti fornite ad altri organismi di gestione collettiva nel quadro di accordi di rappresentanza**

Gli Stati membri assicurano che gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione almeno una volta l'anno e per via elettronica almeno le seguenti informazioni agli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza per il periodo cui si riferiscono le informazioni:



- a) i proventi dei diritti attribuiti, gli importi pagati dagli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo per i diritti che gestiscono nel quadro dell'accordo di rappresentanza, ed eventuali proventi dei diritti attribuiti non ancora pagati per qualsiasi periodo;
  - b) detrazioni applicate a titolo di spese di gestione;
  - c) le detrazioni applicate a titolo diverso dalle spese di gestione a norma dell'articolo 15;
  - d) le informazioni sulle licenze concesse o rifiutate in relazione alle opere e agli altri materiali protetti oggetto dell'accordo di rappresentanza;
  - e) le decisioni adottate dall'assemblea generale dei membri nella misura in cui tali decisioni sono pertinenti in relazione alla gestione dei diritti nel quadro dell'accordo di rappresentanza.
- c) i contratti standard per la concessione di licenze e le tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni;
  - d) l'elenco delle persone di cui all'articolo 10;
  - e) la propria politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;
  - f) la propria politica generale relativa alle spese di gestione;
  - g) la propria politica generale in materia di detrazioni, diversa rispetto a quella relativa alle spese di gestione, ai proventi dei diritti e a qualsiasi reddito derivante dalle spese di gestione, comprese quelle finalizzate alla prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi;
  - h) un elenco degli accordi di rappresentanza sottoscritti e i nomi degli organismi di gestione collettiva con cui tali accordi di rappresentanza sono stati conclusi;
  - i) la politica generale sull'utilizzo di importi non distribuibili;
  - j) le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili a norma degli articoli 33, 34 e 35.

#### Articolo 20

##### Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori

Fatto salvo l'articolo 25, gli Stati membri assicurano che, sulla base di una richiesta debitamente giustificata, gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione, per via elettronica e senza indebito ritardo, almeno le seguenti informazioni agli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o a qualsiasi titolare di diritti o utente:

- a) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza, e i territori coperti; o
- b) qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell'ambito di attività dell'organismo di gestione collettiva, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori coperti.

#### Articolo 21

##### Divulgazione delle informazioni

1. Gli Stati membri assicurano che un organismo di gestione collettiva renda pubbliche almeno le seguenti informazioni:

- a) il proprio statuto;
- b) le proprie condizioni di adesione e le condizioni di ritiro dell'autorizzazione a gestire i diritti, se non specificate nello statuto;

2. L'organismo di gestione collettiva pubblica e tiene aggiornate, sul suo sito Internet pubblico, le informazioni di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 22

##### Relazione di trasparenza annuale

1. Gli Stati membri assicurano che un organismo di gestione collettiva, a prescindere dalla forma giuridica prevista dal diritto nazionale, elabori e pubblichi una relazione di trasparenza annuale, comprensiva della relazione speciale di cui al paragrafo 3, per ciascun esercizio finanziario, entro otto mesi dalla fine di tale esercizio.


L'organismo di gestione collettiva pubblica sul suo sito Internet la relazione di trasparenza annuale, la quale rimane pubblicamente disponibile su tale sito per almeno cinque anni.

2. La relazione di trasparenza annuale contiene almeno le informazioni di cui all'allegato.

3. Una relazione speciale riguarda l'utilizzo degli importi detratti ai fini della prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi e comprende almeno le informazioni precisate al punto 3 dell'allegato.

4. I dati contabili inclusi nella relazione di trasparenza annuale sono controllati da una o più persone abilitate per legge alla revisione dei conti conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).



La relazione di revisione e gli eventuali rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione di trasparenza annuale.

Ai fini del presente paragrafo, i dati contabili comprendono i documenti di bilancio di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato e le informazioni finanziarie di cui al punto 1, lettere g) e h) e al punto 1 e al punto 2 dell'allegato.

### TITOLO III

#### CONCESSIONE DI LICENZE MULTITERRITORIALI PER I DIRITTI SU OPERE MUSICALI ONLINE DA PARTE DI ORGANISMI DI GESTIONE COLLETTIVA

##### Articolo 23

#### Licenze multiterritoriali nel mercato interno

1. Gli Stati membri assicurano che gli organismi di gestione collettiva operanti nel loro territorio soddisfino i requisiti del presente titolo quando concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online.

##### Articolo 24

#### Capacità di trattare licenze multiterritoriali

1. Gli Stati membri assicurano che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online abbiano capacità sufficienti per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari per la gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, per fatturare agli utilizzatori, per riscuotere i proventi dei diritti e per distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli organismi di gestione collettiva si conformano almeno alle seguenti condizioni:

- a) devono essere in grado di identificare con precisione le opere musicali, integralmente o in parte, che gli organismi di gestione collettiva sono autorizzati a rappresentare;
- b) devono essere in grado di identificare con precisione, integralmente o in parte, con riferimento a ciascun territorio pertinente, i diritti e i titolari dei diritti corrispondenti per ciascuna opera musicale, o parte di essa, che gli organismi di gestione collettiva sono autorizzati a rappresentare;
- c) devono utilizzare identificatori univoci al fine di identificare i titolari dei diritti e le opere musicali, tenendo conto, nel limite del possibile, degli standard e delle pratiche adottati su base facoltativa nel settore e sviluppati a livello internazionale o unionale;
- d) devono utilizzare strumenti adeguati al fine di identificare e risolvere tempestivamente ed efficacemente eventuali discrepanze rispetto ai dati in possesso di altri organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online.

##### Articolo 25

#### Trasparenza delle informazioni sui repertori multiterritoriali

1. Gli Stati membri si assicurano che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online offrano, per via elettronica, ai fornitori di servizi musicali online, ai titolari dei diritti di cui rappresentano i diritti e ad altri organismi di gestione collettiva, a seguito di una richiesta debitamente motivata, informazioni aggiornate che consentano di identificare il repertorio musicale online rappresentato. Ciò comprende:

- a) le opere musicali rappresentate;
- b) i diritti, rappresentati integralmente o in parte; e
- c) i territori interessati.

2. Gli organismi di gestione collettiva possono adottare misure ragionevoli, ove necessario, per garantire la correttezza e l'integrità dei dati, per controllarne il riutilizzo e per proteggere le informazioni commercialmente sensibili.

##### Articolo 26

#### Correttezza delle informazioni sui repertori multiterritoriali

1. Gli Stati membri si assicurano che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online dispongano di procedure che consentano ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e ai fornitori di servizi online di chiedere la correzione dei dati di cui all'elenco delle condizioni dell'articolo 24, paragrafo 2, o delle informazioni fornite a norma dell'articolo 25, laddove tali titolari dei diritti, organismi di gestione collettiva e fornitori di servizi online, sulla base di validi elementi di prova, ritengano che i dati o le informazioni non siano corretti rispetto ai loro diritti su opere musicali online. Nel caso in cui le richieste avanzate siano sufficientemente documentate, gli organismi di gestione collettiva fanno sì che i dati o le informazioni siano rettificati senza indugio.

2. Gli organismi di gestione collettiva forniscono ai titolari dei diritti le cui opere musicali sono incluse nel repertorio musicale gestito dai medesimi ed ai titolari dei diritti i quali hanno affidato loro la gestione dei propri diritti su opere musicali online a norma dell'articolo 31, i mezzi per trasmettere loro per via elettronica informazioni sulle loro opere musicali, sui loro diritti su tali opere e sui territori riguardo ai quali i titolari dei diritti autorizzano gli organismi. A tale riguardo, gli organismi di gestione collettiva e i titolari dei diritti tengono conto, nel limite del possibile, degli standard o delle prassi settoriali volontari relativi allo scambio di dati sviluppati a livello internazionale o unionale, per consentire ai titolari dei diritti di specificare l'opera musicale, integralmente o in parte, i diritti online, integralmente o in parte, e i territori riguardo ai quali concedono la propria autorizzazione all'organismo di gestione collettiva.



3. Se un organismo di gestione collettiva conferisce a un altro organismo di gestione collettiva un mandato per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online a norma delle disposizioni degli articoli 29 e 30, l'organismo di gestione collettiva applica altresì il paragrafo 2 del presente articolo in relazione ai titolari dei diritti le cui opere musicali sono incluse nel repertorio dell'organismo di gestione collettiva mandatario, a meno che gli organismi di gestione collettiva non si accordino diversamente.

#### Articolo 27

##### **Correttezza e puntualità nelle dichiarazioni sull'uso e nella fatturazione**

1. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi di gestione collettiva controllino l'utilizzo dei diritti su opere musicali online che rappresentano, integralmente o in parte, da parte di fornitori di servizi musicali online cui hanno concesso una licenza multiterritoriale per tali diritti.

2. Gli organismi di gestione collettiva offrono ai fornitori di servizi online la possibilità di dichiarare per via elettronica l'uso effettivo dei diritti su opere musicali online ed i fornitori di servizi online riferiscono con precisione in merito all'uso effettivo di tali opere. Per lo scambio elettronico di tali dati, gli organismi di gestione collettiva consentono l'utilizzo di almeno una modalità di dichiarazione che tenga conto di eventuali standard o prassi adottati su base volontaria nel settore e sviluppati a livello internazionale o unionale. Gli organismi di gestione collettiva possono rifiutare le dichiarazioni dei fornitori di servizi online in un formato proprietario se gli organismi accettano dichiarazioni trasmesse per mezzo di uno standard adottato nel settore per lo scambio elettronico dei dati.

3. Gli organismi di gestione collettiva trasmettono le fatture ai fornitori di servizi online per via elettronica. L'organismo di gestione collettiva offre l'uso di almeno un formato che tenga conto di standard o prassi adottati su base volontaria nel settore e sviluppati a livello internazionale o unionale. La fattura riporta le opere e i diritti oggetto, integralmente o in parte, della licenza in base ai dati di cui all'elenco di condizioni ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, e i rispettivi usi effettivi, nella misura in cui ciò è possibile sulla base delle informazioni fornite dal fornitore di servizi online e del formato utilizzato per fornirle. Il fornitore di servizi online non può rifiutare di accettare la fattura a causa del suo formato se l'organismo di gestione collettiva utilizza uno standard del settore.

4. Gli organismi di gestione collettiva trasmettono una fattura corretta ai fornitori di servizi online immediatamente dopo la comunicazione dell'utilizzo effettivo dei diritti sulla relativa opera musicale online, tranne nei casi in cui ciò non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi online.

5. Gli organismi di gestione collettiva dispongono di disposizioni adeguate per consentire ai fornitori di servizi online di contestare la correttezza della fatturazione, anche nel caso in cui lo stesso fornitore riceva fatture da uno o più organismi di gestione collettiva per i medesimi diritti sulla stessa opera musicale online.

#### Articolo 28

##### **Correttezza e puntualità nel pagamento dei titolari dei diritti**

1. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online distribuiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti in virtù di tali licenze in modo corretto e immediatamente dopo la dichiarazione dell'uso effettivo delle opere, tranne nei casi in cui ciò non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi online.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli organismi di gestione collettiva forniscono almeno le seguenti informazioni ai titolari dei diritti insieme ad ogni pagamento eseguito a norma del paragrafo 1:

- a) il periodo in cui si sono verificati gli usi per i quali sono dovuti gli importi ai titolari dei diritti e i territori in cui hanno avuto luogo tali usi;
- b) gli importi raccolti, le detrazioni effettuate e gli importi distribuiti dall'organismo di gestione collettiva per ciascun diritto su qualsiasi opera musicale online per i quali i titolari dei diritti hanno autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli, integralmente o in parte;
- c) gli importi riscossi per i titolari dei diritti, le detrazioni applicate e gli importi distribuiti dall'organismo di gestione collettiva in relazione a ciascun fornitore di servizi online.

3. Se un organismo di gestione collettiva conferisce a un altro organismo di gestione collettiva un mandato per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online a norma delle disposizioni degli articoli 29 e 30, l'organismo di gestione collettiva mandatario distribuisce gli importi di cui al paragrafo 1 accuratamente e senza indebito ritardo e fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 all'organismo di gestione collettiva mandante. L'organismo di gestione collettiva che conferisce mandato è responsabile per la successiva distribuzione di tali importi e la fornitura di tali informazioni ai titolari dei diritti, salvo se diversamente concordato dagli organismi di gestione collettiva.

#### Articolo 29

##### **Accordi tra organismi di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali**

1. Gli Stati membri garantiscono che eventuali accordi di rappresentanza tra diversi organismi di gestione collettiva in virtù dei quali un organismo di gestione collettiva incarica un altro organismo di gestione collettiva di concedere licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online del proprio repertorio musicale sono di natura non esclusiva. L'organismo di gestione collettiva mandatario gestisce tali diritti in base a condizioni non discriminatorie.



2. L'organismo di gestione collettiva mandante informa i propri membri delle principali condizioni dell'accordo, inclusi la durata e i costi dei servizi forniti dall'organismo di gestione collettiva mandatario.

3. L'organismo di gestione collettiva mandatario informa l'organismo di gestione collettiva mandante delle principali condizioni a cui devono essere concesse le licenze sui diritti su opere musicali online di quest'ultimo, inclusa la natura dello sfruttamento, tutte le disposizioni che riguardano o influenzano i diritti di licenza, la durata della licenza, i periodi contabili e i territori coperti.

#### Articolo 30

##### **Obbligo di rappresentanza di un altro organismo di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali**

1. Gli Stati membri garantiscono che, qualora un organismo di gestione collettiva che non concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online del proprio repertorio chieda a un altro organismo di gestione collettiva di stipulare un accordo di rappresentanza relativo a tali diritti, l'organismo di gestione collettiva interpellato sia tenuto ad accettare tale richiesta se già concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per la stessa categoria di diritti su opere musicali online del repertorio di uno o più altri organismi di gestione collettiva.

2. L'organismo di gestione collettiva interpellato risponde all'organismo di gestione collettiva richiedente per iscritto e senza indebito ritardo.

3. Fatti salvi i paragrafi 5 e 6, l'organismo di gestione collettiva interpellato gestisce il repertorio rappresentato dell'organismo di gestione collettiva richiedente alle stesse condizioni a cui gestisce il proprio repertorio.

4. L'organismo di gestione collettiva interpellato include il repertorio rappresentato dell'organismo di gestione collettiva richiedente in tutte le offerte che trasmette ai fornitori di servizi online.

5. Le spese di gestione per il servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva all'organismo richiedente non eccedono le spese ragionevolmente sostenute dall'organismo di gestione collettiva interpellato.

6. L'organismo di gestione collettiva richiedente mette a disposizione dell'organismo di gestione collettiva interpellato le

informazioni relative al proprio repertorio musicale necessarie per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online. Se le informazioni sono insufficienti o fornite in una forma tale da non consentire all'organismo di gestione collettiva interpellato di rispettare i requisiti stabiliti al presente titolo, l'organismo interpellato ha il diritto di addebitare alla controparte le spese ragionevolmente sostenute per rispettare tali prescrizioni o di escludere le opere per cui le informazioni sono insufficienti o inutilizzabili.

#### Articolo 31

##### **Accesso alle licenze multiterritoriali**

Gli Stati membri assicurano che se entro il 10 aprile 2017 un organismo di gestione collettiva non concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online e non consente a un altro organismo di gestione collettiva di rappresentare tali diritti a questo fine, i titolari dei diritti che hanno autorizzato tale organismo di gestione collettiva a rappresentare i loro diritti su opere musicali online possono ritirare da tale organismo di gestione collettiva i diritti su opere musicali online ai fini della concessione di licenze multiterritoriali per tutti i territori senza dover ritirare i diritti su opere musicali online ai fini della concessione di licenze monoteritoriali, in modo da concedere licenze multiterritoriali per i loro diritti su opere musicali online direttamente o tramite qualsiasi terzo da loro autorizzato o qualsiasi altro organismo di gestione collettiva che si attenga alle disposizioni del presente titolo.

#### Articolo 32

##### **Deroga per i diritti musicali online richiesti per programmi radiofonici e televisivi**

I requisiti di cui al presente titolo non si applicano agli organismi di gestione collettiva che concedono, sulla base dell'aggregazione volontaria dei diritti richiesti e nel rispetto delle norme sulla concorrenza stabilite agli articoli 101 e 102 TFUE, una licenza multiterritoriale per i diritti su opere musicali online richiesta da un'emittente per comunicare o mettere a disposizione del pubblico i propri programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente o dopo la prima trasmissione, così come ogni altro materiale online prodotto o commissionato dall'emittente, anche come visione anticipata, che sia accessorio alla prima trasmissione del suo programma radiofonico o televisivo.

#### TITOLO IV

##### **MISURE DI ESECUZIONE**

#### Articolo 33

##### **Procedure di reclamo**

1. Gli Stati membri assicurano che gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione dei propri membri e degli organismi di gestione collettiva per conto dei quali gestiscono diritti in virtù di un accordo di rappresentanza, procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, in particolare per quanto riguarda l'autorizzazione a gestire diritti e il relativo ritiro o la revoca di diritti, le condizioni di adesione, la riscossione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, le detrazioni e le distribuzioni.



2. Gli organismi di gestione collettiva rispondono per iscritto ai reclami trasmessi dai membri o dagli organismi di gestione collettiva per conto dei quali gestiscono diritti in virtù di un contratto di rappresentanza. Se gli organismi di gestione collettiva non accolgono un reclamo, motivano la propria decisione.

#### Articolo 34

##### Procedure di risoluzione alternativa delle controversie

1. Gli Stati membri possono prevedere che le controversie fra gli organismi di gestione collettiva, i membri di organismi di gestione collettiva, i titolari dei diritti o gli utilizzatori relative alle disposizioni della legislazione nazionale adottata in conformità dei requisiti della presente direttiva possano essere trattate secondo una procedura rapida, indipendente e imparziale di risoluzione alternativa delle controversie.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dell'applicazione del titolo III, le seguenti controversie relative a un organismo di gestione collettiva con sede nel loro territorio che concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online possano essere sottoposte a una procedura di risoluzione alternativa delle controversie indipendente e imparziale:

- a) controversie con un fornitore, effettivo o potenziale, di servizi online in relazione all'applicazione degli articoli 16, 25, 26 e 27;
- b) controversie con uno o più titolari dei diritti in relazione all'applicazione degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31;
- c) controversie con un altro organismo di gestione collettiva in relazione all'applicazione degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

#### Articolo 35

##### Risoluzione di controversie

1. Gli Stati membri garantiscono che le controversie tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori relative in particolare alle condizioni per la concessione di licenze vigenti e proposte o un'inadempienza contrattuale possano essere presentate dinanzi a un tribunale o, se del caso, a un altro organismo indipendente e imparziale di risoluzione delle controversie con competenze in materia di legislazione sulla proprietà intellettuale.

2. Gli articoli 33 e 34, nonché il paragrafo 1 del presente articolo, non incidono sul diritto delle parti di affermare e difendere i loro diritti presentando ricorso dinanzi a un tribunale.

#### Articolo 36

##### Rispetto della presente direttiva

1. Gli Stati membri garantiscono che il rispetto delle disposizioni di diritto interno adottate e attuate conformemente agli obblighi stabiliti nella presente direttiva da parte degli organismi di gestione collettiva stabiliti nel loro territorio sia controllato dalle autorità competenti designate e tale scopo.

2. Gli Stati membri assicurano che vi siano procedure che consentano ai membri di un organismo di gestione collettiva, ai titolari dei diritti, agli utilizzatori, a organismi di gestione collettiva e ad altre parti interessate di notificare alle autorità competenti designate a tal fine attività o circostanze che, a loro avviso, costituiscono una violazione delle disposizioni del diritto nazionale adottate ai sensi dei requisiti di cui alla presente direttiva.

3. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate a tal fine abbiano il potere di imporre sanzioni adeguate e di adottare misure appropriate in caso di inosservanza delle disposizioni del diritto nazionale di attuazione della presente direttiva. Tali sanzioni e misure sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti di cui al presente articolo e agli articoli 37 e 38 entro il 10 aprile 2016. La Commissione procede alla pubblicazione.

#### Articolo 37

##### Scambio di informazioni tra autorità competenti

1. Al fine di facilitare il monitoraggio dell'applicazione della presente direttiva, ogni Stato membro garantisce che una richiesta di informazioni da parte di un'autorità competente di un altro Stato membro designata a tal fine, su questioni concernenti l'attuazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le attività degli organismi di gestione collettiva con sede nel territorio dello Stato membro a cui è rivolta la richiesta, sia trattata senza indebito ritardo da parte dell'autorità competente designata a tal fine, a condizione che la richiesta sia debitamente giustificata.


2. Qualora un'autorità competente ritenga che un organismo di gestione collettiva con sede in un altro Stato membro ma operante nel suo territorio potrebbe non rispettare le disposizioni del diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede tale organismo di gestione collettiva, le quali sono state adottate in linea con i requisiti di cui alla presente direttiva, può trasmettere tutte le pertinenti informazioni all'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'organismo di gestione collettiva, corredate se del caso di una richiesta a tale autorità affinché essa adotti le misure adeguate nell'ambito delle sue competenze. L'autorità competente adita fornisce una risposta motivata entro tre mesi.

3. La questione di cui al paragrafo 2 può altresì essere deferita dall'autorità che presenta tale richiesta al gruppo di esperti istituito ai sensi dell'articolo 41.

#### Articolo 38

##### Cooperazione per lo sviluppo di licenze multiterritoriali

1. La Commissione favorisce lo scambio regolare di informazioni tra le autorità competenti designate a tal fine negli Stati membri e tra tali autorità e la Commissione in relazione alla situazione e allo sviluppo delle licenze multiterritoriali.



2. La Commissione procede a regolari consultazioni con i rappresentanti dei titolari dei diritti, degli organismi di gestione collettiva, degli utilizzatori, dei consumatori e di altre parti interessate in merito all'esperienza acquisita con l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo III della presente direttiva. La Commissione fornisce alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti che emergono da tali consultazioni nel contesto dello scambio di informazioni indicato al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri provvedono affinché entro il 10 ottobre 2017 le rispettive autorità competenti trasmettano alla Commissione una relazione sulla situazione e sullo sviluppo delle licenze multiterritoriali sul loro territorio. In particolare, la relazione contiene informazioni sulla disponibilità di licenze multiterritoriali nello Stato membro interessato e sull'osservanza da parte dell'organismo di gestione collettiva delle disposizioni del diritto nazionale adottate nell'attuazione del titolo III della presente direttiva, insieme con una valutazione dello sviluppo di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online da parte di utilizzatori, consumatori, titolari dei diritti e altre parti interessate.

4. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e delle informazioni raccolte a norma dei paragrafi 1 e 2, la Commissione elabora una valutazione sull'applicazione delle disposizioni del titolo III della presente direttiva. Se necessario, e se del caso sulla base di un'opportuna relazione specifica, la Commissione valuterà altre iniziative volte a risolvere gli eventuali problemi individuati. In particolare, tale valutazione comprende:

- a) il numero degli organismi di gestione collettiva che rispettano i requisiti di cui al titolo III;
- b) l'applicazione degli articoli 29 e 30, incluso il numero di accordi di rappresentanza conclusi da organismi di gestione collettiva a norma di tali articoli;
- c) la quota del repertorio nei singoli Stati membri che è disponibile per la concessione di licenze su base multiterritoriale.

#### TITOLO V

#### RELAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

##### Articolo 39

#### Notifica degli organismi di gestione collettiva

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni a loro disposizione, forniscono alla Commissione un elenco degli organismi di gestione collettiva con sede sul proprio territorio entro il 10 aprile 2016.

Gli Stati membri comunicano qualsiasi modifica a tale elenco alla Commissione senza indebito ritardo.

La Commissione pubblica tali informazioni e le tiene aggiornate.

##### Articolo 40

#### Relazione

Entro il 10 aprile 2021, la Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva e trasmette al Parlamento europeo e al

Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Tale relazione deve includere una valutazione degli effetti della presente direttiva sullo sviluppo dei servizi transfrontalieri, sulla diversità culturale, sulle relazioni tra organismi di gestione collettiva e utilizzatori e sul funzionamento nell'Unione degli organismi di gestione collettiva con sede al di fuori dell'Unione e, se del caso, sulla necessità di una revisione. La Commissione presenta tale relazione corredandola, se necessario, di una proposta legislativa.

##### Articolo 41

#### Gruppo di esperti

È istituito un gruppo di esperti. Esso è composto di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri. Il gruppo di esperti è presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce su iniziativa del presidente, o su richiesta della delegazione di uno Stato membro. I compiti del gruppo sono i seguenti:

- a) esaminare l'impatto della trasposizione della presente direttiva sul funzionamento degli organismi di gestione collettiva e sulle entità di gestione indipendenti nel mercato interno e sottolineare eventuali difficoltà;
- b) organizzare consultazioni su tutti i quesiti che sorgono dall'applicazione della presente direttiva;
- c) facilitare lo scambio di informazioni sugli sviluppi pertinenti della legislazione e della giurisprudenza, nonché su tutti i pertinenti sviluppi economici, sociali, culturali e tecnologici specie nell'ambito del mercato digitale per quanto riguarda le opere e altri materiali protetti.

##### Articolo 42

#### Protezione dei dati di carattere personale

Il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE.

##### Articolo 43

#### Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 aprile 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.



*Articolo 44***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 45***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
M. SCHULZ

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
D. KOURKOULAS



## ALLEGATO

1. Informazioni da fornire nella relazione di trasparenza annuale di cui all'articolo 22, paragrafo 2:
  - a) documenti di bilancio, comprendenti lo stato patrimoniale o un prospetto delle attività e passività, il conto economico e il rendiconto finanziario;
  - b) una relazione sulle attività svolte nell'esercizio;
  - c) informazioni sul rifiuto di concedere una licenza ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3;
  - d) una descrizione della struttura giuridica e di governance dell'organismo di gestione collettiva;
  - e) informazioni sulle entità direttamente o indirettamente detenute o controllate, in tutto o in parte, dall'organismo di gestione collettiva;
  - f) informazioni sull'importo totale dei compensi versati nell'anno precedente alle persone di cui agli articoli 9, paragrafo 3, e 10 e su altri vantaggi loro concessi;
  - g) le informazioni finanziarie di cui al punto 2 del presente allegato;
  - h) una relazione speciale sull'uso degli importi detratti ai fini di servizi sociali, culturali ed educativi, contenente le informazioni di cui al punto 3 del presente allegato.
2. Informazioni finanziarie da fornire nella relazione di trasparenza annuale:
  - a) informazioni finanziarie sui proventi dei diritti, per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo (ad esempio trasmissione radiotelevisiva, uso online, esecuzione pubblica) incluse le informazioni sugli introiti provenienti dall'investimento dei proventi dei diritti e l'utilizzo di tali introiti (sia che siano distribuiti ai titolari dei diritti o ad altri organismi di gestione collettiva, o siano altrimenti utilizzati);
  - b) informazioni finanziarie sul costo della gestione dei diritti e altri servizi forniti dagli organismi di gestione collettiva ai titolari dei diritti, con una descrizione dettagliata che comprenda almeno i seguenti elementi:
    - i) tutti i costi operativi e finanziari, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e non possano essere attribuiti ad una o più categorie di diritti, una spiegazione del metodo applicato per ripartire tali costi indiretti;
    - ii) i costi operativi e finanziari, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e non possano essere attribuiti ad una o più categorie di diritti, una spiegazione del metodo usato per assegnare tali costi indiretti, limitata alla gestione di diritti, incluse le spese di gestione dedotte dai proventi dei diritti o compensate con questi ultimi o da eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi dei diritti a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3;
    - iii) i costi operativi e finanziari relativi a servizi diversi dalla gestione di diritti, ma compresi i servizi sociali, culturali ed educativi;
    - iv) le risorse usate per la copertura dei costi;
    - v) le detrazioni effettuate dai proventi dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo nonché la finalità della detrazione, ad esempio i costi correlati alla gestione di diritti o alla fornitura di servizi sociali, culturali o educativi;
    - vi) la percentuale rappresentata dal costo della gestione dei diritti e di altri servizi forniti dall'organismo di gestione collettiva ai titolari dei diritti rispetto ai proventi dei diritti nell'esercizio di riferimento, per categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e non possano essere attribuiti ad una o più categorie di diritti, una spiegazione del metodo utilizzato per assegnare tali costi indiretti;
  - c) informazioni finanziarie sugli importi dovuti ai titolari dei diritti, con una descrizione dettagliata che comprenda almeno i seguenti elementi:
    - i) l'importo totale attribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;
    - ii) l'importo totale versato ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;
    - iii) la frequenza dei pagamenti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;



- iv) l'importo totale riscosso, ma non ancora attribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo e l'indicazione dell'esercizio in cui tali importi sono stati riscossi;
  - v) l'importo totale attribuito, ma non ancora distribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo e l'indicazione dell'esercizio in cui tali importi sono stati riscossi;
  - vi) se un organismo di gestione collettiva non ha provveduto alla distribuzione e ai pagamenti entro il termine di cui all'articolo 13, paragrafo 1, i motivi del ritardo;
  - vii) il totale degli importi non distribuibili, con una spiegazione circa l'utilizzo cui tali importi sono stati destinati;
- d) informazioni sui rapporti con altri organismi di gestione collettiva, con una descrizione che comprenda almeno i seguenti elementi:
- i) gli importi ricevuti da altri organismi di gestione collettiva e gli importi pagati ad altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti, per tipologia di utilizzo e per organismo di gestione collettiva;
  - ii) le spese di gestione e le altre detrazioni dai proventi dei diritti dovute ad altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti, per tipologia di utilizzo e per organismo di gestione collettiva;
  - iii) le spese di gestione e le altre detrazioni dagli importi pagati da altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti e per organismo di gestione collettiva;
  - iv) gli importi distribuiti direttamente ai titolari dei diritti provenienti da altri organismi di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti e per organismo di gestione collettiva.
3. Informazioni da fornire nella relazione speciale di cui all'articolo 22, paragrafo 3:
- a) gli importi detratti ai fini della fornitura di servizi sociali, culturali ed educativi nell'esercizio finanziario, con una ripartizione per tipo di fine cui sono destinati e per ogni tipo di fine con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;
  - b) una spiegazione dell'uso di tali importi, con una ripartizione per tipo di fine cui sono destinati inclusi i costi degli importi di gestione detratti per finanziare servizi sociali, culturali ed educativi e gli importi separati utilizzati per servizi sociali, culturali ed educativi.

14CE0694



## DIRETTIVA 2014/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

consultato il Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 153 del trattato, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere miglioramenti, in particolare dell'ambiente di lavoro, allo scopo di garantire un più elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tali direttive dovrebbero evitare di ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese e il loro potenziale di creazione di posti di lavoro. Standard elevati di salute e sicurezza, trattandosi di diritti fondamentali, non dovrebbero essere considerati come vincoli e devono essere applicati senza eccezioni a tutti i settori del mercato del lavoro e a tutte le tipologie di impresa a prescindere dalle dimensioni.

(2) L'articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, stabilisce che ogni

lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

(3) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> ha istituito un nuovo sistema per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele all'interno dell'Unione, che si basa sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) a livello internazionale, nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

(4) Le direttive del Consiglio 92/58/CEE <sup>(4)</sup>, 92/85/CEE <sup>(5)</sup>, 94/33/CE <sup>(6)</sup> e 98/24/CE <sup>(7)</sup>, nonché la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup> contengono riferimenti al precedente sistema di classificazione e di etichettatura. È pertanto opportuno modificare tali direttive allo scopo di allinearle al nuovo sistema di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23).

<sup>(5)</sup> Direttiva del Consiglio 92/85/CEE, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).


<sup>(6)</sup> Direttiva 94/33/CE del Consiglio relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12).

<sup>(7)</sup> Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

<sup>(8)</sup> Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

<sup>(1)</sup> GU C 204 del 9.8.2008, pag. 47.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 febbraio 2014.



- (5) Le modifiche sono necessarie per garantire la continuità dell'efficacia di tali direttive. Lo scopo della presente direttiva non è di modificare l'ambito di applicazione di tali direttive. La presente direttiva intende mantenere e non ridurre il livello di protezione dei lavoratori garantito da tali direttive. È tuttavia opportuno, alla luce dei progressi tecnologici in corso, che tali direttive siano oggetto di una revisione periodica a norma dell'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, al fine di garantire la coerenza della legislazione ed un livello adeguato di protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dove sono presenti sostanze chimiche e miscele pericolose. È opportuno prestare particolare attenzione ai lavoratori dipendenti nei settori in cui è frequente il contatto con sostanze e miscele pericolose.
- (6) Le modifiche alla direttiva 92/85/CEE non affrontano la questione delle sostanze e miscele pericolose che possono influenzare negativamente la fertilità delle lavoratrici gestanti o delle lavoratrici puerpere o in fase di allattamento, poiché lo scopo della presente direttiva è unicamente quello di aggiornare i riferimenti e la terminologia indicati in tale direttiva. Tuttavia, tenuto conto dell'evoluzione delle evidenze scientifiche riguardo a questo problema, unitamente alla maggiore sofisticazione della classificazione di tali effetti, la Commissione dovrebbe considerare lo strumento più opportuno per affrontare tali effetti.
- (7) Le modifiche alle direttive 92/85/CEE e 94/33/CE dovrebbero allineare l'approccio adottato in tali direttive al testo già adottato ai sensi della direttiva 98/24/CE, in quanto i termini «sostanze etichettate», nella sezione A, punto 3, lettera a), dell'allegato I della direttiva 92/85/CEE e «sostanze e preparati classificati» nella Sezione I, punto 3, lettera a), dell'allegato della direttiva 94/33/CE, sono sostituiti dall'espressione «sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione». La presente direttiva non impone obblighi ai datori di lavoro per quanto riguarda la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Indipendentemente dal fatto che le sostanze o le miscele siano immesse o meno sul mercato, il datore di lavoro deve effettuare una valutazione del rischio per tutti gli agenti chimici pericolosi a norma della direttiva 98/24/CE.
- (8) La sezione I, punto 2, e la sezione II, punto 1, dell'allegato della direttiva 94/33/CE contengono riferimenti alle direttive del Consiglio 90/679/CEE <sup>(2)</sup> e 90/394/CEE <sup>(3)</sup>,

<sup>(1)</sup> Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 374 del 31.12.1990, pag. 23).

<sup>(3)</sup> Direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 196 del 26.7.1990, pag. 23).

entrambe abrogate. Tali riferimenti dovrebbero pertanto essere sostituiti da riferimenti alle disposizioni pertinenti della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, e della direttiva 2004/37/CE.

- (9) In conformità dell'articolo 154 del trattato, la Commissione ha consultato le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione a tale riguardo e le parti sociali hanno indicato che sarebbe utile una guida esplicativa, in particolare per le piccole e medie imprese.
- (10) A seguito di tale consultazione la Commissione ha ritenuto opportuna un'azione dell'Unione e ha nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta prevista, ai sensi dell'articolo 154 del trattato.
- (11) Al termine della seconda fase di consultazione le parti sociali non hanno voluto avviare il processo che avrebbe potuto condurre alla conclusione di un accordo, come previsto all'articolo 155 del trattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

#### Modifica della direttiva 92/58/CEE

La direttiva 92/58/CEE è così modificata:


- 1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente direttiva non riguarda le disposizioni relative all'immissione sul mercato di sostanze e miscele pericolose e di prodotti e/o attrezzature, salvo espliciti riferimenti contenuti in altre disposizioni dell'Unione.»

- 2) all'allegato I, il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato II, punto 3.2, o indicati conformemente all'allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.

<sup>(4)</sup> Direttiva 2000/54/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21).



Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato II per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

(\*) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1)»;

3) all'allegato II, la sezione 3.2 è così modificata:

- a) il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» è cancellato;
- b) è aggiunta la seguente nota collegata al segnale di avvertimento «Pericolo generico»:

«(\*\*\*) Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente all'allegato III, punto 5, secondo comma, per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose»;

4) l'allegato III è così modificato:

- a) la sezione 1 è sostituita dalla seguente:

«1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento.

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.

L'etichettatura di cui al primo comma può essere:

- sostituita da cartelli di avvertimento di cui all'allegato II che riportino lo stesso pittogramma o

simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato II, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008;

- completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;
- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l'Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose»

- b) al punto 5, primo e secondo comma, il termine «preparati» è sostituito da «miscele».

#### Articolo 2

#### Modifica della direttiva 92/85/CEE

L'allegato I della direttiva 92/85/CEE è così modificato:

1) la sezione A è così modificata:

- a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

#### «2. Agenti biologici


Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, punti 2, 3 e 4, della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.

(\*) Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21)»;

b) il punto 3 è così modificato:

- i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell'allegato II;



- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),
- cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 [(H350, H350i, H351),
- tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371).

(\*) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).»;

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) agenti chimici che figurano nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*);

(\*) Direttiva 2004/37/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).»;

2) la sezione B è sostituita dalla seguente:

«B. Processi

Processi industriali che figurano nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE».

#### Articolo 3

#### Modifiche della direttiva 94/33/CEE

L'allegato della direttiva 94/33/CE è così modificato:

1) la sezione I è così modificata:

a) al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, punti 3 e 4, della

direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

(\*) Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21)»;

b) il punto 3 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo:

— tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),

— corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1 C (H314),

— gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221),

— aerosol infiammabili, categoria 1 (H222),

— liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225),

— esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205),

— sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);

— perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241),

— tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371),

— tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373),

— sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334),

— sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H317),



- cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 [(H350, H350i, H351),
- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),
- tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

(\*) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.08, pag. 1)»;

ii) la lettera b) è soppressa;

iii) la lettera c) è soppressa;

iv) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) Sostanze e miscele di cui all'articolo 2, lettera a), punto ii), della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*)»;

(\*) Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50)»;

2) alla sezione II, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Processi e lavori figuranti nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE».

#### Articolo 4

#### Modifiche della direttiva 98/24/CE

La direttiva 98/24/CE è così modificata:

1) all'articolo 2, la lettera b) è così modificata:

a) il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico e/o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio (\*), indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;

(\*) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1)»;

b) il punto ii) è soppresso;

c) il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), punto i), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale a norma dell'articolo 3»;

2) all'articolo 4, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:


«— le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore (per esempio la pertinente scheda dei dati di sicurezza a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*)),

(\*) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1)»;

3) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 1), il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«— dell'accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006»;



b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che i datori di lavoro possano ottenere su richiesta, preferibilmente dal produttore o dal fornitore, tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi che siano necessarie ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva, laddove né il regolamento (CE) n. 1907/2006 né il regolamento (CE) n. 1272/2008 contemplino l'obbligo di fornire informazioni».

#### Articolo 5

##### Modifiche della direttiva 2004/37/CE

La direttiva 2004/37/CE è così modificata:

1) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per quanto riguarda l'amianto, oggetto della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), le disposizioni della presente direttiva si applicano quando esse sono più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

(\*) Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28);

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) agente cancerogeno:

i) sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*);

ii) sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;

(\*) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo

alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1);

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) agente mutageno:

sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

3) all'articolo 4, paragrafo 1, il termine «preparato» è sostituito da «miscela»;

4) all'articolo 5, paragrafo 2, il termine «preparato» è sostituito da «miscela»;

5) all'articolo 6, lettera b), il termine «preparati» è sostituito da «miscele»;

6) nel titolo dell'allegato I, il termine «preparati» è sostituito da «miscele».

#### Articolo 6

##### Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1º giugno 2015. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 7

##### Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



*Articolo 8***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
M. SCHULZ

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
D. KOURKOULAS

**14CE0695**



## DIRETTIVA 2014/28/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

## concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile <sup>(3)</sup> ha subito sostanziali modificazioni <sup>(4)</sup>. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
- (2) Occorre chiarire nella presente direttiva che taluni articoli sono stati identificati come articoli pirotecnici o munizioni in base alle raccomandazioni delle Nazioni Unite

sul trasporto di merci pericolose e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, sull'identificazione di articoli pirotecnici e certe munizioni ai fini della direttiva del Consiglio 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile <sup>(5)</sup>, che attualmente contiene un elenco di tali articoli, dovrebbe pertanto essere abrogata.

- (3) Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti <sup>(6)</sup> stabilisce norme riguardanti l'accREDITAMENTO degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.
- (4) La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti <sup>(7)</sup> stabilisce un quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa. La direttiva 93/15/CEE dovrebbe pertanto essere adeguata a tale decisione.
- (5) La sicurezza durante l'immagazzinamento è disciplinata dalla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose <sup>(8)</sup>, che stabilisce requisiti di sicurezza per gli stabilimenti in cui sono presenti esplosivi. La sicurezza degli esplosivi durante il

<sup>(1)</sup> GU C 181 del 21.6.2012, pag. 105.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 febbraio 2014.

<sup>(3)</sup> GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.


<sup>(4)</sup> Cfr. allegato V, parte A.

<sup>(5)</sup> GU L 127 del 29.4.2004, pag. 73.

<sup>(6)</sup> GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

<sup>(7)</sup> GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

<sup>(8)</sup> GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.



- trasporto è disciplinata da convenzioni e da accordi internazionali, comprese le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose. Tali aspetti non rientrano quindi nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (6) Gli articoli pirotecnici richiedono misure adeguate per le esigenze di protezione degli utilizzatori finali e la sicurezza del pubblico. Gli articoli pirotecnici sono disciplinati dalla direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici<sup>(1)</sup>. È pertanto opportuno che la presente direttiva non si applichi agli articoli pirotecnici.
- (7) La presente direttiva dovrebbe includere nel suo ambito di applicazione le munizioni, ma solo per quanto concerne le norme relative al controllo dei trasferimenti e ai dispositivi associati. Poiché le munizioni sono oggetto di trasferimenti in condizioni analoghe alle armi, è opportuno che tali trasferimenti siano sottoposti a disposizioni analoghe a quelle applicate alle armi e previste dalla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi<sup>(2)</sup>.
- (8) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.
- (9) La definizione degli esplosivi di cui alla presente direttiva dovrebbe basarsi sulla definizione di tali prodotti prevista dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose.
- (10) Al fine di garantire la libera circolazione degli esplosivi è necessario armonizzare le legislazioni riguardanti la messa a disposizione degli esplosivi sul mercato.
- (11) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità degli esplosivi alla presente direttiva, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza delle persone e la sicurezza pubblica nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.
- (12) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di esplosivi conformi alla presente direttiva. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.
- (13) Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e gli utilizzatori finali, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli operatori economici a fornire l'indirizzo del sito Internet in aggiunta a quello postale.
- (14) Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo esclusivo del fabbricante.
- (15) È necessario garantire che gli esplosivi provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi alla presente direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito a tali esplosivi. Occorre pertanto prevedere che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato esplosivi conformi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e di non immettere sul mercato esplosivi che non sono conformi a tali prescrizioni o presentano un rischio. Dovrebbe essere inoltre previsto che gli importatori si assicurino che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura degli esplosivi e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.
- (16) Il distributore mette un esplosivo a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore lo ha immesso sul mercato e dovrebbe agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione dell'esplosivo non incida negativamente sulla sua conformità.
- (17) Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un esplosivo in modo tale da incidere sulla conformità alla presente direttiva dovrebbe essere considerato il fabbricante e assumersi pertanto i relativi obblighi.
- (18) I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sull'esplosivo in questione.
- (19) È essenziale identificare in modo univoco gli esplosivi per poter disporre di registri degli esplosivi completi e precisi lungo tutta la catena della fornitura. Detto dispositivo dovrebbe consentire l'identificazione e la rintracciabilità di un esplosivo dal sito produttivo e dalla prima immissione sul mercato fino all'utilizzatore finale e al suo impiego, così da prevenire abusi e furti e da aiutare le autorità incaricate dell'applicazione della legge a stabilire la provenienza di esplosivi smarriti o rubati. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita anche il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che abbia messo a disposizione sul mercato esplosivi non conformi. Nel conservare le

(1) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27.

(2) GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.



informazioni richieste ai sensi della presente direttiva per l'identificazione di altri operatori economici, questi ultimi non dovrebbero essere tenuti ad aggiornare tali informazioni concernenti gli altri operatori economici che hanno fornito loro esplosivi o ai quali essi hanno fornito esplosivi.

- (20) Le disposizioni della presente direttiva relative alla messa a disposizione sul mercato dovrebbero limitarsi alla descrizione dei requisiti essenziali di sicurezza per gli esplosivi al fine di proteggere la salute e l'incolumità delle persone, i beni e l'ambiente. Per agevolare la valutazione della conformità a tali requisiti è necessario, al fine della formulazione di specifiche tecniche dettagliate per i requisiti in questione, conferire una presunzione di conformità agli esplosivi conformi alle norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normalizzazione europea <sup>(1)</sup>.
- (21) Il regolamento (UE) n. 1025/2012 prevede una procedura relativa alle obiezioni alle norme armonizzate che non soddisfino completamente le prescrizioni della presente direttiva.
- (22) Per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che gli esplosivi messi a disposizione sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, è necessario prevedere procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti *ad hoc*, è opportuno che le procedure di valutazione della conformità siano scelte tra questi moduli. In virtù delle loro caratteristiche specifiche e dei pericoli a essi connessi, gli esplosivi dovrebbero sempre essere sottoposti ad una valutazione della conformità da parte di terzi.
- (23) I fabbricanti dovrebbero redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca le informazioni richieste a norma della presente direttiva sulla conformità di un esplosivo alla presente direttiva e da altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione.
- (24) Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, le informazioni necessarie per identificare tutti gli atti dell'Unione applicabili dovrebbero essere disponibili in un'unica dichiarazione di conformità UE. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, tale dichiarazione unica UE può essere un fascicolo comprendente le dichiarazioni di conformità individuali pertinenti.
- (25) La marcatura CE, che indica la conformità di un esplosivo, è la conseguenza visibile di un intero processo che
- comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano il marchio CE sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008, mentre la presente direttiva dovrebbe dettare le norme che disciplinano l'apposizione della marcatura CE.
- (26) Le procedure di valutazione della conformità di cui alla presente direttiva richiedono l'intervento di organismi di valutazione della conformità, che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione.
- (27) L'esperienza ha dimostrato che i criteri stabiliti dalla direttiva 93/15/CEE, cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere notificati alla Commissione, non sono sufficienti a garantire un livello uniformemente alto di risultati degli organismi notificati in tutta l'Unione. È tuttavia indispensabile che tutti gli organismi notificati svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza leale. A tal fine è necessario stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.
- (28) Per garantire un livello uniforme di qualità nella prestazione della valutazione della conformità, è necessario stabilire le prescrizioni da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel controllo degli organismi notificati.
- (29) Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle norme armonizzate, un organismo di valutazione della conformità dovrebbe essere considerato conforme alle corrispondenti prescrizioni fissate nella presente direttiva.
- (30) Il sistema previsto dalla direttiva è completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Poiché l'accREDITAMENTO è un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, è opportuno impiegarlo anche ai fini della notifica.
- (31) L'accREDITAMENTO trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica di tali organismi. Tuttavia, le autorità nazionali possono ritenere di possedere gli strumenti idonei a effettuare da sé tale valutazione. In tal caso, onde assicurare l'opportuno livello di credibilità delle valutazioni effettuate dalle altre autorità nazionali, dovrebbero fornire alla Commissione e agli altri Stati membri le necessarie prove documentali che dimostrino che gli organismi di valutazione della conformità valutati rispettano le pertinenti prescrizioni regolamentari.

<sup>(1)</sup> GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.



- (32) Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso ad un'affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per gli esplosivi da immettere sul mercato dell'Unione, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate di valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi di valutazione della conformità e la sorveglianza degli organismi notificati siano estese anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate.
- (33) È necessario aumentare l'efficienza e la trasparenza della procedura di notifica e, in particolare, adattarla alle nuove tecnologie in modo da consentire la notifica elettronica.
- (34) Poiché gli organismi notificati possono offrire i propri servizi in tutta l'Unione, è opportuno conferire agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni relative a un organismo notificato. È pertanto importante prevedere un periodo durante il quale sia possibile chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni circa la competenza degli organismi di valutazione della conformità prima che essi inizino ad operare in qualità di organismi notificati.
- (35) Nell'interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, dovrebbe essere garantita la coerenza nell'applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che può essere realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi notificati.
- (36) Per garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che agli esplosivi si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di scegliere le autorità competenti incaricate dello svolgimento di tali compiti.
- (37) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli esplosivi possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e l'incolumità delle persone. Gli esplosivi dovrebbero essere considerati non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla presente direttiva soltanto in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.
- (38) È opportuno completare il sistema attuale con una procedura che consente di informare le parti interessate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione agli esplosivi che presentano un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per la protezione di beni o per l'ambiente. Esso dovrebbe consentire inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali esplosivi.
- (39) Qualora gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura presa da uno Stato membro sia giustificata, non occorre prevedere ulteriori interventi della Commissione, ad eccezione dei casi in cui la non conformità possa essere attribuita a carenze di una norma armonizzata.
- (40) Nel caso di minacce o di pregiudizio gravi alla sicurezza pubblica a seguito della detenzione o dell'impiego illeciti di esplosivi o di munizioni è opportuno consentire agli Stati membri di derogare, a determinate condizioni, alla presente direttiva in materia di trasferimenti di esplosivi e di munizioni per prevenire detta detenzione o detto impiego illeciti.
- (41) È fondamentale stabilire meccanismi di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri. Di conseguenza, le autorità competenti dovrebbero conformarsi al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri ed alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale e agricola <sup>(1)</sup>.
- (42) È opportuno che la presente direttiva non pregiudichi la facoltà degli Stati membri di adottare provvedimenti al fine di prevenire il traffico illegale di esplosivi e di munizioni.
- (43) Al fine di raggiungere gli obiettivi della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle misure dell'Unione concernenti l'adeguamento della presente direttiva alle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (44) Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, è necessario conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Occorre inoltre che tali poteri siano esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità

(1) GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.



- di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- (45) Per l'adozione di atti di esecuzione che richiedono allo Stato membro notificante di adottare le necessarie misure correttive nei confronti degli organismi notificati che non soddisfano o non soddisfano più i requisiti per la loro notifica, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.
- (46) Per l'adozione di atti di esecuzione che definiscono le modalità pratiche per le operazioni del sistema di identificazione univoca e di rintracciabilità degli esplosivi, nonché le modalità tecniche di applicazione delle disposizioni sul trasferimento degli esplosivi, in particolare il modello di documento da utilizzare, si dovrebbe far ricorso alla procedura d'esame.
- (47) La procedura d'esame dovrebbe inoltre essere utilizzata per l'adozione di atti di esecuzione relativi agli esplosivi che presentino un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o altri aspetti di protezione del pubblico interesse.
- (48) Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli esplosivi conformi che presentano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.
- (49) In linea con la prassi consolidata, il comitato istituito a norma della presente direttiva può svolgere un ruolo utile esaminando le questioni concernenti l'applicazione della direttiva stessa che possono essere sollevate dal suo presidente o dal rappresentante di uno Stato membro in conformità del suo regolamento interno.
- (50) Ogniquale volta si esaminino questioni relative alla presente direttiva, ad eccezione della sua attuazione o di sue violazioni, vale a dire in un gruppo di esperti della Commissione, il Parlamento europeo dovrebbe ricevere, in linea con la prassi corrente, tutte le informazioni e la documentazione, nonché, ove opportuno, l'invito a partecipare a tali riunioni.
- (51) La Commissione dovrebbe determinare mediante atti di esecuzione e, in virtù della loro natura speciale, senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011, se le misure adottate dagli Stati membri nei confronti di esplosivi non conformi siano giustificate o meno.
- (52) Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole quanto alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle normative nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e assicurare che esse siano applicate. Le sanzioni previste dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (53) Occorre prevedere un regime transitorio ragionevole che consenta di mettere a disposizione sul mercato, senza che sia necessario rispettare altri requisiti relativi ai prodotti, gli esplosivi che, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, sono già stati immessi sul mercato a norma della direttiva 93/15/CEE. I distributori dovrebbero quindi poter fornire esplosivi immessi sul mercato, vale a dire gli stock che si trovano già nella catena di distribuzione, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
- (54) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire garantire che gli esplosivi sul mercato soddisfino requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e di altri interessi pubblici, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (55) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L'obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti.
- (56) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicate nell'allegato V, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## CAPO 1


### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

#### Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli esplosivi per uso civile.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva:
  - a) gli esplosivi, ivi comprese le munizioni, destinati a essere usati, conformemente alla normativa nazionale, dalle forze armate e dalle forze di pubblica sicurezza;

<sup>(1)</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.



- b) gli articoli pirotecnici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/29/UE;
- c) le munizioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 12, 13 e 14.

All'allegato I figura un elenco non esaustivo degli articoli pirotecnici e delle munizioni di cui, rispettivamente, al presente paragrafo, lettera b), e all'articolo 2, punto 2, identificati in base alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose.


3. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri designino talune sostanze non contemplate dalla presente direttiva come esplosivi in virtù di leggi o regolamentazioni nazionali.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «esplosivi»: le materie e gli articoli considerati esplosivi nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose e figuranti nella classe 1 di tali raccomandazioni;
- 2) «munizioni»: i proiettili e le cariche propulsive nonché le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria;
- 3) «sicurezza»: la prevenzione degli incidenti, o, ove non sia possibile, la limitazione dei loro effetti;
- 4) «sicurezza pubblica»: la prevenzione di qualsiasi utilizzazione a fini contrari all'ordine pubblico;
- 5) «licenza di trasferimento»: la decisione presa nei confronti dei trasferimenti previsti di esplosivi all'interno dell'Unione;
- 6) «trasferimento»: qualsiasi spostamento fisico di esplosivi all'interno dell'Unione, eccettuati gli spostamenti realizzati in un medesimo sito;
- 7) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un esplosivo per la distribuzione o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- 8) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di un esplosivo;
- 9) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica un esplosivo o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale o lo utilizza per i propri scopi;
- 10) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
- 11) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un esplosivo originario di un paese terzo;
- 12) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione un esplosivo sul mercato;
- 13) «operatori economici»: il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e qualsiasi persona giuridica o fisica impegnata nell'immagazzinamento, nell'utilizzazione, nei trasferimenti, nell'importazione, nell'esportazione o nel commercio degli esplosivi;
- 14) «armaiole»: la persona fisica o giuridica la cui attività professionale consiste in tutto o in parte nella fabbricazione, commercio, scambio, nolo, riparazione o trasformazione di armi da fuoco e di munizioni;
- 15) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un esplosivo deve soddisfare;
- 16) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- 17) «accreditamento»: accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
- 18) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
- 19) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva relativi agli esplosivi;
- 20) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
- 21) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un esplosivo già messo a disposizione dell'utilizzatore finale;



- 22) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un esplosivo presente nella catena di fornitura;
- 23) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
- 24) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'esplosivo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.

### Articolo 3

#### Libera circolazione

Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato di esplosivi che soddisfano i requisiti della presente direttiva.

### Articolo 4

#### Messa a disposizione sul mercato

Gli Stati membri adottano le disposizioni appropriate per assicurare che gli esplosivi possano essere messi a disposizione sul mercato soltanto se soddisfano i requisiti della presente direttiva.

## CAPO 2

### OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

#### Articolo 5

##### Obblighi dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione dei loro esplosivi sul mercato o del loro utilizzo per i propri scopi, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato III e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 20.

Qualora la conformità di un esplosivo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato.

4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme alla presente direttiva. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell'esplosivo, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell'esplosivo.

5. I fabbricanti garantiscono che gli esplosivi che hanno immesso sul mercato rechino l'identificazione univoca a norma del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi di cui all'articolo 15. Per gli esplosivi che non rientrano in tale sistema, i fabbricanti:

a) garantiscono che gli esplosivi che hanno immesso sul mercato rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, quando la dimensione ridotta, la forma o la progettazione dell'esplosivo non lo consentono, che le informazioni richieste siano apposte sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento dell'esplosivo;

b) indicano sull'esplosivo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'esplosivo. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

6. I fabbricanti garantiscono che l'esplosivo che hanno immesso sul mercato sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

7. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'esplosivo presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

8. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'esplosivo alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi da essi immessi sul mercato.



### Articolo 6

#### Rappresentanti autorizzati

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

Gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e l'obbligo di stesura della documentazione tecnica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato

2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

- a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato;
- b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un esplosivo;
- c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

### Articolo 7

#### Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato solo esplosivi conformi.

2. Prima di immettere un esplosivo sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 20. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull'esplosivo, che quest'ultimo sia accompagnato dai documenti prescritti, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5.

L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un esplosivo non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, non immette l'esplosivo sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando l'esplosivo presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

3. Gli importatori indicano sull'esplosivo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati

oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'esplosivo. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

4. Gli importatori garantiscono che l'esplosivo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

5. Gli importatori garantiscono che, mentre l'esplosivo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto di quest'ultimo non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.

6. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'esplosivo presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

7. Per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato gli importatori mantengono la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sarà messa a disposizione di tali autorità.


8. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'esplosivo in una lingua facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi da essi immessi sul mercato.

### Articolo 8

#### Obblighi dei distributori

1. Quando mettono un esplosivo a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni della presente direttiva.

2. Prima di mettere un esplosivo a disposizione sul mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui l'esplosivo deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 3.



Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un esplosivo non sia conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II, non mette l'esplosivo a disposizione sul mercato fino a quando esso non sia stato reso conforme. Inoltre, se l'esplosivo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

3. I distributori garantiscono che, mentre l'esplosivo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto di quest'ultimo non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.

4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'esplosivo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'esplosivo. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi da essi messi a disposizione sul mercato.

#### Articolo 9

##### **Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori**

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 5 quando immette sul mercato un esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un esplosivo già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.

#### Articolo 10

##### **Identificazione degli operatori economici**

Per gli esplosivi non inclusi nel sistema di cui all'articolo 15, gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:

a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro esplosivi;

b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito esplosivi.

Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti esplosivi e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito esplosivi.

#### CAPO 3

##### **DISPOSIZIONI DI SICUREZZA**

##### *Articolo 11*

##### **Trasferimenti di esplosivi**

1. Gli esplosivi possono essere trasferiti solamente secondo la procedura prevista nei paragrafi da 2 a 8.

2. Per poter trasferire esplosivi, il destinatario è tenuto ad ottenere una licenza di trasferimento dall'autorità competente del proprio Stato membro. L'autorità competente verifica che il destinatario sia legalmente abilitato ad acquisire esplosivi e che detenga le licenze o autorizzazioni necessarie. Il transito di esplosivi attraverso il territorio di uno o più Stati membri deve essere notificato dall'operatore economico responsabile del trasferimento alle autorità competenti degli Stati membri interessati, che devono preventivamente approvarlo.

3. Se uno Stato membro ritiene che esista un problema concernente la verifica dell'acquisizione di cui al paragrafo 2, trasmette le informazioni disponibili in materia alla Commissione che informa gli altri Stati membri.

4. Se l'autorità competente dello Stato membro del destinatario autorizza il trasferimento, rilascia al destinatario un documento contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 5. Tale documento accompagna gli esplosivi sino al punto di destinazione previsto. Esso è presentato ogniqualvolta sia richiesto dalle pertinenti autorità competenti. Una copia del documento è conservata dal destinatario che la presenta, su richiesta, all'autorità competente del proprio Stato membro.

5. Quando i trasferimenti di esplosivi richiedono controlli specifici che consentono di determinare se detti trasferimenti rispondono a esigenze particolari di sicurezza pubblica sul territorio o su una parte del territorio di uno Stato membro, il destinatario, prima del trasferimento, fornisce all'autorità competente del proprio Stato membro le informazioni seguenti:

a) il nome e l'indirizzo degli operatori economici interessati;

b) il numero e la quantità degli esplosivi oggetto del trasferimento;



- c) una descrizione completa degli esplosivi in questione e dei mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite;
- d) le informazioni relative al rispetto delle condizioni di immissione sul mercato, quando si ha tale immissione;
- e) il modo in cui si effettua il trasferimento e l'itinerario;
- f) le date previste di partenza e di arrivo;
- g) se necessario, i punti di passaggio precisi all'entrata e all'uscita dagli Stati membri.

I dati di cui alla lettera a) del primo comma sono sufficientemente dettagliati da consentire alle autorità competenti, da un lato, di contattare gli operatori economici e, dall'altro, di accertare che gli operatori economici interessati siano abilitati a ricevere la spedizione.

L'autorità competente dello Stato membro del destinatario esamina le condizioni in cui può aver luogo il trasferimento, soprattutto in considerazione delle particolari esigenze di sicurezza pubblica. Qualora tali esigenze particolari di sicurezza pubblica siano soddisfatte, il trasferimento è autorizzato. In caso di transito sul territorio di altri Stati membri, questi esaminano e approvano le informazioni relative al trasferimento.

6. Se l'autorità competente di uno Stato membro ritiene che non sussistano le esigenze particolari di sicurezza pubblica di cui ai paragrafi 4 e 5, il trasferimento di esplosivi sul suo territorio o su una parte del suo territorio può essere effettuato senza informazione preventiva ai sensi del paragrafo 5. L'autorità competente dello Stato membro del destinatario rilascia allora una licenza di trasferimento valida per una durata determinata, che può essere sospesa in qualsiasi momento o revocata con decisione motivata. Il documento di cui al paragrafo 4, che accompagna gli esplosivi fino al luogo di destinazione, fa allora riferimento soltanto a tale licenza di trasferimento.

7. Fatti salvi i controlli normali che lo Stato membro di partenza esercita sul proprio territorio, i destinatari e gli operatori economici interessati trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro di partenza nonché a quelle dello Stato membro di transito, su loro richiesta, qualsiasi informazione utile di cui dispongono in merito ai trasferimenti di esplosivi.

8. Nessun operatore economico può trasferire esplosivi senza che il destinatario abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni a tale effetto secondo i paragrafi 2, 4, 5 e 6.


## Articolo 12

### Trasferimenti di munizioni

1. Le munizioni possono essere trasferite da uno Stato membro a un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi da 2 a 5. Tali paragrafi si applicano anche al trasferimento di munizioni in seguito a vendita per corrispondenza.
2. Per quanto riguarda i trasferimenti di munizioni verso un altro Stato membro, prima di ogni spedizione l'interessato comunica allo Stato membro nel quale si trovano le munizioni:
  - a) il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, se del caso, del proprietario;
  - b) l'indirizzo del luogo in cui saranno spedite o trasportate le munizioni;
  - c) il numero di munizioni che fanno parte della spedizione o del trasporto;
  - d) i dati che consentono l'identificazione di dette munizioni ed inoltre l'indicazione che esse sono state oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1º luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili;
  - e) il mezzo di trasferimento;
  - f) la data di partenza e la data prevista di arrivo.

Le informazioni di cui alle lettere e) e f) del primo comma non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli. Lo Stato membro esamina le condizioni in cui avrà luogo il trasferimento, in particolare sotto il profilo della sicurezza. Se autorizza tale trasferimento, lo Stato membro rilascia una licenza contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma. La licenza accompagna le munizioni fino a destinazione. Essa è esibita ad ogni richiesta delle autorità competenti degli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di munizioni dal suo territorio verso un armaiolo stabilito in un altro Stato membro senza l'autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia un'autorizzazione che è valida per un periodo di tre anni, e che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un documento facente riferimento a detta autorizzazione accompagna le munizioni fino a destinazione. Essa è esibita ad ogni richiesta delle autorità competenti degli Stati membri.



Anteriormente al trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire da cui il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma.

4. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri un elenco di munizioni il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo.

Tali elenchi di munizioni sono comunicati agli armaioli che hanno ottenuto un'autorizzazione per il trasferimento di munizioni senza autorizzazione preventiva secondo la procedura prevista al paragrafo 3.

5. Ogni Stato membro trasmette tutte le informazioni utili di cui dispone, in materia di trasferimenti definitivi di munizioni, allo Stato membro verso il cui territorio è effettuato il trasferimento.

Le informazioni che gli Stati membri ricevono conformemente ai paragrafi 2 e 3 sono comunicate, al più tardi al momento del trasferimento, allo Stato membro di destinazione e, se necessario, al più tardi al momento del trasferimento, agli Stati membri di transito.

#### Articolo 13

##### Deroghe per ragioni di sicurezza pubblica

In deroga all'articolo 11, paragrafi 2, 4, 5 e 6 e all'articolo 12, uno Stato membro, nel caso di minacce gravi o di pregiudizi alla sicurezza pubblica a seguito della detenzione o dell'uso illeciti di esplosivi o di munizioni disciplinati dalla presente direttiva, può prendere qualsiasi misura necessaria in materia di trasferimento di esplosivi o di munizioni per prevenire detta detenzione o detto uso illeciti.

Le misure di cui al primo comma rispettano il principio di proporzionalità. Esse non costituiscono né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione camuffata nel commercio tra Stati membri.

Se uno Stato membro adotta tali misure, le notifica senza indugio alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri.

#### Articolo 14

##### Scambio di informazioni

1. Gli Stati membri istituiscono le reti di scambio delle informazioni per l'applicazione degli articoli 11 e 12. Essi indicano agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere o di ricevere le informazioni e di espletare le formalità di cui a tali articoli.

Gli Stati membri tengono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione le informazioni aggiornate relative agli

operatori economici in possesso di una licenza o di un'autorizzazione, quali previste all'articolo 16.

2. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, è applicabile mutatis mutandis il regolamento (CE) n. 515/97, in particolare le prescrizioni relative alla riservatezza ivi indicate.

#### Articolo 15

##### Identificazione e tracciabilità degli esplosivi

1. Gli operatori economici aderiscono a un sistema uniforme di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi, che tiene conto della loro dimensione, forma o progettazione, ad esclusione dei casi in cui non sussiste la necessità di apporre sull'esplosivo un'identificazione univoca datone il livello ridotto di pericolo basato sulle sue caratteristiche e su fattori quali effetti di detonazione limitati, gli utilizzi e il rischio ridotto posto alla sicurezza in virtù degli effetti limitati di un potenziale abuso.


Il sistema non si applica agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe destinati a essere scaricati direttamente nel fornello di mina o sugli esplosivi fabbricati sul luogo dell'esplosione e posti a dimora immediatamente dopo la produzione («produzione in loco»).

2. Tale sistema prevede la raccolta e la conservazione dei dati, anche, se del caso, mediante mezzi elettronici, che consentano l'identificazione univoca e la tracciabilità degli esplosivi, nonché l'apposizione di un'identificazione unica sull'esplosivo e/o sull'imballaggio per consentire l'accesso a tali dati. Tali dati si riferiscono all'identificazione univoca dell'esplosivo, ivi comprese l'ubicazione durante il periodo in cui l'esplosivo è in possesso degli operatori economici e l'identità di questi ultimi.

3. I dati di cui al paragrafo 2 sono periodicamente testati e protetti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi. Tali dati sono conservati per dieci anni a decorrere dalla data in cui ha avuto luogo l'operazione o, se gli esplosivi sono stati utilizzati o smaltiti, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui sono stati utilizzati o smaltiti, anche se l'operatore economico ha cessato la propria attività. Essi sono prontamente messi a disposizione su richiesta delle autorità competenti.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione:

a) che stabiliscano modalità pratiche per il funzionamento del sistema di identificazione univoca e di tracciabilità di cui al paragrafo 1, tenendo conto della dimensione, della forma o della progettazione degli esplosivi, in particolare per il formato e la struttura dell'identificazione univoca, come disposto al paragrafo 2;



b) che identifichino i casi di cui al paragrafo 1 per i quali non sussiste la necessità, dato il livello ridotto di pericolo di un esplosivo, che gli operatori economici aderiscano al sistema di identificazione univoca e di tracciabilità ai sensi del suddetto paragrafo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

#### Articolo 16

##### Licenza o autorizzazione

Per poter fabbricare, immagazzinare, utilizzare, importare, esportare, trasferire o commerciare esplosivi, gli operatori economici sono in possesso di una licenza o di un'autorizzazione apposita.

Il paragrafo precedente non si applica ai dipendenti di un operatore economico in possesso di una licenza o di un'autorizzazione.

#### Articolo 17

##### Concessione di licenza alle attività manifatturiere

Quando uno Stato membro rilascia una licenza o un'autorizzazione di cui all'articolo 16 per la fabbricazione di esplosivi, esso controlla, in particolare, la capacità degli operatori economici responsabili di garantire il rispetto degli impegni tecnici che assumono.

#### Articolo 18

##### Sequestri

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a consentire alle autorità competenti di sequestrare qualsiasi esplosivo qualora esistano prove sufficienti che tale esplosivo sarà oggetto di acquisizione, di utilizzazione o di traffico illeciti.

#### CAPO 4

### CONFORMITÀ DELL'ESPLOSIVO

#### Articolo 19

##### Presunzione di conformità degli esplosivi

Gli esplosivi che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato II.

#### Articolo 20

##### Procedure di valutazione della conformità

Ai fini della verifica di conformità degli esplosivi il fabbricante applica una delle seguenti procedure di cui all'allegato III:

a) esame UE del tipo (modulo B) e, a scelta del fabbricante, una delle seguenti procedure:

i) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto controllo effettuate a intervalli casuali (modulo C2);

ii) conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D);

iii) conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto (modulo E);

iv) conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);

b) conformità basata sulla verifica dell'esemplare unico (modulo G).

#### Articolo 21

##### Dichiarazione di conformità UE

1. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.

2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato IV, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all'allegato III ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l'esplosivo è immesso o messo a disposizione sul mercato.


3. Se all'esplosivo si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

4. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'esplosivo ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva.

#### Articolo 22

##### Principi generali della marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.



*Articolo 23***Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE**

1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sugli esplosivi. Qualora non sia possibile o la natura dell'esplosivo non lo consenta, essa è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

2. La marcatura CE è apposta sull'esplosivo prima della sua immissione sul mercato.

3. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione.

Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.

4. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

5. In caso di esplosivi fabbricati per uso proprio, esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in unità mobili di fabbricazione di esplosivi (MEMU) destinati a essere scaricati direttamente nel fornello di mina ed esplosivi fabbricati sul luogo dell'esplosione e posti a dimora immediatamente dopo la produzione (produzione in loco), la marcatura CE è apposta sui documenti di accompagnamento.

6. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.

## CAPO 5

**NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ***Articolo 24***Notifica**

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma della presente direttiva.

*Articolo 25***Autorità di notifica**

1. Gli Stati membri designano un'autorità di notifica che è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di

valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 30.

2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

*Articolo 26***Prescrizioni relative alle autorità di notifica**

1. L'autorità di notifica è stabilita in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità.

2. L'autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che siano salvaguardate l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.

3. L'autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione.

4. L'autorità di notifica non offre e non effettua attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale.

5. L'autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.

6. L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

*Articolo 27***Obbligo di informazione delle autorità di notifica**

Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.


La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

*Articolo 28***Prescrizioni relative agli organismi notificati**

1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2. L'organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.

3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dall'esplosivo che valuta.



4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli esplosivi, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso degli esplosivi che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di esplosivi per scopi privati.

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione degli esplosivi, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

5. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

6. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all'allegato III e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di esplosivi per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

- a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
- b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

- c) le procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

7. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:


- a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione a cui l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
- b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
- c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa armonizzata dell'Unione e delle normative nazionali;
- d) la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8. È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che la responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'allegato III o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.



11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione, o garantiscono che il loro personale addetto all'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

#### Articolo 29

##### **Presunzione di conformità degli organismi di valutazione della conformità**

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 28 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprono tali prescrizioni.

#### Articolo 30

##### **Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati**

1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 28 e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica.

2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.

3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.

4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'allegato III.

#### Articolo 31

##### **Domanda di notifica**

1. L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all'autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.

2. La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e dell'esplosivo o degli esplosivi per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 28.

3. Qualora l'organismo di valutazione della conformità non possa fornire un certificato di accreditamento, esso fornisce all'autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 28.

#### Articolo 32

##### **Procedura di notifica**

1. Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 28.

2. Esse notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.

3. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e l'esplosivo o gli esplosivi interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.

4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 31, paragrafo 2, l'autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 28.

5. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro due mesi dalla notifica qualora non sia usato un certificato di accreditamento.

Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini della presente direttiva.


6. L'autorità di notifica informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.

#### Articolo 33

##### **Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati**

1. La Commissione assegna un numero di identificazione all'organismo notificato.

La Commissione assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione.



2. La Commissione mette a disposizione del pubblico un elenco degli organismi notificati a norma della presente direttiva con i rispettivi numeri d'identificazione assegnati e con l'indicazione delle attività per le quali sono stati notificati.

La Commissione provvede ad aggiornare l'elenco.

#### Articolo 34

##### Modifiche delle notifiche

1. Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 28 o non adempie ai suoi obblighi, l'autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. L'autorità di notifica informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

2. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

#### Articolo 35

##### Contestazione della competenza degli organismi notificati

1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto.

2. Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo notificato in questione.

3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, adotta un atto di esecuzione con cui richiede allo Stato membro notificante di adottare le misure correttive necessarie e, all'occorrenza, di ritirare la notifica.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

#### Articolo 36

##### Obblighi operativi degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui all'allegato III.

2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità dell'esplosivo alla presente direttiva.

3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformità.

4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontri che un esplosivo non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato.

5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.

#### Articolo 37

##### Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati

Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati.

#### Articolo 38

##### Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati informano l'autorità di notifica:
  - a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
  - b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o sulle condizioni della notifica;



- c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;
- d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della presente direttiva, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi esplosivi, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.

#### Articolo 39

##### Scambio di esperienze

La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

#### Articolo 40

##### Coordinamento degli organismi notificati

La Commissione garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma della presente direttiva e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo settoriale di organismi notificati.

Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati.

#### CAPO 6

### SORVEGLIANZA DEL MERCATO DELL'UNIONE, CONTROLLO DEGLI ESPLOSIVI CHE ENTRANO NEL MERCATO DELL'UNIONE E PROCEDURA DI SALVAGUARDIA DELL'UNIONE

#### Articolo 41

##### Sorveglianza del mercato dell'Unione e controllo degli esplosivi che entrano nel mercato dell'Unione

Agli esplosivi si applicano gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli esplosivi possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, non mettono in pericolo la salute e l'incolumità delle persone.

#### Articolo 42

##### Procedura a livello nazionale per gli esplosivi che presentano rischi

1. Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che un esplosivo

presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente di cui alla presente direttiva, essi effettuano una valutazione dell'esplosivo interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui alla presente direttiva. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

Se nel corso della valutazione di cui al primo comma le autorità di vigilanza del mercato concludono che l'esplosivo non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'esplosivo conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l'organismo notificato competente.

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo.

2. Qualora ritengano che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di prendere.

3. L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli esplosivi interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.

4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione dell'esplosivo sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o richiamarlo.

Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione dell'esplosivo non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché



gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se l'inadempienza sia dovuta:

a) alla non conformità dell'esplosivo alle prescrizioni relative alla salute o all'incolumità delle persone o alla protezione dei beni materiali o dell'ambiente; oppure

b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 19, che conferiscono la presunzione di conformità.

6. Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura a norma del presente articolo informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità dell'esplosivo interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle loro obiezioni.

7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione all'esplosivo in questione, quale il suo ritiro dal mercato.

#### Articolo 43

##### Procedura di salvaguardia dell'Unione

1. Se in esito alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafi 3 e 4 vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che tali misure siano contrarie alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione determina mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente a essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

2. Se la misura nazionale è considerata giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esplosivo non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.

3. Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità dell'esplosivo è attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui all'articolo 42, paragrafo 5, lettera b), della presente direttiva, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

#### Articolo 44

##### Esplosivi conformi che presentano un rischio

1. Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, ritiene che un esplosivo, pur conforme alla presente direttiva, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente, chiede all'operatore economico interessato di far sì che tale esplosivo, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che l'esplosivo sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

2. L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli esplosivi interessati da esso messi a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.


3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'esplosivo interessato, la sua origine e la catena di fornitura dell'esplosivo, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

4. La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide mediante atti di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno e propone, all'occorrenza, opportune misure.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione della salute o dell'incolumità delle persone o alla protezione dei beni o dell'ambiente, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

5. La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.



*Articolo 45*

**Non conformità formale**

1. Fatto salvo l'articolo 42, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

- a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 23 della presente direttiva;
- b) la marcatura CE non è stata apposta;
- c) il numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, è stato apposto in violazione dell'articolo 23 o non è stato apposto;
- d) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;
- e) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;
- f) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
- g) le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, o all'articolo 7, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;
- h) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 5 o all'articolo 7 non è rispettata.

2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'esplosivo o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.

CAPO 7

**DELEGA DI POTERE, COMPETENZE DI ESECUZIONE E COMITATO**

*Articolo 46*

**Delega di potere**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 riguardo all'aggiornamento dell'allegato I per allinearlo alle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.

*Articolo 47*

**Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 46 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 aprile 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il consiglio non si oppongano a tal proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 46 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 46 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 48*

**Atti di esecuzione**

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità pratiche di applicazione dell'articolo 11, in particolare il modello di documento da utilizzare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

*Articolo 49*

**Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato per gli esplosivi per uso civile. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.



2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5.

5. La Commissione consulta il comitato nelle questioni per le quali la consultazione di esperti del settore è richiesta a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 o di un altro atto dell'Unione.

Il comitato può inoltre esaminare qualsiasi altra questione riguardante l'applicazione della presente direttiva che può essere sollevata dal suo presidente o da un rappresentante di uno Stato membro in conformità del suo regolamento interno.

#### CAPO 8

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Articolo 50

##### Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili alle infrazioni da parte degli operatori economici alla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione. Tali disposizioni possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.

Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

##### Articolo 51

##### Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di esplosivi conformi alla direttiva 93/15/CEE e immessi sul mercato entro il 20 aprile 2016.

2. I certificati rilasciati a norma della direttiva 93/15/CEE sono validi a norma della presente direttiva.

3. La direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile<sup>(1)</sup> continua ad applicarsi fino alla sua sostituzione con le misure adottate a norma dell'articolo 15 della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8.

##### Articolo 52

##### Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 aprile 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, punto 2, punti da 7 a 13 e da 15 a 24, agli articoli da 3 a 10, all'articolo 14, paragrafo 1, agli articoli 15 e 16, all'articolo 20, lettera a), punto i), agli articoli da 21 a 27, all'articolo 28, paragrafi da 1 a 4 e paragrafi 6, 7, 10 e 11, agli articoli da 29 a 45, all'articolo 50, all'articolo 51, e agli allegati III e IV. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 aprile 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

##### Articolo 53

##### Abrogazione

La direttiva 93/15/CEE, come modificata dai regolamenti elencati nell'allegato IV, parte A, e la direttiva 2004/57/CE sono abrogate a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive indicate nell'allegato V, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

##### Articolo 54

##### Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, l'articolo 2, punto 1, punti da 3 a 6 e 14, gli articoli 11, 12, 13, l'articolo 14, paragrafo 2, gli articoli da 17 a 19, l'articolo 19, lettera a), punti da ii) a iv), l'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 28, paragrafi 5, 8 e 9, gli articoli 46, 47, 48 e 49 nonché gli allegati I, II, V e VI si applicano a decorrere dal 20 aprile 2016.



*Articolo 55*


**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
M. SCHULZ


*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
D. KOURKOULAS




## ALLEGATO I

## ARTICOLI CONSIDERATI PIROTECNICI O MUNIZIONI SECONDO LE RACCOMANDAZIONI PERTINENTI DELLE NAZIONI UNITE

UN N.	NOME E DESCRIZIONE	CLASSE DIVISIONE	GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida informativa)
Gruppo G			
0009	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o di propulsione	1.2 G	Munizioni Termine generico riferito principalmente ad articoli di impiego militare quali tutti i tipi di bombe, granate, razzi, mine, proiettili e altri oggetti simili. Munizioni incendiarie Munizioni contenenti sostanze incendiarie. Salvo quando la composizione è essa stessa un esplosivo, le munizioni possono contenere ugualmente uno o più dei seguenti elementi: carica di lancio con innesto e carica di accensione, spoletta con carica di scoppio o carica di espulsione.
0010	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o di propulsione	1.3 G	Cfr. la voce UN n. 0009
0015	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o di propulsione	1.2 G	Munizioni fumogene Munizioni contenenti una materia fumogena. Salvo quando la materia stessa è un esplosivo, le munizioni possono contenere anche uno o più dei seguenti elementi: carica di lancio con innesto e carica di accensione, spolette con carica di scoppio o carica di espulsione.
0016	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 G	Cfr. la voce UN n. 0015
0018	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o di propulsione	1.2 G	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o di propulsione Munizioni contenenti una sostanza lacrimogena. Esse contengono ugualmente uno o più dei seguenti elementi: sostanze pirotecniche, carica di lancio con innesto e carica di accensione, proiettili con carica di dispersione o di espulsione.
0019	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o di propulsione	1.3 G	Cfr. la voce UN n. 0018
0039	Bombe foto-illuminanti	1.2 G	Bombe Oggetti esplosivi sganciati da un aereo. Possono contenere un liquido infiammabile con carica di scoppio, un composto foto-lampo o una carica di esplosivo detonante. Il termine comprende bombe foto-illuminanti.
0049	Cartucce illuminanti	1.1 G	Cartucce illuminanti Oggetti costituiti da un bossolo, da un innescio e da una polvere illuminante, il tutto assemblato in un unico pezzo pronto per il tiro.
0050	Cartucce illuminanti	1.3 G	Cfr. la voce UN n. 0049
0054	Cartucce da segnalazione	1.3 G	Cartucce da segnalazione Oggetti concepiti per lanciare segnali luminosi colorati o altri segnali con l'aiuto di pistole segnalatrici ecc.



UN N.	NOME E DESCRIZIONE	CLASSE DIVISIONE	GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida informativa)
0066	Miccia a combustione rapida	1.4 G	Miccia a combustione rapida Oggetto costituito da fili tessili coperti di polvere nera o di un'altra composizione pirotecnica a combustione rapida e da un involucro protettore flessibile, oppure costituito da un'anima di polvere nera avvolta da tela tessile flessibile. Esso brucia con una fiamma esterna che progredisce lungo la miccia e serve a trasmettere l'accensione di un dispositivo ad una carica.
0092	Dispositivi illuminanti di superficie	1.3 G	Dispositivi illuminanti Oggetti costituiti da materie pirotecniche e concepiti per essere usati per illuminare, identificare, segnalare o avvertire.
0093	Dispositivi illuminanti aerei	1.3 G	Cfr. la voce UN n. 0092
0101	Miccia istantanea non detonante	1.3 G	Miccia Per convenzione si distingue tra micce a corda (cord-like fuse) e i dispositivi usati per le munizioni con componenti meccaniche, elettriche o idrostatiche per innescare una deflagrazione o detonazione (fuze). Miccia istantanea non detonante (conduttore di fuoco) Oggetto costituito da fili di cotone impregnati di polverino (conduttore di fuoco). Esso brucia con una fiamma esterna ed è utilizzato nelle catene di accensione degli artifici da divertimento ecc.
0103	Miccia di accensione a rivestimento	1.4 G	Miccia di accensione a rivestimento Oggetto costituito da un tubo di metallo contenente un'anima di esplosivo deflagrante.
0171	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 G	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva Munizioni concepite per produrre una sorgente unica di luce intensa allo scopo di illuminare uno spazio. Le cartucce illuminanti, le granate illuminanti, i proiettili illuminanti, le bombe illuminanti e le bombe con carica di localizzazione del punto di caduta sono comprese in questa denominazione.
0191	Artifici da segnalazione a mano	1.4 G	Oggetti produttori segnali.
0192	Petardi per ferrovia	1.1 G	Cfr. la voce UN n. 0191
0194	Segnali di pericolo per navi	1.1 G	Cfr. la voce UN n. 0191
0195	Segnali di pericolo per navi	1.3 G	Cfr. la voce UN n. 0191
0196	Segnali fumogeni	1.1 G	Cfr. la voce UN n. 0191
0197	Segnali fumogeni	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0191
0212	Traccianti per munizioni	1.3 G	Traccianti per munizioni Oggetti sigillati contenenti materie pirotecniche e concepiti per seguire la traiettoria di un proiettile
0254	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 G	Cfr. la voce UN n. 0171



UN N.	NOME E DESCRIZIONE	CLASSE DIVISIONE	GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida informativa)
0297	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0254
0299	Bombe foto-illuminanti	1.3 G	Cfr. la voce UN n. 0039
0300	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0009
0301	Munizioni lacrimogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0018
0303	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0015
0306	Traccianti per munizioni	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0212
0312	Cartucce da segnalazione	1.4 G	Cartucce da segnalazione Oggetti concepiti per lanciare segnali luminosi colorati o altri segnali con l'aiuto di pistole segnalatrici.
0313	Segnali fumogeni	1.2 G	Cfr. la voce UN n. 0195
0318	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.3 G	Granate a mano o per fucile Oggetti concepiti per essere lanciati a mano o con l'aiuto di un fucile. Il termine include le granate da esercitazione a mano o per fucile.
0319	Cannelli	1.3 G	Cannelli Oggetti costituiti da un innesco che provocano l'accensione e da una carica ausiliaria di esplosivo deflagrante come polvere nera, utilizzati per accendere una carica propulsiva in un bosso ecc..
0320	Cannelli00	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0319
0333	Fuochi pirotecnici	1.1 G	Fuochi pirotecnici Oggetti pirotecnici concepiti ai fini di divertimento.
0334	Fuochi pirotecnici	1.2 G	Cfr. la voce UN n. 0333
0335	Fuochi pirotecnici	1.3 G	Cfr. la voce UN n. 0333
0336	Fuochi pirotecnici	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0333
0362	Munizioni per esercitazioni	1.4 G	Munizioni per esercitazioni Munizioni sprovviste di carica di scoppio principale, ma contenenti una carica di dispersione o di espulsione. Generalmente esse contengono anche una spoletta e una carica propulsiva.
0363	Munizioni per esercitazioni	1.4 G	Munizioni per esercitazioni Munizioni contenenti una materia pirotecnica, utilizzate per provare l'efficacia o la potenza di nuovi elementi o l'insieme di nuove munizioni o di armi.
0372	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.2 G	Cfr. la voce UN n. 0318



UN N.	NOME E DESCRIZIONE	CLASSE DIVISIONE	GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida informativa)
0373	Artifici da segnalazione a mano	1.4 S	Cfr. la voce UN n. 0191
0403	Dispositivi illuminanti aerei	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0092
0418	Dispositivi illuminanti di superficie	1.2 G	Cfr. la voce UN n. 0092
0419	Dispositivi illuminanti di superficie	1.1 G	Cfr. la voce UN n. 0092
0420	Dispositivi illuminanti aerei	1.1 G	Cfr. la voce UN n. 0092
0421	Dispositivi illuminanti aerei	1.2 G	Cfr. la voce UN n. 0092
0424	Proiettili inerti con traccianti	1.3 G	Proiettili Oggetti come una granata o palla lanciati da un cannone o da un altro pezzo di artiglieria, da un fucile o da un'altra arma di piccolo calibro. Possono essere inerti, con o senza traccianti, e possono contenere una carica di dispersione, espulsione o scoppio. Il termine include proiettili inerti con traccianti, proiettili con carica di dispersione o espulsione, proiettili con carica di scoppio.
0425	Proiettili inerti con traccianti	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0424
0428	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.1 G	Oggetti pirotecnici per uso tecnico Oggetti che contengono materie pirotecniche e che sono destinati ad uso tecnico come produzione di calore, produzione di gas, effetti scenici ecc.. Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: munizioni, cartucce da segnalazione, tagli cavi esplosivi, fuochi pirotecnici, dispositivi illuminanti aerei, dispositivi illuminanti di superficie, dispositivi di sgancio esplosivi, rivetti esplosivi, torce da segnalazione a mano, segnali di pericolo, petardi per ferrovia, segnali fumogeni.
0429	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.2 G	Cfr. la voce UN n. 0428
0430	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.3 G	Cfr. la voce UN n. 0428
0431	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0428
0434	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 G	Proiettili Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo di artiglieria, da un fucile o da un'altra arma di piccolo calibro. Possono essere inerti, con o senza traccianti, e possono contenere una carica di dispersione, espulsione o scoppio. Il termine include proiettili inerti con traccianti, proiettili con carica di dispersione o espulsione, proiettili con carica di scoppio.
0435	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0434
0452	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0372
0487	Segnali fumogeni	1.3 G	Cfr. la voce UN n. 0194
0488	Munizioni per esercitazioni	1.3 G	Munizioni per esercitazioni Munizioni sprovviste di carica di scoppio principale, ma contenenti una carica di dispersione o di espulsione. Generalmente esse contengono anche una spoletta e una carica propulsiva. Il termine esclude i seguenti oggetti che sono elencati separatamente: granate da esercitazione.



UN N.	NOME E DESCRIZIONE	CLASSE DIVISIONE	GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida informativa)
0492	Petardi per ferrovia	1.3 G	Cfr. la voce UN n. 0194
0493	Petardi per ferrovia	1.4 G	Cfr. la voce UN n. 0194
0503	Gonfiatori pirotecnici di sacchi gonfiabili o moduli pirotecnici di sacchi gonfiabili o pretensionatori pirotecnici di cinture di sicurezza	1.4 G	
Gruppo S			
0110	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.4 S	Cfr. la voce UN n. 0318
0193	Petardi per ferrovia	1.4 S	Cfr. la voce UN n. 0194
0337	Fuochi pirotecnici	1.4 S	Cfr. la voce UN n. 0334
0345	Proiettili inerti con traccianti	1.4 S	Proiettili Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo di artiglieria, da un fucile o da un'altra arma di piccolo calibro. Possono essere inerti, con o senza traccianti, e possono contenere una carica di dispersione, espulsione o scoppio.
0376	Cannelli	1.4 S	Cfr. la voce UN n. 0319
0404	Dispositivi illuminanti aerei	1.4 S	Cfr. la voce UN n. 0092
0405	Cartucce da segnalazione	1.4 S	Cartucce da segnalazione Oggetti concepiti per lanciare segnali luminosi colorati o altri segnali con l'aiuto di pistole segnalatrici ecc.
0432	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.4 S	



## ALLEGATO II

## REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

**I. Requisiti generali**

1. Ogni esplosivo deve essere progettato, fabbricato e fornito in modo da presentare un rischio minimo per la sicurezza e la salute delle persone, nonché da evitare danni ai beni materiali e all'ambiente in condizioni normali e prevedibili, segnatamente per quanto concerne le normative relative alla sicurezza pubblica e le pratiche standard, fino a che viene utilizzato.
2. Ogni esplosivo deve presentare caratteristiche di funzionamento conformi a quelle indicate dal fabbricante per assicurare il livello massimo di sicurezza e di affidabilità.
3. Ogni esplosivo deve essere progettato e fabbricato in modo da assicurarne uno smaltimento che comporti ripercussioni minime sull'ambiente, se vengono impiegate tecniche adeguate.

**II. Requisiti speciali**

1. Come requisiti minimi, le seguenti informazioni e proprietà, se del caso, devono essere considerati o testati:
  - a) progettazione e caratteristiche, compresa la composizione chimica, il grado di miscela e, eventualmente, le dimensioni e la distribuzione dei grani secondo la dimensione;
  - b) stabilità fisica e chimica dell'esplosivo in tutte le condizioni ambientali a cui può essere esposto;
  - c) sensibilità agli urti e all'attrito;
  - d) compatibilità di tutti i componenti in relazione alla loro stabilità chimica e fisica;
  - e) purezza chimica dell'esplosivo;
  - f) resistenza dell'esplosivo all'effetto dell'acqua qualora questo sia destinato ad essere usato nell'umido o nel bagnato e qualora la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dall'acqua;
  - g) resistenza alle temperature basse e alte qualora l'esplosivo sia destinato ad essere conservato o usato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o dell'esplosivo nel suo insieme;
  - h) idoneità dell'esplosivo ad essere utilizzato in ambienti pericolosi (per esempio ambienti a rischio per la presenza di grisù, masse calde) qualora sia destinato ad essere usato in tali condizioni;
  - i) caratteristiche di sicurezza volte a prevenire l'innesco o l'accensione intempestivi o involontari;
  - j) corretto caricamento e funzionamento dell'esplosivo quando è impiegato per lo scopo a cui è destinato;
  - k) adeguate istruzioni e, ove necessario, marcature in relazione alla manipolazione in condizioni di sicurezza, all'immagazzinamento, all'uso e allo smaltimento;
  - l) la capacità dell'esplosivo, del suo confezionamento o di altri componenti di resistere al deterioramento durante l'immagazzinamento fino alla «data di scadenza» indicata dal fabbricante;
  - m) l'indicazione di tutti i dispositivi e accessori necessari per un funzionamento affidabile e sicuro dell'esplosivo.
2. Ogni esplosivo deve essere testato in condizioni affini a quelle reali. Ove ciò non sia possibile in laboratorio, le prove devono essere effettuate alle condizioni nelle quali l'esplosivo è destinato ad essere usato.
3. Requisiti per le categorie di esplosivi
  - 3.1. Gli esplosivi detonanti devono anche soddisfare i seguenti requisiti:
    - a) il metodo proposto per l'innesco deve garantire la detonazione sicura, affidabile e completa dell'esplosivo e deve condurre alla decomposizione completa di questo. Nel caso particolare delle polveri nere, viene verificata l'attitudine alla deflagrazione;



- b) gli esplosivi detonanti sotto forma di cartucce devono trasmettere la detonazione in condizioni di sicurezza e affidabilità lungo tutta la colonna di cartucce;
  - c) i gas prodotti dagli esplosivi detonanti destinati all'uso sotterraneo possono contenere monossido di carbonio, gas nitrosi, altri gas, vapori o residui solidi sospesi nell'aria solo in quantità tali da non danneggiare la salute in condizioni d'uso normali.
- 3.2. I cordoncini detonanti, le micce di sicurezza e i cordoncini di accensione devono anche soddisfare i seguenti requisiti:
- a) la copertura dei cordoncini detonanti, delle micce di sicurezza, delle altre micce e dei cordoncini di accensione deve avere un'adeguata resistenza meccanica e proteggere adeguatamente il contenuto esplosivo allorché esposta a uno stress meccanico normale;
  - b) i parametri per la velocità di combustione delle micce di sicurezza devono essere indicati e debitamente soddisfatti;
  - c) i cordoncini detonanti devono poter essere innescati in condizioni di affidabilità, avere una capacità di innesco sufficiente e soddisfare i requisiti per quanto riguarda il deposito anche in condizioni climatiche particolari.
- 3.3. I detonatori (inclusi i detonatori a scoppio ritardato) devono anche soddisfare i seguenti requisiti:
- a) i detonatori devono innescare in condizioni di affidabilità lo scoppio degli esplosivi detonanti destinati ad essere impiegati con loro in tutte le condizioni di uso prevedibili;
  - b) i detonatori a scoppio ritardato devono poter essere innescati in condizioni di affidabilità;
  - c) la capacità di innesco non deve essere compromessa dall'umidità;
  - d) i tempi di ritardo dei detonatori a scoppio ritardato devono essere sufficientemente uniformi affinché sia insignificante il rischio che i ritardi di raccordi vicini si sovrappongano;
  - e) le caratteristiche elettriche dei detonatori elettrici devono essere indicate sull'imballaggio (ad esempio corrente che non provoca incendi, resistenza);
  - f) i cavi dei detonatori elettrici devono avere un isolamento e una resistenza meccanica sufficienti, anche a livello di connessioni con il detonatore, tenuto conto dell'impiego previsto.
- 3.4. I propellenti e i propellenti per endoreattori devono anche soddisfare i seguenti requisiti:
- a) questi materiali non devono detonare quando sono impiegati per lo scopo a cui sono destinati;
  - b) se necessario, i propellenti (ad esempio quelli a base di nitrocellulosa) devono essere stabilizzati contro la decomposizione;
  - c) i propellenti per endoreattori non devono contenere bolle di gas o fessure involontarie che possono renderne pericoloso il funzionamento quando sono in forma compressa o in blocchi.



## ALLEGATO III

## PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

## MODULO B

**Esame ue del tipo**

1. L'esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un esplosivo, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico di tale esplosivo rispetta le prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili.
2. L'esame UE del tipo è effettuato in base a una valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'esplosivo effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione probatoria di cui al punto 3, unitamente all'esame di un campione, rappresentativo della produzione prevista, del prodotto finito (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto).
3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
  - b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
  - c) la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformità dell'esplosivo alle prescrizioni applicabili della presente direttiva e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'esplosivo. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
    - i) una descrizione generale dell'esplosivo;
    - ii) i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi delle componenti, delle sottounità, dei circuiti ecc.;
    - iii) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'esplosivo;
    - iv) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti di sicurezza essenziali della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
    - v) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.;
    - vi) le relazioni sulle prove effettuate;
  - d) i campioni rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove;
  - e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.
4. L'organismo notificato:
- per l'esplosivo:



- 4.1. esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dell'esplosivo;
- per i campioni:
- 4.2. verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche;
- 4.3. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente;
- 4.4. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante, applicando le altre pertinenti specifiche tecniche, soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva;
- 4.5. concorda con il fabbricante il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove.
5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.
6. Se il tipo risulta conforme alle prescrizioni della presente direttiva applicabili all'esplosivo in questione, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame UE del tipo può comprendere uno o più allegati.

Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità degli esplosivi fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.

Se il tipo non soddisfa i requisiti della presente direttiva ad esso applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.


7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante.

Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità dell'esplosivo ai requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva o sulle condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo.

8. Ogni organismo notificato informa la propria autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorità di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato.



9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato.
10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la domanda di cui al punto 3 ed espletare gli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.

#### MODULO C 2

##### **Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali**

1. La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali, fa parte di una procedura di valutazione della conformità in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli esplosivi in questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

2. *Produzione*

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dell'esplosivo fabbricato al tipo oggetto del certificato di esame UE e ai requisiti applicabili della presente direttiva a essi applicabili.

3. *Controlli sul prodotto*

Un organismo notificato, scelto del fabbricante, effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali, stabiliti da tale organismo, per verificare la qualità dei controlli interni sugli esplosivi, tenuto conto tra l'altro della complessità tecnologica di tali prodotti e della quantità prodotta. Si esamina un adeguato campione dei prodotti finali, prelevato in loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, si effettuano prove appropriate, come stabilito dalle relative parti delle norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per controllare la conformità dell'esplosivo al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. Laddove un campione non è conforme al livello di qualità accettabile, l'organismo notificato adotta le opportune misure.

La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione dell'esplosivo funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformità dell'esplosivo.

Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

4. *Marcatore CE e dichiarazione di conformità UE*

- 4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo esplosivo conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni della presente direttiva a esso applicabili.
- 4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di esplosivo e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di esplosivo per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5. *Rappresentante autorizzato*

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

#### MODULO D

##### **Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione**

1. La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli esplosivi interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondono ai requisiti della presente direttiva a essi applicabili.



## 2. Produzione

Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova degli esplosivi interessati, come specificato al punto 3, ed è soggetto a sorveglianza come specificato al punto 4.

## 3. Sistema di qualità

### 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta per gli esplosivi in questione.

La domanda deve contenere:

- a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- c) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di esplosivi contemplati;
- d) la documentazione relativa al sistema di qualità;
- e) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE del tipo.

### 3.2. Il sistema di qualità garantisce che gli esplosivi siano conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità del prodotto;
- b) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;
- c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- d) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.;
- e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualità dei prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

### 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore del prodotto interessato e della tecnologia del prodotto in questione e conoscere le prescrizioni applicabili della presente direttiva. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), per verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili della presente direttiva e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell'esplosivo a tali norme.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.



- 3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
- 3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4. *Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato*

- 4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
- 4.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:
- a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
  - b) i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.
- 4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.
- 4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. *Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE*


- 5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo esplosivo conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.
- 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di esplosivo e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di esplosivo per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'esplosivo, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
- a) la documentazione di cui al punto 3.1;
  - b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;
  - c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7. Ciascun organismo notificato informa la propria autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti sottoposte a restrizioni e, su richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.



8. *Rappresentante autorizzato*

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

## MODULO E

**Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto**

1. La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli esplosivi interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

2. *Produzione*

Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per l'ispezione del prodotto finale e le prove degli esplosivi interessati come indicato nel punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. *Sistema di qualità*

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un organismo notificato di sua scelta per gli esplosivi in questione.

La domanda deve contenere:

- a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- c) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di esplosivi contemplati;
- d) la documentazione relativa al sistema di qualità;
- e) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE del tipo.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli esplosivi al tipo descritto dal certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni della presente direttiva a essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti;
- b) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
- c) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.;
- d) dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualità.

3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle corrispondenti specifiche delle pertinenti norme armonizzate.



Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato delle ispezioni deve comprendere almeno un membro con esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni della presente direttiva. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili della presente direttiva e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell'esplosivo a tali norme.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

- 3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
- 3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.


Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4. *Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato*
  - 4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
  - 4.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:
    - a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
    - b) i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.
  - 4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.
  - 4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. *Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE*
  - 5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo esplosivo conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.
  - 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di esplosivo e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di esplosivo per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'esplosivo, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
  - a) la documentazione di cui al punto 3.1;
  - b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;
  - c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.



7. Ciascun organismo notificato informa la propria autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

8. *Rappresentante autorizzato*

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

#### MODULO F

##### Conformità al tipo basata sulla verifica sul prodotto

1. La conformità al tipo basata sulla verifica sul prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 5.1 e 6 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli esplosivi interessati cui sono state applicate le disposizioni del punto 3 sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

2. *Produzione*

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità degli esplosivi fabbricati al tipo approvato oggetto del certificato di esame UE e ai requisiti della presente direttiva a essi applicabili.

3. *Verifica*

Un organismo notificato, scelto del fabbricante, effettua opportuni esami e prove per verificare la conformità dell'esplosivo al tipo approvato oggetto del certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

Gli esami e le prove di controllo della conformità degli esplosivi ai requisiti pertinenti sono effettuati, a scelta del fabbricante, mediante controllo e prova di ciascun prodotto, come specificato al punto 4 o esaminando e provando gli esplosivi su base statistica, come precisato al punto 5.

4. *Verifica della conformità mediante controllo e prova di ogni prodotto*

- 4.1. Tutti gli esplosivi vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, definite nelle pertinenti norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste da altre specifiche tecniche pertinenti per verificare la conformità al tipo approvato oggetto del certificato di esame UE del tipo e ai requisiti applicabili della presente direttiva. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.

- 4.2. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di identificazione sull'esplosivo approvato.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità a fini d'ispezione per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato.

5. *Verifica statistica della conformità*

- 5.1. Il fabbricante adotta i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano l'omogeneità di ciascun lotto prodotto e presenta alla verifica i propri esplosivi in forma di lotti omogenei.

- 5.2. Da ciascun lotto è prelevato un campione a caso. Tutti gli esplosivi che compongono un campione vanno esaminati singolarmente e sottoposti a opportune prove, descritte nelle norme armonizzate, e/o a prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per verificarne la loro conformità al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e la conformità alle prescrizioni applicabili della presente direttiva e per stabilire se il lotto vada accettato o respinto. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.



- 5.3. Se un lotto è accettato, sono considerati approvati tutti gli esplosivi che lo compongono, esclusi gli esplosivi del campione risultati non conformi.

L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di identificazione su ogni esplosivo approvato.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato.

- 5.4. Se un lotto è respinto, l'organismo notificato o l'autorità competente provvede a impedire l'immissione sul mercato di tale lotto. Se i lotti sono respinti frequentemente l'organismo notificato può sospendere la verifica statistica e prendere opportuni provvedimenti.

6. *Marcatore CE e dichiarazione di conformità UE*

- 6.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo esplosivo conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

- 6.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di esplosivo e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di esplosivo per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Previo accordo dell'organismo notificato di cui al punto 3 e sotto la responsabilità dello stesso, il fabbricante può apporre sugli esplosivi il numero d'identificazione di tale organismo.

Previo accordo dell'organismo notificato e sotto la sua responsabilità, il fabbricante può apporre il numero d'identificazione di tale organismo sull'esplosivo nel corso del processo di fabbricazione.

7. *Rappresentante autorizzato*

Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato. Un rappresentante autorizzato non può assolvere gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5.1.

MODULO G

**Conformità basata sulla verifica dell'unità**

1. La conformità basata sulla verifica dell'unità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 5 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'esplosivo interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 4, è conforme ai requisiti della presente direttiva ad esso applicabili.

2. *Documentazione tecnica*

- 2.1. Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4. La documentazione permette di valutare la conformità dell'esplosivo ai requisiti pertinenti e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'esplosivo. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- a) un descrizione generale dell'esplosivo;
- b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti ecc.;
- c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'esplosivo;



d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

e) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc., e

f) le relazioni sulle prove effettuate.

2.2. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato.

### 3. *Produzione*

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformità dell'esplosivo fabbricato alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

### 4. *Verifica*

L'organismo notificato scelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste in altre specifiche tecniche, per verificare la conformità dell'esplosivo alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.

L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di identificazione su ogni esplosivo approvato.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato.

### 5. *Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE*

5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 4, il numero d'identificazione di quest'ultimo su ogni singolo esplosivo conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica l'esplosivo per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

### 6. *Rappresentante autorizzato*

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2.2 e 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.



## ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (N. XXXX) <sup>(1)</sup>

1. Numero di prodotto, tipo, lotto o serie:
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la rintracciabilità):
5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. L'organismo notificato ... (denominazione, numero) ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) e rilasciato il certificato:
8. Informazioni supplementari:  
  
Firmato a nome e per conto di:  
  
(luogo e data del rilascio):  
  
(nome, funzione) (firma):

—

<sup>(1)</sup> L'assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.



## ALLEGATO V

## PARTE A

**Direttive abrogate ed elenco delle modifiche successive****(di cui all'articolo 53)**

Direttiva 93/15/CEE del Consiglio  
(GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20).

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo  
e del Consiglio  
(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). Solo il punto 13) dell'allegato II.

Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e  
del Consiglio  
(GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109). Solo il punto 2.2 dell'allegato


Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo  
e del Consiglio  
(GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12). Solo la lettera b) dell'articolo 26, paragrafo 1

Direttiva 2004/57/CE della Commissione  
(GU L 127 del 29.4.2004, pag. 73).

## PARTE B

**Termini di recepimento nel diritto nazionale e date di applicazione****(di cui all'articolo 53)**


Direttiva	Termine di recepimento	Data di applicazione
93/15/CEE (articoli 9,10, 11,12, 13 e 14)	30 settembre 1993	30 settembre 1993
93/15/CEE (tutti gli altri articoli)	30 giugno 1994	1 gennaio 1995
2004/57/CE	31 dicembre 2004	31 gennaio 2005




## ALLEGATO VI

## TAVOLA DI CONCORDANZA


Direttiva 93/15/CEE	Direttiva 2004/57/CE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1		Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2		Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 3		Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 4		Articolo 2, punti da 3 a 6, 8, 13 e 14
—		Articolo 2, punti 2, 7, da 9 a 12 e da 15 a 24
Articolo 1, paragrafo 5		Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 1		Articolo 3
Articolo 2, paragrafo 2		Articolo 4
Articolo 2, paragrafo 3		Articolo 22
Articolo 3		Articolo 4 e articolo 5, paragrafo 1
—		Articolo 5, paragrafi da 2 a 8
—		Articolo 6
—		Articolo 7
—		Articolo 8
—		Articolo 9
—		Articolo 10
Articolo 4, paragrafo 1		Articolo 19
Articolo 4, paragrafo 2		—
Articolo 5		Articolo 43, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 1		Articolo 20
—		Articolo 21
—		Articoli da 24 a 27
Articolo 6, paragrafo 2		Articoli da 28 a 40
Articolo 7, paragrafo 1		Articoli 22 e 23
Articolo 7, paragrafo 2		Articolo 22
Articolo 7, paragrafo 3		Articolo 22
—		Articolo 41
Articolo 8, paragrafo 1		Articoli 42 e 44
Articolo 8, paragrafo 2		Articolo 43
Articolo 8, paragrafo 3		Articolo 45
Articolo 9, paragrafo 1		Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2		—
Articolo 9, paragrafo 3		Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 4		Articolo 11, paragrafo 3



Direttiva 93/15/CEE	Direttiva 2004/57/CE	Presente direttiva
Articolo 9, paragrafo 5		Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 9, paragrafo 6		Articolo 11, paragrafo 6
Articolo 9, paragrafo 7		Articolo 11, paragrafo 5
Articolo 9, paragrafo 8		Articolo 11, paragrafo 7
Articolo 9, paragrafo 9		Articolo 11, paragrafo 8
Articolo 10, paragrafo 1		Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2		Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 3		Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 4		Articolo 12, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 5		Articolo 12, paragrafo 5
<i>Articolo 11</i>		<i>Articolo 13</i>
Articolo 12, paragrafo 1		Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 2		Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 1		Articolo 49, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 2		—
Articolo 13, paragrafo 3		Articoli 46 e 47
—		<i>Articolo 48</i>
Articolo 13, paragrafo 4		Articolo 49, paragrafi da 2 a 5
Articolo 13, paragrafo 5		Articoli da 46 a 47
Articolo 14, primo comma		<i>Articolo 16</i>
Articolo 14, secondo comma		Articolo 15, paragrafi 1 e 4
Articolo 14, terzo comma		Articolo 15, paragrafi 2 e 4
Articolo 14, quarto comma		Articolo 15, paragrafo 3
<i>Articolo 15</i>		—
<i>Articolo 16</i>		<i>Articolo 17</i>
<i>Articolo 17</i>		<i>Articolo 50</i>
<i>Articolo 18</i>		<i>Articolo 18</i>
<i>Articolo 19</i>		Articoli 51 e 52
—		<i>Articolo 53</i>
—		<i>Articolo 54</i>
<i>Articolo 20</i>		<i>Articolo 55</i>
	<i>Articolo 1</i>	—
	<i>Articolo 2</i>	—
	<i>Articolo 3</i>	—
	<i>Articolo 4</i>	—
	<i>Articolo 5</i>	—
	Allegato I	Allegato I
	Allegato II	—



Direttiva 93/15/CEE	Direttiva 2004/57/CE	Presente direttiva
Allegato I		Allegato II
Allegato II		Allegato III
Allegato III		Articolo 28
Allegato IV		Articolo 22
—		Allegato IV
—		Allegato V
—		Allegato VI



**DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**

Il Parlamento europeo ritiene che le commissioni possano essere considerate comitati di «comitatologia» ai sensi dell'allegato I dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea unicamente se e nella misura in cui tali commissioni nelle loro riunioni discutono di atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Le riunioni delle commissioni rientrano quindi nell'ambito di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro se e nella misura in cui vengono discussi altri temi.

**14CE0696**



## DIRETTIVA 2014/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

## concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione <sup>(3)</sup>, ha subito sostanziali modificazioni <sup>(4)</sup>. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2) Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti <sup>(5)</sup> stabilisce norme riguardanti l'accREDITAMENTO degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

(3) La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro

comune per la commercializzazione dei prodotti <sup>(6)</sup> stabilisce principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa. La direttiva 2009/105/CE dovrebbe pertanto essere adeguata a tale decisione.

(4) La presente direttiva disciplina i recipienti semplici a pressione che sono nuovi sul mercato dell'Unione al momento della loro immissione, vale a dire i recipienti semplici a pressione completamente nuovi prodotti da un fabbricante stabilito nell'Unione o quelli, nuovi o usati, importati da un paese terzo.

(5) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

(6) Gli Stati membri dovrebbero garantire sul proprio territorio la protezione della salute e della sicurezza delle persone, e la protezione degli animali domestici e dei beni in ordine ai rischi di fuga o di scoppio causati dai recipienti semplici a pressione.

(7) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei recipienti semplici a pressione alla presente direttiva, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza delle persone e la protezione degli animali domestici e dei beni, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

(8) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire di mettere a disposizione sul mercato solo recipienti semplici a pressione conformi alla presente direttiva. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.

(9) Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e gli utilizzatori finali, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli operatori economici a fornire l'indirizzo del loro sito Internet in aggiunta a quello postale.

<sup>(1)</sup> GU C 27 del 3.2.2009, pag. 41.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 febbraio 2014.

<sup>(3)</sup> GU L 264 dell'8.10.2009, pag. 12. La direttiva 2009/105/CE è la codificazione della direttiva 87/404/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione (GU L 220 dell'8.8.1987, pag. 48).

<sup>(4)</sup> Cfr. allegato V, parte A.


<sup>(5)</sup> GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

<sup>(6)</sup> GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.




- (10) Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità per i recipienti semplici a pressione. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo esclusivo del fabbricante.
- (11) È necessario garantire che i recipienti semplici a pressione provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi alla presente direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito a tali recipienti semplici a pressione. Occorre pertanto prevedere che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato recipienti semplici a pressione conformi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e di non immettere sul mercato recipienti semplici a pressione che non sono conformi a tali prescrizioni o presentano un rischio. Dovrebbe essere inoltre previsto che gli importatori si assicurino che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura dei prodotti e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.
- (12) All'atto dell'immissione di un recipiente semplice a pressione sul mercato, ogni importatore dovrebbe indicare sul recipiente in questione il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato. Si dovrebbero prevedere eccezioni per i casi in cui il recipiente semplice a pressione non lo consente.
- (13) Il distributore mette un recipiente semplice a pressione a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore lo ha immesso sul mercato e deve agire con la dovuta diligenza per garantire che la sua manipolazione del recipiente semplice a pressione non incida negativamente sulla sua conformità.
- (14) Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un recipiente semplice a pressione con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un recipiente semplice a pressione in modo tale da incidere sulla conformità alla presente direttiva dovrebbe esserne considerato il fabbricante e assumersi pertanto i relativi obblighi.
- (15) I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sul recipiente semplice a pressione in questione.
- (16) Garantire la rintracciabilità di un recipiente semplice a pressione in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che abbia messo a disposizione sul mercato recipienti semplici a pressione non conformi. Nel conservare le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva per l'identificazione di altri operatori economici, questi ultimi non dovrebbero essere tenuti ad aggiornare tali informazioni concernenti gli altri operatori economici che hanno fornito loro recipienti semplici a pressione o ai quali essi hanno fornito recipienti semplici a pressione.
- (17) È opportuno che la presente direttiva si limiti a formulare i requisiti essenziali di sicurezza. Per agevolare la valutazione della conformità a tali requisiti è necessario, al fine della formulazione di specifiche tecniche dettagliate, conferire la presunzione di conformità ai recipienti semplici a pressione alle norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normalizzazione europea <sup>(1)</sup>.
- (18) Il regolamento (UE) n. 1025/2012 prevede una procedura relativa alle obiezioni alle norme armonizzate che non soddisfino completamente le prescrizioni della presente direttiva.
- (19) Per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che i recipienti semplici a pressione messi a disposizione sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, è necessario prevedere procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza inter-settoriale ed evitare varianti ad hoc, è opportuno che le procedure di valutazione della conformità siano scelte tra questi moduli.
- (20) I fabbricanti dovrebbero redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca le informazioni richieste a norma della presente direttiva sulla conformità di un recipiente semplice a pressione alla presente direttiva e altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione.
- (21) Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, le informazioni necessarie per identificare tutti gli atti dell'Unione applicabili dovrebbero essere disponibili in un'unica dichiarazione di conformità UE. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, tale dichiarazione unica UE può essere un fascicolo comprendente le dichiarazioni di conformità individuali pertinenti.
- (22) La marcatura CE, che indica la conformità di un recipiente semplice a pressione, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della

<sup>(1)</sup> GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.



- conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano la marcatura CE e il suo rapporto con altre marcature sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008. La presente direttiva dovrebbe dettare le norme che disciplinano l'apposizione della marcatura CE.
- (23) Un controllo del rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza in questione è necessario per proteggere con efficacia gli utilizzatori finali e i terzi.
- (24) Le procedure di valutazione della conformità di cui alla presente direttiva richiedono l'intervento di organismi di valutazione della conformità, che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione.
- (25) L'esperienza ha dimostrato che i criteri stabiliti dalla direttiva 2009/105/CE, cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere notificati alla Commissione, non sono sufficienti a garantire un livello uniformemente alto di risultati degli organismi notificati in tutta l'Unione. È tuttavia indispensabile che tutti gli organismi notificati svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza leale. A tal fine è necessario stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.
- (26) Qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri la conformità ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si dovrebbe presumere che sia conforme alle corrispondenti prescrizioni fissate nella presente direttiva.
- (27) Per garantire un livello uniforme di qualità nella prestazione della valutazione della conformità, è necessario stabilire le prescrizioni da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel controllo degli organismi notificati.
- (28) Il sistema previsto dalla direttiva dovrebbe essere completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Poiché l'accREDITAMENTO è un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, è opportuno impiegarlo anche ai fini della notifica.
- (29) L'accREDITAMENTO trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica di tali organismi. Tuttavia, le autorità nazionali possono ritenere di possedere gli strumenti idonei a effettuare da sé tale valutazione. In tal caso, onde assicurare l'opportuno livello di credibilità delle valutazioni effettuate dalle altre autorità nazionali, dovrebbero fornire alla Commissione e agli altri Stati membri le necessarie prove documentali che dimostrino che gli organismi di valutazione della conformità valutati rispettano le pertinenti prescrizioni regolamentari.
- (30) Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso ad un'affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per i recipienti semplici a pressione da immettere sul mercato dell'Unione, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate di valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi da notificare e la vigilanza degli organismi già notificati siano estese anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate.
- (31) È necessario aumentare l'efficienza e la trasparenza della procedura di notifica e, in particolare, adattarla alle nuove tecnologie in modo da consentire la notifica elettronica.
- (32) Poiché gli organismi notificati possono offrire i propri servizi in tutta l'Unione, è opportuno conferire agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni relative a un organismo notificato. È pertanto importante prevedere un periodo durante il quale sia possibile chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni circa la competenza degli organismi di valutazione della conformità prima che essi inizino ad operare in qualità di organismi notificati.
- (33) Nell'interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, deve essere garantita la coerenza nell'applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che può essere realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi notificati.
- (34) Per garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che ai recipienti semplici a pressione si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di scegliere le autorità competenti incaricate dello svolgimento di tali compiti.
- (35) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che i recipienti semplici a pressione possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone. I recipienti semplici a pressione dovrebbero essere considerati non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla presente direttiva soltanto in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.



- (36) La direttiva 2009/105/CE prevede già una procedura di salvaguardia che consente alla Commissione di esaminare se sia giustificata una misura presa da uno Stato membro nei confronti di recipienti semplici a pressione da essa considerati non conformi. Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali è necessario migliorare la procedura di salvaguardia attuale al fine di migliorarne l'efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri.
- (37) È opportuno completare il sistema attuale con una procedura che consente di informare le parti interessate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione ai recipienti semplici a pressione che presentano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per gli animali domestici o i beni. Esso dovrebbe consentire inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali recipienti.
- (38) Qualora gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura presa da uno Stato membro sia giustificata, non si dovrebbero prevedere ulteriori interventi della Commissione, ad eccezione dei casi in cui la non conformità possa essere attribuita a carenze di una norma armonizzata.
- (39) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- (40) Per l'adozione di atti di esecuzione che richiedono allo Stato membro notificante di adottare le necessarie misure correttive nei confronti degli organismi notificati che non soddisfano o non soddisfano più i requisiti per la loro notifica, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.
- (41) Per l'adozione di atti di esecuzione relativi ai recipienti semplici a pressione conformi che presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o altri aspetti di protezione del pubblico interesse si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame.
- (42) Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi ai recipienti semplici a pressione conformi che presentano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.
- (43) In linea con la prassi consolidata, il comitato istituito a norma della presente direttiva può svolgere un ruolo utile esaminando le questioni concernenti l'applicazione della direttiva stessa sollevate dal suo presidente o dal rappresentante di uno Stato membro in conformità del suo regolamento interno.
- (44) Ogniqualvolta si esaminino questioni relative alla presente direttiva, ad eccezione della sua attuazione o di sue violazioni, vale a dire in un gruppo di esperti della Commissione, il Parlamento europeo dovrebbe ricevere, in linea con la prassi corrente, tutte le informazioni e la documentazione, nonché, ove opportuno, l'invito a partecipare a tali riunioni.
- (45) La Commissione dovrebbe determinare mediante atti di esecuzione e, in virtù della loro natura speciale, senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011, se le misure adottate dagli Stati membri nei confronti di recipienti semplici a pressione non conformi siano giustificate o meno.
- (46) Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole quanto alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni di diritto nazionale adottate ai sensi della presente direttiva e assicurare che esse siano applicate. Le sanzioni previste dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (47) È necessario prevedere un regime transitorio ragionevole che consenta di mettere a disposizione sul mercato e di mettere in servizio, senza che sia necessario rispettare altri requisiti relativi ai prodotti, recipienti semplici a pressione che, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, sono già stati immessi sul mercato a norma della direttiva 2009/105/CE. I distributori dovrebbero quindi poter fornire recipienti semplici a pressione immessi sul mercato, vale a dire gli stock che si trovano già nella catena di distribuzione, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
- (48) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire garantire che i recipienti semplici a pressione sul mercato soddisfino requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone nonché di protezione degli animali domestici e dei beni, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (49) L'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.

<sup>(1)</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.



(50) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione della direttiva di cui all'allegato V, parte B,

b) ai recipienti appositamente previsti per l'installazione su o per la propulsione di navi o aeromobili;

c) agli estintori.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### CAPO 1

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

#### Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai recipienti semplici a pressione («recipienti») fabbricati in serie che presentano le seguenti caratteristiche:

a) i recipienti sono saldati, sono destinati ad essere soggetti a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar e a contenere aria o azoto e non sono destinati a essere esposti alla fiamma;

b) le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;

c) il recipiente è costituito alternativamente dai seguenti elementi:

i) da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavità rivolta verso l'esterno e/o da fondi piani. L'asse di rivoluzione di questi fondi è lo stesso della parte cilindrica;

ii) da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione;

d) la pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente ( $PS \times V$ ) raggiunge al massimo 10 000 bar  $\times$  l;

e) la temperatura minima di esercizio non è inferiore a  $-50$  °C e la temperatura massima di esercizio non è superiore a 300 °C per l'acciaio e 100 °C per i recipienti in alluminio o lega di alluminio.

2. La presente direttiva non si applica:

a) ai recipienti appositamente previsti per usi nucleari e che, se difettosi, possono causare un'emissione di radioattività;

#### Articolo 2

#### Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un recipiente per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

2) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un recipiente sul mercato dell'Unione;

3) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un recipiente oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

4) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

5) «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un recipiente proveniente da un paese terzo;

6) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un recipiente;

7) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

8) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un recipiente deve soddisfare;

9) «norma armonizzata»: una norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

10) «accreditamento»: accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

11) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;



- 12) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva relativi a un recipiente;
- 13) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
- 14) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un recipiente già messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
- 15) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un recipiente presente nella catena di fornitura;
- 16) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
- 17) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il recipiente è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.

#### Articolo 3

##### Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio

- 1) Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni appropriate affinché i recipienti possano essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se soddisfano le prescrizioni della presente direttiva in caso di installazione e manutenzione adeguate e di impiego conforme alla loro destinazione.
- 2) Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere i requisiti che reputano necessari per assicurare la protezione dei lavoratori nell'utilizzazione dei recipienti, purché ciò non implichi alcuna modifica dei recipienti rispetto a quanto prescritto dalla presente direttiva.

#### Articolo 4

##### Requisiti essenziali

- 1) I recipienti il cui prodotto  $PS \times V$  è superiore a  $50 \text{ bar} \times \text{l}$  soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'allegato I.
- 2) I recipienti il cui prodotto  $PS \times V$  è inferiore o pari a  $50 \text{ bar} \times \text{l}$  sono concepiti e fabbricati secondo una corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri.

#### Articolo 5

##### Libera circolazione

Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio nel loro territorio dei recipienti che soddisfano le prescrizioni della presente direttiva.

#### CAPO 2

### OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

#### Articolo 6

##### Obblighi dei fabbricanti

- 1) All'atto dell'immissione sul mercato dei loro recipienti il cui prodotto  $PS \times V$  è superiore a  $50 \text{ bar} \times \text{l}$ , i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

All'atto dell'immissione sul mercato dei loro recipienti il cui prodotto  $PS \times V$  è inferiore o pari a  $50 \text{ bar} \times \text{l}$ , i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente alla corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri.

- 2) Per i recipienti il cui prodotto  $PS \times V$  è superiore a  $50 \text{ bar} \times \text{l}$  i fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato II ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 13.


Per un recipiente il cui prodotto  $PS \times V$  è superiore a  $50 \text{ bar} \times \text{l}$ , qualora la conformità sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1.

I fabbricanti assicurano che i recipienti il cui prodotto  $PS \times V$  è inferiore o pari a  $50 \text{ bar} \times \text{l}$  rechino le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1.

- 3) I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data in cui il recipiente è stato immesso sul mercato.

- 4) I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme alla presente direttiva. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità di un recipiente.

Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un recipiente, i fabbricanti eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori finali, una prova a campione sui recipienti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i recipienti non conformi e i richiami dei recipienti, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.



5) I fabbricanti assicurano che sui recipienti che hanno immesso sul mercato sia apposto un numero di tipo, di serie o di lotto che ne consenta l'identificazione.

6) I fabbricanti indicano sul recipiente il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

7) I fabbricanti garantiscono che il recipiente sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato III, punto 2, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

8) I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un recipiente da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale recipiente, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il recipiente presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il recipiente, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

9) I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del recipiente alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, su qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai recipienti da essi immessi sul mercato.

#### Articolo 7

##### Rappresentanti autorizzati

1) Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

Gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

2) Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il recipiente è stato immesso sul mercato;

b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un recipiente;

c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, su qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai recipienti che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

#### Articolo 8

##### Obblighi degli importatori

1) Gli importatori immettono sul mercato solo recipienti conformi.


2) Prima di immettere sul mercato recipienti il cui prodotto  $PS \times V$  è superiore a  $50 \text{ bar} \times \text{l}$ , gli importatori si assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 13. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il recipiente rechi la marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1, sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6.

L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un recipiente il cui prodotto  $PS \times V$  è superiore a  $50 \text{ bar} \times \text{l}$  non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, non immette il recipiente sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il recipiente presenti un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

Prima di immettere sul mercato un recipiente il cui prodotto  $PS \times V$  è inferiore o pari a  $50 \text{ bar} \times \text{l}$ , gli importatori si assicurano che esso sia stato progettato e fabbricato conformemente alla corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri e rechi le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1.2, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6.

3) Gli importatori indicano sul recipiente il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento del recipiente. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

4) Gli importatori garantiscono che il recipiente sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato III, punto 2, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.



5) Gli importatori garantiscono che, mentre un recipiente il cui prodotto  $PS \times V$  è superiore a  $50 \text{ bar} \times \text{l}$  è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.

6) Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un recipiente, gli importatori eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori finali, una prova a campione sui recipienti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i recipienti non conformi e i richiami dei recipienti, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

7) Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un recipiente da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale recipiente, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il recipiente presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il recipiente, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

8) Per i recipienti il cui prodotto  $PS \times V$  è superiore a  $50 \text{ bar} \times \text{l}$  gli importatori conservano, per dieci anni dalla data della sua immissione sul mercato, una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità.

9) Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del recipiente in una lingua facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, su qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai recipienti da essi immessi sul mercato.

#### Articolo 9

##### Obblighi dei distributori

1) Quando mettono un recipiente a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni della presente direttiva.

2) Prima di mettere a disposizione sul mercato un recipiente il cui prodotto  $PS \times V$  è superiore a  $50 \text{ bar} \times \text{l}$ , i distributori verificano che il recipiente rechi la marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1, sia accompagnato dai documenti prescritti e dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato III, punto 2; in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori nello Stato membro in cui il recipiente deve essere messo a disposizione sul mercato e che il

fabbriante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 3.

Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un recipiente il cui prodotto  $PS \times V$  è superiore a  $50 \text{ bar} \times \text{l}$  non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, non mette il recipiente a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando il recipiente presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

Prima di mettere a disposizione sul mercato un recipiente il cui prodotto  $PS \times V$  è inferiore o pari a  $50 \text{ bar} \times \text{l}$ , i distributori verificano che rechi le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1.2, sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato III, punto 2, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui il recipiente deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 3.

3) I distributori garantiscono che, mentre un recipiente il cui prodotto  $PS \times V$  è superiore a  $50 \text{ bar} \times \text{l}$  è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.


4) I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un recipiente da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale recipiente, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il recipiente presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il recipiente, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

5) I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità di un recipiente. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, su qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai recipienti da essi messo a disposizione sul mercato.

#### Articolo 10

##### Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6 quando immette sul mercato un recipiente con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un recipiente già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente direttiva.



Articolo 11

**Identificazione degli operatori economici**

Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:

- a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un recipiente;
- b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un recipiente.

Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il recipiente e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il recipiente.

CAPO 3

**CONFORMITÀ DEI RECIPIENTI IL CUI PRODOTTO  $PS \times V$  È SUPERIORE A 50 bar  $\times$  l**

Articolo 12

**Presunzione di conformità dei recipienti il cui prodotto  $PS \times V$  è superiore a 50 bar  $\times$  l**

I recipienti il cui prodotto  $PS \times V$  è superiore a 50 bar  $\times$  l e che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I.

Articolo 13

**Procedure di valutazione della conformità**

1) Prima della fabbricazione, i recipienti il cui prodotto  $PS \times V$  sia superiore a 50 bar  $\times$  l sono sottoposti all'esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato II, punto 1, secondo le seguenti modalità:

- a) per i recipienti fabbricati conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 12, si procede, a scelta del fabbricante, in uno dei due modi seguenti:
  - i) accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico del recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli elementi di prova, senza esame di un prototipo di recipiente (modulo B – tipo di progetto);
  - ii) accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico del recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli elementi di prova, unito a un esame di un prototipo, rappresentativo della produzione prevista, del recipiente finito (modulo B – tipo di produzione);

b) per i recipienti fabbricati non rispettando o rispettando soltanto parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 12, il fabbricante sottopone a esame un prototipo rappresentativo della produzione prevista del recipiente finito e la documentazione tecnica e gli elementi di prova per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico del recipiente (Modulo B – tipo di produzione).

2) Prima dell'immissione sul mercato, i recipienti sono sottoposti alle seguenti procedure:

- a) se il prodotto  $PS \times V$  è superiore a 3 000 bar  $\times$  l: conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (modulo C1) di cui all'allegato II, punto 2;
- b) se il prodotto  $PS \times V$  è inferiore o pari a 3 000 bar  $\times$  l e superiore a 200 bar  $\times$  l, a scelta del fabbricante, a uno dei seguenti moduli:

i) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (modulo C1) di cui all'allegato II, punto 2;

ii) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a controlli sul recipiente effettuati sotto controllo ufficiale a intervalli casuali (modulo C2) di cui all'allegato II, punto 3;

c) se il prodotto  $PS \times V$  è inferiore o pari a 200 bar  $\times$  l e superiore a 50 bar  $\times$  l, a scelta del fabbricante, a uno dei seguenti moduli:

i) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (modulo C1) di cui all'allegato II, punto 2;

ii) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all'allegato II, punto 4.

3) I fascicoli e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono redatti in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da quest'ultimo accettata.

Articolo 14

**Dichiarazione di conformità UE**

1) La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.



2) La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato IV, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all'allegato II ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il recipiente è immesso o messo a disposizione sul mercato.

3) Se al recipiente si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, è compilata un'unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

4) Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del recipiente ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva.

#### Articolo 15

##### Principi generali della marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

#### Articolo 16

##### Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e delle iscrizioni

1) La marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1, sono apposte sul recipiente o sulla sua targhetta in modo visibile, leggibile e indelebile.

2) La marcatura CE è apposta sul recipiente prima della sua immissione sul mercato.

3) La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione.

Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.

4) La marcatura CE e il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

5) Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.

#### CAPO 4

### NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

#### Articolo 17

##### Notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma della presente direttiva.

#### Articolo 18

##### Autorità di notifica

1) Gli Stati membri designano un'autorità di notifica che è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 23.

2) Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

3) Se l'autorità di notifica delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta mutatis mutandis le prescrizioni di cui all'articolo 19. Esso adotta inoltre disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.

4) L'autorità di notifica si assume piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al paragrafo 3.

#### Articolo 19

##### Prescrizioni relative alle autorità di notifica

1) L'autorità di notifica è stabilita in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità.

2) L'autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.

3) L'autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione.

4) L'autorità di notifica non offre e non effettua attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale.



5) L'autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.

6) L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

#### Articolo 20

##### Obbligo di informazione delle autorità di notifica

Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

#### Articolo 21

##### Prescrizioni relative agli organismi notificati

1) Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2) L'organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.

3) L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal recipiente che valuta.

Un organismo appartenente a un'associazione d'impresе o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di recipienti che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

4) L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utente o il responsabile della manutenzione dei recipienti sottoposti alla loro valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso dei recipienti valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali recipienti per scopi privati.

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali recipienti, né

rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

5) Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

6) L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all'allegato I, punto 3.2, e all'allegato II e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo di recipiente per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

- a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
- b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
- c) le procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.



7) Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione a cui l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa armonizzata dell'Unione e delle normative nazionali;

d) la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8) È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9) Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

10) Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'allegato I, punto 3.2, e dell'allegato II o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

11) Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

#### Articolo 22

##### Presunzione di conformità degli organismi notificati

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 21 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprono tali prescrizioni.

#### Articolo 23

##### Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1) Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 21 e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica.

2) Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.

3) Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.

4) Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'allegato I, punto 3.2, e dell'allegato II.


#### Articolo 24

##### Domanda di notifica

1) L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all'autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.

2) La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e dell'articolo o dei recipienti per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 21.

3) Qualora l'organismo di valutazione della conformità non possa fornire un certificato di accreditamento, esso fornisce all'autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 21.



*Articolo 25*

**Procedura di notifica**

- 1) Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 21.
- 2) Esse notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.
- 3) La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e il recipiente o i recipienti interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.
- 4) Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 24, paragrafo 2, l'autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 21.
- 5) L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro due mesi dalla notifica qualora non sia usato un certificato di accreditamento.

Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini della presente direttiva.

- 6) L'autorità di notifica notifica alla Commissione e agli altri Stati membri eventuali modifiche successive riguardanti la notifica.

*Articolo 26*

**Numeri d'identificazione ed elenchi degli organismi notificati**

- 1) La Commissione assegna un numero di identificazione all'organismo notificato.

La Commissione assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione.

- 2) La Commissione mette a disposizione del pubblico un elenco degli organismi notificati a norma della presente direttiva con i rispettivi numeri d'identificazione assegnati e con l'indicazione delle attività per le quali sono stati notificati.

La Commissione provvede ad aggiornare l'elenco.

*Articolo 27*

**Modifiche delle notifiche**

- 1) Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 21 o non adempie ai suoi obblighi, l'autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. L'autorità di notifica informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
- 2) Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

*Articolo 28*

**Contestazione della competenza degli organismi notificati**

- 1) La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto.
- 2) Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo notificato in questione.
- 3) La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.
- 4) La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, adotta un atto di esecuzione con cui richiede allo Stato membro notificante di adottare le misure correttive necessarie e, all'occorrenza, di ritirare la notifica.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

*Articolo 29*

**Obblighi operativi degli organismi notificati**

- 1) Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui all'allegato II.
- 2) Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici.



Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del recipiente in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del recipiente alla presente direttiva.

3) Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformità.

4) Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontri che un recipiente non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato.

5) Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.

#### Articolo 30

##### **Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati**

Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati.

#### Articolo 31

##### **Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati**

- 1) Gli organismi notificati informano l'autorità di notifica:
  - a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
  - b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o sulle condizioni della notifica;
  - c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;
  - d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2) Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della presente direttiva, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi recipienti, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.

#### Articolo 32

##### **Scambio di esperienze**

La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

#### Articolo 33

##### **Coordinamento degli organismi notificati**

La Commissione garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma della presente direttiva e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo o gruppi settoriali di organismi notificati.

Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di tali gruppi, direttamente o mediante rappresentanti designati.

#### CAPO 5

##### **VIGILANZA DEL MERCATO DELL'UNIONE, CONTROLLO DEI RECIPIENTI IMMESSI SUL MERCATO DELL'UNIONE E PROCEDURA DI SALVAGUARDIA DELL'UNIONE**

#### Articolo 34

##### **Vigilanza del mercato dell'Unione e controllo dei recipienti immessi sul mercato dell'Unione**

Ai recipienti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 della presente direttiva si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

#### Articolo 35

##### **Procedura a livello nazionale per i recipienti che comportano rischi**

1) Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri abbiano motivi sufficienti per ritenere che un recipiente disciplinato dalla presente direttiva presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o degli animali domestici o i beni, esse effettuano una valutazione del recipiente interessato che investa tutte le prescrizioni di cui alla presente direttiva. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

Se nel corso della valutazione di cui al primo comma le autorità di vigilanza del mercato concludono che il recipiente non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il recipiente conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.



Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l'organismo notificato competente.

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo.

2) Qualora ritengano che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di prendere.

3) L'operatore economico garantisce che siano prese tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i recipienti interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.

4) Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del recipiente sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o richiamarlo.

Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

5) Le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione del recipiente non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se l'inadempienza sia dovuta:

a) alla non conformità del recipiente alle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone, alla protezione degli animali domestici o dei beni; oppure

b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 12, che conferiscono la presunzione di conformità.

6) Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura a norma del presente articolo informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità del recipiente interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle loro obiezioni.

7) Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

8) Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al recipiente in questione, quale il suo ritiro dal mercato.

#### Articolo 36

##### Procedura di salvaguardia dell'Unione

1) Se in esito alla procedura di cui all'articolo 35, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene una misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione determina mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

2) Se la misura nazionale è considerata giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il recipiente non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.

3) Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del recipiente è attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui all'articolo 35, paragrafo 5, lettera b), della presente direttiva, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

#### Articolo 37

##### Recipienti conformi che presentano rischi

1) Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, ritiene che un recipiente, pur conforme alla presente direttiva, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per gli animali domestici o i beni, chiede all'operatore economico interessato di far sì che tale recipiente, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che il recipiente sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

2) L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti i recipienti interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.



3) Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del recipiente interessato, la sua origine e la catena di fornitura del recipiente, la natura del rischio connesso, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

4) La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide mediante atti di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno e propone, all'occorrenza, opportune misure.

Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo, primo comma, sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione della salute e della sicurezza delle persone o degli animali domestici o dei beni, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 4.

5) La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

#### Articolo 38

##### Non conformità formale

1) Fatto salvo l'articolo 35, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

- a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 16 della presente direttiva;
- b) la marcatura CE non è stata apposta;
- c) il numero di identificazione dell'organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione è stato apposto in violazione dell'articolo 16 o non è stato apposto;
- d) le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1, non sono state apposte o sono state apposte in violazione dell'articolo 16 o dell'allegato III, punto 1;
- e) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;
- f) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;

g) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta.

h) le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 6, o all'articolo 8, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;

i) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 6 o all'articolo 8 non è rispettata.

2) Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del recipiente o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.

#### CAPO 6

##### COMITATO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 39

##### Procedura di comitato

1) La Commissione è assistita dal comitato per i recipienti semplici a pressione. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5.

5) La Commissione consulta il comitato sulle questioni per le quali la consultazione di esperti del settore è richiesta a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 o di un'altra normativa dell'Unione.

Il comitato può inoltre esaminare qualsiasi altra questione riguardante l'applicazione della presente direttiva che può essere sollevata dal suo presidente o da un rappresentante di uno Stato membro in conformità del suo regolamento interno.

#### Articolo 40

##### Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili alle infrazioni da parte degli operatori economici alla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione. Tali disposizioni possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.



Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

*Articolo 41*

**Disposizioni transitorie**

Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio di recipienti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/105/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016.

I certificati rilasciati da organismi di controllo autorizzati a norma della direttiva 2009/105/CE sono validi in forza della presente direttiva.

*Articolo 42*

**Recepimento**

1) Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 aprile 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, agli articoli da 6 a 41, all'allegato II e all'allegato IV. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 aprile 2016.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 43*

**Abrogazione**

La direttiva 2009/105/CE, come modificata dal regolamento indicato nell'allegato V, parte A, è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione delle direttive di cui all'allegato V, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

*Articolo 44*

**Entrata in vigore e applicazione**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli 1, 3, 4 e 5 e gli allegati I e III si applicano a decorrere dal 20 aprile 2016.

*Articolo 45*

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

M. SCHULZ

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

D. KOURKOULAS



## ALLEGATO I

## REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

1. **Materiali**

I materiali devono essere scelti in funzione dell'utilizzazione prevista per i recipienti e tenendo conto dei punti da 1.1. a 1.4.

1.1. *Parti soggette a pressione*

I materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti soggette a pressione dei recipienti devono essere:

- a) saldabili;
- b) duttili e tenaci in modo che, in caso di rottura alla temperatura minima di esercizio, questa non provochi alcuna frammentazione né rottura di tipo fragile;
- c) non deteriorabili con l'invecchiamento.

Per i recipienti d'acciaio, tali materiali devono inoltre essere conformi alle disposizioni di cui al punto 1.1.1. e, per i recipienti di alluminio o lega d'alluminio, a quelle di cui al punto 1.1.2.

Detti materiali devono essere accompagnati da un verbale di controllo quale definito all'allegato III, punto 3.1, punto i), redatto dal fabbricante del materiale.

1.1.1. *Recipienti di acciaio*

Gli acciai di qualità non legati devono soddisfare le seguenti disposizioni:

- a) essere non effervescenti ed essere forniti previo trattamento di normalizzazione o in uno stato equivalente;
- b) il tenore di carbonio sul prodotto deve essere inferiore allo 0,25 % e il tenore di zolfo e fosforo deve essere ciascuno inferiore allo 0,05 %;
- c) presentare le caratteristiche meccaniche sul prodotto qui di seguito indicate:
  - i) il valore massimo della resistenza alla trazione  $R_{m,max}$  deve essere inferiore a 580 N/mm<sup>2</sup>;
  - ii) l'allungamento dopo rottura deve essere:

se il provino è prelevato parallelamente alla direzione di laminazione:

spessore ≥ 3 mm:	A	≥ 22 %,
spessore < 3 mm:	A <sub>80 mm</sub>	≥ 17 %,


se il provino è prelevato perpendicolarmente alla direzione di laminazione:

spessore ≥ 3 mm:	A	≥ 20 %,
spessore < 3 mm:	A <sub>80 mm</sub>	≥ 15 %,

- iii) il valore medio dell'energia di rottura per flessione KCV, determinato su tre provini longitudinali deve essere almeno di 35 J/cm<sup>2</sup> e alla temperatura minima di esercizio; uno solo dei tre valori può essere inferiore a 35 J/cm<sup>2</sup> e in nessun caso inferiore a 25 J/cm<sup>2</sup>. La verifica di questa qualità è richiesta per gli acciai destinati alla fabbricazione di recipienti la cui temperatura minima di esercizio è inferiore a - 10 °C e con spessore delle pareti superiore a 5 mm.

1.1.2. *Recipienti di alluminio*

L'alluminio non legato deve avere un tenore di alluminio pari almeno al 99,5 % e le leghe di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), devono avere sufficiente resistenza alla corrosione intercristallina alla temperatura massima di esercizio.



Inoltre, questi materiali devono rispondere alle seguenti disposizioni:

- a) essere forniti allo stato ricotto;
- b) presentare le caratteristiche meccaniche sul prodotto qui di seguito indicate:
  - il valore massimo della resistenza alla trazione  $R_{m,max}$  deve essere inferiore o pari a 350 N/mm<sup>2</sup>;
  - l'allungamento dopo rottura deve essere:
    - se il provino è prelevato parallelamente alla direzione di laminazione:  $A \geq 16\%$ ;
    - se il provino è prelevato perpendicolarmente alla direzione di laminazione:  $A \geq 14\%$ .

#### 1.2. *Materiali per la saldatura*

I materiali usati per l'esecuzione di saldature sul recipiente o la fabbricazione dello stesso devono essere appropriati e compatibili con i materiali da saldare.

#### 1.3. *Accessori che contribuiscono alla resistenza del recipiente*

Questi accessori (bulloni, dadi ecc.) devono essere realizzati con il materiale specificato al punto 1.1. oppure con altri tipi di acciaio, alluminio o un'appropriata lega di alluminio compatibili con i materiali usati per la fabbricazione delle parti soggette a pressione.

Questi ultimi materiali devono avere alla temperatura minima di esercizio un allungamento dopo rottura e un'energia di rottura per flessione appropriati.

#### 1.4. *Parti non soggette a pressione*

Tutte le parti dei recipienti non soggette a pressione e assemblate mediante saldatura devono essere di un materiale compatibile con quello degli elementi ai quali esse sono saldate.

### 2. **Progettazione dei recipienti**

a) Nella progettazione dei recipienti il fabbricante deve definire il settore di utilizzazione dei recipienti scegliendo:

- i) la temperatura minima di esercizio  $T_{min}$ ;
- ii) la temperatura massima di esercizio  $T_{max}$ ;
- iii) la pressione massima di esercizio PS.


Tuttavia, se è scelta una temperatura minima di esercizio superiore a -10 °C, i requisiti dei materiali devono essere soddisfatti a -10 °C.

b) Inoltre il fabbricante deve tener conto delle disposizioni seguenti:

- i) deve essere possibile ispezionare l'interno dei recipienti;
- ii) deve essere possibile svuotare i recipienti;
- iii) le qualità meccaniche devono rimanere invariate per tutto il periodo di impiego del recipiente conforme alla sua destinazione;
- iv) i recipienti, tenuto conto dell'impiego prescritto, devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione.

c) Il fabbricante deve tener conto del fatto che, nelle condizioni d'impiego previste:

- i) i recipienti non devono subire sollecitazioni che possano compromettere la loro sicurezza d'impiego;
- ii) la pressione interna non deve superare in modo continuo la pressione massima di esercizio PS. Tuttavia, essa può essere superata transitoriamente al massimo del 10 %.



d) Gli assemblaggi circolari e longitudinali devono essere realizzati con saldature a penetrazione piena o con saldature di efficacia equivalente. I fondi convessi diversi da quelli emisferici devono avere un profilo cilindrico.

#### 2.1. Spessore delle pareti

Se il prodotto  $PS \times V$  è inferiore o pari a  $3\,000 \text{ bar} \times l$ , il fabbricante sceglie uno dei metodi di cui ai punti 2.1.1. e 2.1.2. per determinare lo spessore delle pareti del recipiente; se il prodotto  $PS \times V$  è superiore a  $3\,000 \text{ bar} \times l$  oppure qualora la temperatura massima di servizio superi i  $100 \text{ °C}$ , lo spessore deve essere determinato conformemente al metodo di cui al punto 2.1.1.

Lo spessore effettivo della parete della virola e dei fondi non può tuttavia essere inferiore a 2 mm per i recipienti di acciaio e a 3 mm per quelli di alluminio o lega di alluminio.

##### 2.1.1. Metodo di calcolo

Lo spessore minimo delle parti soggette a pressione va calcolato tenendo conto dell'intensità delle sollecitazioni e delle disposizioni seguenti:

- a) la pressione di calcolo da prendere in considerazione non deve essere inferiore alla pressione massima di esercizio  $PS$  prescelta;
- b) la sollecitazione generale ammissibile di membrana non deve superare il più piccolo tra i valori  $0,6 R_{cT}$  o  $0,3 R_m$ . Per determinare le sollecitazioni ammissibili il fabbricante deve utilizzare i valori  $R_{cT}$  e  $R_m$  minimi garantiti dal fabbricante del materiale.

Tuttavia, se la parte cilindrica del recipiente comprende una o più saldature longitudinali realizzate con un procedimento di saldatura non automatico, lo spessore calcolato conformemente al primo comma deve essere moltiplicato per il coefficiente 1,15.

##### 2.1.2. Metodo sperimentale

Lo spessore delle pareti deve essere determinato in modo da permettere al recipiente di resistere, a temperatura ambiente, a una pressione uguale almeno a cinque volte la pressione massima di esercizio, con un valore di deformazione circonferenziale permanente inferiore o uguale all'1 %.

### 3. Processi di fabbricazione

I recipienti devono essere costruiti e sottoposti a controlli di produzione conformemente all'allegato II, punti 2, 3 o 4.

#### 3.1. Preparazione dei componenti

La preparazione dei componenti (formatura e smussatura ecc.) non deve indurre difetti di superficie, fessurazioni o alterazioni delle caratteristiche meccaniche di detti pezzi tali da compromettere la sicurezza dell'impiego dei recipienti.

#### 3.2. Saldature su parti soggette a pressione


Le caratteristiche delle saldature e delle zone adiacenti devono essere simili a quelle dei materiali saldati ed esenti da difetti di superficie e/o interni tali che possano compromettere la sicurezza dei recipienti.

Le saldature devono essere eseguite da saldatori o operatori qualificati, di perizia adeguata, secondo procedimenti di saldatura approvati. Le prove per l'approvazione e la qualificazione devono essere effettuate da organismi notificati.

Nel corso della fabbricazione il fabbricante deve altresì garantire una costante qualità delle saldature mediante esami appropriati secondo modalità adeguate. Detti esami devono formare oggetto di una relazione.

### 4. Messa in servizio dei recipienti

Ogni recipiente deve essere corredato delle istruzioni per l'uso redatte dal fabbricante, previste all'allegato III, punto 2.



## ALLEGATO II

## PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

1. **Esame «UE» del tipo (Modulo B)**

1.1. L'esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con la quale un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un recipiente, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico del recipiente rispetta le prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili.

1.2. L'esame UE del tipo è effettuato in uno dei modi di seguito esposti conformemente all'articolo 13:

— accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico del recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli elementi di prova di cui al punto 1.3, unito a un esame di un prototipo rappresentativo della produzione prevista del recipiente finito (tipo di produzione);

— accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico del recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli elementi di prova di cui al punto 1.3, senza esame di un prototipo di recipiente (tipo di progetto).

1.3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c) la documentazione tecnica. La documentazione tecnica permette di valutare la conformità del recipiente alle prescrizioni applicabili della presente direttiva e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi.

La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del recipiente. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

i) una descrizione generale del recipiente;

ii) i disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione e schemi dei componenti ecc.;

iii) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del recipiente;

iv) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

v) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.;

vi) le relazioni sulle prove effettuate;

vii) le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato III, punto 2;

viii) un documento descrittivo che precisi:

— i materiali utilizzati;

— i procedimenti di saldatura utilizzati;



- i controlli effettuati;
  - tutte le informazioni pertinenti relative alla progettazione del recipiente.
- d) se applicabile, i prototipi di recipienti rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato può chiedere altri prototipi di recipienti se necessari a effettuare il programma di prove;
- e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Questi elementi di prova indicano ogni documento che sia stato utilizzato, soprattutto se le norme armonizzate pertinenti non sono state applicate integralmente. Gli elementi di prova comprendono, se necessario, i risultati di prove effettuate in conformità con altre specifiche tecniche pertinenti dall'apposito laboratorio del fabbricante, o da un altro laboratorio di prova, a suo nome e sotto la sua responsabilità.

Nel caso dell'esame di un prototipo di recipiente, la documentazione tecnica consta inoltre:

- dei certificati relativi all'adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori di saldatura;
- del verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti che contribuiscono alla robustezza del recipiente;
- di una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto o una descrizione dei controlli previsti.

1.4. L'organismo notificato:

per il recipiente:

1.4.1. esamina la documentazione tecnica e gli elementi di prova per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del recipiente;

per i prototipi di recipienti:

1.4.2. verifica che il prototipo/i prototipi di recipienti sia/siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche;

1.4.3. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente;

1.4.4. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre pertinenti specifiche tecniche soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva;

1.4.5. concorda con il fabbricante il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove.

1.5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al punto 1.4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto di tale relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.

1.6. Se il tipo soddisfa le prescrizioni della presente direttiva, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame UE del tipo può comprendere uno o più allegati.

Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità dei recipienti fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione. Tale certificato indica inoltre le condizioni cui il suo rilascio è eventualmente soggetto e comprende le descrizioni e i disegni necessari per identificare il tipo omologato.



Se il tipo non soddisfa le prescrizioni della presente direttiva a esso applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

- 1.7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante.

Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità del recipiente ai requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva o sulle condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo.

- 1.8. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorità di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato.

- 1.9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il recipiente è stato immesso sul mercato.
- 1.10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la domanda di cui al punto 1.3. ed espletare gli obblighi di cui ai punti 1.7. e 1.9., purché siano specificati nel mandato.

## 2. **Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (Modulo C1)**

- 2.1. La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente effettuati sotto controllo ufficiale fa parte di una procedura di valutazione della conformità in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2.2., 2.3. e 2.4., e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i recipienti in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano le prescrizioni della presente direttiva ad essi applicabili.


### 2.2. *Produzione*

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei recipienti prodotti al tipo oggetto del certificato di esame UE e ai requisiti applicabili della presente direttiva.

Prima di avviare la produzione, il fabbricante fornisce ad un organismo notificato di sua scelta tutte le informazioni necessarie, in particolare:

a) la documentazione tecnica, che consta inoltre:

- dei certificati relativi all'adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori di saldatura;
- del verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti che contribuiscono alla robustezza del recipiente;
- di una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto.



- b) un documento di controllo che descriva gli esami e le prove adeguati da effettuare nel corso della produzione, con le relative modalità e frequenze di esecuzione;
- c) il certificato di esame UE del tipo.

### 2.3. Controlli sui recipienti

2.3.1. Per ogni singolo recipiente fabbricato, l'organismo notificato effettua gli esami e le prove atti a verificare la conformità del recipiente al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle relative prescrizioni della presente direttiva, in conformità ai punti che seguono:

- a) Il fabbricante presenta i propri recipienti in lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.
- b) All'atto dell'esame di un lotto, l'organismo notificato verifica che i recipienti siano stati fabbricati e controllati conformemente alla documentazione tecnica ed esegue su ciascun recipiente del lotto una prova idraulica oppure una prova pneumatica d'efficacia equivalente, a una pressione  $P_h$  pari a 1,5 volte la pressione di progetto del recipiente, al fine di verificarne l'integrità. La prova pneumatica è subordinata all'accettazione delle procedure di sicurezza della prova da parte dello Stato membro in cui essa è effettuata.
- c) L'organismo notificato esegue inoltre delle prove su provini prelevati, a scelta del fabbricante, su un campione rappresentativo della produzione o su un recipiente allo scopo di controllare la qualità delle saldature. Le prove sono eseguite sulle saldature longitudinali. Tuttavia, quando per le saldature longitudinali e circonferenziali viene utilizzato un diverso procedimento di saldatura, le prove sono ripetute sulle saldature circonferenziali.
- d) Per i recipienti soggetti al metodo sperimentale di cui all'allegato I, punto 2.1.2., tali prove su provini sono sostituite da una prova idraulica effettuata su cinque recipienti prelevati a caso in ciascun lotto per verificarne la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, punto 2.1.2.
- e) Per i lotti accettati, l'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ogni recipiente e fornisce un certificato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. Possono essere immessi sul mercato tutti i recipienti del lotto, a eccezione di quelli che non hanno superato con esito favorevole la prova idraulica o la prova pneumatica.
- f) Se un lotto è rifiutato, l'organismo notificato prende le misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato può decidere di sospendere la verifica statistica.
- g) Il fabbricante è in grado di presentare, su richiesta delle autorità pertinenti, i certificati di conformità dell'organismo notificato di cui alla lettera e).

2.3.2. L'organismo notificato fornisce una copia del rapporto di ispezione allo Stato membro che lo ha notificato e, su richiesta, agli altri organismi notificati, agli altri Stati membri e alla Commissione.

2.3.3. Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

### 2.4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE


2.4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo recipiente conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili.

2.4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni modello di recipiente e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il recipiente è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di recipiente per cui è stata compilata.

2.4.3. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

### 2.5. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 2.4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.



3. **Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del recipiente sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali (Modulo C2)**

3.1. La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a prove del recipiente sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali, fa parte di una procedura di valutazione della conformità in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 3.2, 3.3 e 3.4 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i recipienti in questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano le prescrizioni della presente direttiva ad essi applicabili.

3.2. *Produzione*

3.2.1. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei recipienti prodotti al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni della presente direttiva a essi applicabili.

3.2.2. Prima di avviare la produzione, il fabbricante fornisce a un organismo notificato di sua scelta tutte le informazioni necessarie, in particolare:

a) la documentazione tecnica, che consta inoltre:

- dei certificati relativi all'adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori di saldatura;
- del verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti che contribuiscono alla robustezza del recipiente;
- di una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto.

b) il certificato di esame UE del tipo;

c) un documento che descrive i processi di fabbricazione e l'insieme delle misure sistematiche prestabilite, prese per garantire la conformità dei recipienti al tipo descritto nel certificato di esame UE.

Prima della data di inizio della fabbricazione l'organismo notificato esamina tali documenti al fine di certificarne la conformità con il certificato di esame UE del tipo.

3.2.3. Il documento di cui al punto 3.2.1, lettera c), comprende:

a) una descrizione dei mezzi di fabbricazione e di controllo adeguati alla costruzione dei recipienti;

b) un documento di controllo che descriva gli esami e le prove adeguati da effettuare nel corso della fabbricazione, con le relative modalità e frequenze di esecuzione;

c) l'impegno a eseguire gli esami e le prove conformemente al documento di controllo e a effettuare su ciascun recipiente fabbricato una prova idraulica oppure, con l'accordo dello Stato membro, una prova pneumatica a una pressione di prova pari a 1,5 volte la pressione di progetto; tali esami e prove sono eseguiti sotto la responsabilità di personale qualificato e indipendente dai servizi incaricati della produzione e sono oggetto di una relazione;

d) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento, nonché la data di inizio della fabbricazione.

3.3. *Controlli sui recipienti*

L'organismo notificato effettua, o fa effettuare, controlli a campione a intervalli casuali, stabiliti dall'organismo stesso, per verificare la qualità dei controlli interni sui recipienti, tenuto conto tra l'altro della complessità tecnologica dei recipienti e della quantità prodotta. Si esamina un adeguato campione dei recipienti finali, prelevato in loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, si effettuano prove appropriate, come stabilito dalle relative parti delle norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per controllare la conformità del recipiente al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

L'organismo notificato si accerta anche che il fabbricante controlli effettivamente i recipienti fabbricati in serie, conformemente al punto 3.2.3, lettera c).



Laddove un campione non sia conforme al livello di qualità accettabile, l'organismo notificato adotta le opportune misure.

La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione del recipiente funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformità del recipiente.

L'organismo notificato fornisce una copia del rapporto di ispezione allo Stato membro che lo ha notificato e, su richiesta, agli altri organismi notificati, agli altri Stati membri e alla Commissione.

Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

#### 3.4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE.

3.4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo recipiente conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili.

3.4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni modello di recipiente e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il recipiente è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di recipiente per cui è stata compilata.

3.4.3. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

#### 3.5. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 3.4. possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

### 4. Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (Modulo C)

4.1. La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 4.2. e 4.3. e garantisce e dichiara che i recipienti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondono alle prescrizioni della presente direttiva ad essi applicabili.

#### 4.2. Produzione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei recipienti fabbricati al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni della presente direttiva ad essi applicabili.

Prima di avviare la produzione, il fabbricante fornisce all'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo tutte le informazioni necessarie, in particolare:

- a) i certificati relativi all'adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori di saldatura;
- b) il verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti che contribuiscono alla robustezza del recipiente;
- c) una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto;
- d) un documento che descrive i processi di fabbricazione e l'insieme delle misure sistematiche prestabilite, prese per garantire la conformità dei recipienti al tipo descritto nel certificato di esame UE.

Il documento comprende:

- i) una descrizione dei mezzi di fabbricazione e di controllo adeguati alla costruzione dei recipienti;
- ii) un documento di controllo che descriva gli esami e le prove adeguati da effettuare nel corso della fabbricazione, con le relative modalità e frequenze di esecuzione;



iii) l'impegno a eseguire gli esami e le prove conformemente al documento di controllo e ad effettuare su ciascun recipiente fabbricato una prova idraulica oppure, con l'accordo dello Stato membro, una prova pneumatica a una pressione di prova pari a 1,5 volte la pressione di progetto; tali esami e prove sono eseguiti sotto la responsabilità di personale qualificato e indipendente dai servizi incaricati della produzione e sono oggetto di una relazione;

iv) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento, nonché la data di inizio della fabbricazione.

L'organismo notificato, prima della data di inizio della fabbricazione, esamina tali documenti al fine di certificarne la conformità con il certificato di esame UE del tipo.

4.3. *Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE*


4.3.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ogni singolo recipiente conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

4.3.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni modello di recipiente e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il recipiente è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di recipiente per cui è stata compilata.

4.3.3. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

4.4. *Rappresentante autorizzato*

Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4.3. possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.



## ALLEGATO III

## ISCRIZIONI, ISTRUZIONI PER L'USO, DEFINIZIONI E SIMBOLI

**1. Marcatura CE e iscrizioni**

- 1.1. I recipienti il cui prodotto  $PS \times V$  è superiore a  $50 \text{ bar} \times \text{l}$  devono recare la marcatura CE di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2008 e le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.
- 1.2. Il recipiente o la sua targhetta segnaletica deve riportare almeno le iscrizioni seguenti:
  - a) pressione massima di esercizio (PS in bar);
  - b) temperatura massima di esercizio ( $T_{\text{max}}$  in °C);
  - c) temperatura minima di esercizio ( $T_{\text{min}}$  in °C);
  - d) capacità del recipiente (V in l);
  - e) nome, denominazione commerciale o marchio registrato e indirizzo del fabbricante;
  - f) tipo e identificazione di serie o del lotto del recipiente.
- 1.3. Se è utilizzata una targhetta, questa deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata e prevedere uno spazio libero per l'eventuale aggiunta di altri dati.

**2. Istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza**

Nelle istruzioni per l'uso devono figurare le indicazioni seguenti:

- a) le informazioni previste al punto 1.2, a eccezione dell'identificazione di serie del recipiente o del lotto;
- b) l'utilizzazione prevista del recipiente;
- c) le condizioni di manutenzione e di installazione necessarie per garantire la sicurezza dei recipienti.

**3. Definizioni e simboli****3.1. Definizioni**

- a) La pressione di progetto «P» è la pressione relativa scelta dal fabbricante e utilizzata per determinare lo spessore delle parti del recipiente soggette a pressione.
- b) La pressione massima di esercizio «PS» è la pressione relativa massima che può essere esercitata in condizioni normali d'impiego del recipiente.
- c) La temperatura minima di esercizio « $T_{\text{min}}$ » è la temperatura stabilizzata più bassa della parete del recipiente in condizioni normali d'impiego.
- d) La temperatura massima di esercizio « $T_{\text{max}}$ » è la temperatura stabilizzata più elevata della parete del recipiente in condizioni normali d'impiego.
- e) Il limite di elasticità « $R_{eT}$ » è il valore alla temperatura massima di esercizio  $T_{\text{max}}$ :
  - i) del limite superiore di snervamento  $R_{eH}$ , per un materiale che presenta un limite superiore e inferiore;
  - ii) del limite convenzionale di elasticità  $R_{p0,2}$  dello 0,2 %;
  - iii) del limite convenzionale di elasticità  $R_{p1,0}$  dell'1 % per l'alluminio non legato.



## f) Famiglie di recipienti:

fanno parte di una stessa famiglia i recipienti che differiscono dal prototipo soltanto per il diametro (a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui all'allegato I, punti 2.1.1. e 2.1.2.) o per la lunghezza della parte cilindrica nei seguenti limiti:

i) allorché il prototipo è costituito oltre che dai fondi, da una o più virole, le varianti della famiglia devono comprendere almeno una virola;

ii) se il prototipo è costituito soltanto da due fondi bombati, le varianti non devono comprendere virole.

Le variazioni di lunghezza che implicano modifiche delle aperture o dei manicotti saldati devono essere indicate sul progetto di ciascuna variante.

## g) Un lotto di recipienti è costituito al massimo da 3 000 recipienti dello stesso modello.

h) Si tratta di fabbricazione in serie ai sensi della presente direttiva qualora più recipienti di uno stesso modello siano fabbricati secondo un processo di fabbricazione continuo nel corso di un determinato periodo, conformemente a una concezione comune e con i medesimi procedimenti di fabbricazione.

i) Verbale di controllo: documento in cui il fabbricante dei materiali certifica che i prodotti consegnati sono conformi alle specifiche dell'ordine e fornisce i risultati delle prove correnti di stabilimento, in particolare per quanto concerne la composizione chimica e le caratteristiche meccaniche, eseguite su prodotti recipienti con gli stessi procedimenti di fabbricazione utilizzati per il prodotto fornito, ma non necessariamente sui prodotti consegnati.

## 3.2. Simboli

A	allungamento dopo rottura ( $L_0 = 5,65\sqrt{S_0}$ )	%
$A_{80\text{ mm}}$	allungamento dopo rottura ( $L_0 = 80\text{ mm}$ )	%
KCV	energia di rottura per flessione	J/cm <sup>2</sup>
P	pressione di progetto	Bar
PS	pressione massima di esercizio	Bar
$P_h$	pressione di prova idraulica o pneumatica	Bar
$R_{p0,2}$	limite convenzionale di elasticità dello 0,2 %	N/mm <sup>2</sup>
$R_{eT}$	limite di elasticità alla massima temperatura di esercizio	N/mm <sup>2</sup>
$R_{eH}$	limite superiore di snervamento	N/mm <sup>2</sup>
$R_m$	resistenza alla trazione	N/mm <sup>2</sup>
$R_{m, \text{max}}$	resistenza massima alla trazione	N/mm <sup>2</sup>
$R_{p1,0}$	limite convenzionale di elasticità dell'1 %	N/mm <sup>2</sup>
$T_{\text{max}}$	temperatura massima di esercizio	°C
$T_{\text{min}}$	temperatura minima di esercizio	°C
V	capacità del recipiente	L




## ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (N. XXXX) <sup>(1)</sup>

1. Recipiente/modello di recipiente (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del recipiente che ne consenta la rintracciabilità; se necessario per l'identificazione del recipiente è possibile includere un'immagine):
5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. L'organismo notificato ... (denominazione, numero) ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) e rilasciato il certificato:
8. Informazioni supplementari:  
  
Firmato a nome e per conto di:  
  
(luogo e data del rilascio):  
  
(nome, funzione) (firma):

---

<sup>(1)</sup> L'assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.



## ALLEGATO V

## PARTE A

**Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive**  
(di cui all'articolo 43)

Direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 264 dell'8.10.2009, pag. 12).	
Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).	Limitatamente all'articolo 26, paragrafo 1, lettera j)

## PARTE B

**Termini di recepimento nel diritto interno e date di applicazione della direttiva indicati nell'allegato IV, parte B, della direttiva 2009/105/CE**

## (di cui all'articolo 43)

Direttiva	Termine di recepimento	Data di applicazione
87/404/CEE	31 dicembre 1989	1° luglio 1990 <sup>(1)</sup>
90/488/CEE	1 luglio 1991	—
93/68/CEE	30 giugno 1994	1° gennaio 1995 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 87/404/CEE, gli Stati membri autorizzano, per il periodo fino al 1° luglio 1992, l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di recipienti conformi alla normativa in vigore sul loro territorio anteriormente al 1° luglio 1990.

<sup>(2)</sup> Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 93/68/CEE, gli Stati membri consentono, fino al 1° gennaio 1997, la commercializzazione e la messa in servizio dei prodotti conformi ai sistemi di marcatura in vigore anteriormente al 1° gennaio 1995.



## ALLEGATO VI

## TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2009/105/CE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1, parte introduttiva
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) ad e)
Articolo 1, paragrafo 3, lettera b)	—
Articolo 2	Articolo 3
—	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 5
—	Articolo 6
—	Articolo 7
—	Articolo 8
—	Articolo 9
—	Articolo 10
—	Articolo 11
—	Articolo 12
Articolo 5	—
Articolo 6	—
Articolo 7	—
Articolo 8	—
—	Articolo 13
Articolo 9	—
Articolo 10	—
Articolo 11, paragrafi 1 e 2	—
Articolo 11, paragrafo 3	Allegato II, punto 2.3
Articolo 12	—
Articolo 13, paragrafo 1	Allegato II, punto 3.2.1
Articolo 13, paragrafo 2	Allegato II, punto 3.2.2
Articolo 13, paragrafo 3	—
Articolo 14	—
—	Articolo 14
—	Articolo 15
—	Articolo 16
—	Articolo 17
—	Articolo 18
—	Articolo 19
—	Articolo 20



Direttiva 2009/105/CE	Presente direttiva
—	Articolo 21
—	Articolo 22
—	Articolo 23
—	Articolo 24
—	Articolo 25
—	Articolo 26
—	Articolo 27
—	Articolo 28
—	Articolo 29
—	Articolo 30
—	Articolo 31
—	Articolo 32
—	Articolo 33
Articolo 15	—
Articolo 16	—
Articolo 17	—
—	Articolo 34
—	Articolo 35
—	Articolo 36
—	Articolo 37
—	Articolo 38
—	Articolo 39
—	Articolo 40
—	Articolo 41
Articolo 18	Articolo 42, paragrafo 2
—	Articolo 42, paragrafo 1
Articolo 19	Articolo 43
Articolo 20	Articolo 44
Articolo 21	Articolo 45
Allegato I	Allegato I
—	Allegato II
Allegato II, punti 1, 2 e 4	Allegato III
Allegato II, punto 3	Allegato II, punti 1.3, lettera c), 2.2, 3.2.2 e 4.2, lettere a), b) e c)
Allegato III	—
—	Allegato IV
Allegato IV	Allegato V
Allegato V	Allegato VI



**DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**

Il Parlamento europeo ritiene che le commissioni possano essere considerate comitati di «comitatologia» ai sensi dell'allegato I dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea unicamente se e nella misura in cui tali commissioni nelle loro riunioni discutono di atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Le riunioni delle commissioni rientrano quindi nell'ambito di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro se e nella misura in cui vengono discussi altri temi.

**14CE0697**LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2014-GUE-036) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  
Direzione Marketing e Vendite  
Via Salaria, 1027  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<b>CANONE DI ABBONAMENTO</b>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\** - annuale € **302,47**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\** - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\** - annuale € **86,72**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 4 0 5 1 5 \*

€ 17,00

